

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	»	14
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	18
COMMISSIONI RIUNITE (III e VII)	»	36
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	37
GIUSTIZIA (II)	»	59
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	64
FINANZE (VI)	»	69
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	110
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	121
AFFARI SOCIALI (XII)	»	122
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	125

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Italia dei Valori: IdV; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): PT; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	<i>Pag.</i>	155
<i>INDICE GENERALE</i>	»	159

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria. C. 4551 – Governo – approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (*Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni*)

3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Giovedì 28 luglio 2011. — Presidenza del presidente Roberto ZACCARIA.

La seduta comincia alle 8.45.

Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria.

C. 4551 – Governo – approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Nino LO PRESTI, *relatore*, preliminarmente, rileva che il provvedimento presenta alcuni profili problematici sia sotto

il profilo dell'omogeneità del contenuto – tenuto conto che esso reca talune disposizioni connesse ma non del tutto omogenee con la disciplina dallo stesso recata, nonché norme che non appaiono riconducibili all'ambito normativo delle missioni militari – che sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente; il decreto-legge suscita inoltre talune perplessità anche sul piano dei rapporti tra la disciplina introdotta e le fonti subordinate, nonché con riferimento alla corretta formulazione del provvedimento. Procede quindi ad illustrare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge n. 4551 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

esso reca un contenuto omogeneo, essendo volto a disciplinare i profili normativi connessi alla partecipazione di personale italiano alle diverse missioni internazionali che vedono impegnato il nostro Paese fino al 31 dicembre 2011 (con l'eccezione delle operazioni in Libia, il cui finanziamento è previsto fino al 30 set-

tembre 2011) introducendo una normativa strumentale al loro svolgimento o rinviando a quella esistente; connesse ma non del tutto omogenee con la disciplina in oggetto, appaiono tuttavia le disposizioni recate dall'articolo 4-bis, recante misure di sostegno e di rilancio dei settori dell'economia locale interessati da limitazioni imposte da attività operative ai sensi della Risoluzione ONU n. 1973 (missione in Libia); dall'articolo 5, che introduce una disciplina di carattere organico in materia di interventi per il contrasto alla pirateria; dall'articolo 6, comma 4-quater, volto a soddisfare le "esigenze di completamento del reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, anche connesse con le missioni internazionali"; non appaiono invece riconducibili a tale ambito normativo le norme recate dall'articolo 2, comma 7-bis, che stanziava un contributo in favore "dello Staff College con sede in Torino, istituito quale organismo internazionale della risoluzione n. 55/278 del 12 luglio 2001 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e finalizzato a sostenere le attività rivolte alla formazione e all'aggiornamento del personale che presta servizio, ovvero da inserire, presso gli organismi internazionali dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)"; dall'articolo 3, comma 16, sulla competenza al rilascio dei passaporti; dall'articolo 3, comma 17, sulla proroga dell'incarico del Commissariato generale del Governo per l'Esposizione universale di Shanghai; dall'articolo 3, comma 18, sul contributo all'Associazione culturale "Villa Vigoni"; dall'articolo 4, comma 31, in materia di cessione a titolo gratuito di due unità navali al Governo della Repubblica di Panama; dall'articolo 4, comma 31-bis, che introduce una norma di carattere ordinamentale volta ad incrementare le dotazioni per il funzionamento del Corpo delle capitanerie di porto, grazie all'aumento degli importi dei tributi speciali per i servizi resi dal Corpo medesimo; dall'articolo 6, comma 4-bis, che reca una norma qualificata di interpretazione autentica dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 69 del 2001, volta a specificare che i componenti delle com-

missioni di avanzamento della Guardia di finanza devono appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo, salvo che ricoprano cariche per le quali è prevista la partecipazione a tali commissioni; dall'articolo 6, comma 4-ter, che differisce al 31 dicembre 2011 i termini di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (già prorogati al 31 marzo dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 225 del 2010), relativi all'assunzione nelle pubbliche amministrazioni di cittadini italiani che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo per almeno un anno alle dipendenze di taluni organismi e al ricorrere di specifiche condizioni e, infine, le disposizioni recate dall'articolo 8, comma 2-bis, recante una norma di interpretazione autentica sulla dismissione del patrimonio della Difesa;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

secondo un procedimento consueto nei decreti che regolano la partecipazione italiana alle missioni internazionali, il provvedimento effettua rinvii alla normativa esistente senza potersi però rapportare ad una disciplina unitaria – più volte auspicata dal Comitato – che regolamenti stabilmente i profili giuridico-economici delle missioni stesse ed i cui elementi essenziali potrebbero adesso rinvenirsi nella recente legge n. 108 del 2009, cui, ad esempio, si rinvia per alcuni aspetti in materia di personale; invece, per la disciplina in materia penale si è scelto di perpetuare la lunga e complessa catena di rinvii normativi al decreto-legge n. 152 del 2009 e al decreto-legge n. 209 del 2008 che, a sua volta, contiene anche ulteriori rinvii al codice penale militare di pace ed alla specifica disciplina in materia di missioni militari recata dal decreto-legge n. 421 del 2001;

il decreto-legge, all'articolo 3, comma 18, integra il finanziamento previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 78 del 2002, mediante una modifica non testuale alla succitata disposizione, integrando una

modalità di produzione normativa che mal si concilia con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente;

in ragione della peculiare fattispecie delle missioni militari, il provvedimento si caratterizza come disciplina parzialmente derogatoria del diritto vigente; in proposito, si rileva che, in alcuni casi, le disposizioni derogate sono specificatamente richiamate mentre, in altri casi, viene richiamata la normativa vigente in materia di missioni militari, a sua volta già derogatoria della disciplina generale (si veda, in particolare, l'articolo 8, comma 1); in un caso e, segnatamente, all'articolo 6, comma 3, esso reca disposizioni in deroga alle previsioni recate da una fonte secondaria del diritto (si tratta delle disposizioni in materia di compenso forfettario di impiego, da corrispondere nel caso di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, recate dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007); in taluni casi, infine, il provvedimento deroga implicitamente a disposizioni previgenti: ciò si riscontra, a titolo esemplificativo, all'articolo 6, comma 1, che nel richiamare le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 8, della legge n. 108 del 2009, che, a sua volta, prevede la possibilità del prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno, deroga implicitamente all'articolo 11, comma 3, della legge n. 226 del 2004, il quale prevede che il periodo di ferma possa essere prolungato solo al ricorrere di circostanze specificatamente individuate;

sotto il profilo dell'efficacia temporale delle disposizioni:

esso, all'articolo 10, comma 3, nell'introdurre disposizioni concernenti la missione in Libia con riferimento al periodo compreso tra il 18 marzo e il 30 giugno 2011, provvede con efficacia retroattiva alla copertura finanziaria dei relativi oneri e, analogamente, nel prevedere che al personale impegnato nella medesima missione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 (in materia di

personale) e 7 (in materia penale), sembra attribuire efficacia retroattiva anche a tale disciplina;

il decreto-legge, all'articolo 6, comma 4-bis e all'articolo 8, comma 2-bis, reca norme qualificate di interpretazione autentica, con riferimento alle quali, appare dubbio il rispetto della prescrizione della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi secondo cui *“deve risultare comunque chiaro se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo”*;

sul piano dei rapporti tra le fonti primarie e le fonti subordinate:

il provvedimento, all'articolo 4-bis, comma 2, demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (adottato su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze, dell'Interno, della Difesa e delle infrastrutture e dei Trasporti, sentite le province interessate, da adottare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge all'esame), l'individuazione degli interventi da attuare al fine di sostenere e rilanciare i settori dell'economia locale interessati da limitazioni imposte da attività operative connesse alla missione in Libia; tale circostanza, come più volte segnalato dal Comitato per la legislazione, non appare conforme alle esigenze di un coerente utilizzo delle fonti normative, in quanto si demanda ad un atto, ordinariamente a contenuto politico, la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto e, segnatamente, di un regolamento di attuazione nella forma di decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge n. 400 del 1988;

sul piano della corretta formulazione, del coordinamento interno e della tecnica di redazione del testo:

il provvedimento, all'articolo 9, concernente la riduzione del personale mili-

tare impegnato nelle missioni internazionali, prevede, al comma 1, che il Governo renda al riguardo comunicazioni alle Commissioni parlamentari competenti, utilizzando una formula che non appare idonea a chiarire se tali comunicazioni debbano precedere o possano intervenire successivamente alla riduzione del contingente; al successivo comma 2, da un lato, mediante una formula innovativa – peraltro poco chiara, laddove utilizza l'espressione: *“entro sessanta giorni dalla scadenza del decreto semestrale o annuale, di proroga delle missioni”* – istituzionalizza la periodicità dei decreti legge di proroga delle missioni, introducendo una disposizione che sembrerebbe a regime ma che si riferisce alle *“missioni militari e di polizia di cui al presente decreto”* e, dall'altro, prevede che il Governo presenti al Parlamento una relazione analitica sulle missioni militari e di polizia, nella quale *“viene indicato”* – senza che sia specificato se tale indicazione sia effettuata dal Governo o da altro soggetto – un piano per la rimodulazione dell'impegno militare; peraltro, l'articolo 14 della legge n. 231 del 2003, già prevede che *“Ogni sei mesi i Ministri degli affari esteri e della difesa riferiscono al Parlamento sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull'efficacia degli interventi effettuati nell'ambito delle operazioni internazionali in corso”*;

esso, all'articolo 2, comma 1, con formula di cui andrebbe chiarita la portata normativa, sembra consentire interventi di sminamento umanitario e di bonifica (ai sensi della legge n. 58 del 2001) non solo nei Paesi destinatari delle iniziative di cooperazione previste dal suddetto comma ma anche in altri – non previamente indicati – nonché autorizzare il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, a destinare risorse per ulteriori iniziative di cooperazione in aree di crisi per le quali emergano urgenti necessità di intervento;

il decreto-legge contiene taluni richiami normativi generici, imprecisi ed erronei; ciò si riscontra, segnatamente,

all'articolo 3, comma 4, ultimo periodo, che richiama l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, ancorché tale ultimo comma non rechi alcuna autorizzazione di spesa; all'articolo 3, comma 5, che richiama alcune disposizioni sul regime degli interventi *“per quanto non diversamente previsto”*;

il provvedimento, infine, adotta espressioni imprecise: la rubrica dell'articolo 1 fa riferimento a *“Iniziativa in favore dell'Afghanistan”*, laddove i commi 2, 3 e 5 del medesimo articolo recano disposizioni concernenti anche il Pakistan; lo stesso articolo, al comma 4, dispone che il *“Ministero degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per fini umanitari”*, senza precisare né lo strumento da utilizzare per l'identificazione di tali misure, né la loro natura; l'articolo 2, comma 11, al primo periodo, contiene un riferimento all'invio in missione di personale del Ministero degli Affari esteri presso le *“sedi in Afghanistan, Iraq, Libia, Pakistan e Yemen”*, mentre al terzo periodo, con riferimento al *“parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia del personale in servizio presso le sedi in Afghanistan, Iraq e Pakistan e per i familiari a carico”*, non menziona il personale in missione presso le sedi diplomatico-consolari in Libia e Yemen, ancorché dalla relazione tecnica si evinca che in entrambi i casi ci si riferisce alle *“sedi diplomatico-consolari”*;

esso, all'articolo 6, comma 3, si riferisce *“al personale che partecipa alle missioni internazionali”* senza precisare, come invece si rinviene nella relazione illustrativa, che la norma ha una portata applicativa limitata solo al personale che partecipa a specifiche missioni (si tratta delle missioni Active Endeavour e Atalanta, dell'operazione della NATO per il contrasto della pirateria e della missione militare relativa alla Libia, compreso il quartier generale europeo – EU OHQ Roma);

il disegno di legge di conversione presentato dal Governo è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), ma non è invece corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), essendone stata richiesta l'esenzione ai sensi di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 4-bis, comma 2 – che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'individuazione degli interventi volti al sostegno e al rilancio dei settori dell'economia locale interessati da limitazioni imposte da attività operative connesse alla missione in Libia, in attuazione di quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo 4-bis – sia riformulata la disposizione in questione nel senso di prevedere che le relative modalità attuative siano contenute in un regolamento emanato, entro un termine prestabilito, avente la forma del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge n. 400 del 1988.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 1, comma 4, che demanda al Ministero degli affari esteri l'identificazione delle “*misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per fini umanitari*”, dovrebbe valutarsi l'opportunità di individuare sia lo strumento al quale il Ministro dovrebbe

ricorrere al fine di identificare le suddette misure, sia quale sia la natura delle misure in questione;

all'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, si dovrebbe valutare la congruità dello strumento del decreto ministeriale per le finalità ivi previste o, quanto meno, prevedere, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 58 del 2001, che il decreto in oggetto sia adottato sentito il parere delle Commissioni parlamentari;

all'articolo 6, comma 3 – laddove dispone che “*al personale che partecipa alle missioni internazionali*” il compenso forfettario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario siano corrisposti in deroga alla normativa vigente in materia – dovrebbe essere chiarita la portata normativa della disposizione in questione, tenuto conto che dalla relazione illustrativa sembrerebbe evincersi che la deroga in oggetto sia limitata al solo personale che partecipa a specifiche missioni;

all'articolo 10, comma 3 – laddove, con riferimento alla missione in Libia provvede con efficacia retroattiva alla copertura finanziaria degli oneri riferiti al periodo compreso tra il 18 marzo e il 30 giugno 2011, e, nel prevedere che al personale impegnato nella medesima missione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 (in materia di personale) e 7 (in materia penale), sembra attribuire efficacia retroattiva anche a tale disciplina – dovrebbe valutarsi la congruità della suddetta disposizione nella parte in cui si riferisce alla materia penale, anche tenendo conto del disposto dell'articolo 25 della Costituzione, in base al quale “*nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso*”.

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 9 – che disciplina la materia della riduzione del personale militare impegnato nelle missioni internazionali – al comma 1, si dovrebbe precisare se le

Comunicazioni che il Governo è chiamato a rendere alle Commissioni parlamentari competenti debbano precedere o possano intervenire successivamente alla riduzione del contingente in questione;

al medesimo articolo 9, al comma 2, si dovrebbe valutare l'opportunità, da un lato, di coordinare la disposizione in questione con il disposto dell'articolo 14 della legge n. 231 del 2003, richiamato in premessa e, dall'altro, di precisare quale sia il soggetto deputato alla elaborazione del piano per la rimodulazione dell'impegno militare ».

Roberto ZACCARIA, *presidente*, nel concordare con la proposta di parere formulata dal relatore, e tenuto conto dei tempi previsti per l'approvazione del provvedimento in titolo, che non consentono di apportarvi modifiche, ritiene opportuno presentare, ai fini dell'esame in Assemblea, un ordine del giorno nel quale si dia conto della condizione formulata dal Comitato.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 9.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

ESAME DI UNA DOMANDA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:	
Seguito dell'esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal deputato Elio Vittorio Belcastro, nell'ambito di un procedimento civile pendente presso il tribunale di Monza (atto di citazione dell'onorevole Antonio Di Pietro) (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	9
ESAME DI DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE AD ACTA:	
Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni nei confronti del deputato Denis Verdini (Doc. IV, n. 19) (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	10
Esame della domanda di autorizzazione all'acquisizione di tabulati di utenze telefoniche nonché alla perquisizione di cassette di sicurezza nei confronti del deputato Marco Mario Milanese (Doc. IV, n. 21) (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	11
Esame della domanda di autorizzazione all'esecuzione della custodia cautelare in carcere nei confronti del deputato Marco Mario Milanese (Doc. IV, n. 20) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	11
ERRATA CORRIGE	13

ESAME DI UNA DOMANDA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

*Giovedì 28 luglio 2011. – Presidenza del
Presidente Pierluigi CASTAGNETTI.*

La seduta comincia alle 9.

Seguito dell'esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal deputato Elio Vittorio Belcastro, nell'ambito di un procedimento civile pendente presso il tribunale di Monza (atto di citazione dell'onorevole Antonio Di Pietro).

(Seguito dell'esame e conclusione).

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, ricorda che, nella seduta di ieri, il collega Palomba ha sollecitato una decisione sul caso del deputato Belcastro. Al proposito

rammenta che il relatore Paolini aveva proposto l'insindacabilità.

Federico PALOMBA (IdV) ribadisce il suo voto contrario, anche in virtù della consolidata giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ormai espone la Camera a una responsabilità patrimoniale.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), *relatore*, deve invece ricordare che, non trattandosi di un procedimento penale, non v'è alcuna protezione indebita per il parlamentare, una cui conversazione è stata casualmente carpita da un giornalista in Transatlantico. Resta pertanto convinto della sua proposta. Tutt'al più, l'onorevole Di Pietro potrà rivalersi sulla società editrice del quotidiano.

La Giunta, a maggioranza, approva la proposta del relatore, conferendogli il

mandato a riferire all'Assemblea nel senso dell'insindacabilità.

**ESAME DI DOMANDE DI
AUTORIZZAZIONE AD ACTA.**

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni nei confronti del deputato Denis Verdini (Doc. IV, n. 19).

(Seguito dell'esame e conclusione).

Francesco Paolo SISTO (PdL), pur preso atto della richiesta del deputato Verdini che l'autorizzazione in titolo sia concessa, trova censurabile la richiesta medesima sotto tre profili. Innanzitutto, il fatto contestato non sembra possa ricondursi allo schema del tentativo di abuso di ufficio. Nel capo di imputazione si fa riferimento soltanto a un possibile vantaggio che il Verdini avrebbe voluto trarre dall'aiuto dato al Fusi. Gli sembra davvero troppo poco per configurare una fattispecie penalmente rilevante.

In secondo luogo, il Verdini non è un pubblico ufficiale, qualifica necessaria per commettere l'abuso d'ufficio; in terzo luogo, non v'è alcuna prova del dolo intenzionale, anch'esso necessario per configurare il tentativo di delitto di cui si tratta. Per quanto poi concerne la natura delle intercettazioni, crede che esse siano tutt'altro che occasionali, dati i rapporti tra gli interlocutori.

Enrico COSTA (PdL), *relatore*, sciogliendo la riserva formulata ieri, propone che la Giunta neghi l'autorizzazione richiesta, sia in ragione della chiara prevedibilità della partecipazione di un parlamentare alle conversazioni intercettate, sia in virtù del fatto che l'articolo 270 del codice di procedura penale consente l'acquisizione delle intercettazioni in un procedimento diverso da quello in cui sono state disposte soltanto se nel nuovo procedimento si procede per reati per cui è previsto l'arresto in flagranza. L'abuso d'ufficio, di tutta evidenza, non ricade tra

questi reati, sicché le intercettazioni non sarebbero comunque utilizzabili contro il collega Verdini.

Donatella FERRANTI (PD) contesta i ragionamenti che ha ascoltato: la Giunta non deve entrare nel merito penalistico dell'inchiesta. Quanto all'applicazione dell'articolo 270 del codice di procedura penale, trova il ragionamento del GIP dell'Aquila corretto e convincente. Quanto poi al discorso sull'occasionalità delle intercettazioni, non condivide i rilievi del relatore. Voterà per la concessione.

Antonino LO PRESTI (FLpTP) teme che stia venendo in scena la seconda parte di una ridicola commedia. Ieri il collega Verdini è venuto a chiedere che l'autorizzazione fosse concessa mentre oggi i suoi colleghi di gruppo si orientano per il diniego. Trova tale strategia suicida, similmente a quanto è avvenuto con il collega Papa, e crede che la maggioranza stia danneggiando la linea difensiva di Verdini. Non intende comunque entrare nei meandri giuridici dell'inchiesta in corso e voterà per la concessione.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) preannuncia anch'egli, a nome del suo gruppo, il voto contrario alla proposta del relatore, pur se condivide i suoi dubbi circa la configurabilità del tentativo di abuso d'ufficio. Tale ultimo profilo, tuttavia, è di stretta pertinenza processuale.

Maurizio TURCO (PD) si dichiara invece favorevole alla proposta del relatore, anche alla luce del precedente dell'ex deputato Pecoraro Scanio.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), ricordato che si sta discutendo di una prerogativa parlamentare cui il singolo membro della Camera non può rinunciare unilateralmente, crede che l'accusa consista davvero in un processo alla *cogitatio*. Voterà a favore della proposta del relatore.

Maurizio PANIZ (PdL), a nome del gruppo PdL, preannuncia il voto favore-

vole sulla proposta del relatore, anche perché l'accusa formulata farebbe sorridere persino gli studenti di università.

Federico PALOMBA (IdV) si dichiara contrario alla proposta del relatore.

La Giunta, a maggioranza, approva la proposta del relatore, cui conferisce mandato di predisporre il documento per l'Assemblea nel senso del diniego dell'autorizzazione.

Esame della domanda di autorizzazione all'acquisizione di tabulati di utenze telefoniche nonché alla perquisizione di cassette di sicurezza nei confronti del deputato Marco Mario Milanese (Doc. IV, n. 21).

(Seguito dell'esame e conclusione).

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, rammenta che il relatore Gava ieri ha formulato una serie di proposte, su cui oggi la Giunta deve pervenire a una conclusione: sull'autorizzazione ad acquisire i tabulati telefonici, è stata proposta la concessione; sull'autorizzazione a perquisire le cassette di sicurezza, è stata proposta la concessione; sull'autorizzazione a eseguire l'arresto sono state avanzate due distinte proposte, di domandare un'integrazione documentale all'autorità giudiziaria e di domandare al Presidente della Camera di prorogare il termine dei 30 giorni previsto dall'articolo 18 del Regolamento. Alla luce delle dichiarazioni di ieri, pensa che sulle prime due proposte si possa senz'altro passare subito al voto.

La Giunta, all'unanimità e con due distinte votazioni, approva la proposta del relatore e gli conferisce il mandato di riferire all'Assemblea nel senso della concessione delle autorizzazioni richieste.

Esame della domanda di autorizzazione all'esecuzione della custodia cautelare in carcere nei confronti del deputato Marco Mario Milanese (Doc. IV, n. 20).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, ricorda che la Giunta si trova di fronte a due strade: l'una – che personalmente non ha alcuna difficoltà a percorrere – consiste nel proseguire i propri lavori fino alla scadenza del termine dei 30 giorni previsto dall'articolo 18 del Regolamento, vale a dire fino al 6 agosto. È chiaro che la cosiddetta « ghigliottina », che egli ha applicato nel caso del collega Papa, potrebbe scattare soltanto in tale data, la quale è comunque successiva alla prevista sospensione estiva dei lavori dell'Assemblea.

La seconda strada consiste invece nell'aderire alle proposte del relatore, che ieri – giova ripetere – ha proposto sia un'integrazione documentale, sulla scorta del contenuto della memoria dell'onorevole Milanese, sia che venga avanzata al Presidente della Camera un'istanza di proroga del termine predetto. Chiede quindi che i componenti si pronunzino al riguardo.

Fabio GAVA (PdL), *relatore*, precisa che la sua proposta istruttoria si articola in una principale, tale per cui la Giunta dovrebbe richiedere all'autorità giudiziaria tutti i documenti di cui alla pagina 80 della memoria del collega Milanese; e una subordinata, ove cioè la Giunta non aderisse alla principale, tale per cui si dovrebbero richiedere soltanto le intercettazioni del telefono del Viscione tra il 15 e il 23 febbraio 2010.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP), considerato che, ove la Giunta decidesse di aderire alle richieste istruttorie del relatore, ad esse l'autorità giudiziaria verosimilmente potrebbe non dare riscontro se non in prossimità del 6 agosto, crede che in definitiva la decisione sulle due proposte possa considerarsi logicamente unitaria.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) aderisce alla proposta del relatore sull'opportunità di una proroga, considerando tra l'altro che quand'anche la Giunta concludesse il suo esame il 6 agosto l'Assemblea non prenderebbe in esame la relativa proposta se non alla ripresa di settembre: in tal caso si correrebbe dunque il rischio di

lasciare il collega Milanese esposto al « tritarcarne » mediatico per un mese abbondante.

Marilena SAMPERI (PD) è fermamente contraria a qualsiasi ipotesi di proroga e di acquisizione documentale. Sollecita la Giunta a lavorare con solerzia in modo da consentire all'Assemblea di deliberare sulla richiesta in titolo entro la chiusura estiva sussistendone tutte le condizioni. Ribadisce in proposito che la Giunta non deve celebrare il processo nel merito, ma limitarsi a prendere in esame la documentazione disponibile.

Antonino LO PRESTI (FLpTP) è anch'egli contrario alla proroga, la cui concessione in questo caso striderebbe con il rigore adoperato invece, poco tempo fa, nel caso del deputato Papa. La Giunta ha del resto a disposizione ancora nove giorni pieni di lavoro e può concludere la sua istruttoria con o senza le integrazioni richieste. Non intende alimentare in alcun modo la percezione pubblica che i componenti la Giunta preferiscano andare in ferie piuttosto che attendere ai loro compiti istituzionali.

Federico PALOMBA (IdV) afferma che ragioni di dignità istituzionale e di prestigio della Giunta impongono a questa di proseguire alacremente il proprio lavoro. Peraltro non condivide l'ipotesi di considerare accomunabili le proposte di integrazione istruttoria e di proroga. Confida che il Presidente le metterà ai voti distintamente.

Giuseppe CONSOLO (FLpTP), sebbene concordi in parte con quanto ha affermato il collega Lo Presti, osserva che il caso attuale è assai delicato, a suo avviso più di quello concernente il deputato Papa, rispetto al quale votò convintamente per l'arresto senza trovare oggi motivi di pentimento. Propende sin d'ora per la stessa conclusione per il collega Milanese, ma perché possa confermare *cognita causa* tale suo orientamento, trova ragionevoli le richieste del relatore, il quale si mostra

ben più serio e avveduto di quanto non sia stato il relatore sul caso Papa.

Antonino LO PRESTI (FLpTP), udito il collega Consolo, dichiara di rispettarne il pensiero ma che non parteciperà alla decisione sulle proposte del relatore.

(Il deputato Lo Presti si allontana dall'aula).

Donatella FERRANTI (PD) e Federico PALOMBA (IdV) dichiarano il loro voto contrario sulle proposte del relatore.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, anche rispondendo ai rilievi ascoltati dal collega Lo Presti, sottolinea che lo sviluppo dell'esame referente da parte della Giunta sul caso in titolo si presenta diverso da quello sul caso dell'on. Papa per due decisivi motivi: da un lato, come ha testé illustrato, il termine dei 30 giorni scade in un momento in cui i lavori dell'Assemblea saranno sospesi; dall'altro, qui si è in presenza di una schietta assunzione di responsabilità da parte del relatore. È per questi motivi che non vede l'irragionevole disparità di trattamento paventata dal collega Lo Presti. Rispondendo poi al collega Palomba, avverte che indirà due votazioni, la prima sull'ipotesi della proroga e la seconda sulla richiesta di acquisizione di ulteriori documenti.

La Giunta, a maggioranza e con distinte votazioni, approva la proposta del relatore di domandare al Presidente della Camera una proroga del termine per l'esame della richiesta in titolo da parte della Giunta sino al 16 settembre 2011 e di richiedere la trasmissione di copia dei documenti indicati dal deputato Milanese nella sua memoria (pagina 80) presso le autorità giudiziarie di Benevento e di Napoli.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP), ritiene che sarebbe stato più opportuno indire una sola votazione, stante la stretta connessione logica ravvisata dal suo gruppo tra la richiesta istruttoria e quella, conseguente, di differimento del termine, pro-

spettate dal relatore. Diversamente, avrebbe considerato più appropriato che le due votazioni fossero indette in ordine inverso.

(Il deputato Lo Presti viene invitato a rientrare in aula).

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, risultando presente il collega Milanese, propone di iniziarne l'audizione.

Maurizio PANIZ (PdL) troverebbe più opportuno un rinvio, data anche l'esiguità del tempo disponibile prima dell'inizio delle votazioni in Assemblea.

Marilena SAMPERI (PD) e Donatella FERRANTI (PD) credono invece necessario iniziare subito l'escussione del collega Milanese.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, pone allora ai voti la proposta di rinvio dell'audizione del collega Milanese.

La Giunta, a maggioranza, approva.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, rinvia il seguito dell'esame della domanda in titolo a una prossima seduta, che verrà convocata nella settimana che inizierà il 12 settembre 2011.

La seduta termina alle 10.10.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni* del 27 luglio 2011, alla pagina 12, colonna di destra, l'intervento del deputato Donatella Ferranti deve essere anteposto alla pagina 11, colonna di destra, a quello del deputato Francesco Paolo Sisto. Esso si intende altresì così riformulato: « Donatella FERRANTI (PD) ritiene opportuno riprodurre la memoria dell'onorevole Milanese ».

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	14
SEDE REFERENTE:	
Riforma del Titolo IV della Parte II della Costituzione. C. 4275 cost. Governo, C. 199 cost. Cirielli, C. 250 cost. Bernardini, C. 1039 cost. Villecco Calipari, C. 1407 cost. Nucara, C. 1745 cost. Pecorella, C. 2053 cost. Calderisi, C. 2088 cost. Mantini, C. 2161 cost. Vitali, C. 3122 cost. Santelli, C. 3278 cost. Versace e C. 3829 cost. Contento (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	14
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 4382 Giovanelli, C. 3850 Ferranti e C. 4516 Garavini (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 4516 Garavini e C. 4501 Torrisi</i>)	14

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 28 luglio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.25 alle 13.35.

SEDE REFERENTE

Giovedì 28 luglio 2011. — *Presidenza del presidente della II Commissione Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.*

La seduta comincia alle 13.35.

Riforma del Titolo IV della Parte II della Costituzione.

C. 4275 cost. Governo, C. 199 cost. Cirielli, C. 250 cost. Bernardini, C. 1039 cost. Villecco Calipari,

C. 1407 cost. Nucara, C. 1745 cost. Pecorella, C. 2053 cost. Calderisi, C. 2088 cost. Mantini, C. 2161 cost. Vitali, C. 3122 cost. Santelli, C. 3278 cost. Versace e C. 3829 cost. Contento.

(Rinvio del seguito dell'esame).

Le Commissioni proseguono l'esame dei provvedimenti, rinviato il 21 luglio 2011.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 4382 Giovanelli, C. 3850 Ferranti e C. 4516 Garavini.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 4516 Garavini e C. 4501 Torrisi).

Le Commissioni proseguono l'esame dei provvedimenti, rinviato il 21 luglio 2011.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che ai progetti di legge C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 4382 Giovanelli, e C. 3850 Ferranti sono state abbinare le proposte di legge C. 4516 Garavini e C. 4501 Torrisi, che saranno illustrate dall'onorevole Angela Napoli, relatore per la II Commissione, anche a nome del relatore per la I Commissione, onorevole Santelli.

Angela NAPOLI (FLpTP), *relatore per la II Commissione*, rileva come la proposta di legge Garavini C. 4516, che si compone di 3 articoli, miri a ridisegnare il quadro dei delitti contro la pubblica amministrazione, trasferendo la condotta di concussione per costrizione (articolo 317 del codice penale) all'interno di quelle previste e punite dall'articolo 629 del codice penale (estorsione) e la condotta di concussione per induzione all'interno della nuova fattispecie di corruzione, la quale ricomprende in sé il disvalore penale degli articoli 318, 319 e 321 del codice penale vigente, prevedendo in ogni caso anche la punibilità del corruttore.

Segnala, in particolare, il nuovo articolo 319 caratterizzato da un sistema sanzionatorio che consente di stigmatizzare in maniera più evidente le condotte del funzionario pubblico che riceva denaro o altra utilità in relazione agli atti del proprio ufficio, mentre prevede un trattamento sanzionatorio più lieve nei confronti del privato, nei casi in cui l'atto sia stato già compiuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio (condotta attualmente priva di sanzione penale). Si prevede, inoltre, una specifica diminuzione di pena per il caso in cui il corruttore sia indotto alla dazione o alla promessa al solo fine di evitare il pericolo di un danno ingiusto.

Segnala altresì il nuovo articolo 346 relativo al reato di traffico di influenze illecite, che mira a punire la condotta di chi prende elargizioni e tangenti per far

ottenere a chi versa soldi o favori da un pubblico ufficiale e, in sostanza, funge da intermediario.

La proposta in esame intende poi intervenire anche sullo statuto penale dei funzionari internazionali. Il nuovo articolo 346-*bis* del codice penale è quindi volto ad equiparare in via generale alle figure del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio le persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di Stati esteri ovvero di organizzazioni internazionali.

La proposta intende, inoltre, rafforzare l'attuale fattispecie contenuta nell'articolo 416-*ter* (Scambio elettorale politico-mafioso), estendendo la configurazione del fenomeno corruttivo e di scambio elettorale mafioso non solo nei confronti di chi ottiene ma anche di chi si adoperi affinché si raggiunga l'illecito e lo scambio corruttivo in oggetto, ma soprattutto si estendono le fattispecie corruttive mafiose anche alle ipotesi di promessa di voti non scambiate necessariamente con un corrispettivo in denaro ma anche mediante altre utilità, tali da soddisfare le esigenze o le richieste in favore delle organizzazioni criminali di stampo mafioso.

Il nuovo assetto dei delitti contro la pubblica amministrazione determina, poi, l'esigenza di apportare le necessarie modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

La proposta di legge interviene, infine, anche per rafforzare il contrasto dei reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, introducendo la fattispecie di « autoriciclaggio ».

Osserva quindi come la proposta di legge Torrisi C. 4501, che si compone di 19 articoli, sia volta ad introdurre una rielaborazione della disciplina dei reati contro la pubblica amministrazione, conforme alle indicazioni degli organismi internazionali.

L'articolo 1 propone, innanzitutto, di realizzare l'unificazione dei reati di corruzione e di concussione (limitatamente all'ipotesi della concussione per induzione) con la conseguente creazione di un'unica figura di reato, denominata « corruzione »,

che prevede la punibilità del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che riceve indebitamente, per sé o per altri, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, in relazione al compimento o all'omissione di un atto del suo ufficio o, comunque, in relazione alla sua qualità, alle sue funzioni o alla sua attività. Ai fini dell'integrazione della nuova fattispecie di reato non rileva che la dazione o la promessa derivino da « induzione » del pubblico ufficiale ovvero dalla concertazione di entrambe le parti. Resta ferma l'ipotesi della violenza o minaccia del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che nella nuova formulazione è ricompresa nella figura di reato dell'estorsione aggravata.

Il nuovo reato di corruzione prevede delle pene superiori rispetto a quelle attuali. Nel nuovo assetto normativo è proposta, inoltre, una differenziazione delle sanzioni tra corrotto e corruttore.

Segnala, in particolare, che l'articolo 6 della proposta di legge riformula l'articolo 322 del codice penale in tema di istigazione alla corruzione, prevedendo un inasprimento di pene per coordinare tale figura di reato con il nuovo assetto normativo dato alla materia della corruzione anche in ragione degli aumenti di pena previsti per le altre ipotesi delittuose.

Con l'articolo 8, che sostituisce il secondo comma dell'articolo 629 del codice penale, l'originario delitto di concussione è inquadrato nella fattispecie estorsiva come forma aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, con conseguente previsione di pene più gravi.

Si introduce la nuova fattispecie denominata « traffico di influenze illecite » che è più ampia rispetto al reato di millantato credito, in quanto è prevista la punibilità anche del soggetto erogatore, nonché la necessità dell'estensione della punibilità della condotta di credito vantato anche nei confronti di incaricato di pubblico servizio non impiegato.

L'articolo 10 introduce, inoltre, con il nuovo articolo 360-bis del codice penale, sia per il corrotto sia per il corruttore, una

speciale circostanza attenuante: è parso opportuno « premiare » una condotta collaborativa che consentisse di individuare non solo l'autore del reato ma anche il patrimonio realizzato illecitamente.

Manlio CONTENTO (PdL), intervenendo in merito al disegno di legge C. 4434 Governo, ricorda che come proprio in questa legislatura si sia ratificata la Convenzione ONU contro la corruzione (legge 3 agosto 2009, n. 116), di cui il presente provvedimento costituisce un'attuazione almeno per quanto concerne l'articolo 1 volto ad individuare l'autorità nazionale anticorruzione e il relativo piano nazionale.

La scelta è stata quella di attribuire detta funzione alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche. Si tratta di un'indicazione che è emersa dal dibattito al Senato che ha posto l'accento sulla necessità che l'autorità nazionale goda di una più accentuata indipendenza e terzietà rispetto all'esecutivo e alla pubblica amministrazione.

Se i poteri conferiti alla Commissione risultano sostanzialmente in linea con la Convenzione, andrebbe invece chiarito in che modo si esplichino i poteri ispettivi di cui al comma 3 pur correttamente attribuiti alla medesima. Trattandosi, infatti, di una funzione delicata parrebbe opportuno chiarire se la Commissione possa eseguire le ispezioni direttamente, anche delegandone le attività ad uno dei suoi componenti o se, allo scopo, si avvalga della collaborazione del dipartimento della funzione pubblica e, in tal caso, come e sulla base di quali disposizioni.

Esprime apprezzamento per l'inclusione del principio di trasparenza tra i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili (articolo 2). Ritiene, tuttavia, che andrebbe valutata la possibilità di esplicitare che detto principio, sulla base di quanto previsto al comma 2, va chiaramente esteso anche all'attività di consulenza professionale così come potrebbe ricomprendere le nomine o le designazioni in società parte-

cipate o, comunque, in sodalizi ove l'indicazione spetta agli enti, e allorché si tratti di incarichi retribuiti. Se è vero che, in tali casi, pare prevalere l'aspetto fiduciario, non sembra inutile fare in modo che le pubbliche amministrazioni rendano noto il profilo dei soggetti individuati allo scopo.

Intende, inoltre, chiedere al Governo se sia in grado di riferire circa l'osservanza del divieto previsto dal vigente comma 7 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 153 del 2001, soprattutto in relazione alle sanzioni finora irrorate per la violazione del dovere di preventiva autorizzazione allo svolgimento di incarichi retribuiti da parte dei dipendenti pubblici.

Sull'articolo 4 evidenzia come le eccezioni riferite alla calunnia o alla diffamazione non sembrino contemplare tutti i casi di attribuzione non veritiera di un illecito.

Quanto all'articolo 5, nel ribadire la necessità di una decisione definitiva di chiarezza circa la scelta della *white list* ovvero della *black list*, rileva l'incongruenza dell'apposizione di un termine annuale per l'aggiornamento del decreto ministeriale di cui al comma 2, posto che l'evidenza potrebbe mostrarsi anche durante l'anno.

In ordine alla delega al Governo sull'insindacabilità e sul divieto di ricoprire cariche elettive, di cui all'articolo 8, dopo aver ricordato l'esclusione dei deputati europei, pone la questione dell'insindacabilità alla carica di deputato sottolineando come l'articolo 65 non la contempra tra le ipotesi in relazione alle quali si rinvia al legislatore ordinario per la relativa disciplina; né la legittimità della categoria dell'incompatibilità può ricavarsi dalle ipotesi previste nella Costituzione dal momento che, anzi, esse depongono in senso contrario e cioè per escludere che le medesime possano, in via estensiva, essere ri-

condotte al ricordato articolo 65. Precisa di condividere la necessità di impedire l'elezione al Parlamento di coloro che sono stati condannati per gravi reati, ma che ha comunque inteso sottoporre il tema giuridico all'esame delle Commissioni. Sottolinea l'improprietà della locuzione « se del caso » di cui alla lettera *b*) della comma 1, che andrebbe eliminata ed evidenzia la correttezza dell'osservazione circa le cariche di Governo affidate a membri estranei al Parlamento.

Quanto alle disposizioni che aumentano la pena per reati contro la pubblica amministrazione invita a riflettere circa gli effetti che derivano da un eccessivo aumento dei minimi di pena che rischia, in alcuni casi, di impedire al giudice un'appropriata graduazione della sanzione. Ritiene, invece, auspicabile l'aumento dei massimi anche per gli effetti sulla prescrizione.

Ritiene che l'esame nei provvedimenti in titolo potrebbe costituire l'occasione adatta per affrontare, una volta per tutte, un serio dibattito sul tema del reato di concussione, che alcuni vorrebbero eliminare. Quanto invece al tema del cosiddetto « autoriciclaggio », introdotto da talune proposte di legge abbinata, sottolinea come si tratti di una fattispecie molto difficile da delineare e ritiene che si debbano valutare molto attentamente le conseguenze che possono derivare dalla sua introduzione nell'ordinamento. Ricorda, infine, come sia sostanzialmente sospesa e in attesa di una definizione anche la delicata questione del concorso nei reati a partecipazione necessaria.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 107/2011: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria. C. 4551 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e conclusione</i>)	18
ALLEGATO (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	29

SEDE REFERENTE

Giovedì 28 luglio 2011. — Presidenza del presidente della IV Commissione, Edmondo CIRIELLI, indi del presidente della III Commissione, Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 9.05.

DL 107/2011: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria. C. 4551 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e conclusione).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in titolo.

Renato FARINA, *relatore per la III Commissione*, illustra, per le parti di

competenza, il provvedimento in titolo segnalando che il decreto semestrale di finanziamento delle missioni italiane all'estero richiama l'attenzione della rappresentanza parlamentare e dell'opinione pubblica su una delle principali e più efficaci direttrici della nostra politica estera, evidenziando come negli ultimi anni l'Italia abbia ricoperto un ruolo essenziale nelle missioni internazionali, sia per la presenza cospicua di personale civile e militare sia per i ruoli ricoperti in diversi teatri, molto eterogenei e distanti tra loro.

Ricorda che le principali aree in cui è impegnato il nostro Paese sono fondamentalmente tre: i Balcani, il Libano e l'Afghanistan, ai quali cui si è aggiunta la più recente partecipazione alla missione in Libia.

Nei Balcani, il principale contributo italiano si è registrato nella missione in Kosovo, che ricopre il terzo posto fra le missioni più costose (132 milioni di euro nel 2010). All'avvio della missione, nel 2000, l'Italia ha offerto uno dei maggiori contributi (oltre 6.000 uomini), ridottosi nel decennio successivo nel quadro del

progressivo disimpegno internazionale, fino alle attuali 533 unità, senza tuttavia fare venire meno la tutela dei luoghi sacri ortodossi.

Un altro dei contributi italiani più significativi si è registrato nella missione UNIFIL, rafforzata nel 2006 a seguito della guerra fra Israele e Libano. Nel periodo 2007-2009, l'Italia non solo ha contribuito con il contingente più numeroso (oltre 2000 uomini), ma ha guidato la missione tanto bene che oggi da più parti si chiede un nuovo comando italiano. Negli ultimi tre anni, non a caso, il contributo italiano ad UNIFIL è stato il secondo più costoso a livello nazionale (260 milioni di euro nel 2010).

In Afghanistan, l'Italia sta svolgendo un ruolo efficace, alla guida del *Regional Command West* con sede a Herat; offre attualmente il quinto maggior contributo di uomini nella missione. La missione italiana in Afghanistan è la più impegnativa della storia repubblicana, per cui l'Italia ha sostenuto i maggiori costi, tanto sul piano umano, con la perdita di 41 militari – dell'ultimo dei quali si è tenuto ieri il funerale a Roma – quanto su quello economico (681 milioni di euro nel 2010).

Ribadisce che il rientro graduale dei militari italiani dall'Afghanistan, non rappresenterà un ritiro unilaterale, ma sarà analogo a quanto stanno compiendo gli Stati Uniti, la Francia e la Gran Bretagna.

Pone in evidenza che, per quanto concerne la Libia, l'Italia ha messo a disposizione sette basi aeree sul territorio nazionale e contribuisce alla missione Nato *Unified Protector* con quattordici velivoli e due navi impegnate nelle operazioni di embargo (una delle quali verrà ritirata nel secondo semestre 2011).

Ritiene quindi che le missioni costituiscano un indubbio elemento di forza della proiezione internazionale del nostro paese, tanto più necessario quanto più appare indefinita una posizione coerente dell'Unione europea sullo scenario internazionale, a partire dalla crisi che sconvolge il Mediterraneo.

Evidenza come l'Italia sappia bene – a differenza delle istituzioni di Bruxelles –

che ciò che accade lì, in tutto il Mediterraneo, ci riguarda molto da vicino: il Libano, i Balcani occidentali, il Nord Africa sono aree le cui turbolenze hanno immediati e diretti riflessi sulla nostra società e sulla nostra vita quotidiana.

Osserva che si possono e si debbono graduare gli impegni in campo internazionale, sottoponendoli a verifica per valutarne l'efficacia ma è fuor di dubbio che le missioni all'estero rappresentino un valore strategico non solo per il nostro sistema di sicurezza, ma anche per la credibilità internazionale del Paese.

Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Esteri sottolinea come nel corso dell'esame al Senato siano stati significativamente aumentate le dotazioni finanziarie a sostegno degli interventi di cooperazione allo sviluppo, dei processi di pace e di stabilizzazione.

L'Italian Way of Peacekeeping non vive infatti soltanto attraverso la dimensione militare, ma rappresenta qualcosa di più in virtù di una forte componente civile, come si intende ribadire con la legge-quadro alle esame delle Commissioni affari esteri e difesa della Camera.

In tale quadro assumono un rilievo centrale le disposizioni introdotte dall'articolo 1 che prevedono l'integrazione, nella misura di 10,8 milioni di euro, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2011, delle risorse finanziarie per la cooperazione allo sviluppo a dono gestita dal Ministero degli Affari esteri per consentire interventi di cooperazione in Afghanistan.

Lo stesso articolo, al comma 2 autorizza, per il secondo semestre del 2011, la partecipazione italiana a una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Pakistan e Afghanistan, al fine di sostenere i Governi dei due Paesi nello svolgimento delle attività prioritarie per lo sviluppo e il consolidamento delle istituzioni locali e nell'assistenza alla popolazione. Sottolinea al riguardo il sacrificio che lo stesso Ministero degli Esteri ha effettuato in termini di copertura, nell'attesa certa di un reintegro entro l'anno delle risorse del resto indispensabili alla continuità della nostra politica estera.

Richiama a questo proposito l'esigenza di continuare a promuovere la tutela dei cristiani in Pakistan, rinnovando il cordoglio per l'assassinio terroristico del Ministro Bhatti.

Rammenta che un emendamento del Senato ha ripristinato la norma per la realizzazione di una « Casa della società civile » a Kabul, quale centro culturale per lo sviluppo delle relazioni tra Italia e Afghanistan in esito alla Conferenza regionale della società civile per l'Afghanistan, svoltasi a Roma nel maggio 2011, dopo una lunga preparazione che ha visto la collaborazione tra la Cooperazione italiana allo sviluppo e la Rete di Organizzazioni non governative « Afgana ».

L'articolo 2, al comma 1, modificato dal Senato, stanziava 8,6 milioni di euro, per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2011, al fine di consentire interventi di cooperazione in Iraq, Libano, Myanmar, Pakistan, Somalia e Sudan. Detti interventi sono finalizzati al miglioramento nelle condizioni di vita delle popolazioni e dei rifugiati nei Paesi limitrofi ed al tempo stesso ad assicurare i processi di ricostruzione civile.

L'autorizzazione di spesa è altresì estesa, per lo stesso periodo e nella misura di 350 mila euro (300 mila nel provvedimento originario), agli interventi previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 58, istitutiva del Fondo per lo sminamento umanitario, già finanziati in precedenza con interventi legislativi di contenuto analogo a quello in esame.

Sottolinea la portata del comma 2 che mira a consentire l'utilizzo di beni pubblici libici congelati in Italia quale garanzia del finanziamento di spese umanitarie in favore della popolazione libica, o in favore del Consiglio nazionale transitorio libico, attraverso l'apertura di linee di credito da parte di banche private.

Il comma 4 prevede una spesa di 2.295.224 euro per gli interventi a sostegno della stabilizzazione in Iraq e Libia per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2011. Nello stesso periodo, ove si dovessero verificare urgenti necessità in altre aree di crisi, il Ministero degli esteri può autoriz-

zare, con proprio decreto e nell'ambito del medesimo stanziamento, la destinazione di risorse a tali altre aree.

Vengono altresì integrati di 1.000.000 di euro, relativamente all'arco di tempo già menzionato, gli stanziamenti già assegnati per l'attuazione della legge n. 180 del 1992 e per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza nell'Africa sub-sahariana.

Per quanto riguarda la disciplina degli interventi previsti dagli articoli 1 e 2 del provvedimento, l'articolo 3 ricalca le disposizioni dei precedenti decreti, confermando le deroghe indispensabili al Ministro degli esteri per operare nei contesti di crisi.

Ribadisce come desti tuttavia forti perplessità il fatto che gli stanziamenti aggiuntivi previsti dagli emendamenti approvati dal Senato, pari ad otto milioni di euro (cinque milioni per le iniziative in Afghanistan *ex* articolo 1, più tre milioni per gli interventi di cooperazione allo sviluppo ed a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, *ex* articolo 2), non siano coperte con le risorse individuate all'articolo 10, (vale a dire il fondo per gli interventi strutturali), ma con una riduzione delle dotazioni finanziarie relative alle spese rimodulabili del bilancio di previsione del Ministero degli Affari esteri.

Richiama l'attenzione dei Commissari su tale criticità e chiedo al rappresentante del Governo di fornire assicurazioni in ordine alla provvisorietà di tale misura che rischia altrimenti di tradursi in un'ulteriore quanto ingiustificata decurtazione dei fondi di quel Dicastero.

Conclude auspicando che anche alla Camera, come al Senato, ci sia la più ampia convergenza a sostegno del provvedimento.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore per la IV Commissione*, osserva che il provvedimento in esame, in questa occasione più ancora che nelle precedenti, è stato accompagnato da un serrato ed attento dibattito che ha messo al centro dell'attenzione politica e parlamentare la

responsabilità che Italia ha per il suo ruolo ed il suo peso nel consesso internazionale, cui si devono correlare le necessarie risorse. Ricorda, peraltro, che il quadro generale della politica italiana in questo settore – prima ancora che l'Esecutivo adottasse in via definitiva il decreto-legge – è stato posto anche all'attenzione del Consiglio supremo di difesa.

Rileva come, inevitabilmente, la complessa e difficile situazione economica del nostro e di numerosi altri paesi abbia imposto di riflettere, ancor più che in passato, sulle esigenze di ottimizzare l'impegno militare in alcuni teatri, cercando le migliori sinergie con gli alleati e con le istituzioni internazionali. A complicare il quadro, unitamente ai noti fattori di crisi economica, si è aggiunta la necessità di assicurare un adeguato intervento militare per evitare un'altrimenti sicura emergenza umanitaria di dimensioni inimmaginabili che si sarebbe consumata al confine meridionale. L'intervento in Libia, in adempimento di risoluzioni dell'ONU e delle determinazioni assunte con gli alleati, costituisce un impegnativo nuovo fronte, sia sul piano finanziario sia su quello dell'uso di uomini e mezzi.

Registra che il fisiologico confronto dialettico ha fatto comunque emergere una sostanziale condivisione delle scelte e delle posizioni assunte nei rapporti con i partner europei e nell'ambito della NATO.

Dopo aver svolto tali considerazioni, rinviando alla documentazione predisposta dagli Uffici per l'analisi delle parti in cui il testo si limita a riprodurre norme già previste in precedenza, passa ad illustrare, per i profili che riguardano specificamente la competenza della Commissione Difesa, le principali novità del decreto in esame rispetto ai precedenti provvedimenti di analogo contenuto.

Segnala come primo elemento di novità il finanziamento della missione militare riferita alla Libia, in attuazione degli interventi per la protezione dei civili e delle aree a popolazione civile e per l'embargo di armi, di cui alle Risoluzioni n. 1970 (2011) e n. 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Per

tale missione, per cui si prevede uno stanziamento di circa 58 milioni di euro e l'impiego di 1886 unità di personale – a differenza delle altre autorizzazioni di spesa, valide per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2011 – il finanziamento è disposto solo fino al 30 settembre 2011. Gli oneri di svolgimento per il periodo 18 marzo-30 giugno 2011, pari a 142 milioni di euro (di cui 8 milioni di euro stanziati a favore del ministero degli affari esteri) risultano invece coperti con l'attivazione del meccanismo di aumento dell'aliquota dell'accisa sui carburanti, contemplato dall'articolo 5, comma 5-*quinquies*, della legge n. 225 del 1992.

Evidenzia che le altre spese autorizzate dall'articolo 4 riguardano missioni già previste nei precedenti decreti salvo che, per ovvi motivi, quella del Corpo della guardia di finanza per esecuzione degli accordi di cooperazione con la Libia.

Altra disposizione di contenuto innovativo è la previsione della progressiva riduzione del personale impegnato nelle missioni. Infatti, l'articolo 9, al comma 1, nel testo modificato dal Senato, prevede una razionalizzazione dell'impegno militare nelle missioni internazionali che – sulla base di comunicazioni alle Commissioni competenti – consenta al Governo di procedere entro il 30 settembre 2011 alla riduzione di almeno 1.000 unità (dalle 9.250 complessivamente impegnate nel primo semestre 2011) e ad un'ulteriore riduzione di almeno 1.070 unità entro il 31 dicembre 2011. Il comma 2, introdotto al Senato, prevede inoltre che entro 60 giorni dalla scadenza del decreto semestrale o annuale, di proroga delle missioni, il Governo presenti al Parlamento una relazione analitica sulle missioni militari e di polizia con riferimento all'evoluzione di ciascuna missione, agli obiettivi prefissati e alla verifica dei risultati conseguiti. In base alla relazione verrà, quindi, indicato un piano per la rimodulazione dell'impegno militare.

Giudica particolarmente apprezzabile l'impegno del Governo di riferire alle Camere su tale aspetto, che appare necessario anche alla luce dei consistenti tagli di

personale dettati dalle esigenze di contenimento degli oneri relativi alle missioni, da effettuarsi comunque nel rispetto degli impegni internazionali assunti.

Richiama, al riguardo la posizione espressa dal ministro La Russa in occasione delle recenti comunicazioni alle Commissioni parlamentari esteri e difesa della Camera e del Senato secondo cui non si assiste ad alcun ridimensionamento né degli impegni assunti a livello internazionale né del ruolo di primo piano assunto dall'Italia nei diversi contesti di crisi. È invece in atto una rimodulazione parziale nel dispiegamento di risorse e mezzi, sulla base di scelte meditate e concordate nelle opportune sedi.

Infatti, come ulteriormente precisato nel corso della suddetta audizione, il decreto aumenta di quasi 19 milioni di euro – a parità del numero di unità ivi impiegate – le risorse destinate alle operazioni in Afghanistan in funzione di migliorare equipaggiamenti e mezzi dei nostri contingenti. Il decreto determina, altresì, una rimodulazione dell'impegno di uomini e mezzi in altri contesti. In particolare, si riduce di oltre 14 milioni di euro lo stanziamento per la missione UNIFIL in Libano, cui sono autorizzate a partecipare un numero inferiore di unità (231 in meno rispetto al semestre precedente). Secondo quanto riferito dal Ministro della difesa vi è l'intenzione di ridurre ulteriormente nel tempo il contingente di circa 700 uomini, subordinatamente a un accordo in sede ONU. Anche per le missioni nei Balcani sono previsti risparmi di circa 2 milioni e mezzo di euro, a fronte di una diminuzione di 90 unità rispetto al primo semestre 2011, che potrà arrivare al dimezzamento del contingente attuale, pari a circa 600 unità entro il 2012, in accordo con i partner europei. Inoltre, si prevedono minori spese anche per le missioni di contrasto alla pirateria internazionale: quella della NATO che opera nel Mediterraneo orientale, denominata *Active Endeavour*, quella condotta dall'Unione europea che opera al largo della Somalia e nel Corno

d'Africa, denominata *Atalanta*, e, infine, quella della NATO denominata *Ocean Shield*.

Proprio in relazione all'esigenza di contrastare la pirateria in quelle aree, ricorda che una risoluzione votata recentemente al Senato impegnava il Governo ad introdurre specifiche misure. In linea con i suddetti impegni, l'articolo 5 prevede, quindi, la possibilità di imbarco, a richiesta degli armatori, di Nuclei militari di protezione (NMP), composti da personale della Marina, ed eventualmente anche di altre Forze armate, dotato dell'armamento previsto per l'espletamento del servizio. Il comandante ed i membri del Nucleo militare di protezione sono a tal fine qualificati rispettivamente come ufficiale e agenti di polizia giudiziaria e gli oneri, anche riferiti al personale, sono a carico degli armatori. In alternativa all'utilizzo dei Nuclei militari di protezione, viene consentito agli armatori l'impiego di guardie giurate per la protezione delle navi negli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria. La norma in commento richiede al riguardo che sussistano determinati requisiti relativi all'equipaggiamento delle navi e alle qualifiche professionali delle guardie giurate, preferibilmente individuate tra chi abbia prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontario, ma con esclusione del servizio di leva. Infine, la normativa di dettaglio relativa al porto e al trasporto delle armi e del relativo munizionamento, alla quantità di armi detenute a bordo della nave e la loro tipologia, nonché ai rapporti tra le guardie giurate ed il comandante della nave sono demandate ad un decreto del ministro dell'interno, di concerto con i ministri della difesa e delle infrastrutture.

L'articolo 6 detta disposizioni in materia di personale impiegato nelle missioni internazionali, che riproducono quelle attualmente vigenti concernenti l'indennità di missione e la possibilità di avvalersi del personale della Croce rossa ausiliario delle Forze armate. In questo ambito, costituisce invece una novità il contenuto dell'articolo 6, comma 3, che disciplina la corresponsione del compenso forfettario di

impiego e della retribuzione per lavoro straordinario spettante al personale che partecipa a talune missioni che, pur non specificate nel testo, dovrebbero essere le missioni *Atalanta*, *Active Endeavour* e quella relativa alla Libia, come peraltro precisato nella relazione illustrativa che accompagna il decreto. A suo avviso, costituisce comunque un'anomalia la circostanza secondo cui l'indennità di missione non è riconosciuta al personale impiegato in missioni che non richiedono la presenza sul territorio estero, quand'anche in ipotesi essi siano chiamati a svolgere azioni di sorvolo aereo.

Non si sofferma sulle previsioni degli articoli 7 e 8 in quanto recanti disposizioni in materia penale e in materia contabile che rinviano integralmente alla disciplina già vigente.

Inoltre, segnala che dalle disposizioni relative alle coperture finanziarie emerge che sono stanziati complessivamente 744.358.397 euro coperti, quanto a 725.064.192 euro, sul fondo per interventi strutturali di politica economica (a tal fine incrementato dal recente decreto-legge 98 del 2011) e, quanto a euro 11.294.205, sul fondo per le missioni internazionali di pace. Gli ulteriori 8 milioni di euro sono coperti mediante riduzione delle dotazioni finanziarie relative alle spese rimodulabili riferite al Ministero degli Affari esteri. Risulta invece finanziato separatamente l'articolo 4, comma 31, finalizzato al completamento delle attività di attuazione del *memorandum* di intesa di cooperazione tecnica nel settore della sicurezza tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama, stipulato il 30 giugno 2010, in base al quale anche il precedente decreto aveva autorizzato la cessione a titolo gratuito di 4 unità navali classe 200/s in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto.

Richiama conclusivamente i contenuti delle principali modifiche apportate al provvedimento durante l'esame al Senato. L'articolo 4, comma 31-*bis*, destina alle esigenze di funzionamento del Corpo della capitaneria di porto le maggiori entrate derivanti dall'incremento delle tariffe per i

servizi resi dal Corpo stesso, di cui alla Tabella D allegata al decreto-legge n. 533 del 1954, che viene dunque modificata. L'articolo 4-*bis* destina risorse, nel limite di 10 milioni di euro, per l'adozione di misure di sostegno e di rilancio dei settori dell'economia delle provincie interessate da limitazioni imposte dalle attività operative militari derivanti dalla Risoluzione ONU n. 1973, a ristoro dei danni legati alla chiusura dello scalo aeroportuale. L'articolo 6, comma 4-*bis* introduce una norma interpretativa riferita alla composizione delle commissioni di avanzamento nell'ambito del Corpo della guardia di finanza, che consente la partecipazione alle medesime anche da parte di chi non appartenga ai ruoli del servizio permanente effettivo, purché ricopra cariche per le quali è prevista la partecipazioni a tali commissioni. L'articolo 6, comma 4-*ter*, proroga nuovamente (fino al 31 dicembre 2011) i termini per l'utilizzo del fondo destinato a favorire l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni del personale civile alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi. L'articolo 6, comma 4-*quater*, analogamente a quanto avvenuto per il 2010, reca un finanziamento destinato al reclutamento delle tre Forze armate che integra i fondi per la cosiddetta « professionalizzazione », pari a 53 milioni di euro per l'anno 2011, a valere sulle risorse originariamente stanziati per eventi celebrativi, sui rimborsi corrisposti dall'ONU e derivanti dal taglio lineare delle spese rimodulabili riferite al ministero della difesa. L'articolo 8, comma 2-*bis* ha introdotto una norma interpretativa riferita al procedimento di alienazione degli immobili della Difesa, finalizzata a porre a carico degli acquirenti i costi di funzionamento della Commissione che esprime i pareri di congruità del valore dei beni da porre a base d'asta e che pone il termine del 31

ottobre 2011 per l'espressione del suddetto parere in relazione a procedimenti in cui vi è già un'istanza di acquisizione.

Infine, osserva che risulta modificato anche il titolo del decreto-legge. Invertendone i periodi, esso è adesso del seguente tenore: proroga delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nonché degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Misure urgenti antipirateria.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA si riserva di intervenire in una fase successiva.

Enrico PIANETTA (PdL), nell'apprezzare l'incremento dei fondi per la cooperazione allo sviluppo introdotto al Senato anche con riferimento allo sminamento, ne lamenta però la copertura a carico del bilancio del Ministero degli affari esteri, ormai ridotto allo 0,25 per cento del bilancio statale. Ritiene che vi sia un impegno morale del Governo e del Parlamento al più tempestivo reintegro di risorse messe a disposizione per puro senso di responsabilità. Si sofferma quindi sulla missione in Afghanistan, che assorbe circa il 60 per cento dell'impegno economico ed impiega circa 4 mila unità, lamentando le conseguenze luttuose dell'insorgenza talebana ed invitando ad accelerare la transizione della *governance* alle autorità afgane.

Francesco Saverio GAROFANI (PD), chiede alla presidenza di posticipare i termini di presentazione degli emendamenti, fissati ieri alle ore 10, a seguito della ritardata trasmissione del provvedimento dal Senato.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore per la IV Commissione*, accedendo a tale richiesta, d'intesa con il Presidente della Commissione Affari esteri e non essendovi obiezioni, fissa alle ore 12 il

termine per la presentazione degli emendamenti.

Francesco TEMPESTINI (PD) conferma il tradizionale segnale di responsabilità della sua parte politica, già testimoniato al Senato, al fine di garantire al Paese le migliori condizioni di agibilità a fronte della crisi finanziaria internazionale e della situazione sempre più pericolosa del Mediterraneo e del Medio Oriente. Lamenta però che, come al solito, da parte del Governo non sia venuto un sincero apprezzamento di tale posizione e, come dimostra l'esame del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento, si è ripetuta l'ennesima « operazione-carciofo » a proposito dell'aumento dei fondi per la cooperazione allo sviluppo. Un simile atteggiamento mostra ancora una volta l'incomprensione della funzione di tale componente, anche in vista della definizione di una seria *exit strategy*. Nel cogliere l'imbarazzo del Ministero degli affari esteri per l'ulteriore spoliatura delle già esigue risorse di bilancio, preannuncia la presentazione di alcuni emendamenti per riaffermare l'inopportunità della copertura adottata. Nel riferirsi brevemente alla delicata e complessa questione del ruolo del Consiglio supremo di difesa, ribadisce l'esigenza, sotto il profilo del metodo istituzionale, della più ampia e costante informativa del Parlamento da parte del Governo.

Francesco BOSI (UdCpTP) rileva che il provvedimento presenta contenuti di particolare rilievo. Si sofferma, in particolare, sulla disciplina che introduce misure di protezione delle navi da atti di pirateria, su cui sarebbe stato opportuno svolgere un'approfondita riflessione che, tuttavia, sarà impossibile effettuare per la ristrettezza dei tempi di esame. Nel riservarsi di formulare appositi ordini del giorno al riguardo, segnala che occorrerà comunque ritornare su tali tematiche in un prossimo futuro, allo scopo di verificare i necessari coordinamenti con l'attuale normativa codicistica, anche a tutela dei militari che saranno impegnati in questa tipologia di

impiego. Esprime inoltre soddisfazione per l'accordo politico conseguito al Senato in relazione all'incremento dei fondi destinati alla cooperazione internazionale.

Fabio EVANGELISTI (IdV) osserva che la modifica del titolo del provvedimento approvata dal Senato fa stato della sottovalutazione degli interventi di cooperazione rispetto alle missioni delle forze armate, confermata dalla stridente sproporzione nell'assegnazione delle risorse. Nel soffermarsi sull'Afghanistan, evidenzia come una missione inizialmente di *peace-enforcing*, destinata ad evolvere in *peace-keeping*, sia invece diventata una guerra in cui siamo una delle parti in campo e paghiamo un alto prezzo in vite umane, senza alcun progresso in termini di stabilità e di pacificazione. Ribadisce quindi l'orientamento del suo gruppo per un ritiro del contingente italiano in Afghanistan, ferma restando la validità di altre missioni, come ad esempio quella in Libano.

Edmondo CIRIELLI, *presidente della IV Commissione*, nessun altro chiedendo di intervenire, sospende la seduta, in attesa che decorra il termine per la presentazione degli emendamenti.

La seduta, sospesa alle 9.50, riprende alle 13.15.

Stefano STEFANI, *presidente*, nel segnalare che il parere del Comitato per la legislazione è in distribuzione, avverte che sono state presentate quarantuno proposte emendative (*vedi allegato*). Ricorda che, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 7, del Regolamento della Camera, non sono ammissibili gli emendamenti che non siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge in esame. Tale criterio risulta in particolare più restrittivo di quello dettato dall'articolo 89 del regolamento medesimo con riferimento agli altri progetti di legge, che attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedi-

mento. Alla luce delle disposizioni richiamate ed in considerazione del contenuto del decreto-legge in esame comunica che non sono ammissibili l'articolo aggiuntivo Maurizio Turco 3.01, sulle attività di bonifica degli ordigni esplosivi residuali bellici, l'emendamento Maurizio Turco 6.1, che prevede l'abrogazione di alcune disposizioni riguardanti il trattamento del personale militare quali ad esempio quelle che disincentivano l'esodo del personale addetto al controllo del traffico aereo e dei piloti, e l'emendamento Maurizio Turco 6.2, sui termini procedurali delle cause di servizio. Avverte altresì che è stato ritirato l'articolo aggiuntivo Schirru 9.01, che presenta peraltro profili di dubbia ammissibilità.

Renato FARINA, *relatore per la III Commissione*, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Di Stanislao 1.1, Evangelisti 2.1, Barbi 2.2, Leoluca Orlando 2.4, Di Stanislao 2.7, Evangelisti 2.9, Leoluca Orlando 2.10, Di Stanislao 2.12, Narducci 2.13, Tempestini 10.1 e 10.2. Con riferimento agli ultimi tre emendamenti, ne auspica la rifusione in ordini del giorno presso l'Assemblea. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Maurizio Turco 1.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.8 e 2.11, sugli emendamenti identici Evangelisti 2.14 e Maurizio Turco 2.15, nonché sugli emendamenti Maurizio Turco 3.1 e 3.2, Tempestini 3.3 e Maurizio Turco 3.4 e 3.5.

Edmondo CIRIELLI, *presidente della IV Commissione e relatore per la IV Commissione*, esprime parere contrario sugli emendamenti Leoluca Orlando 4.1, Maurizio Turco 4.4, 5.1, 5.2 e 9.1, Di Stanislao 9.2 e Maurizio Turco 10.3. Invita altresì al ritiro, ovvero esprime parere contrario, sugli identici emendamenti Di Stanislao 4.2 e Mogherini Rebesani 4.3 nonché sull'articolo aggiuntivo Vannucci 4.01 e sui restanti emendamenti Maurizio Turco 5.3 e 5.4 e Ruggia 8.1.

Rileva che, in ragione dell'esigenza di una rapida conversione del provvedimento, ha ritenuto di formulare un invito al ritiro anche sulle proposte emendative Vannucci 4.01 e Maurizio Turco 5.3 e 5.4, che appaiono sostanzialmente condivisibili nel merito. Ove le medesime proposte siano trasformate in ordini del giorno per l'Assemblea, si riserva quindi di esprimersi favorevolmente.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA esprime parere conforme a quello testé formulato dai relatori.

Franco NARDUCCI (PD), nel ritirare l'emendamento a sua firma 2.13, si riserva di aderire all'ipotesi del relatore di rifonderlo in un ordine del giorno in Assemblea. Precisa che l'emendamento non avrebbe comportato alcun incremento di spesa, ma avrebbe soltanto indicato una finalizzazione a cui il suo gruppo tiene in modo particolare, a fronte della sempre più grave crisi politica ed umanitaria che attraversa il Corno d'Africa.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Barbi 2.2, Tempestini 3.3, Mogherini Rebesani 4.3, l'articolo aggiuntivo Vannucci 4.01 e gli emendamenti Ruggia 8.1, Tempestini 10.1 e 10.2, mentre, a causa dell'assenza dei presentatori, risultano decaduti gli emendamenti Di Stanislao 1.1, Maurizio Turco 1.2, Evangelisti 2.1, Maurizio Turco 2.3, Leoluca Orlando 2.4, Maurizio Turco 2.5 e 2.6, Di Stanislao 2.7, Maurizio Turco 2.8, Evangelisti 2.9, Leoluca Orlando 2.10, Maurizio Turco 2.11, Di Stanislao 2.12, gli identici Evangelisti 2.14 e Maurizio Turco 2.15, Maurizio Turco 3.1, 3.2, 3.4 e 3.5, Leoluca Orlando 4.1, Di Stanislao 4.2, Maurizio Turco 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 9.1, Di Stanislao 9.2 e Maurizio Turco 10.3.

Antonio RUGGHIA (PD), richiamando le considerazioni già svolte dal collega Tempestini, ribadisce l'orientamento del suo gruppo di sostegno alle missioni internazionali cui l'Italia partecipa e, pertanto, preannuncia un voto favorevole. Si

tratta di un atteggiamento responsabile e coerente con le posizioni costantemente espresse sul tema dalla sua parte politica.

Deve tuttavia manifestare una valutazione critica sul percorso attraverso il quale la maggioranza è pervenuta a questo appuntamento, costellato da inaccettabili atteggiamenti di mera propaganda che hanno oscillato tra retorica nazionalistica e dichiarazioni strumentali sull'annunciata riduzione dell'impegno di uomini e mezzi nel contesto internazionale. Rileva peraltro che, alla prova dei fatti, si sono rivelate inconsistenti le prospettive di riduzione nell'anno 2011 del numero complessivo di unità impegnate e dei relativi oneri finanziari.

Esprime soddisfazione per alcuni miglioramenti del testo apportati al Senato con l'accoglimento di proposte del Partito democratico. Sarà adesso possibile sviluppare un ragionamento complessivo sull'eventuale riduzione degli oneri anche di carattere finanziario gravanti sull'Italia, senza però ridurre tali valutazioni ad una mera logica di cassa. Analogamente, grazie al Partito democratico si è ottenuto un sostanziale incremento delle risorse destinata alla cooperazione internazionale, peraltro senza che allo stato sia garantito che si tratti effettivamente di nuovi finanziamenti. Al riguardo, ribadisce che occorre riconoscere a tale strumento di intervento di sostegno umanitario il massimo rilievo, affinché esso si integri pienamente con l'impegno militare nei luoghi dove quest'ultimo opera.

Gianpaolo DOZZO (LNP), nel preannunciare il voto favorevole della sua parte politica, dà atto al gruppo del Partito democratico di aver sostenuto, pur dall'opposizione, i propri emendamenti in Commissione, a differenza di altri gruppi politici rimasti assenti. Replicando al collega Ruggia, circa le presunte strumentalizzazioni interne alla maggioranza, ricorda che la Lega Nord non ha mai stampato bandiere pacifiste, che altre forze politiche hanno invece a lungo adoperato e poi messo da parte. Nel ribadire come la partecipazione italiana a ciascuna missione all'estero debba essere oggetto di

attenta disamina e di puntuale valutazione, ricorda un recente incontro della Commissione con una delegazione di parlamentari di Paesi arabi in cui sono emersi giudizi non esattamente lusinghieri ad esempio sulla nostra presenza nel Libano meridionale.

Salvatore CICU (PdL) dichiara il convinto appoggio del proprio gruppo al provvedimento di rifinanziamento delle missioni internazionali. Rileva come, ormai da più di un decennio, la credibilità internazionale del Paese è legata al suo impegno nei teatri di crisi internazionali. Ciò anche grazie all'operato dei nostri contingenti, che è universalmente apprezzato. Né è in alcun modo ipotizzabile che una grande nazione vi si possa sottrarre.

In questo ambito, proprio il decreto che finanzia tali operazioni costituisce quindi il principale investimento che, dunque, non può certamente essere valutato solo per i suoi profili meramente contabili. Se da un lato è sempre opportuno riflettere su come ottimizzare l'impiego dei contingenti militari nei diversi teatri, dall'altro lato deve però essere sempre chiaro che l'Italia è tenuta ad assolvere agli impegni che gli competono nel quadro internazionale, per garantire quella pace al di fuori dei suoi confini che costituisce il miglior investimento in termini di sicurezza contro le minacce globali.

Federica MOGHERINI REBESANI (PD) osserva che anche in questa sede sono state ribadite posizioni che, come già rilevato dall'onorevole Ruggia, appaiono strumentali ed inaccettabili. Nuovamente, nelle parole del rappresentante della Lega Nord, ha infatti riscontrato come quella forza politica ritenga che le missioni internazionali cui l'Italia prende parte sono inutili o addirittura dannose. Rileva l'evidente contraddizione tra tale atteggiamento e l'espressione di un voto favorevole sulla loro prosecuzione, tanto più in quanto accompagnato da frasi che denotano mancanza di rispetto non solo per il movimento pacifista, ma anche per i nostri militari che affrontano tali impegni anche

sacrificando le proprie vite. Su questo si sarebbe aspettata una replica da parte del rappresentante del Governo o comunque da esponenti della maggioranza che, invece, non vi è stata.

Aldo DI BIAGIO (FLpTP) ribadisce l'importanza della partecipazione italiana alle missioni internazionali, a suo avviso confermata dal sacrificio del caporal maggiore Tobini e degli altri militari caduti all'estero. Nell'elogiarne la serietà e la concretezza del personale militare ivi impiegato, lamenta che se ne abbia memoria solo nel momento del dolore e del cordoglio. Sostenendo le ragioni dell'impegno italiano per la stabilizzazione e la democratizzazione delle aree di crisi, denuncia le facili strumentalizzazioni di forze politiche che sembrano ignorare le dinamiche internazionali ed il riflesso negativo che deriverebbe all'Italia da un eventuale ritiro unilaterale. Apprezza comunque il voto favorevole reso come un gesto di responsabilità, anche se ritiene che esso non cancelli le criticità di fondo, dal momento che è in gioco un fattore essenziale di pace e democrazia nella lotta al terrorismo ed all'estremismo. Nel contestare la mancanza di una gestione omogenea e certa a causa della ricorrente periodicità degli interventi legislativi, sollecita la definizione della legge-quadro da tempo all'esame delle Commissioni riunite, affermando che il suo gruppo la considera una priorità.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Finanze, Affari sociali e Politiche dell'Unione europea, quest'ultimo con osservazioni, mentre la Commissione Bilancio esprimerà il suo parere all'Assemblea. Le Commissioni Ambiente, Trasporti, Attività produttive e Lavoro hanno invece comunicato di non procedere all'espressione del parere.

Le Commissioni deliberano, quindi, di conferire ai relatori, Renato Farina, per la III Commissione, e Edmondo Cirielli, per la IV Commissione, il mandato a riferire oralmente in senso favorevole all'Assem-

blea sul disegno di legge in titolo. Deliberano infine di essere autorizzate a riferire oralmente in Assemblea.

Stefano STEFANI, *presidente*, si riserva, anche a nome del presidente della

IV Commissione, onorevole Cirielli, di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 13.50.

ALLEGATO

DL 107/2011: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria (C. 4551 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: la spesa di euro 10.800.000 con le seguenti: la spesa di euro 20.000.000.

- 1. 1.** Di Stanislao, Evangelisti, Leoluca Orlando.

Al comma 3, sostituire le parole: , tra l'altro con le seguenti: esclusivamente.

- 1. 2.** Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

ART. 2.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: la spesa di euro 8.600.000 con le seguenti: la spesa di euro 20.000.000.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: euro 8.600.000 con le seguenti: 20.000.000.

- 2. 1.** Evangelisti, Di Stanislao, Leoluca Orlando.

Al comma 1, sostituire le parole: euro 350.000 con le seguenti: euro 1.000.000.

Conseguentemente, all'articolo 10:

al comma 1, alinea, sostituire le parole euro 744.358.397 con le seguenti: euro 745.008.397;

al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 725.064.192 euro con le seguenti: 725.764.192 euro;

al comma 1, lettera b-bis), sostituire le parole: 8.000.000 di euro con le seguenti: 7.950.000 euro.

- 2. 2.** Barbi, Tempestini, Narducci, Mogherini Rebesani, Villecco Calipari, Garofani, Ruggia, Laganà Fortugno.

Sopprimere il comma 2.

- 2. 3.** Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire le parole: la spesa di euro 5.159.751 con le seguenti: la spesa di euro 10.000.000.

- 2. 4.** Leoluca Orlando, Evangelisti, Di Stanislao.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: il Ministro degli affari esteri, aggiungere le seguenti: sentiti il Ministro

dell'economia e delle finanze e il Ministro della difesa e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia.

- 2. 5.** Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, al comma 10, sostituire le parole: euro 1.000.000 con le seguenti: euro 5.162.000.

- 2. 6.** Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 7, sostituire le parole: la spesa di euro 200.000 con le seguenti: la spesa di euro 1.000.000.

- 2. 7.** Di Stanislao, Leoluca Orlando, Evangelisti.

Sopprimere il comma 7-bis.

- 2. 8.** Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 8, sostituire le parole: la spesa di euro 399.983 con le seguenti: la spesa di euro 1.000.000.

- 2. 9.** Evangelisti, Di Stanislao, Leoluca Orlando.

Al comma 9, sostituire le parole: la spesa di euro 994.938 con le seguenti: la spesa di euro 5.000.000.

- 2. 10.** Leoluca Orlando, Evangelisti, Di Stanislao.

Al comma 9, sopprimere le seguenti parole: e a quelle di altre organizzazioni internazionali.

- 2. 11.** Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 10, sostituire le parole: la spesa di euro 1.000.000 con le seguenti: la spesa di euro 5.000.000

- 2. 12.** Di Stanislao, Leoluca Orlando, Evangelisti.

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

10-bis. Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1, si provvede all'organizzazione di una conferenza regionale della società civile dei paesi del Corno d'Africa, in collaborazione con la rete delle organizzazioni non governative italiane operanti nei paesi dell'area, al fine di individuare iniziative a rafforzamento dei processi di pace.

- 2. 13.** Narducci, Tempestini, Pistelli, Barbi, Mogherini Rebesani, Touadi, Ruggia, Villecco Calipari, Garofani.

Sopprimere il comma 14.

- * **2. 14.** Evangelisti, Di Stanislao, Leoluca Orlando.

Sopprimere il comma 14.

- * **2. 15.** Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

ART. 3.

Al comma 2, sopprimere la seguente parola: preferibilmente.

- 3. 1.** Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Sopprimere il comma 7.

- 3. 2.** Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Sopprimere il comma 13.

- 3. 3.** Tempestini, Barbi, Narducci, Pistelli, Mogherini Rebesani.

Sopprimere il comma 17.

- 3. 4.** Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Sopprimere il comma 18.

- 3. 5.** Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. Anche in relazione alle esigenze connesse con le missioni internazionali, fino al definitivo riordino della disciplina concernente le bonifiche da ordigni esplosivi, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246, il Ministero della difesa continua a emanare le prescrizioni tecniche e ad assicurare le funzioni di vigilanza sulle attività di ricerca e scoprimento di ordigni esplosivi residuali bellici svolte, su richiesta degli interessati, mediante ditte che impiegano personale specializzato, formato a cura del medesimo Ministero, la cui assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro continua ad essere a carico dello Stato.

- 3. 01.** Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

(Inammissibile)

ART. 4.

Sopprimere il comma 1.

- 4. 1.** Leoluca Orlando, Evangelisti, Di Stanislao.

Al comma 8, sostituire le parole: euro 128.507 con le seguenti: euro 5.128.507.

Conseguentemente, all'articolo 10:

al comma 1, alinea, sostituire le parole euro 744.358.397 con le seguenti: euro 749.358.397;

al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 725.064.192 euro con le seguenti: 730.064.192 euro.

- * **4. 2.** Di Stanislao, Evangelisti, Leoluca Orlando.

Al comma 8, sostituire le parole: euro 128.507 con le seguenti: euro 5.128.507.

Conseguentemente, all'articolo 10:

al comma 1, alinea, sostituire le parole euro 744.358.397 con le seguenti: euro 749.358.397;

al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 725.064.192 euro con le seguenti: 730.064.192 euro.

- * **4. 3.** Mogherini Rebesani, Narducci, Tempestini, Barbi, Ruggia, Villecco Calipari.

Sopprimere il comma 19.

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis il fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge 31 maggio

2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è incrementato di euro 58.075.656.

4. 4. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

ART. 4-ter.

1. A seguito degli eventi bellici verificatisi in Libia, è disposta a cura del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro degli affari esteri una ricognizione delle società italiane e delle persone fisiche coinvolte nella crisi socio-politica sviluppatasi in quel Paese: la ricognizione prende in esame la posizione delle persone fisiche e giuridiche che hanno dovuto interrompere le proprie attività con abbandono dei siti e degli impianti e conseguente rimpatrio delle maestranze a partire dal mese di febbraio dell'anno 2011. La ricognizione stima i danni riferiti a cantieri e stabilimenti abbandonati, gli oneri per mancati pagamenti di crediti maturati, gli impegni doganali fiscali e contributivi non assolti per causa di forze maggiore e le spese sostenute per il periodo di inattività, ivi comprese quelle del personale forzatamente inattivo.

2. Con successivo provvedimento da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, a valere sulle risorse finanziarie previste dall'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, non impegnate per le finalità della medesima legge, determina i rimborsi a favore delle persone fisiche e giuridiche interessate dalla presente norma fissando i criteri per la documentazione dei danni subiti, le modalità di richiesta dei risarcimenti e la ripartizione tra i soggetti interessati, nel limite delle risorse disponibili e verificando le eventuali coperture assicurative esistenti.

3. Il provvedimento di cui al comma 2 può prevedere, nel limite delle medesime risorse, la sospensione temporale delle obbligazioni fiscali dei soggetti coinvolti per la quota parte riferita alle attività in Libia nonché per gli impegni doganali riferibili ad operazioni verso la Libia fino alla normalizzazione dei rapporti tra l'Italia e la Libia.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare un'apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana per favorire la sospensione delle azioni legali riferite a richieste di rientro per finanziamenti, mutui bancari ed ipotecari di qualsiasi genere e natura, fidi e finanziamenti specifici per le attività svolte in Libia erogati da istituti bancari.

4. 01. Vannucci, Ruggia, Tempestini, Garofani, Recchia, Vилlecco Calipari, Laganà Fortugno, Barbi, Mogherini Rebesani, La Forgia, Giacomelli, Rosato, Gianni Farina, Rigoni, Fioroni.

ART. 5.

Sopprimerlo.

5. 1. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Ulteriori misure di contrasto alla pirateria).

1. Nell'ambito delle attività internazionali di contrasto alla pirateria al fine di garantire la libertà di navigazione del naviglio commerciale nazionale, l'armatoria privata può avvalersi di servizi di vigilanza privata, disciplinati dagli articoli 133 e seguenti del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e dagli articoli 249 e seguenti del relativo regolamento di esecuzione, di

cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, a protezione delle merci e dei valori sulle navi mercantili e sulle navi da pesca battenti bandiera italiana negli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti le caratteristiche, le condizioni e i requisiti per il possesso, l'utilizzo, l'acquisizione e il trasporto delle armi e delle munizioni il cui porto è autorizzato per la prestazione dei servizi di protezione di cui al comma 1.

5. 2. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

All'articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 108, dopo le parole: *dei Paesi interessati sono aggiunte le seguenti*, ovvero delle zone di intervento stabilite ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746 e fino alla data di uscita dalle stesse.

5. 3. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

All'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, della legge 3 agosto 2009, n. 108, dopo la parola: ISAF sono aggiunte le parole ACTIVE ENDEAVOUR, ATALANTA

5. 4. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

ART. 6.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4-*sexies*. sono abrogati gli articoli 1803, 1804, 1815, 1816, 2162, 2261, 2262, del

decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché gli articoli 3 e 5 della legge 28 febbraio 2000, n. 42.

4-*septies*. I membri degli organi di rappresentanza dei militari di cui all'articolo 1476 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, inviati in missione isolata per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1478 del medesimo decreto legislativo, ovvero al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica o grado più elevati o facenti parte di delegazioni ufficiali dell'amministrazione, sono tenuti a fruire di vitto ed alloggio gratuiti forniti dall'amministrazione.

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Il fondo di cui all'articolo 8, comma 11-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è incrementato di euro 30.000.000 annui.

6. 1. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

(Inammissibile)

Aggiungere, infine, il seguente comma:

4-*sexies*. All'articolo 1878 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

2. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461:

a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-*bis*. Il superamento del computo massimo dei termini procedurali previsti dal comma precedente senza che sia stato emesso il provvedimento finale determina l'accoglimento della domanda di cui all'articolo 2 e il conseguente rico-

noscimento della dipendenza da causa di servizio, anche nei casi previsti dall'articolo 3;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente 6. I termini procedurali per il compimento degli atti di competenza dell'amministrazione previsti dal presente regolamento sono perentori. Il superamento di detti termini costituisce fatto illecito sanzionabile a norma dell'articolo 328, comma primo, del codice penale. Il responsabile che abbia provocato col proprio fatto illecito, colposo o doloso, un danno ingiusto è obbligato a risarcire il danneggiato.

6. 2. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

(Inammissibile)

ART. 8.

Sopprimere il comma 2-bis.

8. 1. Ruggia, Garofani, Recchia, Villecco Calipari, Laganà Fortugno, Mogherini Rebesani, La Forgia, Giacomelli, Rosato, Gianni Farina.

ART. 9.

Al comma 1, sostituire le parole: di almeno 1000 unità di con le seguenti: pari almeno al 20 per cento del.

9. 1. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: presente capo sino alla fine del periodo, con le seguenti: all'articolo 4, comma 1.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, al secondo periodo, sostituire le parole da: l'ulteriore riduzione sino alla fine del periodo, con le seguenti: il ritiro della

partecipazione italiana alle missioni di cui al precedente periodo.

9. 2. Di Stanislao, Leoluca Orlando, Evangelisti.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa è istituito un fondo di parte corrente, con una dotazione di 10 milioni di euro, destinato ad avviare le urgenti operazioni di bonifica delle aree militari di pertinenza dei poligoni militari di tiro di Capo Teulada e di Salto di Quirra, da effettuare d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche mediante l'impiego del genio militare.

Conseguentemente, all'articolo 10:

al comma 1, alinea, sostituire le parole: euro 744.358.397 con le seguenti: euro 754.358.397;

al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 725.064.192 euro con le seguenti: 735.064.192 euro.

9. 01. Schirru, Fadda, Calvisi, Soro, Melis, Marrocu, Pes, Parisi, Ruggia.

ART. 10.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: euro 725.064.192 con le seguenti: euro 730.064.192.

Conseguentemente, alla lettera b-bis), sostituire le parole: 8.000.000 di euro con le seguenti: 3.000.000 di euro.

10. 1. Tempestini, Barbi, Pistelli, Mogherini Rebesani, Garofani, Villecco Calipari, Ruggia, Recchia, Giacomelli, Laganà Fortugno.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: euro 725.064.192 con le seguenti: euro 727.764.192.

Conseguentemente, alla lettera b-bis), sostituire le parole: 8.000.000 di euro con le seguenti: 5.300.000 euro.

10. 2. Tempestini, Barbi, Pistelli, Mogherini Rebesani, Garofani, Villecco Calipari, Ruggia, Recchia, Laganà Fortugno.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. Agli oneri connessi all'attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza

delle Nazioni Unite 1970 (2011) e 1973 (2011) nel periodo dal 18 marzo 2011 al 30 giugno 2011, si provvede:

a) quanto a euro 134.000.000 con corrispondente riduzione dei capitoli di spesa di cui all'articolo 11, comma 6 della legge 13 dicembre 2010, n. 221;

b) quanto a euro 8.000.000 con corrispondente riduzione dei capitoli allocati nel programma cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 6, comma 6 della legge 13 dicembre 2010, n. 221.

3-bis. Al personale del ministero della difesa si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7.

10. 3. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e VII (Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Deliberazione di una proroga del termine dell'indagine conoscitiva sulla promozione della cultura e della lingua italiana all'estero 36

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 28 luglio 2011.

Deliberazione di una proroga del termine dell'indagine conoscitiva sulla promozione della cultura e della lingua italiana all'estero.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.05.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria. C. 4274 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	38
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	56
DL 107/2011: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria. C. 4551 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	38
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	57
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulle problematiche relative alle ipotesi di modifica della parte seconda della Costituzione (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	41
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla programmazione dei lavori della Commissione	41
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-bis-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	45
Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province. C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore e C. 4499 cost. Calderisi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	46
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4517 Governo, approvata dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	46
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4518 Governo, approvata dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	50
Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio e C. 4194 Veltroni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	53
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	54
INTERROGAZIONI:	
5-05187 Bressa e Vassallo: Sulla definizione del patto territoriale per la sicurezza per la città di Bologna	54
AVVERTENZA	55

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 28 luglio 2011. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 13.

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria.

C. 4274 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 luglio.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, sostituendo la relatrice, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

DL 107/2011: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria.

C. 4551 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, ricorda che il disegno di legge in esame è composto da 12 articoli e suddiviso in tre capi. Il capo I disciplina gli interventi di cooperazione allo sviluppo e di sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. In particolare, l'articolo 1 riguarda le iniziative in favore dell'Afghanistan.

L'articolo 2, modificato dal Senato, amplia gli stanziamenti previsti dalla legge n. 49 del 1987 per gli interventi di cooperazione, finalizzati al miglioramento nelle condizioni di vita delle popolazioni e dei rifugiati nei Paesi limitrofi ed al tempo stesso ad assicurare i processi di ricostruzione civile, in Iraq, Libano, Myanmar, Pakistan, Somalia e Sudan. È altresì previsto un finanziamento per gli interventi a sostegno della stabilizzazione in Iraq e Libia. Vengono altresì integrati gli stanziamenti già assegnati per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza nell'Africa sub-sahariana.

L'articolo 3 prevede la possibilità, per il Ministero degli affari esteri, di ricorrere ad acquisti e lavori in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, nei casi di necessità ed urgenza e per le finalità e nei limiti temporali stabiliti dall'articolo in esame.

Il medesimo articolo prevede, poi, che il Ministro degli affari esteri, per garantire il coordinamento delle attività e dell'organizzazione degli interventi previsti dagli articoli precedenti, provveda con propri decreti di natura non regolamentare a costituire strutture operative temporanee, nei limiti delle disponibilità finanziarie.

Il capo II provvede alla proroga delle missioni internazionali delle forze armate e delle forze di polizia (articolo 4) e reca le relative norme sul personale (articolo 6), nonché quelle in materia penale (articolo 7) e contabile (articolo 8).

L'articolo 4-*bis*, aggiunto dal Senato, reca misure a sostegno dell'economia della Provincia di Trapani, danneggiata dalle attività operative militari basate sulla Risoluzione ONU n. 1973, le quali hanno determinato la chiusura totale temporanea e parziale ancora in atto dell'aeroporto civile « Vincenzo Florio ».

L'articolo 5 – a proposito del quale si dirà meglio alla fine – prevede misure di contrasto al fenomeno della pirateria.

L'articolo 9 prevede la progressiva riduzione del personale impegnato nelle

missioni militari (articolo 9). In particolare, si prevede la riduzione entro il 30 settembre 2011 di almeno 1.000 unità (dalle 9.250 complessivamente impegnate nel primo semestre 2011) e una ulteriore riduzione di almeno 1.070 unità di personale entro il 31 dicembre 2011.

Gli articoli 10 e 11 recano norme concernenti la copertura finanziaria del provvedimento e a la sua entrata in vigore.

Per quanto riguarda l'articolo 5, ricorda che questa Commissione sta esaminando due proposte di legge di iniziativa parlamentare (C. 3321 e 3406) recanti disposizioni concernenti lo svolgimento di servizi di vigilanza privata per la protezione delle navi mercantili italiane in alto mare contro gli atti di pirateria. Nell'ambito di questo esame la Commissione ha adottato un testo unificato, al quale sono stati presentati, ma non esaminati, alcuni emendamenti. Il testo dell'articolo 5 del decreto riprende appunto i contenuti di due emendamenti al testo unificato presentati dal relatore nella seduta del 31 maggio 2011.

La scelta di inserire la disciplina in questione in un decreto-legge, anziché attendere la conclusione dell'*iter* del provvedimento di iniziativa parlamentare, è dipesa dal fatto che la Commissione difesa del Senato ha approvato un risoluzione (Doc. XXIV n. 24) che ha impegnato il Governo, tra l'altro, ad affrontare il problema degli attacchi pirati alle navi mercantili italiane con un decreto d'urgenza, a partire dal primo provvedimento utile di rifinanziamento delle missioni internazionali. La risoluzione del Senato prospettava, in sostanza, come soluzione quella dell'impiego a bordo delle navi battenti bandiera italiana di squadre armate della Marina militare, con onere finanziario a totale carico degli armatori, e, in alternativa, dell'utilizzo di servizi di sicurezza privata.

Nel testo risultante dall'esame del Senato, l'articolo 5 prevede, al comma 1, che il Ministero della difesa possa stipulare con l'armatoria privata italiana e con altri soggetti aventi analogo potere di rappresentanza, convenzioni per la protezione

delle navi battenti bandiera italiana che debbano attraversare spazi marittimi internazionali a rischio di episodi di pirateria, mediante l'imbarco a titolo oneroso e a richiesta degli armatori, di Nuclei militari di protezione (NMP) della Marina, composti eventualmente anche di personale delle altre Forze armate, dotati di armamento previsto per l'espletamento del servizio. Il medesimo comma specifica inoltre come l'individuazione degli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria avvenga tramite decreto del Ministero della difesa sentiti i Ministri degli affari esteri e delle infrastrutture e dei trasporti, valutate le indicazioni periodiche dell'International Maritime Organization (IMO).

Il comma 2 precisa che al comandante di ciascun Nucleo militare di protezione ed al personale della marina militare da esso dipendente sono attribuite in relazione ai reati di pirateria di cui agli artt. 1135 e 1136 del codice della navigazione (regio decreto n. 327/1942) ed a quelli ad essi connessi *ex* articolo 12 del codice di procedura penale – rispettivamente – le funzioni di ufficiale e di agente di polizia giudiziaria. Al comandante della nave commerciale presidiata dal nucleo militare di protezione la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria è già attribuita *ex* articolo 1235 del codice della navigazione.

Il comma 2, inoltre, estende al citato personale militare l'applicazione dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 209 del 2008, ovvero la disciplina del codice penale militare di pace; la competenza territoriale, a fini processuali, del tribunale militare di Roma; l'arresto obbligatorio in flagranza per una serie specifica di reati militari prevista dallo stesso codice nonché le condizioni di efficacia dell'arresto e le modalità dell'interrogatorio del militare. Al personale militare è estesa anche la disciplina dell'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge n. 152 del 2009, cioè l'applicazione della scriminante (causa di non punibilità) a favore del militare che, nel corso delle missioni internazionali, in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli

ordini legittimamente impartiti, faccia uso ovvero ordini di fare uso delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione fisica, per le necessità delle operazioni militari; è fatta, tuttavia, salva l'applicabilità delle disposizioni sui delitti colposi ove si eccedano per colpa i limiti posti dalla legge, dalle regole di ingaggio o dagli ordini ricevuti.

Il comma 3 dell'articolo in esame dispone che, per la fruizione dei servizi di protezione mediante i Nuclei militari di protezione, gli armatori provvedano al ristoro dei relativi oneri.

I commi 4 e 5 dell'articolo 5 del decreto in esame sono stati oggetto di modifica nel corso dell'esame presso il Senato. In particolare, il comma 4 stabilisce che – nell'ambito delle attività internazionali di contrasto della pirateria e della partecipazione di personale militare all'operazione della NATO per il contrasto della pirateria, la quale è stata prorogata dal decreto in esame – è consentito, nei casi in cui non sono previsti i servizi di protezione armata militare, l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana che transitano in acque internazionali classificate dal Ministero della difesa come soggette a rischio di pirateria.

Ai sensi del comma 5, l'impiego delle guardie giurate è consentito esclusivamente a bordo delle navi predisposte per la difesa da atti di pirateria. Le guardie giurate devono essere individuate tra quelle che abbiano prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari, con esclusione dei militari di leva, e che abbiano superato i corsi teorico-pratici previsti dalla legge.

Il comma 5-*bis* prevede che le guardie giurate possano utilizzare le armi in dotazione delle navi, appositamente predisposte per la loro custodia, detenute previa autorizzazione del Ministro dell'interno rilasciata all'armatore ai sensi dell'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Il comma 5-*ter* rinvia ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle infrastrutture

e dei trasporti, la definizione delle modalità attuative della disciplina, comprese quelle relative al porto e al trasporto delle armi e del relativo munizionamento, alla quantità di armi detenute a bordo della nave e la loro tipologia, nonché ai rapporti tra il personale di vigilanza privata ed il comandante della nave durante l'espletamento dei compiti di protezione della nave.

Il comma 6-*bis*, introdotto dal Senato, novella l'articolo 111 del Codice dell'ordinamento militare includendo tra i compiti della Marina militare a tutela degli interessi nazionali al di là del limite esterno del mare territoriale anche il contrasto alla pirateria.

Il comma 6-*ter*, introdotto al Senato, reca la clausola di invarianza finanziaria.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Pierguido VANALLI (LNP) ricorda che nel corso dell'esame in Commissione in sede referente delle proposte di legge in materia di contrasto alla pirateria sono state evidenziate alcune criticità e poste alcune questioni in merito all'uso dei militari sulle navi civili e all'uso delle armi: tali questioni non sono state risolte e, di conseguenza, l'esame delle proposte di legge è rimasto in sospeso, senza concludersi. Chiede quindi se le criticità emerse risultino – come accennato dalla presidente – superate nel testo in esame.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (Pdl) rileva che, in qualità di relatore sulle proposte di legge in materia di contrasto alla pirateria, ha seguito la stesura e l'evoluzione del testo dell'articolo 5 del decreto-legge. Il testo iniziale del Governo recepiva il testo della Commissione. Nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione al Senato, sono state introdotte disposizioni relative all'impiego di guardie giurate. È previsto infatti che la responsabilità delle armi sia dell'armatore della nave e che i civili salgano a bordo disarmati e che usino le armi in dotazione alla nave. Riguardo ai militari e ai problemi che erano stati evidenziati in sede

referente riguardo ai rapporti con Stati che non hanno accordi con l'Italia, nel decreto si stabilisce che i militari saliranno e bordo delle navi e, viceversa, ne sbarcheranno, in porti dove sono già presenti navi militari italiane e dove, quindi, esiste un accordo tra Stati. Sono state così chiarite le perplessità sorte durante l'esame in Commissione in sede referente e ricordate dal collega Vanalli.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 13.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 28 luglio 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 13.15.

Sulle problematiche relative alle ipotesi di modifica della parte seconda della Costituzione.

(Deliberazione di una proroga del termine)

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità di richiedere una ulteriore proroga, al 31 ottobre 2011, del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva in titolo.

Essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone quindi di deliberare la proroga al 31 ottobre 2011 del termine di conclusione dell'indagine.

La Commissione approva la proposta di prorogare il termine di conclusione dell'indagine conoscitiva in titolo.

La seduta termina alle 13.20.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giovedì 28 luglio 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Comunico che a seguito della riunione del 26 luglio 2011 dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato predisposto, ai sensi degli articoli 23, comma 3, e 25, comma 2, del regolamento, il seguente programma dei lavori per il trimestre settembre-novembre 2011:

PROGRAMMA DEI LAVORI PER IL PERIODO SETTEMBRE – NOVEMBRE 2011

Sede Referente:

C. 18 cost. Zeller: Distacco dei comuni di Cortina d'Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia dalla regione Veneto e loro aggregazione alla regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.

C. 23 cost. Zeller: Norme per il riconoscimento della riserva di posti nel consiglio provinciale di Belluno e nel consiglio regionale del Veneto in favore della minoranza linguistica ladina della regione Veneto presente nei territori dei comuni di Cortina d'Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia.

C. 24 Zeller: Norme per la tutela della minoranza linguistica ladina della regione Veneto.

C. 103 Angeli ed abb./A: Norme in materia di cittadinanza.

C. 107 Angeli: « Istituzione della Festa nazionale dell'amicizia ».

C. 137 Ascierto ed abb.: Delega al Governo per il riordino delle carriere e altre disposizioni concernenti il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

Commissioni riunite I e IV:

C. 176 cost. Pini: Istituzione della Regione Romagna.

C. 244 Maurizio Turco e abb: Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

C. 441 cost. Amici: Modifica di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonché i limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

C. 447 Zaccaria ed altri: Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria.

C. 588 Tassone ed altri: Modifica all'articolo 52 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di mozione di sfiducia nei confronti degli organi di governo del comune e della provincia.

C. 609 Caparini ed altri: Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992.

C. 610 Caparini ed altri: Modifica all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela delle lingue storiche regionali.

C. 650 cost. D'Antona e Vannucci: Modifiche agli articoli 56, 57 e 92 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e del Governo.

C. 656 D'Antona ed abb.: Istituzione della Giornata della memoria per le vittime della mafia.

C. 849 cost. Pisicchio ed abb.: Partecipazione dei giovani alla vita economica, sociale, culturale e politica della Nazione ed equiparazione tra elettorato attivo e passivo.

C. 895 Consolo: Disposizioni per migliorare la redazione e la comprensibilità dei testi normativi.

C. 962 cost. Gianfranco Conte ed altri: « Modifica all'articolo 53 della Costituzione in materia di principi generali della legislazione tributaria e garanzia dei diritti del contribuente ».

C. 974 Bertolini ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione della donna di origine extracomunitaria presente in Italia.

C. 1052 Santelli: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione delle donne e dei minori nelle comunità rom presenti in Italia.

C. 1087 Romano e Tassone: Modifica dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e di altri organismi associativi degli enti locali per fenomeni di infiltrazione mafiosa.

C. 1150 Catanoso e abb: Norme per la stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari discontinui.

C. 1221 Lanzillotta ed altri: Modifica all'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, in materia di distacco e di aggregazione di comuni e province.

C. 1242 cost. Gibelli ed abb.: Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province.

C. 1246 Gibelli e Cota: Disposizioni concernenti la realizzazione di nuovi edifici destinati all'esercizio dei culti ammessi.

C. 1409 Calabria ed altri: Istituzione della Giornata nazionale della solidarietà sociale.

C. 1456 Paglia: Legge quadro sulla polizia locale.

C. 1475 Giorgio Merlo e abb: Modifica dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di soggetti competenti all'autenticazione delle firme per la presentazione di liste elettorali e candidature e per la richiesta di referendum.

C. 1527 Cirielli: Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e all'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, e introduzione dell'articolo 7-bis della legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di riserve di posti in favore dei volontari delle Forze armate in ferma prefissata e in ferma breve.

Commissioni riunite I e IV:

C. 1709 cost. Mantini ed altri: Modifica all'articolo 117 della Costituzione. Introduzione del turismo nell'elenco delle materie attribuite alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni.

C. 1773 Di Pietro ed altri: Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di incandidabilità e di ineleggibilità alle cariche di deputato, di senatore e di membro del Parlamento europeo, nonché disposizioni concernenti le cause ostative all'assunzione di incarichi di governo.

C. 1850 Rondini: Norme in favore dei militari vittime del dovere in tempo di pace.

C. 2136 Biancofiore: Norme per il sostegno della comunità di lingua italiana della provincia di Bolzano.

C. 2375 Pianetta ed altri: Istituzione della Commissione parlamentare per la tutela e la promozione dei diritti umani.

Commissioni riunite I e III:

C. 2422 Sbai ed abb.: Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burqa* e *niqab*.

C. 2461 Rivolta ed altri: Nuove norme in materia di Servizio civile nazionale.

C. 2466 Sen. Aderenti: Concessione al comune di Castiglione delle Stiviere della medaglia d'oro al valor civile alla memoria delle sue cittadine che prestarono soccorso ai feriti delle battaglie di Solferino e di

San Martino in occasione del 150° anniversario degli eventi (approvata dalla 1^a Commissione permanente del Senato).

C. 2470 cost. Di Pietro ed altri: Modifiche agli articoli 56, 57, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 132 e 133 della Costituzione. Diminuzione del numero dei parlamentari e dei componenti dei consigli e delle giunte regionali nonché soppressione delle province, per la riduzione dei costi della politica.

C. 2505 Governo: Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili.

Commissioni riunite I e XII (Provvedimento rinviato alle Commissioni dall'Aula):

C. 2538 Sbai: Modifiche all'articolo 33 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di tutela dei diritti dei minori stranieri.

C. 2669 Calderisi: Modifiche alla disciplina in materia di elezioni dei consigli regionali e dei presidenti delle giunte regionali, nonché in materia di elezione dei consigli comunali e provinciali.

C. 3039 cost. Vignali ed abb: Modifiche all'articolo 41 della Costituzione, concernente l'iniziativa economica privata.

C. 3209-bis-B: Disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.

C. 3218 Galletti: Modifica all'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, in materia di svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali e comunali.

C. 3232 Angeli: Modifica all'articolo 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di requisiti per la candidatura alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero.

C. 3275 Angeli: Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

C. 3321 Scandroglio: Disposizioni concernenti lo svolgimento di servizi di vigilanza privata per la protezione delle navi mercantili italiane in alto mare contro gli atti di pirateria.

C. 3380 Di Pietro ed abb.: Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Commissioni riunite I e II:

C. 3466 Amici ed abb.: Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti locali.

C. 3473 Bertolini: Modifiche agli articoli 115 e 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di intermediazione nel settore della vigilanza e dell'investigazione privata.

C. 3518 Franceschini ed altri: Norme in materia di incompatibilità tra le cariche elettive e di governo appartenenti a diversi livelli territoriali.

C. 3520 Verneti ed altri: « Modifica all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela della lingua storica piemontese ».

C. 3538 Di Virgilio: Istituzione della Commissione parlamentare per la promozione e la tutela dei diritti umani.

Commissioni riunite I e III:

C. 3572 Reguzzoni: Disposizioni per il trasferimento a Milano delle sedi della Commissione nazionale per le società e la borsa e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

C. 3608 Gidoni ed altri: « Trasformazione della "provincia di Belluno" in "provincia di Belluno – Dolomiti" ».

C. 3658 Lupi: Istituzione della giornata nazionale del Calendario gregoriano di cui è autore Luigi Lilio.

C. 3663 Franceschini ed altri: Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

C. 3736 Lanzillotta ed altri: Abrogazione dell'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, concernente limiti all'esercizio e all'uso delle postazioni pubbliche per comunicazioni telematiche e dei punti di accesso ad internet mediante tecnologia senza fili.

Commissioni riunite I e IX:

C. 3762 Cirielli ed altri: Modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, in materia di accesso al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici della Polizia di Stato da parte dei congiunti di appartenenti alle Forze di polizia vittime del dovere.

C. 3979 Martella: Riforma della legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e istituzione della città metropolitana di Venezia.

Commissioni riunite I e VIII:

C. 4051 cost. Calderisi: Modifiche alla parte seconda della Costituzione per assicurare governabilità al Paese.

C. 4063 Bragantini: Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza.

Commissioni riunite I e VIII:

C. 4151 Di Pietro: Sanzioni in materia di candidatura dei soggetti condannati o sottoposti a procedimenti penali per delitti di particolare gravità, ovvero sottoposti a misure di prevenzione, alle elezioni politiche, europee, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali.

C. 4181 Cavallotto ed altri: Modifica all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di riconoscimento, tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico, risorgimentale, letterario e filologico della lingua regionale piemontese.

C. 4228 Luciano Dussin Modifica all'articolo 136 della Costituzione, concernente il quorum per l'adozione delle sentenze della Corte costituzionale che dichiarano l'illegittimità costituzionale di norme di legge o di atto avente forza di legge.

C. 4229 Luciano Dussin: Modifica all'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di durata di validità della carta d'identità, nonché disposizioni in materia di iscrizione degli stranieri nell'anagrafe della popolazione residente.

C. 4253 Di Pietro: Introduzione dell'articolo 4-bis della legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità tra il mandato parlamentare e l'esercizio delle professioni intellettuali regolamentate.

C. 4259 Tassone ed altri: Perequazione del trattamento economico e normativo del personale dirigente e direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello del corrispondente personale delle Forze armate e di polizia.

C. 4275 cost. Governo e abb.: Riforma del Titolo IV della Parte II della Costituzione.

Commissioni riunite I e II:

C. 4517 Governo: Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 4518 Governo: Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 4534: « Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani » (approvato, in un testo unificato, dal Senato).

Proposte di legge costituzionale di modifica della Costituzione.

Indagini conoscitive in corso di svolgimento.

Indagine conoscitiva sull'antisemitismo *Commissioni riunite I e III* (Scadenza 30 settembre 2011).

Indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle ipotesi di modifica della parte seconda della Costituzione, svolta congiuntamente alla 1^a Commissione del Senato (Scadenza: 31 ottobre 2011).

La presidenza si riserva di inserire all'ordine del giorno i progetti di legge assegnati alla Commissione in sede consultiva, gli atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere, gli eventuali disegni di legge di conversione di decreti-legge e gli atti dovuti, nonché sedute per lo svolgimento di atti di sindacato ispettivo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Giovedì 28 luglio 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione

C. 3209-bis-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 luglio 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti è scaduto il 20 luglio, alle ore 12 e che sono stati presentati solo tre emendamenti, dichiarati irricevibili, in quanto volti a modificare disposizioni del testo approvate dalla Camera e non modificate dal Senato. Ricorda altresì che, trattandosi di un disegno di legge collegato alla manovra finanziaria, si applica ad esso il particolare regime di presentazione degli emendamenti proprio dei disegni di legge collegati.

Comunica che sono pervenuti i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni II, V, e XI. Il parere del Comitato per la legislazione non prevede osservazioni, il parere delle Commissioni II e XI è favorevole e il parere della V è di nulla osta.

Mario TASSONE (UdCpTP), nell'esprimere un giudizio non positivo sulla politica seguita dal Governo nel campo della pubblica amministrazione, dichiara il voto di astensione del suo gruppo.

Roberto ZACCARIA (PD) si associa a quanto affermato dal collega Tassone. L'impianto dell'articolo rimasto del testo approvato dalla Camera è molto debole; si prevede infatti un testo unico compilativo che non ha alcun valore in quanto non apporta alcuna innovazione. Dichiara il voto di astensione del suo gruppo.

La Commissione delibera di conferire al relatore, on. Andrea Orsini, il mandato di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donato BRUNO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province.

C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore e C. 4499 cost. Calderisi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 luglio 2011.

Mario TASSONE (UdCpTP) si riserva di intervenire in una prossima seduta.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 4517 Governo, approvata dalla 1ª Commissione permanente del Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Roberto ZACCARIA (PD), *relatore*, premesso che, per le considerazioni di carattere costituzionale e procedurale relative alla disciplina delle intese con le confessioni religiose non cattoliche, avendo queste valenza generale, la sua relazione sarà in parte identica a quella svolta il 6 aprile del 2009 per introdurre l'esame del disegno di legge C. 2262, di approvazione dell'intesa con l'Unione italiana delle chiese cristiane avventizie del settimo giorno, osserva che la libertà religiosa è una delle libertà alle quali la Costituzione dedica maggiore attenzione, principalmente con gli articoli 2, 3, 7, 8, 19 e 20, ma anche con numerosi altri articoli che se ne occupano indirettamente. Rileva in via generale, infatti, che già i cardini dell'ordinamento costituzionale, vale a dire gli articoli 2 e 3, da una parte riconoscono i diritti inviolabili dell'uomo

sia come singolo, « sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità » e, dall'altra stabiliscono il principio di eguaglianza che pone il divieto assoluto di discriminazione in base a ragioni legate al sesso alla razza, alla lingua, alle opinioni politiche, alle condizioni personali e, appunto, alla religione. In particolare i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose non cattoliche sono regolati dall'articolo 8 della Costituzione, che sancisce il principio di eguale libertà di tutte le confessioni religiose, sebbene questo debba intendersi come fonte di « uguaglianza nella libertà » e non come uguaglianza nel trattamento giuridico, che nell'applicazione legislativa è stato modulato, ragionevolmente, anche alla luce del numero degli aderenti, delle radici sociali e delle tradizioni storiche di ciascun culto. Viene riconosciuta alle confessioni non cattoliche l'autonomia organizzativa sulla base di propri statuti, a condizione che questi non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano ed è posto il principio secondo il quale i rapporti delle confessioni con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

A partire dal 1984, lo Stato italiano, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, ha proceduto a stipulare intese con alcune confessioni religiose. In particolare l'intesa con la Tavola valdese è stata approvata con la legge n. 449 del 1984, integrata con la legge n. 409 del 1993, mentre l'intesa con l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7o giorno è stata approvata con la legge n. 516 del 1988, modificata dalla legge n. 637 del 1996. Sono state approvate con legge anche le intese con le Assemblee di Dio in Italia, l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia e la Chiesa evangelica luterana in Italia.

Ricorda che in questa legislatura sono state esaminate ed approvate in sede legislativa due modifiche ad intese già stipulate (relative alle confessioni dei buddisti e dei valdesi).

Fa inoltre presente che la procedura per la stipulazione delle intese non è

disciplinata in via legislativa. Si è formata peraltro, a partire dal 1984, data della prima attuazione del dettato costituzionale in tale materia, una prassi consolidata. Le trattative vengono avviate soltanto con le confessioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica nel nostro Paese ai sensi della legge n. 1159 del 1929. Tale riconoscimento presuppone che sia stata già effettuata una verifica della compatibilità dello statuto dell'ente rappresentativo della confessione con l'ordinamento giuridico italiano, così come richiesto dallo stesso articolo 8, comma 2, della Costituzione.

L'esame di compatibilità viene condotto sia dal Ministero dell'interno, competente per l'istruttoria volta al riconoscimento, sia dal Consiglio di Stato, il quale è chiamato ad esprimere il proprio parere in merito. Come in precedenza ricordato, il parere del Consiglio di Stato in materia non è obbligatorio, pur essendo sempre riservata all'Amministrazione la facoltà di richiederlo, concernente anche il carattere confessionale dell'organizzazione richiedente.

La competenza ad avviare le trattative, in vista della stipulazione di tali intese, spetta al Governo: a tal fine, le confessioni interessate che hanno conseguito il riconoscimento della personalità giuridica si devono rivolgere, tramite istanza, al Presidente del Consiglio.

L'incarico di condurre le trattative con le rappresentanze delle confessioni religiose è affidato dal Presidente del Consiglio al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri, il quale si avvale di una apposita Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri presso la stessa Presidenza. Tale Commissione predispone le bozze di intesa insieme alle delegazioni delle confessioni religiose che ne hanno fatto richiesta e su di esse esprime il proprio parere la Commissione consultiva per la libertà religiosa operante presso la Presidenza del Consiglio con funzioni di studio, informazione e proposta per tutte

le questioni attinenti all'attuazione dei principi della Costituzione e delle leggi in materia di libertà di coscienza, di religione o credenza. Le intese sono quindi sottoposte all'esame del Consiglio dei ministri ai fini dell'autorizzazione alla firma da parte del Presidente del Consiglio. Una volta che siano state firmate dal Presidente del Consiglio e dal Presidente della confessione religiosa, le intese sono trasmesse al Parlamento per l'approvazione con legge. Questa è una legge atipica, in quanto quella dell'articolo 8 della Costituzione – secondo il quale i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica sono regolati per legge, ma sulla base di intese con le relative rappresentanze – è una riserva di legge rinforzata, caratterizzata da aggravamenti procedurali che non consentono la modifica, l'abrogazione o la deroga delle disposizioni contenute nell'intesa, per questo essendo necessaria una nuova intesa conseguita con la descritta procedura bilaterale di formazione.

Ricorda infine che per la prima volta il Senato ha approvato in sede deliberante una nuova intesa ed auspica che anche alla Camera si possa procedere in sede legislativa.

Ciò premesso, ricorda che l'Intesa per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, è stata firmata il 4 aprile 2007 dal Presidente del Consiglio dei ministri ed dal Presidente della Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale.

Ricorda che i fedeli del Patriarcato ecumenico di Costantinopoli sono stimati in Italia in circa 150.000 e che la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale con sede a Venezia è stata riconosciuta dallo Stato italiano come ente di culto con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1998 (il comunicato è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 26 agosto 1998). Il testo dell'intesa è stato elaborato dalla Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei

ministri; la Commissione è stata integrata, per l'occasione, dai rappresentanti della Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale. Le trattative per l'intesa sono iniziate il 21 novembre 2000; la bozza di intesa predisposta dalla Commissione è stata siglata nel 2004 dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Sacra arcidiocesi ortodossa. L'*iter* di approvazione, sospeso nel corso della XIV Legislatura, è stato riavviato su impulso dell'allora Presidente del Consiglio dei ministri, on. Prodi. La bozza è stata, quindi, approvata alla luce delle leggi successivamente emanate ed è stata nuovamente siglata dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio unitamente al rappresentante della confessione religiosa, il 21 febbraio 2007, prima del suo esame da parte del Consiglio dei Ministri in data 7 marzo 2007 e della firma da parte del Presidente del Consiglio dei ministri. Il testo dell'intesa, come evidenziato dalla relazione allegata, è stato elaborato sulla falsariga delle intese già concluse per quanto adattabili alle esigenze della Sacra arcidiocesi ortodossa con il parere della Commissione consultiva per la libertà religiosa, istituita presso la Presidenza del Consiglio.

Ricorda infine che con la firma di questa intesa viene ampliato l'ambito ed il numero delle confessioni religiose con le quali lo Stato italiano ha un rapporto conforme al dettato costituzionale *sub* articolo 8: le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese, le Assemblee di Dio in Italia, la Chiesa cristiana avventista del 7° giorno, l'Unione delle comunità ebraiche italiane, l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, la Chiesa evangelica luterana in Italia.

Donato BRUNO, *presidente*, sostituendo il relatore Distaso, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ricorda che il disegno di legge C. 4517, approvato dalla I Commissione del Senato, in sede deliberante, intende regolare, come disposto dall'articolo 1, i rapporti tra lo Stato Italiano e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed

Esarcato per l'Europa Meridionale in base all'intesa stipulata il 4 aprile 2007. Il disegno di legge è composto di 27 articoli.

L'articolo 2 conferma, con riferimento all'Arcidiocesi, il riconoscimento, garantito dalla Costituzione, della libertà religiosa, garantendo che le nomine dei chierici, l'esercizio del culto, l'organizzazione ecclesiastica e gli atti in materia spirituale e disciplinare si svolgono senza alcuna ingerenza statale.

L'articolo 3 concerne lo status dei ministri di culto con riguardo ai chierici dell'Arcidiocesi, i quali godono del libero esercizio del loro ministero e, nel caso in cui fosse ripristinato il servizio obbligatorio di leva, possono essere esonerati dal servizio militare o essere assegnati al servizio civile. L'articolo 3 prevede che l'Arcidiocesi rilasci un'apposita certificazione delle qualifiche di appartenenza canonica al proprio clero.

Gli articoli 4, 5 e 6 disciplinano rispettivamente l'assistenza spirituale ai militari, in favore dei soldati appartenenti all'Arcidiocesi, ai ricoverati e ai detenuti.

L'articolo 7 riguarda l'insegnamento religioso nelle scuole e stabilisce che, nel rispetto della libertà di coscienza e della pari dignità, senza distinzione di religione, non vi debba essere alcuna ingerenza sull'educazione religiosa degli alunni appartenenti all'Arcidiocesi e che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. Si riconosce, altresì, all'Arcidiocesi il diritto di rispondere ad eventuali richieste relative al fenomeno religioso, che possano pervenire dagli studenti, senza aggiungere oneri a carico dello Stato.

L'articolo 8 riconosce, in conformità al principio costituzionale della libertà della scuola e dell'insegnamento, il diritto di istituire scuole e istituti di educazione, nonché l'equipollenza del trattamento scolastico con gli studenti delle scuole pubbliche alle scuole cui sia riconosciuta la parità.

L'articolo 9 riconosce gli effetti civili dei matrimoni celebrati davanti a ministri di culto dell'Arcidiocesi, mentre l'articolo 10 consente agli appartenenti all'Arcidiocesi di osservare alcune festività religiose ortodosse, nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro, con obbligo di recupero delle relative ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario.

Gli articoli 11 e 12 riguardano la tutela degli edifici aperti al culto pubblico dell'Arcidiocesi e la tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale ortodosso.

L'articolo 13 reca disposizioni in relazione alle emittenti radiotelevisive della confessione religiosa.

L'articolo 14 disciplina il riconoscimento come persone giuridiche agli effetti civili, con decreto del Ministro dell'interno, degli enti ortodossi aventi fine di religione o di culto, solo o congiunto con i fini di istruzione o beneficenza, mentre l'articolo 15 stabilisce quali siano le attività di religione o di culto. Gli articoli 16, 17, 18 e 19 riguardano rispettivamente il regime tributario, la gestione, gli adempimenti connessi all'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, la disciplina dei mutamenti degli enti ortodossi riconosciuti agli effetti civili.

L'articolo 20 riconosce il principio secondo cui il sostegno finanziario dell'Arcidiocesi proviene da offerte volontarie e introduce la detraibilità a fini IRPEF delle erogazioni liberali in denaro – nel limite di 1.032,91 euro con modalità determinate da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo con l'Arcidiocesi – fatte dalle persone fisiche in favore dell'Arcidiocesi, degli enti da essa controllati e delle comunità locali per fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza.

L'articolo 21 prevede che l'Arcidiocesi concorra, con i soggetti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, vincolando la destinazione delle somme devolute a tale titolo dallo

Stato ad interventi il mantenimento dei ministri di culto, per la realizzazione e la manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, per scopi filantropici, assistenziali, scientifici e culturali da realizzarsi anche in paesi esteri. Per quanto concerne le modalità applicative della norma, si prevede che lo Stato corrisponda annualmente all'Arcidiocesi – a decorrere dal terzo anno successivo – entro il mese di giugno, la somma spettante, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alla stessa Arcidiocesi. L'Arcidiocesi trasmette annualmente al Ministero dell'interno, entro il mese di luglio dell'anno successivo, un rendiconto relativo all'utilizzazione delle somme.

L'articolo 22 reca norme circa gli assegni ai ministri di culto, mentre l'articolo 23 prevede che eventuali modifiche a tale sistema possono essere valutate da un'apposita commissione paritetica nominata dal Governo italiano e dall'Arcidiocesi.

Gli articoli 24 e 26 prevedono che l'Arcidiocesi deve essere obbligatoriamente consultata dalle competenti amministrazioni nella fase attuativa della legge, nonché in occasione di future iniziative legislative concernenti i rapporti tra lo Stato e l'Arcidiocesi. È poi previsto che, dopo dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell'intesa.

L'articolo 25 stabilisce che, con l'entrata in vigore della legge di approvazione, cessano di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi dell'Arcidiocesi la legge n. 1159/1929, recante disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato, e le relative norme di attuazione di cui al Regio Decreto n. 289 del 1930,

L'articolo 27 reca infine la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dal disegno di legge.

Mario TASSONE (UdCpTP) rileva che le intese con le confessioni religiose diverse dalla cattolica pongono numerose delicate questioni tipiche delle società multietniche e multiculturali, le quali si

riflettono anche su questioni pratiche, come quella della destinazione dell'otto per mille.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 4518 Governo, approvata dalla 1ª Commissione permanente del Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto ZACCARIA (PD), *relatore*, dopo aver richiamato, per le premesse di ordine costituzionale e procedurale di carattere generale in materia di intese, alla relazione da lui testé svolta con riferimento al disegno di legge C. 4517 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale), ricorda – con specifico riguardo al disegno di legge in titolo, relativo alla Chiesa apostolica in Italia, che la relativa intesa è stata siglata il 4 aprile 2007 dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente di tale confessione religiosa.

Ricorda che la Chiesa apostolica è un movimento internazionale missionario che comincia ad essere conosciuto in Italia negli anni 1920, quando si formarono i primi nuclei di credenti a Civitavecchia e a Grosseto, attuale sede dell'organismo italiano, e si è costituito nella Chiesa apostolica in Italia il 15 dicembre 1973 con articolazioni su tutto il territorio nazionale. Attualmente il numero dei fedeli è di circa 5.500 unità. La Chiesa Apostolica ha ottenuto il riconoscimento di personalità giuridica con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1989 (il comunicato è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 dell'8 luglio 1989). Il testo dell'intesa è stato elaborato dalla Commis-

sione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri composta da rappresentanti di diversi Ministeri ed integrata, per l'occasione, dai rappresentanti della Chiesa apostolica in Italia.

Le trattative per l'intesa sono iniziate il 30 gennaio 2001; la bozza predisposta dalla Commissione è stata siglata nel 2004 dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e dal Presidente della Chiesa apostolica in Italia. L'iter di approvazione, sospeso nel corso della XIV Legislatura, è stato riavviato su impulso dell'allora Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Prodi. La bozza è stata quindi aggiornata alla luce delle leggi successivamente approvate, ed è stata nuovamente siglata dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio unitamente al rappresentante della Confessione religiosa, il 21 febbraio 2007, prima del suo esame da parte del Consiglio dei ministri in data 7 marzo 2007 e della firma da parte del Presidente del Consiglio.

Il testo dell'intesa, come evidenziato dalla relazione allegata, è stato elaborato, per quanto possibile, secondo il modello delle intese già concluse acquisendo in merito anche il parere della Commissione consultiva per la libertà religiosa, istituita presso la Presidenza del Consiglio.

Con l'approvazione di questa intesa si allarga — come ha già avuto modo di osservare in relazione all'altra intesa della quale la Commissione ha iniziato oggi l'esame — il numero delle confessioni religiose con le quali lo Stato italiano ha un rapporto pienamente conforme al dettato costituzionale: le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese, le Assemblee di Dio in Italia, la Chiesa cristiana avventista del 7° giorno, l'Unione delle comunità ebraiche italiane, l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, la Chiesa evangelica luterana in Italia.

Donato BRUNO, *presidente*, sostituendo il relatore Distaso, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ricorda che il disegno di legge C. 4518, approvato dalla I

Commissione del Senato, in sede deliberante, intende regolare, come disposto dall'articolo 1, i rapporti tra lo Stato Italiano e la Chiesa apostolica in Italia, in base all'intesa stipulata il 4 aprile 2007. Il disegno di legge è composto di 33 articoli.

L'articolo 2 riconosce l'autonomia della Chiesa apostolica in Italia e la non ingerenza dello Stato nelle nomine dei ministri di culto e in tutto quello che concerne l'organizzazione ecclesiastica, escludendo quindi l'applicazione della legge n. 1159 del 1929 sui culti ammessi, come viene ribadito dall'articolo 31.

L'articolo 3 specifica che i ministri di culto, certificati di tale qualifica dalla Chiesa apostolica, godono del libero esercizio del loro ministero e che possono richiedere, qualora fosse ripristinato il servizio di leva obbligatorio, l'esonero dal servizio militare o l'assegnazione al servizio civile, ipotesi che l'articolo 5 estende a tutti gli appartenenti alla Chiesa apostolica. L'articolo 27 stabilisce che ai ministri di culto siano corrisposti assegni equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

Gli articoli 4, 6, 7 garantiscono il diritto all'assistenza spirituale da parte dei loro ministri di culto agli appartenenti alla Chiesa apostolica che siano militari, ricoverati in ospedale, di cura o di riposo, o detenuti in istituti penitenziari. L'articolo 8 stabilisce che i relativi oneri sono a carico della Chiesa apostolica.

L'articolo 9, riguardo all'istruzione scolastica, riconosce agli alunni il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi, provvedendo a che tale insegnamento non abbia luogo secondo orari e modalità discriminanti. L'articolo 10 riconosce alla Chiesa apostolica in Italia il diritto di rispondere ad eventuali richieste relative al fenomeno religioso, che possano pervenire dagli studenti, dalle loro famiglie e dagli organi scolastici, senza oneri a carico dello Stato. L'articolo 11 riconosce alla Chiesa apostolica, in conformità al principio costituzionale della libertà della scuola e dell'insegnamento, il diritto di istituire scuole e istituti di educazione nonché l'equipollenza del trattamento sco-

lastico con gli studenti delle scuole pubbliche alle scuole cui sia riconosciuta la parità. L'articolo 12 riconosce le lauree in teologia e i diplomi in teologia e cultura biblica rilasciati dalla Scuola e dalla Facoltà del Centro studi teologici della Chiesa apostolica in Italia.

L'articolo 13 riconosce gli effetti civili dei matrimoni celebrati davanti a ministri di culto della Chiesa apostolica.

Gli articoli 14 e 29 disciplinano la tutela degli edifici aperti al culto pubblico della Chiesa apostolica e la tutela e valorizzazione del patrimonio storico e culturale appartenente alla Chiesa medesima.

Gli articoli da 15 a 20 disciplinano il riconoscimento degli enti della Chiesa apostolica aventi fine di religione o di culto, solo o congiunto con i fini di istruzione, assistenza e beneficenza, nonché il mutamento, la revoca del riconoscimento, l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche e il regime tributario degli enti medesimi.

L'articolo 21 prevede che all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto e delle loro pertinenze possono essere affisse e distribuite pubblicazioni e stampati di carattere religioso, senza autorizzazione o ingerenza da parte dello Stato e raccolte offerte liberamente, effettuate nei predetti luoghi, esenti da qualsiasi tributo.

L'articolo 22 riconosce ai colportori della Chiesa apostolica in Italia la libertà di diffondere il Messaggio dell'Evangelo attraverso la vendita di pubblicazioni di ispirazione religiosa. Essi possono essere iscritti negli elenchi comunali dei venditori ambulanti, anche in soprannumero rispetto ai limiti fissati dal comune.

L'articolo 23 contiene disposizioni in relazione alle emittenti radiotelevisive della Chiesa apostolica.

L'articolo 24 prende atto che la Chiesa apostolica in Italia si sostiene finanziariamente mediante decime, offerte e contributi volontari dei suoi fedeli e simpatizzanti e introduce la detraibilità, a fini IRPEF, delle erogazioni liberali in denaro – nel limite di 1.032,91 euro con modalità determinate da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze – previo

accordo con la Chiesa apostolica in Italia, in favore della Chiesa apostolica medesima e dei propri enti. Tale detrazione è fruibile a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del disegno di legge.

L'articolo 25 prevede che la Chiesa apostolica partecipi, con i soggetti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, vincolando la destinazione delle somme devolute a tale titolo dallo Stato a interventi sociali culturali ed umanitari, anche a favore di altri Paesi esteri, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del disegno di legge. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, la Chiesa apostolica in Italia dichiara di rinunciare alla quota relativa a tali scelte. Per quanto concerne le modalità applicative della norma, si prevede che lo Stato corrisponda annualmente alla Chiesa apostolica, a decorrere dal terzo anno successivo, entro il mese di giugno, le somme di pertinenza. L'articolo 26 stabilisce che eventuali modifiche a tale sistema possono essere valutate da un'apposita Commissione paritetica. L'articolo 28 prevede che i rendiconti sull'utilizzazione delle somme percepite devono essere trasmessi annualmente al Ministero dell'interno, il quale ne trasmette copia al Ministero dell'economia e delle finanze.

Gli articoli 30 e 32 dispongono che la Chiesa apostolica in Italia dovrà essere consultata dalle competenti amministrazioni nella fase attuativa della legge, nonché in occasione di future iniziative legislative concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia.

L'articolo 33 reca infine la norma di copertura finanziaria.

Mario TASSONE (UdCpTP) richiama le considerazioni testé svolte con riferimento al disegno di legge C. 4517.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio e C. 4194 Veltroni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 luglio 2011.

Giuseppe CALDERISI (Pdl) ritiene essenziale, ai fini della discussione in corso, una riflessione preliminare su che cosa il partito debba essere, e quindi sul modello di partito e indirettamente sulla forma di Stato che si vuole affermare. Un contributo di straordinaria lucidità a questa riflessione è stato fornito, a suo avviso, da Giuliano Amato nell'intervento da lui svolto alla Camera dei deputati il 21 aprile 1993 in qualità di Presidente del Consiglio dei ministri del Governo dimissionario. Amato affermò che il voto dei referendum svolti pochi giorni prima – i quali non riguardarono soltanto la legge elettorale, ma anche, tra l'altro, il finanziamento pubblico dei partiti e il Ministero delle partecipazioni statali, che vennero aboliti – segnava l'inizio di una fase profondamente nuova, mettendo in discussione il ruolo dei partiti, e con esso le forme e i modi organizzativi della politica, e l'assetto di importanti funzioni pubbliche, fra Stato e regioni e fra Stato e mercato. Amato affermò altresì che l'abolizione del finanziamento pubblico dei partiti esprimeva il ripudio del modello di partito parificato agli organi pubblici e segnava un « autentico cambiamento di regime, che fa morire dopo settant'anni quel modello di partito-Stato che fu introdotto in Italia dal fascismo e che la Repubblica aveva finito per ereditare, limitandosi a trasformare un singolare in plurale ».

Sono parole, a suo parere, attuali ancora oggi, a quasi vent'anni di distanza: parole che devono far riflettere tutti i partiti, compreso il suo, che tra le proprie ragioni ideali e fondative ha quella della riduzione della presenza dello Stato nell'economia e nella società in generale. Il

problema della eccessiva presenza dei partiti nella vita del paese – che, come detto, riguarda tutti i partiti – è evidente se si considera che, ad esempio, il Partito democratico – come risulta dal suo sito ufficiale – ha adottato un vero e proprio decalogo per gli esponenti del partito stesso designati in enti pubblici o nei consigli di amministrazione delle società partecipate, fissando tra l'altro la regola secondo cui questi sono tenuti a versare al partito una quota dei propri emolumenti.

Questa concezione del partito e conseguentemente dello Stato come organismo onnipervasivo è, a suo avviso, la vera scaturigine dei dissesti finanziari e dei costi della politica che oggi sono sotto gli occhi di tutti (e questo sia detto senza mettere in discussione la necessità di apportare tagli alla dotazione finanziaria delle Camere in un momento in cui tutto il paese è chiamato a sacrifici). È oggi necessario riflettere sul modello di Stato che si vuole realizzare, ossia sul modello di rapporto tra autorità pubblica e cittadini. È giusto che esistano tanti enti pubblici o sotto il controllo pubblico, siano essi statali, regionali o locali? È giusto che i componenti di questi enti siano designati dai partiti? Sono queste le domande cui bisogna rispondere se si vuole affrontare seriamente il tema di una possibile disciplina sull'organizzazione interna dei partiti e sul loro finanziamento. Occorre cioè un'idea regolativa di cosa il partito debba essere. Tali questioni, invece, sono eluse. Lo prova quanto accaduto in occasione dei referendum del giugno scorso, quando, con riferimento al quesito sulla gestione privata dell'acqua, nessun partito ha avuto il coraggio di spiegare agli elettori che gestione pubblica dell'acqua significa anche gestione partitica dell'acqua, e quindi costi aggiuntivi.

Ciò premesso, ritiene che una disciplina pubblica dei partiti politici sia oggi ineludibile, anche perché il ruolo dei partiti politici è senz'altro anche pubblico, dal momento che i partiti presentano le candidature e ricevono per questo un finanziamento pubblico sotto forma di rimborso elettorale. Occorre però evitare che

questa provochi una ulteriore interferenza della magistratura della politica, i cui rapporti sono già al punto di massima tensione: una tale interferenza è d'altra parte quasi inevitabile atteso che regolare con legge la vita interna dei partiti significa stabilire diritti e obblighi, e quindi aprire la via a ricorsi davanti al giudice su questioni interne dei partiti potenzialmente delicatissime.

Per quanto attiene al modello organizzativo interno dei partiti, personalmente è dell'idea che la legge dovrebbe prevedere le elezioni primarie almeno per le cariche monocratiche esecutive nazionali e locali: non, però, come un obbligo, bensì come una facoltà del partito. Dovrebbero altresì essere previste regole volte ad assicurare la serietà delle consultazioni primarie, ponendo a disposizione dei partiti registri anagrafici e strutture burocratiche pubblici. Quale che sia, poi, il sistema cui il partito scelga di ricorrere, le primarie o altro, dovrebbe essere previsto un regime obbligatorio di pubblicità dei tempi, degli organi e delle procedure adottate, in modo da assicurare la massima trasparenza delle forme di selezione dei candidati per le elezioni e del conferimento degli incarichi interni.

Roberto ZACCARIA (PD), dopo aver rilevato come l'intervento del deputato Calderisi ponga questioni degne della massima attenzione, osserva che, per quanto riguarda il problema della eccessiva presenza dei partiti nella vita economica del paese, va detto che si tratta di una degenerazione della politica italiana che non corrisponde al modello teorico di Stato concepito dai costituenti, i quali, all'articolo 41 della Costituzione, sancirono bensì un sistema di economia mista, con poteri di intervento e di indirizzo dell'autorità pubblica, ma appunto non un sistema basato sulla partitocrazia.

Per quanto concerne, poi, le regole stabilite dal suo partito, alle quali ha fatto riferimento il deputato Calderisi, chiarisce che i contributi al partito hanno — e non potrebbero non avere — base volontaria e riguardano, in ogni caso, gli eletti e non i

componenti di enti o di consigli di amministrazione che siano iscritti al Partito democratico.

Con riferimento, invece, alle questioni di ordine generale poste dal deputato Calderisi, osserva che il venir meno del finanziamento pubblico dei partiti è una causa di certe degenerazioni e che si dovrebbe forse prendere in considerazione l'idea di ripristinare il finanziamento pubblico, che non è più previsto, come ricordato, anche se di fatto permane sotto forma di rimborso delle spese elettorali, di contributi ai giornali di partito o in altre forme indirette. A suo avviso, infatti, proprio perché svolgono un ruolo pubblico, i partiti possono ben essere destinatari di finanziamenti pubblici.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 28 luglio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

INTERROGAZIONI

Giovedì 28 luglio 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il Ministro dell'interno Roberto Maroni.

La seduta comincia alle 15.

5-05187 Bressa e Vassallo: Sulla definizione del patto territoriale per la sicurezza per la città di Bologna.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audio-

visivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Il Ministro Roberto MARONI, rispondendo all'interrogazione in titolo, rileva che questa riporta correttamente quanto da lui fatto e detto in occasione della campagna elettorale per le elezioni amministrative di Bologna.

Al riguardo osserva che la partecipazione di un membro del Governo ad una campagna elettorale non costituisce un fatto anomalo, come pure non può sorprendere che, da parte sua, sia stata auspicata la vittoria della sua parte politica e quindi l'elezione della candidata sindaco collegata al suo partito e a quello del Popolo della libertà.

Per quanto riguarda l'incontro istituzionale avvenuto presso la sede della prefettura, cui fa riferimento l'interrogazione in titolo, osserva che è sua abitudine, quale ministro dell'interno, incontrare, quando si reca in una città, il prefetto e i vertici delle forze dell'ordine.

In relazione, invece, al Patto territoriale per la sicurezza di Bologna, precisa di aver preannunciato, durante la campagna elettorale, che il Ministero dell'interno avrebbe stipulato con il futuro nuovo sindaco Bologna – comune che allora era privo di sindaco in quanto commissariato a seguito delle dimissioni del sindaco Delbono – un nuovo patto per la sicurezza, sostitutivo di quello a suo tempo sottoscritto con le autorità comunali dal vicesegretario Minniti.

Aggiunge che, subito dopo le elezioni – nonostante queste, come noto, contrariamente ai suoi auspici, non abbiano visto affermarsi il candidato della sua parte politica – ha dato incarico al prefetto di avviare le procedure per la stipula del nuovo patto territoriale: nell'ambito del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, insieme con il nuovo sindaco di Bologna, sono in corso gli approfondimenti istruttori necessari per il nuovo patto per la sicurezza. Un nuovo patto si rende necessario in conseguenza delle novità intervenute in materia di si-

curezza in questa legislatura, le quali hanno visto, tra l'altro, rafforzati i poteri dei sindaci e della polizia locale.

Salvatore VASSALLO (PD), replicando, osserva che l'episodio riportato nella interrogazione si inserisce nel quadro di una campagna elettorale che da questo punto di vista è stata pessima: richiama, al riguardo, anche talune dichiarazioni, a suo avviso infelici, del Ministro dell'economia. Aggiunge che il comportamento del ministro dell'interno è stato, a suo avviso, grave sotto il profilo istituzionale, dal momento che, come sa chi ha avuto modo di ascoltare dal vivo le parole pronunciate dal Ministro Maroni all'incontro con i giornalisti ricordato nella interrogazione, questi ha chiaramente fatto intendere che la stipula del nuovo patto per la sicurezza sarebbe avvenuta se avesse vinto la candidata del centrodestra. Il ministro ha inoltre dimenticato di dire che all'incontro con il prefetto e con i vertici locali della pubblica sicurezza erano presenti anche la candidata sindaco del centrodestra ed esponenti della Lega Nord Padania, a riprova che quell'incontro si inquadra nell'ambito della campagna elettorale più che in quello delle attività istituzionali del ministro, il che costituisce un fatto grave.

Quanto, infine, al nuovo patto territoriale per la sicurezza, assicura che lui e i cittadini di Bologna vigileranno affinché il ministro onori l'impegno preso a rinnovarlo.

La seduta termina alle 15.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche.

Testo unificato C. 3107 Milanato e abb.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria (C. 4274 Governo).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno legge C.4274 Governo, recante « Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria »;

considerato che:

il provvedimento, pur incidendo su più settori e disciplinando materie eterogenee, è riconducibile in misura prevalente alla materia della tutela della salute, attribuita alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

L'articolo 2 detta disposizioni riconducibili alla materia della « ricerca scientifica » che l'articolo 117, comma terzo, attribuisce alla competenza legislativa concorrente di Stato e regioni: appare in tal senso coerente con il riparto costituzionale di competenze la previsione dell'intesa in sede di Conferenza stato-Regioni per l'emanazione del decreto con il quale sono definite le modalità di accesso ai finanziamenti dell'attività di ricerca;

per quanto concerne la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, appare inoltre rilevare la materia « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », che la lettera g) dell'articolo 117, secondo

comma, della Costituzione, attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

viene poi in rilievo l'ambito « ordinamento » civile e penale, oggetto di competenza legislativa esclusiva ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera l), sia con riferimento all'articolo, in materia di impignorabilità dei fondi destinati alla ricerca sanitaria, sia in relazione al nuovo articolo 6-ter, che introduce la confisca obbligatoria per l'esercizio abusivo della professione sanitaria;

un ulteriore ambito materiale coinvolto è quello attinente alla formazione professionale, che l'articolo 117, comma terzo, attribuisce alla competenza concorrente di Stato e Regioni: al riguardo l'articolo 7, comma 3, dispone che le regioni e le aziende sanitarie, nell'ambito dei programmi di formazione da esse ordinariamente sviluppati, attribuiscono priorità a specifici programmi di formazione obbligatoria per diffondere la cultura della sicurezza delle cure;

con riferimento, infine, alle disposizioni sul fascicolo sanitario elettronico, queste sono riconducibili prevalentemente alla materia dell'« ordinamento civile », di cui alla lettera l), e al « coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale », di cui alla lettera r) del comma secondo dell'articolo 117, e attribuite dunque alla competenza legislativa esclusiva statale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 107/2011: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria. (C. 4551 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 4551 Governo, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria »;

rilevato che:

il provvedimento interviene in materie, quali la politica estera e i rapporti internazionali, la difesa e le forze armate e l'ordinamento penale, che sono attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione (lettere *a*, *d*) e *l*);

l'articolo 5, recante norme di contrasto alla pirateria in acque internazionali mediante il dispiegamento di Nuclei militari di protezione (NMP) della Marina militare o di servizi di vigilanza privata, è altresì riconducibile alla materia ordine pubblico e sicurezza che la lettera *h*) dell'articolo 117, secondo comma, della

Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato;

ricordato che:

il decreto-legge, reca, tra l'altro, una disciplina (articolo 5) per il contrasto al fenomeno degli attacchi di pirateria nei confronti delle navi mercantili italiane in acque internazionali;

la risoluzione doc. XXIV, n. 24, approvata dalla Commissione difesa del Senato al termine dell'esame dell'affare n. 604 (« Possibile impiego di personale militare a bordo del naviglio mercantile e da diporto, che transita in acque internazionali colpite dal fenomeno della pirateria ») ha impegnato il Governo, tra l'altro, ad affrontare il problema degli attacchi di pirati alle navi mercantili italiane nell'ambito di un decreto d'urgenza, a partire dal prossimo atto di rifinanziamento delle missioni internazionali: la risoluzione del Senato prospettava, in sostanza, come soluzione quella dell'impiego a bordo delle navi battenti bandiera italiana di squadre armate della Marina militare, con onere finanziario a totale carico degli armatori, e, in alternativa, dell'utilizzo di servizi di sicurezza privata;

la medesima materia è oggetto di due proposte di legge di iniziativa parlamentare (C. 3321 e C. 3406) attualmente all'esame della Commissione affari costituzionali della Camera;

il contenuto dell'articolo 5 corrisponde, nella sostanza, agli orientamenti emersi nel dibattito svolto nella Commissione affari costituzionali e trasfusi in due emendamenti presentati dal relatore al testo unificato delle suddette proposte di legge nella seduta del 31 maggio 2011;

considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 107/11: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria. C. 4551 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni III e IV) (<i>Esame e conclusione. – Parere favorevole</i>)	59
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia. Atto n. 373 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	62
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria. C. 4274 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	62
--	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche dei circondari dei tribunali di Pesaro e di Rimini. C. 4130, approvata dal Senato (<i>Esame e conclusione</i>)	63
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	63
---	----

AVVERTENZA	63
------------------	----

ERRATA CORRIGE	63
----------------------	----

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 28 luglio 2011 — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 13.

DL 107/11: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973

(2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria. C. 4551 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni III e IV).

(Esame e conclusione. – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio SCCELLI (PdL), *relatore*, osserva come il decreto-legge in esame rechi disposizioni relative alla proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a

sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e misure urgenti antipirateria

Il provvedimento è composto di undici articoli.

Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, segnala, in primo luogo l'articolo 7, che contiene disposizioni in materia penale. Tale articolo, composto da un unico comma, riproduce disposizioni già recate da precedenti provvedimenti di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, sulle quali la Commissione giustizia si è espressa ripetutamente in senso favorevole.

L'articolo 7, segnatamente, rinvia per l'applicazione delle disposizioni in materia penale relative alle missioni previste dal decreto-legge in esame, all'articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008 ed all'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge n. 152 del 2009.

Analiticamente, attraverso il rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008, si prevede, in primo luogo, l'applicabilità al personale militare impegnato nelle missioni internazionali della disciplina del codice penale militare di pace e della disciplina prevista dall'articolo 9, commi 3, 4 (lettere *a*), *b*), *c*), *d*)), 5 e 6, del decreto-legge n. 451 del 2001.

Il rinvio ulteriore al decreto legge n. 451 del 2001 sulla missione « Enduring Freedom » comporta, in particolare: l'attribuzione della competenza territoriale al tribunale militare di Roma; la possibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria militare di procedere all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari: *a*) disobbedienza aggravata; *b*) rivolta; *c*) ammutinamento; *d*) insubordinazione con violenza e violenza contro un inferiore aggravata; se gli eventi non consentono di porre tempestivamente l'arresto a disposizione dell'autorità giudiziaria, l'arresto mantiene efficacia purché

il verbale sia inviato, anche con mezzi telematici, entro 48 ore al pubblico ministero e l'udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive 48 ore; gli interrogatori potranno svolgersi mediante un collegamento videotelematico od audiovisivo; la possibilità, con le stesse modalità, di procedere all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere.

Attraverso il rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008, si prevede, inoltre, che i reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono le missioni e gli interventi militari, in danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle stesse missioni, siano puniti a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate; che per tali reati — come per quelli comuni commessi dai cittadini italiani durante le missioni — la competenza spetti al Tribunale di Roma, al fine di evitare conflitti di competenza e consentire unitarietà di indirizzo nella qualificazione delle fattispecie, nonché un più diretto e efficace collegamento tra l'autorità giudiziaria ordinaria e quella militare.

Il citato articolo 5 detta anche una serie di disposizioni in tema di contrasto alla pirateria.

In particolare, prevede che: al Tribunale ordinario di Roma spetti la competenza sui reati di pirateria previsti dagli articoli 1135 e 1136 del Codice della navigazione e per quelli ad essi connessi (ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale) ove siano commessi in alto mare o in acque territoriali straniere, accertati nelle aree in cui si svolge l'operazione militare in Somalia denominata « Atalanta » (articolo 5, comma 4); nei casi di arresto in flagranza o fermo, ovvero di interrogatorio di persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per i reati i citati reati di pirateria, qualora esigenze operative non consentano di porre tempestivamente l'arresto o il fermato a disposizione dell'au-

torità giudiziaria, si applica l'articolo 9, comma 5, del decreto-legge (articolo 5, comma 5); l'autorità giudiziaria italiana può, a seguito del sequestro, disporre l'affidamento in custodia all'armatore, all'esercente o al proprietario della nave o dell'aeromobile catturati con atti di pirateria (articolo 6, comma 6); possono essere autorizzati l'arresto, il fermo, il trasferimento dei « pirati » (o dei sospettati di pirateria), il sequestro delle loro navi o delle navi catturate, il sequestro dei beni rinvenuti a bordo (misure previste dall'articolo 2, lettera *e*) dell'azione comune 2008/851/PESC) nonché la detenzione a bordo della nave militare di tali persone « per il tempo strettamente necessario al trasferimento » nel Paese titolare della giurisdizione; la disposizione precisa che le stesse misure sono adottabili in quanto previste da accordi internazionali sulla pirateria di cui è parte il nostro Paese (articolo 5, comma 6-*bis*).

Il citato articolo 5 dispone inoltre che, fuori dell'ipotesi di giurisdizione italiana di cui al comma 4, ai fini della individuazione della giurisdizione, siano applicate le norme contenute negli accordi internazionali di cui è parte l'Italia (articolo 5, commi 6-*bis*).

Attraverso il rinvio all'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge n. 197 del 2009 si prevede, in primo luogo, la non punibilità del militare che nel corso delle missioni all'estero, per necessità delle operazioni militari, fa uso della forza o ordina di far uso della forza, purché ciò avvenga in conformità (comma 1-*sexies*): alle direttive; alle regole di ingaggio; agli ordini legittimamente impartiti.

Si prevede, inoltre, l'applicazione delle disposizioni concernenti i delitti colposi — sempre che il fatto sia previsto dalla legge come delitto colposo — laddove il militare faccia uso della forza o ordini di far uso della forza eccedendo colposamente i limiti: stabiliti dalla legge; stabiliti dalle direttive; stabiliti dalle regole di ingaggio; stabiliti dagli ordini legittimamente impartiti; imposti dalla necessità delle operazioni militari.

Tornando all'esame del decreto-legge n. 107 del 2011, segnala come rientrino negli ambiti di competenza della Commissione giustizia anche talune disposizioni dell'articolo 5, che reca « ulteriori misure in materia di contrasto alla pirateria » e che prevede richiami a norme penali in larga parte corrispondenti a quelli già illustrati in quanto contenuti nell'articolo 7.

In particolare, il comma 1 prevede la possibilità di imbarco, per la protezione delle navi battenti bandiera italiana in transito negli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria nell'ambito delle attività internazionali, di Nuclei militari di protezione (NMP) della Marina, che può avvalersi anche di personale delle altre Forze armate, e del relativo armamento previsto per l'espletamento del servizio.

Il comma 2 precisa che al comandante di ciascun nucleo, al quale fa capo la responsabilità esclusiva dell'attività di contrasto militare alla pirateria, e al personale da esso dipendente sono attribuite le funzioni, rispettivamente, di ufficiale e di agente di polizia giudiziaria riguardo ai reati di cui agli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione e a quelli ad essi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale. Si applicano le già illustrate disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209 e all'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152.

I commi da 4 a 5-*ter* prevedono, a determinate condizioni, e nei casi in cui non sono previsti i servizi di protezione di cui al comma 1, anche la possibilità di impiegare guardie giurate, autorizzate ai sensi degli articoli 133 e 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Il comma 6 precisa in via generale che si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 2 a 6, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009, e successive modificazioni, riferite alle navi e alle aree in cui si svolgono i servizi di cui ai commi 1 e 4.

Propone quindi di esprimere parere favorevole.

Manlio CONTENUTO (PdL) tenuto conto che il provvedimento reca, per quanto di competenza della Commissione giustizia, anche disposizioni sulle quali la Commissione medesima si è già espressa in senso favorevole, annuncia il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.10.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 28 luglio 2011. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 13.10.

Schema di decreto legislativo recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.

Atto n. 373.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 27 luglio 2011.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che, di fronte ad un provvedimento scritto in modo del tutto inaccettabile per di più in una materia tanto delicata come quella della lotta alla mafia, nonché di fronte alle evidenti difficoltà della Commissione ad esprimere un parere per fornire al Governo le indispensabili indicazioni su come riscrivere completamente un testo, sia indispensabile comprendere se vi siano margini per prorogare il termine di esercizio della delega, come peraltro proposto dal relatore nella seduta di ieri; ovvero se il Governo non ritenga opportuno sopprimere le disposizioni di cui al Libro I e

proseguire nella redazione di un testo unico sulle sole misure di prevenzione. Rileva invece, con disappunto, come oggi il Governo non sia neppure presente e come non sia quindi possibile conoscerne l'orientamento in merito alle possibili soluzioni prospettate. Sottolinea la gravità di questo comportamento e, sotto il profilo della formulazione del provvedimento, evidenzia come anche il Comitato per la legislazione abbia espresso un parere fortemente critico. Ritiene infine indispensabile che anche per il provvedimento in esame, così com'è avvenuto per l'atto del Governo n. 376, si sviluppi un confronto tra Governo e Commissione.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dopo avere assicurato l'onorevole Ferranti che riferirà la sua richiesta al rappresentante del Governo, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 28 luglio 2011. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 13.15.

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria.

C. 4274 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 26 luglio 2011.

Manlio CONTENUTO (PdL) con riferimento alle norme del provvedimento rientranti nella competenza della Commissione giustizia, rileva l'esigenza di un approfondimento delle norme sanzionatorie

ivi previste, anche sotto il profilo della formulazione tecnica e dei rinvii normativi dalle stesse contemplate.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

SEDE REFERENTE

Giovedì 28 luglio 2011. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 14.

Modifiche dei circondari dei tribunali di Pesaro e di Rimini.

C. 4130, approvata dal Senato.

(Esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 26 luglio 2011.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I, V e XI.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Luca Rodolfo Paolini di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

*Modifica alla disciplina in materia di potestà genitoriale e filiazione naturale.
C. 3755, approvata dal Senato.*

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 518 del 27 luglio 2011, a pagina 41:

a) alla prima colonna, ventottesima riga, la parola: « non » è soppressa;

b) alla seconda colonna, nona riga, la parola: « esprimesse » è sostituita dalla seguente: « esprimere ».

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche dei circondari dei tribunali di Pesaro e di Rimini. Nuovo testo C. 4130, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	64
Disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	65
Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. Nuovo testo unificato C. 136 e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	65
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	68

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 28 luglio 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 13.

Modifiche dei circondari dei tribunali di Pesaro e di Rimini.

Nuovo testo C. 4130, approvato dal Senato.
(Parere alla II Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Massimo VANNUCCI (PD), *relatore*, segnala preliminarmente che il provvedimento in esame intende adeguare l'attuale assetto delle circoscrizioni giudiziarie a seguito dell'approvazione della legge 3 agosto 2009, n. 117, che ha disposto il di-

stacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dell'Alta Valmarecchia dalla regione Marche e la loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna.

Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione bilancio, osserva che l'articolo 3 prevede che, con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, siano apportate, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, le opportune modifiche alle piante organiche degli uffici giudiziari dei tribunali di Pesaro e di Rimini. Nel segnalare che la clausola di invarianza è stata inserita nel corso dell'esame della proposta presso l'altro ramo del Parlamento in ottemperanza ad una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, contenuta nel parere espresso dalla Commissione bilancio il 1° marzo 2011, su conforme avviso del rappresen-

tante del Governo, osserva che le modifiche introdotte nel corso dell'esame presso questo ramo del Parlamento, volte a prevedere l'inserimento del comune di Montecopiolo nel circondario del Tribunale di Urbino, anziché di Rimini, e il trasferimento di tale comune nel mandamento del giudice di pace di Macerata Feltria, non sembrano determinare effetti finanziari.

Ritiene, pertanto, che il provvedimento non presenti, pertanto, profili finanziari problematici. Sul punto, giudica comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma la neutralità finanziaria del provvedimento.

Massimo VANNUCCI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 4130, recante modifiche dei circondari dei tribunali di Pesaro e di Rimini, approvato dal Senato;

esprime

PARERE FAVOREVOLE »

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.

C. 3209-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e conclusione – Nulla osta*).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda preliminarmente che il disegno di legge in esame, recante disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione, già

approvato dalla Camera, è stato approvato, con modificazioni, in seconda lettura dal Senato, e consiste ora di un solo articolo. Segnala, infatti, che il testo trasmesso dal Senato è il risultato di un complesso *iter* parlamentare in seguito al quale sono state stralciate, dapprima in questo ramo del Parlamento e, successivamente, nel corso dell'esame presso il Senato, numerose disposizioni del disegno di legge C. 3209, di iniziativa governativa. A tale riguardo, fa presente, in particolare, che nella seduta del 7 giugno 2011, la Commissione bilancio del Senato ha approvato due proposte di stralcio presentate dal Governo, dirette a ricondurre a distinti e autonomi disegni di legge, rispettivamente, gli articoli da 1 a 40 e l'articolo 44, nonché gli articoli 41 e 42 del testo del provvedimento approvato in prima lettura dalla Camera. Il Senato, nella seduta dello scorso 28 giugno, ha, quindi, approvato il disegno di legge in esame, che contiene unicamente l'articolo 43 del testo approvato in prima lettura dalla Camera – ora articolo 1 – recante la delega al Governo ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del disegno di legge in esame, uno o più decreti legislativi volti a raccogliere in appositi codici o testi unici le disposizioni vigenti in diverse materie riguardanti la pubblica amministrazione. Rispetto al testo dell'articolo 43 approvato dalla Camera, il Senato ha apportato allo stesso limitate modifiche che non appaiono comportare conseguenze di carattere finanziario.

Propone, pertanto, di esprimere nulla osta sul provvedimento.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta del presidente.

La Commissione approva la proposta di parere.

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.

Nuovo testo unificato C. 136 e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda preliminarmente che una precedente versione del testo unificato era stato esaminato dalla Commissione bilancio nelle sedute del 10 marzo e del 6 maggio 2010 e che in tale ultima seduta, anche alla luce degli elementi di valutazione forniti dal rappresentante del Governo, la Commissione aveva convenuto di rappresentare alla Commissione di merito con lettera del Presidente l'opportunità di procedere ad un affinamento del testo, che consentisse anche una più precisa valutazione delle sue implicazioni finanziarie.

Nel segnalare che la Commissione di merito ha quindi proceduto alla definizione della nuova versione del testo unificato in esame, osserva che permangono da chiarire le implicazioni finanziarie di numerose disposizioni già contenute nella precedente versione del testo unificato, ritiene necessari ulteriori sulle modifiche introdotte dalla Commissione di merito. In particolare, con riferimento agli articoli 3, 7, 15, 16, 17, 19, 21 e 26, che recano clausole di neutralità finanziaria, richiama l'attenzione su quanto previsto dall'articolo 17, comma 7, quarto periodo, della legge di contabilità, dal quale si evince che, anche in presenza di una clausola di invarianza finanziaria, si rende necessario disporre di dati che suffraghino la neutralità finanziaria delle disposizioni. A suo avviso è pertanto necessario acquisire ragguagli in merito all'adeguatezza delle dotazioni organizzative, umane, strumentali e finanziarie di tutte le amministrazioni interessate dalle misure recate dal provvedimento e disponibili a legislazione vigente per far fronte alle diverse funzioni ad esse assegnate. Con riferimento all'articolo 8, relativo alla riorganizzazione delle attività dello spettacolo dal vivo, rileva che andrebbe acquisito un chiarimento in ordine alla possibilità per il Ministero per i beni e le attività culturali di fare fronte alle attività previste dal testo nell'ambito

delle dotazioni umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Per quanto attiene al Fondo perequativo per lo spettacolo dal vivo, di cui all'articolo 12, osserva che le risorse destinate alla dotazione del Fondo perequativo, non quantificate dalla norma nel loro ammontare, non sembrerebbero rientrare tra le tipologie di risorse utilizzabili per nuove spese, in base alla disciplina contabile. Si tratta, infatti, di risorse acquisite stabilmente al bilancio dello Stato in base alla normativa vigente e che risultano quindi già scontate nelle previsioni di finanza pubblica e preordinate a specifiche finalità. Quanto all'utilizzo, per la dotazione del Fondo, di residui non impegnati, andrebbe chiarito se per effetto di tale disposizione si determinino implicitamente deroghe ai termini di impegnabilità di somme stanziare in bilancio: in tal caso si potrebbero determinare effetti di accelerazione della spesa con conseguenze sui saldi di finanza pubblica, anche in relazione agli effetti attesi da recenti disposizioni, quali quelle del decreto-legge n. 98 del 2011, che hanno previsto termini ridotti per la conservazione di somme in bilancio. Infine, in merito alla possibilità di revoca dell'impegno a carico di somme stanziare a titolo di contributi a carico del Fondo unico per lo spettacolo e non erogate entro 24 mesi, andrebbero verificati i profili applicativi della disposizione, soprattutto nell'ipotesi in cui il ritardo nell'erogazione, che comporta la revoca del contributo, sia imputabile al soggetto erogante. In ordine ai profili evidenziati appare necessario acquisire dati ed elementi di valutazione dal Governo.

Con riferimento all'articolo 14, recante norme di agevolazione e interventi in materia fiscale, segnala che il comma 9 dispone che le norme di cui ai commi da 2 ad 8 si applichino fino ad un limite di spesa complessivo annuo di venti milioni di euro. Di fatto, il comma 2 rinvia ad un successivo decreto applicativo volto ad assicurare che i crediti d'imposta di cui al comma 1, riguardanti gli investimenti in formazione ed in ammodernamento

delle strutture nonché quelli in produzione di opere prime musicali, siano effettivamente fruiti nell'ambito dei rispettivi limiti massimi di spesa di 5 e 2 milioni di euro annui, fissati dal medesimo comma 1. Osserva, pertanto, che il riferimento di cui al comma 9 dovrebbe intendersi come riguardante i commi da 3 ad 8. Segnala, altresì, che le citate disposizioni di cui ai commi da 3 ad 8 dell'articolo in esame recano, in particolare, misure riguardanti l'estensione al settore dello spettacolo dal vivo dei crediti d'imposta attualmente previsti, fino al 31 dicembre 2013, per le spese sostenute nelle produzioni cinematografiche, norme in materia di deduzione delle spese sostenute dagli operatori del settore ovvero di deduzione delle spese sostenute dagli *sponsor*, nonché misure riguardanti le modalità di determinazione agevolata dei redditi derivanti dalle attività di spettacolo dal vivo. Ritiene, tuttavia, che le minori entrate derivanti dall'applicazione di tali misure agevolative non siano comprimibili, in relazione alle modalità di fruizione, nell'ambito di un limite massimo di spesa annuo, come previsto dal comma 9 dell'articolo in esame. Ciò anche in considerazione del fatto che le norme non rinviano ad un successivo provvedimento applicativo che introduca modalità selettive ovvero autorizzatorie volte a contingentare gli effetti finanziari. In ordine ai profili evidenziati andrebbe acquisito l'avviso del Governo. Con riferimento all'articolo 16, relativo alla formazione professionale e all'alta formazione, rileva che la norma sembra suscettibile di determinare oneri a carico della finanza pubblica dal momento che pone a carico di soggetti pubblici l'organizzazione di corsi. Osserva, inoltre, che i soggetti pubblici interessati non vengono specificatamente indicati dalle disposizioni in esame. Per quanto attiene all'articolo 21, comma 3, relativo alle risorse destinate al Consiglio dello spettacolo dal vivo, giudica opportuni chiarimenti sulle effettive modalità di attuazione delle disposizioni nonché circa la congruità delle risorse indicate a far

fronte agli oneri derivanti dal Consiglio e dai comitati di cui all'articolo 22, al fine di escludere l'insorgenza di oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento all'articolo 26, comma 4, relativo alle esenzioni, osserva che la previsione risulta configurata come una facoltà per i comuni interessati. In tal senso non si hanno osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda i profili di copertura finanziaria, con riferimento all'articolo 7, comma 6, ferme rimanendo le osservazioni formulate in merito all'idoneità della clausola di neutralità finanziaria, rileva, dal punto di vista formale, l'opportunità di coordinare la suddetta clausola riferita all'attuazione dell'intero articolo con quella prevista dal comma 5 limitatamente alla ricognizione analitica sull'andamento delle attività dello spettacolo dal vivo che la Società italiana degli autori e degli editori deve fornire periodicamente all'Osservatorio nazionale dello spettacolo. Con riferimento all'articolo 14, comma 9, segnala che, dal punto di vista formale, non appare corretto il riferimento al comma 2 previsto dalla disposizione in esame, dal momento che per lo stesso è già prevista una specifica autorizzazione di spesa al comma 1. Segnala, inoltre, sotto il profilo finanziario, che la previsione di un esplicito limite di spesa non appare coerente con quanto previsto dal successivo articolo 29, che prevede, per le medesime disposizioni, una autorizzazione di spesa formulate in termini di previsione di spesa e corredata da una specifica clausola di salvaguardia. Per quanto riguarda l'articolo 29, con riferimento alle risorse delle quali è previsto l'utilizzo con finalità di copertura, reputa necessario che il Governo chiarisca se il Fondo per interventi strutturali di politica economica rechi le necessarie disponibilità e se il loro utilizzo non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente. Un analogo chiarimento appare opportuno con riferimento all'utilizzo delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo come rifinanziato, nella misura di 149 milioni di euro annui a decorrere

dall'anno 2011, dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 34 del 2011. Al riguardo, segnala l'opportunità di specificare che la riduzione del Fondo unico per lo spettacolo sia riferita solo alla dotazione corrente del suddetto Fondo al fine di non incorrere in una dequalificazione della spesa. Con riferimento al comma 3, ferme rimanendo le osservazioni formulate all'articolo 14, segnala che non appare corretto, sotto il profilo formale, il riferimento ai commi da 2 a 8 previsto dalla disposizione, dal momento che il comma 2 reca disposizioni meramente attuative del comma 1 che reca una specifica autorizzazione di spesa. Al riguardo, giudica, comunque, opportuno che il Governo chiarisca l'idoneità della clausola di salvaguardia prevista anche alla luce delle numerose norme di contenimento della spesa adottate negli ultimi provvedimenti legislativi che hanno ad oggetto le medesime spese rimodulabili alle quali fa riferimento la norma in esame. Infine, sempre sotto il profilo della formulazione della norma, segnala l'opportunità di coordinare le previsioni di cui al comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3, le quali prevedono entrambe che il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI fa presente che il nuovo testo elaborato dalla Commissione cultura non sembra superare i rilievi già espressi con riferimento alla precedente formulazione del testo nella seduta del 10 marzo 2010 ed anzi, per certi versi, sembra addirittura suscitare maggiori perplessità, richiamando in proposito le disposizioni di cui

agli articoli 8, 12 e 14. In particolare, rileva come le clausole di invarianza previste nel testo appaiano quantomeno dubbie. Ritiene quindi, pur confermando l'attenzione del Governo sul provvedimento in esame dal punto di vista politico, opportuno rinviare al fine di consentire i necessari approfondimenti, rimettendo alla Commissione la valutazione in ordine all'opportunità di chiedere comunque una relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che, a suo avviso sarebbe comunque utile.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, anche alla luce delle osservazioni svolte dal sottosegretario Alberto Giorgetti, propone di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la trasmissione di una relazione tecnica sul provvedimento.

La Commissione delibera di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la trasmissione di una relazione tecnica sul provvedimento, entro il termine ordinario di trenta giorni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 13.25.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 107/11: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria. C. 4551 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni III e IV) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	69
Sui lavori della Commissione	86

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle tematiche relative all'utilizzo degli immobili di proprietà dello Stato da parte delle amministrazioni pubbliche (<i>Seguito dell'esame e approvazione del documento conclusivo</i>)	88
ALLEGATO (<i>Documento conclusivo approvato dalla Commissione</i>)	90

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 28 luglio 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 9.30.

DL 107/11: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria.

C. 4551 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni III e IV).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che le Commissioni Affari esteri e Difesa concluderanno l'esame in sede referente del provvedimento nel primo pomeriggio della giornata odierna, e che dunque il parere su di esso dovrà essere espresso entro la mattinata di oggi.

Antonino Salvatore GERMANÀ (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alle Commissioni riunite III Affari esteri e IV Difesa, il disegno di legge C. 4551, approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 107 del 2011, recante proroga degli interventi di

cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria.

Passando ad analizzare il contenuto del decreto-legge, che si compone di 12 articoli, l'articolo 1, al comma 1, come modificato nel corso dell'esame al Senato prevede l'integrazione, nella misura di 10,8 milioni di euro, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2011, delle risorse finanziarie per consentire interventi di cooperazione in Afghanistan. La disposizione autorizza inoltre, nel secondo semestre 2011, la spesa di 1 milione di euro per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno dell'Esercito nazionale afgano e al Fondo NATO - *Russia Council* per l'Afghanistan.

Il comma 2 autorizza, per il secondo semestre 2011, la partecipazione italiana a una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Pakistan e Afghanistan al fine di sostenere i Governi dei due Paesi nello svolgimento delle attività prioritarie per lo sviluppo e il consolidamento delle istituzioni locali e nell'assistenza alla popolazione. L'organizzazione della missione è finanziata attraverso le risorse previste dal comma 1.

Tale missione, secondo quanto specificato al comma 3, è finalizzata alla realizzazione di iniziative concordate con le autorità afgane e pakistane, che riguardano il sostegno dei settori sanitario, istituzionale e tecnico, della piccola e media impresa, con particolare riguardo all'area di frontiera afgano-pakistana, e dei mezzi di comunicazione locali.

Il comma 4 affida al Ministero degli Affari esteri il compito di individuare le misure tese ad agevolare l'azione delle ONG che intendano operare per fini umanitari in Afghanistan e Pakistan.

Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento è stata ripristinata la norma, contenuta anche nel decreto-

legge n. 228 del 2010, in base alla quale, nel quadro delle misure di cui ai commi da 2 a 4, è prevista la realizzazione di una Casa della società civile a Kabul, quale centro culturale per lo sviluppo delle relazioni tra Italia e Afghanistan in esito alla Conferenza regionale della società civile per l'Afghanistan svoltasi a Roma nel maggio 2011.

Il comma 5 prevede che, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di 5,8 milioni disposta dal comma 1 rientri anche l'eventuale reclutamento di personale *in loco* (o l'invio di personale dall'Italia) presso la sede della cooperazione italiana, sotto il coordinamento dell'Unità tecnica di Herat istituita alle dipendenze dell'Ambasciata italiana a Kabul.

Il comma 6 autorizza, sempre per il secondo semestre del 2011, la spesa di 24.000 euro per sovvenire alle esigenze operative e di funzionamento della componente civile dell'Ufficio NATO *Provincial Reconstruction Team* di Herat.

L'articolo 2, comma 1, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, amplia di 8,6 milioni di euro, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2011, gli stanziamenti previsti dalla legge n. 49 del 1987 (in materia di disciplina della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo), come determinati dall'apposita voce contenuta nella Tabella C allegata alla legge di stabilità per il 2011, finalizzati ad interventi di cooperazione in Iraq, Libano, Myanmar, Pakistan, Sudan e Somalia. L'autorizzazione di spesa è inoltre estesa, per lo stesso periodo e nella misura di 350.000 euro, agli interventi previsti dalla legge n. 58 del 2001, istitutiva del Fondo per lo sminamento umanitario.

La disposizione prevede altresì che, entro il limite massimo del 15 per cento di detto stanziamento, il Ministro degli Affari esteri possa, con proprio decreto, destinare risorse per urgenti iniziative di cooperazione in altre aree di crisi sopravvenienti, nei limiti temporali di applicazione del decreto-legge.

Il comma 2 prevede la possibilità di utilizzare beni pubblici libici esistenti in Italia, precedentemente « congelati », quale

garanzia a tutela del rischio politico e commerciale a favore di persone giuridiche che intraprendono azioni umanitarie per il popolo libico. La norma prevede che le stesse risorse possono inoltre essere utilizzate, per le stesse finalità, per aperture di credito a favore del Consiglio Nazionale Transitorio libico, il quale è stato riconosciuto dall'Italia come titolare dell'autorità di governo.

Tale previsione si fonda su quanto previsto dall'articolo 8-*bis* del Regolamento (CE) 2 marzo 2011 n. 204 (Regolamento del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia), il quale prevede che le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea possano utilizzare, alle condizioni ritenute più opportune, beni congelati, appartenenti a persone, entità o organismi elencati all'allegato III dello stesso Regolamento, per finalità umanitarie a favore del popolo libico dandone comunicazione agli altri Stati membri e alla Commissione entro due settimane dal rilascio dell'autorizzazione.

Il comma 3 autorizza, nel semestre 1° luglio-31 dicembre 2011, la spesa di 5,1 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori interessati da eventi bellici e ad alto rischio.

Il comma 4 finanzia con 2,2 milioni di euro la prosecuzione, fino al 31 dicembre 2011, per gli interventi di stabilizzazione in Iraq e Libia, consentendo altresì al Ministro degli Affari esteri di destinare risorse per iniziative in altre aree di crisi.

Il comma 5 autorizza la spesa di 4,1 milioni di euro per il rafforzamento delle misure di sicurezza attiva e passiva delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari.

Il comma 6 autorizza, per l'arco temporale già menzionato, una spesa di 340.000 euro per assicurare la partecipazione italiana ai Fondi fiduciari dell'Alleanza Atlantica destinati alla formazione della polizia irachena, al Fondo del Gruppo di Contatto istituito presso lo *United Nations Office on Drug and Crime*

(UNODC) per il contrasto alla pirateria nell'area del Golfo di Aden e dell'Oceano Indiano, nonché per la partecipazione italiana al progetto STANDEX nel quadro NATO-Russia *Council*.

Il comma 7 autorizza, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2011, la spesa di 200.000 euro per garantire il contributo italiano al Tribunale Speciale dell'ONU per il Libano.

Il comma 7-*bis*, inserito nel corso dell'esame al Senato, autorizza la concessione di un contributo volontario pari a 250.000 euro per l'anno 2011 in favore dello Staff College, con sede in Torino, il quale svolge attività rivolte alla formazione e all'aggiornamento del personale che presta servizio, ovvero deve essere inserite, presso gli organismi internazionali dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Il comma 8 autorizza, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2011, la spesa di circa 400.000 euro per assicurare la partecipazione dell'Italia, attraverso esperti nazionali, alle attività civili di *peace keeping* e di diplomazia preventiva e ai progetti di cooperazione promossi dall'OSCE.

Il comma 9 autorizza, dal 1° luglio al 31 dicembre 2011, la spesa di 994.000 euro per la partecipazione italiana alle iniziative della Politica di sicurezza e difesa comune (PESC-PSDC) e a quelle di altre organizzazioni internazionali.

Il comma 10 integra per 1 milione di euro, fino al 31 dicembre 2011, l'autorizzazione di spesa per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza nell'Africa sub sahariana.

Il comma 11 autorizza la spesa di 437.250 euro per coprire le spese di missione di personale di ruolo presso le sedi italiane in Afghanistan, Iraq, Libia, Pakistan ed Yemen, al quale è riconosciuta un'indennità, senza assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento dell'indennità di servizio all'estero determinata secondo quanto previsto dall'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, n. 18. La disposizione prevede inoltre una deroga all'articolo 181 del decreto del Presidente della Repub-

blica n. 18 del 1967, per consentire al personale in questione, e ai familiari a carico, ogni sei mesi (e non ogni 12 o 18 mesi come previsto dal predetto articolo 181), il parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia.

Il medesimo comma 11 autorizza la spesa di 61.971 euro a parziale copertura delle spese di viaggio per congedo in Italia del personale in servizio presso le sedi in Afghanistan, Iraq e Pakistan e per i familiari a carico. Il relativo diritto, in deroga al già citato articolo 181 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, è riconosciuto ogni sei mesi ed è acquisito dopo quattro mesi ancorché i viaggi siano stati effettuati precedentemente.

Viene altresì autorizzata la spesa di euro 180.436 per l'invio in missione di un funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan. Al funzionario è riconosciuta, anche in questo caso, un'indennità pari all'80 per cento dell'indennità di servizio all'estero, nonché il rimborso forfettario degli oneri derivanti dalle attività in Kurdistan, commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all'interno dell'Iraq.

Per l'espletamento delle sue attività, il predetto funzionario può avvalersi del supporto di due unità da reperire *in loco*, con contratto a tempo determinato, di durata comunque inferiore alla scadenza del presente decreto-legge.

Il comma 12 autorizza la spesa di 403.200 euro per la partecipazione di funzionari della carriera diplomatica alle operazioni di gestione delle crisi internazionali, tra le quali le missioni PSDC (ex PESD), nonché per il funzionamento degli uffici dei Rappresentanti speciali dell'Unione europea per le varie aree di crisi.

La norma precisa, inoltre, che l'indennità da corrispondere ai funzionari diplomatici in oggetto è calcolata – detraendo l'indennità eventualmente corrisposta dall'organizzazione internazionale presso cui il funzionario opera, e comunque non computando l'assegno di rappresentanza – nella misura dell'80 per cento dell'indennità di servizio all'estero. La norma spe-

cifica che, per i funzionari diplomatici che prestino servizio presso contingenti italiani impegnati in missioni internazionali, l'indennità non può in alcun caso eccedere il trattamento economico di spettanza dell'organo di vertice del contingente stesso.

Per il personale del Ministero degli esteri in servizio in Afghanistan, Iraq e Pakistan, lo stesso comma prevede un'ulteriore autorizzazione di spesa di 36.000 euro, da destinarsi ai viaggi di servizio effettuati da detto personale.

Il comma 13 dispone un'autorizzazione di 1 milione di euro per assicurare la partecipazione italiana al Fondo Fiduciario InCE istituito presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

Il comma 14 autorizza, dal 1° luglio al 31 dicembre 2011, la spesa di 300.000 euro per la partecipazione italiana alle attività del Segretariato permanente dell'Iniziativa Adriatico-Ionica (IAI) con sede ad Ancona.

L'articolo 3, al comma 1, prevede che il Ministro degli affari esteri, per garantire il coordinamento delle attività e dell'organizzazione degli interventi previsti dagli articoli precedenti, provveda con propri decreti di natura non regolamentare a costituire strutture operative temporanee, nei limiti degli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge.

Il comma 2 autorizza il Ministero degli Affari esteri, per le finalità e nei limiti temporali posti dagli articoli 1 e 2, a ricorrere ad acquisti e lavori in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, nei casi di necessità ed urgenza, per le finalità e nei limiti temporali riconducibili alle disposizioni degli articoli da 1 a 3 del decreto-legge, ricorrendo preferibilmente all'impiego di risorse locali, sia umane sia materiali.

Il comma 3 disciplina l'indennità di missione da attribuire al personale inviato in missione per le attività di cui agli articoli 1 e 2, prevedendo che la misura di tale indennità sia incrementata del 30 per cento della diaria prevista in riferimento all'Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.

In base al comma 4, qualora il personale inviato in missione nei Paesi elencati all'articolo 1, comma 1, ed all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge, debba, per esigenze di sicurezza, essere alloggiato in locali dell'Amministrazione degli affari esteri, il Ministero competente è autorizzato a sostenere le spese di vitto e alloggio strettamente indispensabili, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio predisposti per il funzionamento delle unità tecniche previste dall'articolo 13 della legge n. 49 del 1987. Il medesimo comma prevede che alle spese per il funzionamento delle medesime strutture site nei Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto non si applichino le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 (le quali prevedono che, a decorrere dal 2011, le amministrazioni dello Stato possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 e che, per le medesime amministrazioni, la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nel 2009).

Il comma 5, rinvia, per le iniziative previste dagli articoli da 1 a 3, ove non diversamente disposto, all'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 57, commi 6 e 7, del Codice degli appalti pubblici, di cui all'articolo 3, commi 1 e 5, e di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 165 del 2003.

Per quanto riguarda il comma 6 dell'articolo 57 del decreto legislativo n. 163, esso disciplina la procedura di assegnazione di appalti pubblici senza previa pubblicazione di un bando di gara, prevedendo in tale ipotesi che, ove possibile, la stazione appaltante individui gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concor-

renza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, conferendo l'appalto al soggetto che ha presentato le più vantaggiose condizioni. Il comma 7 vieta in tutti i casi il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e dispone la nullità di quelli eventualmente in tal modo sottoscritti.

Attraverso il rinvio alle sopra richiamate norme del decreto-legge n. 165 del 2003, si rendono invece applicabili disposizioni previste da ulteriori atti normativi in materia di interventi di cooperazione allo sviluppo, in particolare per quanto riguarda l'invio di personale, l'affidamento degli incarichi e la stipula dei contratti e l'utilizzo delle necessarie dotazioni strumentali.

Si esclude inoltre dal generale divieto (vigente per le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici economici) di concedere anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, i finanziamenti erogati dal Ministero degli affari esteri per la realizzazione di iniziative, interventi, programmi ed attività nel settore della cooperazione allo sviluppo, in favore di università e di organizzazioni non governative, fermo restando che, qualora gli enti attuatori dei predetti interventi o programmi siano soggetti privati, è necessaria la presentazione di una garanzia fidejussoria bancaria.

Si consente altresì al Ministero degli affari esteri di avvalersi di personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche posto in posizione di comando oppure reclutato a seguito delle procedure di mobilità.

Il comma 6 esclude tutte le spese connesse all'applicazione degli articoli 1 e 2 del decreto-legge dal regime restrittivo di cui all'articolo 60, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008, il quale prevede che le amministrazioni dello Stato, salvo i comparti della sicurezza e del soccorso, non possano assumere mensilmente impegni superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base.

Il comma 7 prevede che il Ministero degli Affari esteri, per le finalità, nei limiti temporali e nell'ambito delle risorse di cui agli articoli 1 e 2 del decreto, ha la facoltà di conferire incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonché a personale estraneo alla pubblica amministrazione, purché in possesso di specifiche professionalità. Il Ministero può altresì stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alle disposizioni che hanno ridotto la possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di avvalersi di contratti di consulenza. La disposizione specifica che gli incarichi devono essere affidati secondo il principio di pari opportunità tra uomo e donna, a persone di nazionalità locale, ovvero di nazionalità italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalità richieste.

Il comma 8 stabilisce che gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate dal 1° gennaio 2011 fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, sono convalidati, nei limiti delle risorse previste dagli articoli 1 e 2 del decreto stesso, nonché delle disponibilità degli stanziamenti per iniziative di stabilizzazione e di pace di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 1 del 2010, agli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 102 del 2010, e agli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 228 del 2010.

In base ai commi 9 e 10, le somme di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge, non impegnate nell'esercizio di competenza, possono essere impegnate nel corso dell'intero esercizio finanziario 2011 e in quello successivo. Inoltre, nel corso dell'intero esercizio finanziario 2011, possono essere impegnati i residui non ancora impegnati degli stanziamenti di cui ai già citati articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 1 del 2010, del decreto-legge n. 102 del 2010 e del decreto legge n. 228 del 2010.

Il comma 11 stabilisce che il Ministero degli affari esteri, utilizzando le risorse indicate dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 102 del 2010 (2,4 milioni di euro per la realizzazione di interventi e

iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa sub sahariana e 778.500 euro per iniziative dirette ad eliminare le mutilazioni genitali femminili), e quelle indicate nell'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 228 del 2010 (500.000 euro per iniziative a favore della lotta contro le mutilazioni genitali femminili), è autorizzato a proseguire le azioni descritte nell'articolo 2, comma 6 del medesimo decreto-legge n. 102, anche avvalendosi di organizzazioni non governative idonee o di enti pubblici e privati di formazione.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala inoltre il comma 12, che, dopo aver ribadito il divieto di artificioso frazionamento dei pagamenti, prevede, in presenza di difficoltà oggettive di utilizzo del sistema bancario locale, attestata dal capo missione, relativamente ai pagamenti di importo non superiore a 10.000 euro, effettuati dalle rappresentanze diplomatiche a valere sui fondi di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge, la deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 13 n. 136 del 2010, le quali, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, stabiliscono gli obblighi cui sono tenuti gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici, anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici.

Il comma 13 dispone che l'assetto delle attività di coordinamento degli interventi relativi alla missione di stabilizzazione in Afghanistan e Pakistan, quale prevista dall'articolo 1, commi 3 e 4 del decreto-legge, venga definito attraverso uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro degli Affari esteri, con i quali saranno anche stabilite le modalità di organizzazione e di raccordo con le autorità e le strutture amministrative locali, l'istituzione presso il MAE di un'apposita *Task Force*, con il compito di individuare, ge-

stire e coordinare gli interventi, nonché l'istituzione di un comitato di controllo degli interventi.

Nel corso dell'esame al Senato sono stati soppressi i commi 14 e 15, i quali intervenivano sul dettato della legge n. 49 del 1987, relativamente all'utilizzo dei volontari in servizio civile per attività di cooperazione, per quanto attiene ai relativi fiscali, previdenziali e assicurativi.

Il comma 16 dispone una modifica del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 71 del 2011, attribuendo all'ufficio consolare nel suo insieme la competenza al rilascio dei passaporti, prima attribuita al Capo dell'ufficio consolare.

Il comma 17 proroga al 31 ottobre 2011 il termine di scadenza del Commissario generale del governo per l'Esposizione universale di Shanghai, autorizzando a tal fine autorizza la spesa di 200.000 euro per l'anno 2011.

Il comma 18 stabilisce, a decorrere dal 2011, l'incremento di 60.000 euro del contributo annuo (attualmente stabilito in 250.000 euro) a favore dell'Associazione culturale « Villa Vigoni » con sede in Menaggio, la quale promuove le relazioni italo – tedesche nei campi della scienza, dell'educazione e della cultura. A copertura dell'incremento di spesa viene corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge n. 170 del 1997, recante ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione.

L'articolo 4 reca le autorizzazioni di spesa dal 1° luglio al 31 dicembre 2011 necessarie alla proroga del termine per la partecipazione italiana a diverse missioni internazionali delle Forze armate e delle forze di polizia.

In particolare, il comma 1 autorizza, dal 1° luglio al 31 dicembre 2011, la spesa di 399,7 milioni di euro per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan ISAF (*International Security Assistance Force*) ed EUPOL AFGHANISTAN.

Il comma 2 dispone l'autorizzazione di spesa di 92 milioni di euro, nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2011, per la

proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione UNIFIL in Libano (*United Nations Interim Force in Lebanon*).

Il comma 3 autorizza dal 1° luglio al 31 dicembre 2011 la spesa di 33,2 milioni di euro per la proroga della partecipazione militare alle missioni nei Balcani (*Multi-national Specialized Unit – MSU*; *European Union Rule of Law Mission in Kosovo – EULEX KOSOVO*; *Security Force Training Plan in Kosovo*; *Joint Enterprise Balcani*).

Il comma 4 autorizza dal 1° luglio al 31 dicembre 2011 la spesa di circa 150.248 euro per la proroga della partecipazione militare alla missione Althea dell'Unione Europea in Bosnia-Erzegovina – all'interno della quale opera anche la missione IPU (*Integrated Police Unit*).

Il comma 5 autorizza dal 1° luglio al 31 dicembre 2011 la spesa di 7,3 milioni di euro per la proroga della partecipazione militare italiana alla missione *Active Endeavour* nel Mediterraneo.

Il comma 6 autorizza dal 1° luglio al 31 dicembre 2011 la spesa di 603.986 euro per la proroga della partecipazione militare alla missione TIPH2 (*Temporary International Presence in Hebron*).

Il comma 7 autorizza dal 1° luglio al 31 dicembre 2011 la spesa di circa 61.000 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione Europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah EUBAM Rafah (*European Union Border Assistance Mission in Rafah*).

Il comma 8 autorizza dal 1° luglio al 31 dicembre 2011 la spesa di circa 128.000 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione UNAMID (*United Nations/African Union Mission in Darfur*) delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana nel Darfur, in Sudan.

Il comma 9 autorizza dal 1° luglio al 31 dicembre 2011 la spesa di circa 104.000 euro per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei Carabinieri alla missione dell'Unione Europea EUPOL RD Congo nella Repubblica democratica del Congo.

Il comma 10 autorizza dal 1° luglio al 31 dicembre 2011 la spesa di circa 134.000 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione UNFICYP (*United Nations Peacekeeping Force in Cyprus*) delle Nazioni Unite a Cipro.

Il comma 11 autorizza la spesa di circa 158.000 euro per la prosecuzione, per il periodo ricompreso tra il 1° luglio al 31 dicembre 2011, delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi (Delegazione Italiana Esperti).

Il comma 12 autorizza, tra il 1° luglio al 31 dicembre 2011, la spesa di circa 353.000 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea EUMM Georgia (*European Union Monitoring Mission*) in Georgia.

Il comma 13 autorizza, per il periodo ricompreso tra il 1° luglio al 31 dicembre 2011, la spesa di 20,8 milioni di euro per la proroga della partecipazione di personale militare alle operazioni militari al largo delle coste della Somalia dell'Unione Europea (Atalanta) e della NATO per il contrasto alla pirateria.

Il comma 14 autorizza la spesa di 4,2 milioni di euro per la proroga, fino al 31 dicembre 2011, della partecipazione di personale militare alle attività NATO di consulenza, formazione e addestramento delle forze armate e di polizia irachene (*NATO Training Mission – Iraq*).

Il comma 15 autorizza, fino al 31 dicembre 2011, la spesa di 10,4 milioni di euro per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq.

Il comma 16 autorizza, dal 1° luglio al 31 dicembre 2011, la spesa di circa 508.000 euro per la prosecuzione della partecipazione italiana alla missione dell'Unione europea in Somalia denominata EUTM Somalia.

Il comma 17 autorizza un'ulteriore spesa di 64,2 milioni di euro, dal 1° luglio al 31 dicembre 2011, per la stipulazione di contratti di assicurazione e trasporto di

durata annuale e per la realizzazione di infrastrutture relative alle missioni di cui al provvedimento.

Il comma 18 autorizza un'ulteriore spesa di 1,6 milioni di euro, per il periodo 1° luglio al 31 dicembre 2011, per consentire al comandante del contingente militare impegnato nella missione in Afghanistan di disporre interventi urgenti, ovvero acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, per soddisfare esigenze di prima necessità delle popolazioni, compreso il ripristino dei servizi essenziali.

Il comma 19 dispone che, per il periodo 1° luglio-30 settembre 2011, sia autorizzata la spesa di 58 milioni di euro per finanziare la missione militare in Libia, finalizzata alla protezione dei civili, ad assicurare il rispetto del divieto di sorvolo nello spazio aereo libico e per l'embargo delle armi, come previsto dalle risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Il comma 20 autorizza, dal 1° luglio al 31 dicembre 2011, la spesa di 3,3 milioni di euro per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica.

Il comma 21 autorizza, dal 1° luglio al 31 dicembre 2011, la spesa di 867.940 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione EULEX Kosovo (*European Union Rule of Law Mission in Kosovo*) e di 31.480 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione UNMIK (*United Nations Mission in Kosovo*).

Il comma 22 autorizza, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2011, la spesa di circa 63.000 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione EUPOL COPPS (*European Union Police Mission for the Palestinian Territories*) in Palestina.

Il comma 23 autorizza, fino al 31 dicembre 2011, la spesa di circa 270.000 euro per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della

Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina EUPM (*European Union Police Mission*).

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala i commi 24, 25 e 26.

Il comma 24 autorizza, dal 1° luglio al 31 dicembre 2011, la spesa di 1,6 milioni di euro per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alle missioni ISAF Afghanistan: il predetto personale, tramite la *Task force* Grifo, svolge nel quadro della missione ISAF compiti di formazione ed addestramento della *Afghan Border Police*.

Il comma 25 autorizza, fino al 31 dicembre 2011, la spesa di circa 342.000 euro per il differimento della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione EULEX Kosovo (*European Union Rule of Law Mission in Kosovo*), che fornisce assistenza e supporto alle autorità kosovare nell'area dello stato di diritto con specifico riferimento ai settori di polizia, giudiziario e doganale.

Il comma 26 autorizza, dal 1° luglio al 31 dicembre 2011, la spesa di circa 227.000 euro per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alle unità di coordinamento interforze, denominate JMOUs (*Joint Multimodal Operational Units*), costituite in Afghanistan, negli Emirati Arabi Uniti e nel Kosovo. Nel quadro di tali unità, costituite presso taluni aeroporti militari in Afghanistan, negli Emirati Arabi Uniti e in Kosovo, è previsto l'impiego di unità appartenenti al Corpo della Guardia di finanza con funzioni di consulenza, supporto e coordinamento in materia doganale.

Il comma 27 autorizza, fino al 31 dicembre 2011, la spesa di circa 260.000 euro per la proroga della partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, personale del Corpo della polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione EULEX Kosovo.

Il comma 28 autorizza, dal 1° luglio al 31 dicembre 2011, la spesa di circa 19.000

euro per la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione in Palestina EUPOL COPPS.

Il comma 29 autorizza dal 1° luglio al 31 dicembre 2011 la spesa di circa 96.000 euro per la partecipazione di due magistrati collocati fuori ruolo alla missione EUPM in Bosnia Erzegovina.

Il comma 30 autorizza, dal 1° luglio al 31 dicembre 2011, la spesa di 5 milioni di euro per il mantenimento del dispositivo informativo dell'AISE (Agenzia informazioni e sicurezza esterna) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE (attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell'Italia).

Il comma 31 stabilisce che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in attuazione del memorandum di intesa di cooperazione tecnica nel settore della sicurezza tra Italia ed Panama, stipulato il 30 giugno 2010, è autorizzato a cedere, a titolo gratuito, al Governo panamense le unità navali in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto denominate CP902 « Diciotti » e CP903 « Dattilo ». Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla mancata retrocessione in permuta delle predette unità navali, è incrementata di 17,4 milioni di euro per il 2011 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 3, del decreto-legge n. 135 del 2009, relativa al monitoraggio del traffico navale ai fini dell'attuazione della decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio sul riciclaggio di denaro e il sequestro o la confisca degli strumenti e dei proventi di reato.

Durante l'esame al Senato è stato introdotto un nuovo comma 31-bis, il quale sostituisce, convertendone sostanzialmente i valori in euro, la tabella D allegata al decreto-legge n. 533 del 1954, recante la tariffa dei servizi resi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per quanto riguarda: le iscrizioni nei relativi registri di navi, unità da pesca e da diporto, compresi i passaggi di pro-

prietà; le visite di sicurezza di idoneità e tecnico – sanitarie svolte sulle navi e sulle unità da diporto; le inchieste per i sinistri marittimi svolte ad istanza degli interessati; la scritturazione degli atti contrattuali originali e delle relative copie.

La disposizione stabilisce che le maggiori entrate derivanti dalla predetta sostituzione sono destinate alle esigenze di funzionamento del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.

L'articolo 4-*bis*, inserito dall'altro ramo del Parlamento, reca misure di sostegno e di rilancio dei settori dell'economia locale interessati dalle limitazioni imposte a seguito delle attività operative delle forze armate concernenti la Libia

In particolare, il comma 1 prevede che una percentuale del fondo da ripartire istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per la quota parte relativa al gettito per il 2011 dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili, e comunque nel limite di euro 10 milioni, sia destinata all'adozione di misure di sostegno e di rilancio dei settori dell'economia delle province danneggiate a seguito delle predette limitazioni, che hanno inciso sull'operatività degli scali aeroportuali civili.

Il comma 2 rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta dei Ministeri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le province interessate, l'individuazione, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, degli interventi da attuare in riferimento al comma 1.

L'articolo 5 introduce alcune misure di contrasto al fenomeno della pirateria in acque internazionali, incentrate sulla possibilità di ricorrere a forme di autodifesa a bordo delle imbarcazioni private destinate ad attraversare zone a rischio, mediante il dispiegamento di Nuclei militari di protezione (NMP) della Marina militare o di servizi di vigilanza privata.

In particolare, il comma 1 prevede che il Ministero della difesa possa stipulare con l'armatoria privata italiana e con altri

soggetti aventi analogo potere di rappresentanza, convenzioni per la protezione delle navi battenti bandiera italiana che debbano attraversare spazi marittimi internazionali a rischio di episodi di pirateria, mediante l'imbarco a titolo oneroso e a richiesta degli armatori, di Nuclei militari di protezione (NMP) della Marina, composti eventualmente anche di personale delle altre Forze armate, dotati di armamento previsto per l'espletamento del servizio. La disposizione specifica inoltre che l'individuazione degli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria avviene tramite decreto del Ministero della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e delle infrastrutture e dei trasporti, valutate le indicazioni periodiche dell'*International Maritime Organization* (IMO).

Il comma 2 precisa che i Nuclei militari di protezione siano chiamati ad operare in conformità con le direttive e le regole di ingaggio emanate dal Ministero della difesa. La norma precisa inoltre che al comandante di ciascun nucleo ed al personale da esso dipendente, siano attribuite le funzioni di ufficiale di agente di polizia giudiziaria riguardo ai reati di cui agli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione (pirateria e navigazione di nave fornita abusivamente di armi e priva di carte di bordo), e quelli ad essi connessi.

Il medesimo comma 2 stabilisce inoltre che al personale dei Nuclei militari di protezione siano corrisposti il compenso forfetario di impiego e le indennità previsti per i militari imbarcati sulle unità della Marina negli spazi internazionali, siano applicabili le misure di ordine penale previste dal codice penale militare di pace, nonché le previsioni di cui all'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge n. 152 del 2009 (le quali stabiliscono, rispettivamente, la non punibilità del militare che, nel corso delle missioni internazionali, in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli ordini legittimamente impartiti, faccia uso ovvero ordini di fare uso delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione fisica, per le necessità delle operazioni militari, e l'ap-

plicabilità delle disposizioni sui delitti colposi quando facendo uso di tali mezzi, si eccedano colposamente i limiti posti dalla legge, dalle regole di ingaggio o dagli ordini ricevuti).

Il comma 3 dispone che, per la fruizione dei servizi di protezione mediante i Nuclei militari di protezione, gli armatori provvedano al ristoro dei relativi oneri, comprensivi delle spese per il personale di cui al comma precedente e di quelle necessarie per le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1. Le somme devono essere corrisposte mediante versamenti all'entrata del bilancio dello Stato, e riassegnati entro sessanta giorni ai relativi capitoli di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Il comma 4, sostituito dal Senato, dispone che gli armatori possono impiegare, nei casi in cui non sono previsti i servizi di protezione di cui al comma 1 dell'articolo, guardie giurate autorizzate ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana che transitano nelle acque internazionali individuate con il decreto ministeriale di cui al comma 1.

Il comma 5, anch'esso sostituito dal Senato, stabilisce che l'impiego delle guardie giurate è consentito solo a bordo delle navi predisposte per la difesa contro gli atti di pirateria ed autorizzate alla detenzione di armi. Inoltre si prevede che le guardie giurate debbano essere individuate preferibilmente tra coloro che hanno prestato servizio nelle Forze armate (esclusi i militari di leva) e che hanno superato i corsi teorico – pratici previsti dall'articolo 6 del Regolamento recante disposizioni per l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti e delle stazioni, nonché nell'ambito delle linee di trasporto urbano.

Il comma 5-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, precisa che le guardie giurate, nell'espletamento del servizio di protezione delle navi ed entro i limiti territoriali delle acque internazionali a rischio di pirateria, possono utilizzare le armi in dotazione delle navi che siano

state appositamente predisposte per la loro custodia, e che siano detenute previa autorizzazione del Ministro dell'interno. La predetta autorizzazione è rilasciata anche per l'acquisto, il trasporto e la cessione delle armi in comodato al medesimo personale.

Il comma 5-*ter* rinvia ad un decreto del Ministro dell'interno la determinazione delle modalità attuative delle previsioni appena descritte, comprese quelle relative al porto e al trasporto delle armi e del relativo munizionamento, alla quantità di armi detenute a bordo della nave e la loro tipologia, nonché ai rapporti tra le guardie giurate ed il comandante della nave durante l'espletamento dei predetti compiti.

Il comma 6 stabilisce l'applicabilità alla materia in esame delle disposizioni in materia penale di cui all'articolo 5, commi da 2 a 6, del decreto-legge n. 209 del 2008, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.

Il comma 6-*bis*, inserito dal Senato, modifica l'articolo 111 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, al fine di estendere le competenze della Marina, oltre che alla vigilanza degli interessi nazionali e delle vie di comunicazioni marittime al di là del mare territoriale, anche al contrasto alla pirateria.

Il comma 6-*ter*, anch'esso introdotto dal Senato, reca la clausola di invarianza degli effetti finanziari dell'articolo.

L'articolo 6 reca talune disposizioni in materia di personale impiegato nelle missioni internazionali disciplinate dal decreto in commento.

In particolare, il comma 1 rinvia alle disposizioni di cui: all'articolo 3, commi da 1 a 9, della legge n. 108 del 2009; all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 152 del 2009; all'articolo 5, comma 2-*bis*, del decreto legge n. 102 del 2010.

Le disposizioni richiamate della legge n. 108 del 2009, riguardano:

la diversificazione dell'ammontare dell'indennità di missione a seconda delle missioni stesse;

l'esclusione delle predette indennità, nonché del trattamento economico corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, della riduzione del 20 per cento prevista per le indennità di missione all'estero del personale delle pubbliche amministrazioni dall'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006;

l'applicazione, al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica e alla missione in Libia del trattamento economico previsto dalla legge n. 642 del 1961, e dell'indennità speciale di cui all'articolo 3 della stessa legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero;

la corresponsione, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di pace, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità operativa di base, in sostituzione, se più favorevole, dell'indennità operativa, ovvero dell'indennità pensionabile percepita;

la devoluzione all'Amministrazione di appartenenza delle eventuali retribuzioni corrisposti direttamente dall'ONU al personale militare impiegato dall'ONU nelle missioni internazionali con contratto individuale, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione percepiti;

la valutazione dei periodi di comando, le attribuzioni specifiche, il servizio e l'imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, presso comandi, unità, reparti ed enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali;

la possibilità di richiamare in servizio gli ufficiali della riserva di complemento, per esigenze connesse con le missioni internazionali, in deroga alla disciplina in materia;

la possibilità di prolungare, per esigenze operative connesse con le missioni

internazionali, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno, previo consenso degli interessati, per un massimo di ulteriori sei mesi;

la disciplina dell'indennità di missione, del trattamento assicurativo e pensionistico, del personale in stato di prigionia o disperso, del rilascio del passaporto di servizio, dell'orario di lavoro e dell'utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio.

In tale contesto assume specifico rilievo per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze il rinvio al comma 4 dell'articolo 3 della legge n. 108 del 2009, il quale specifica, tra l'altro, che alle indennità riconosciute al personale partecipante alle missioni internazionali si applica il comma 6 dell'articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ai sensi del quale tali componenti concorrono a formare il reddito imponibile nella misura del 50 per cento del loro ammontare.

Nell'ambito di tali disposizioni segnala inoltre, in quanto rilevante per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, come il rinvio indiretto all'articolo 3 del decreto-legge n. 451 del 2001, a sua volta richiamato dal comma 9 dell'articolo 3 della citata legge n. 108 del 2009, comportamenti che al personale militare e della Polizia di Stato impegnato nelle missioni sia attribuito il trattamento assicurativo previsto dalla legge n. 301 del 1982, il quale dispone la corresponsione al personale militare o di polizia impegnati in missioni — per il periodo di effettiva presenza nella zona di intervento — del rimborso della spesa di un'assicurazione sulla vita, nei limiti di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo e indennità di funzione, o assegno perequativo pensionabile o altro analogo assegno annuo pensionabile, moltiplicati per il coefficiente 10 per i casi di morte o di invalidità permanente, indipendentemente dall'uso di mezzi di trasporto e per tutti i rischi derivanti da attività direttamente o indirettamente riconducibili alla missione.

Sempre per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, evidenzia come il sopra richiamato comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 152 del 2009 estenda al personale del Corpo della Guardia di finanza impiegato nelle missioni internazionali delle forze armate e di polizia, l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 451 del 2001, concernenti la partecipazione del personale delle forze armate impiegato nelle missioni internazionali ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa.

Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge in esame stabilisce che, per talune missioni, l'indennità di missione sia corrisposta nelle seguenti misure:

a) il 98 per cento, al personale impiegato nelle missioni UNAMID, se usufruisce di vitto e alloggio gratuiti, EUPM e nell'Unità di coordinamento interforze JMOUs in Kosovo;

b) il 98 per cento, indennità calcolata sulla diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo, corrisposta al personale impiegato nella missione EUTM Somalia;

c) nella misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale impiegato presso il NATO HQ Scopje.

Il comma 3 introduce alcune deroghe ai limiti per il compenso forfetario di impiego e retribuzione per lavoro straordinario da corrispondere al personale impiegato nelle missioni di cui al decreto-legge.

In particolare, si prevede la deroga al limite di 120 giorni per la corresponsione del compenso forfetario al personale impiegato in esercitazioni o in operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore con l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unità operativa o nell'area di esercitazione.

Inoltre si deroga ai limiti orari per il lavoro straordinario fissati con appositi decreti del Ministro della difesa.

Il comma 4 consente al Ministro della difesa di avvalersi del personale (e dei relativi mezzi) appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate, nei limiti dei finanziamenti statali.

Ancora per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, segnala il nuovo comma 4-bis, introdotto dal Senato, il quale reca una norma interpretativa riferita alla composizione delle commissioni di avanzamento nell'ambito del Corpo della Guardia di Finanza.

In particolare, al fine di garantire la piena funzionalità del Corpo della Guardia di Finanza, anche in relazione alle esigenze connesse alle missioni internazionali, la disposizione prevede che l'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 69 del 2001, il quale stabilisce, tra l'altro, che i componenti delle commissioni di avanzamento devono appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo, deve essere interpretato nel senso che possono far parte delle predette commissioni di avanzamento, a prescindere dalla loro appartenenza ai ruoli del servizio permanente effettivo, anche coloro i quali ricoprono cariche per le quali è prevista la partecipazione a tali commissioni.

Il comma 4-ter, a sua volta introdotto nel corso dell'esame al Senato, proroga ulteriormente, fino al 31 dicembre 2011, i termini per l'applicazione della norma di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007.

Al riguardo rammenta che la predetta disposizione ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2006, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppres-

sione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2006.

Il comma 4-ter specifica inoltre che le predette assunzioni possono essere disposte nei limiti delle disponibilità del richiamato fondo.

Il comma 4-quater, anch'esso inserito durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, autorizza la spesa di 53 milioni di euro per il 2011 per far fronte alle esigenze di completamento del reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, anche connesse con le missioni internazionali. A tali oneri si fa fronte:

quanto a 12,8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

quanto a 8,7 milioni di euro, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi;

quanto a 31,4 milioni di euro, mediante riduzione lineare delle spese rimodulate riferite al Ministero della difesa, che sono conseguentemente accantonate e rese indisponibili; la norma precisa che l'importo della riduzione lineare può essere ridimensionato in corrispondenza di ulteriori rimborsi corrisposti dall'ONU nel periodo 1° aprile-31 ottobre 2011, da destinare alle finalità di cui al comma 4-quater.

L'articolo 7 stabilisce che alle missioni internazionali di cui al decreto-legge si applicano le disposizioni di cui all'arti-

colo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008, il quale prevede, in particolare, l'applicabilità al personale militare impegnato nelle missioni internazionali della disciplina del codice penale militare di pace e di quella di cui all'articolo 9, commi 3, 4 (lettere a), b), c), d)), 5 e 6, del decreto-legge n. 421 del 2001 (competenza territoriale del tribunale militare di Roma; possibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria militare di procedere all'arresto di chiunque è colto in flagranza di taluni reati militari; possibilità di procedere all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere).

Inoltre, il rinvio al predetto articolo 5 del decreto-legge n. 209 comporta che i reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono le missioni e gli interventi militari, in danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle stesse missioni, siano puniti a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate, che per tali reati la competenza spetta al Tribunale di Roma e che si applichino una serie di disposizioni in tema di contrasto alla pirateria.

La disposizione rinvia inoltre all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 152 del 2009, al fine di prevedere la non punibilità del militare che nel corso delle missioni all'estero, per necessità delle operazioni militari, fa uso della forza o ordina di far uso della forza (purché ciò avvenga in conformità: alle direttive; alle regole di ingaggio; agli ordini legittimamente impartiti), nonché di prevedere l'applicazione delle disposizioni concernenti i delitti colposi laddove il militare faccia uso della forza o ordini di far uso della forza eccedendo colposamente i limiti stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di ingaggio, dagli ordini legittimamente impartiti o dalla necessità delle operazioni militari.

L'articolo 8, al comma 1, richiamando le disposizioni in materia contabile contenute nei commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 152 del 2009, autorizza

gli Stati maggiori di Forza armata e i Comandi dei carabinieri e della Guardia di finanza, in presenza di situazioni di necessità e urgenza connesse con le missioni internazionali, a derogare alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, per l'attivazione delle procedure d'urgenza per l'acquisizione di forniture e servizi, nonché ad acquisire in economia lavori, servizi e forniture, relative ai mezzi da combattimento e da trasporto, all'esecuzione di opere infrastrutturali o all'acquisizione di specifici apparati, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziare per le missioni internazionali.

Il comma 2 prevede che, per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, disponga l'anticipazione di una somma non superiore alla metà delle spese autorizzate dal decreto e comunque non inferiore, per il Ministero della difesa, a 350 milioni di euro, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 10, comma 1.

Il comma 2-bis, inserito dal Senato, reca una norma di interpretazione autentica della previsione di cui all'articolo 307, comma 10, lettera b), del decreto legislativo n. 66 del 2010, il quale prevede che la determinazione del valore a base d'asta degli immobili militari da alienare è decretata dal Ministero della difesa – Direzione generale dei lavori e del demanio, previo parere di congruità emesso da una commissione appositamente nominata dal Ministro della difesa.

In tale contesto il comma 2-bis indica che gli oneri per la partecipazione alla predetta commissione sono a carico, in aggiunta a quanto stabilito per la dismissione del bene, del privato cittadino acquirente dei beni.

La norma specifica inoltre che, rispetto ai beni per i quali sono già stati pubblicati i relativi decreti di individua-

zione, ai fini del trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato, e per i quali esistono istanze di acquisizione formalizzate prima della data di entrata in vigore del decreto-legge, il parere richiesto alla commissione deve essere adottato entro il 31 ottobre 2011.

Le previsioni del comma sono esplicitamente finalizzate ad accelerare il processo di acquisizione di risorse da destinare alle esigenze finanziarie del Ministero della difesa, ed a consentire il conseguimento dei relativi effetti positivi per la finanza pubblica e per la dotazione del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace.

L'articolo 9, modificato nel corso dell'esame al Senato, prevede, al comma 1, la riduzione di 2.070 unità del personale militare impegnato nelle missioni nel semestre di riferimento del decreto-legge. In particolare, rispetto alle attuali 9.250 unità impegnate, si prevede che il Governo, comunicandolo alle Commissioni parlamentari competenti, assicuri una riduzione di almeno 1.000 unità entro il 30 settembre 2011 e di ulteriori almeno 1.070 unità entro il 31 dicembre dello stesso anno.

Il comma 2 vincola inoltre il Governo a presentare al Parlamento, entro 60 giorni dalla scadenza del decreto di proroga delle missioni, una relazione sulle singole missioni militari e di polizia, con riferimento all'evoluzione di ciascuna missione, ai suoi obiettivi ed ai risultati conseguiti, predisponendo su tale base un piano di rimodulazione dell'impegno militare, nel rispetto degli impegni internazionali assunti.

L'articolo 10, modificato a seguito degli emendamenti approvati al provvedimento dal Senato, reca la copertura finanziaria degli oneri recati dal decreto-legge.

In particolare, il comma 1 provvede alla copertura degli oneri complessivi del provvedimento, ad eccezione di quelli recati dall'articolo 3, comma 18, e dall'articolo 4, comma 31, oggetto della specifica previsione di copertura del comma 2.

Tali oneri complessivi, pari, a seguito delle modifiche apportate al Senato, a circa 744,3 milioni di euro per il 2011, sono coperti:

quanto a 725 milioni di euro, attingendo alla dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica;

quanto a 11 milioni di euro, attingendo all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge n. 296 del 2006, che ha istituito nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace;

quanto a 8 milioni di euro, mediante riduzione delle dotazioni finanziarie relative alle spese modulabili riferite al Ministero degli affari esteri.

Il comma 2 provvede invece alla copertura degli oneri, pari a 17,4 milioni di euro, recati dall'articolo 4, comma 31, del decreto, riducendo in modo corrispondente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002 per la quota di risorse destinate al fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale (cosiddetto fondo per le aree sottoutilizzate che ha poi assunto la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione).

Il comma 3 provvede inoltre alla copertura degli oneri connessi all'attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU n. 1970 (2011)²⁴ e n. 1973 (2011)²⁵ nel periodo dal 18 marzo 2011 al 30 giugno 2011, in relazione alle operazioni in corso in Libia, disponendo a tal fine l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate acquisite ai sensi dell'articolo 5, comma 5-*quinqüies*, della legge n. 225 del 1992, a seguito dall'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante.

Tali risorse sono attribuite nella misura di 134 milioni di euro al Ministero della

difesa, al cui personale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7, e sono attribuite al Ministero degli affari esteri nella misura 8 milioni di euro.

L'articolo 11 regola l'entrata in vigore del decreto-legge, che è stabilita nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Francesco BARBATO (IdV) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, esprimendo altresì una valutazione fortemente contraria sul decreto-legge.

Sottolinea infatti come le missioni di pace prorogate dal provvedimento siano in realtà operazioni belliche, che si pongono in contrasto con l'articolo 11 della Costituzione. Inoltre ritiene che, alla luce della difficilissima congiuntura economico – finanziaria del Paese, nella quale si chiedono sacrifici sempre più pesanti ai cittadini, risulti del tutto improprio impegnare anche un solo uomo od un'arma per atti di guerra.

Al di là di tali considerazioni di carattere politico, evidenzia come il decreto-legge contenga una serie di previsioni discutibili, alcune delle quali appaiono altresì del tutto estranee al contenuto proprio del provvedimento.

A tale proposito richiama, in primo luogo, la disposizione di cui all'articolo 6, comma 4-*bis*, recante l'interpretazione autentica di una norma in materia di composizione delle commissioni di avanzamento nell'ambito del Corpo della Guardia di Finanza, al fine di precisare che possono far parte delle predette commissioni di avanzamento, a prescindere dalla loro appartenenza ai ruoli del servizio permanente effettivo del Corpo, anche coloro i quali ricoprano cariche per le quali è prevista la partecipazione a tali commissioni. Non ritiene infatti opportuno inserire siffatta previsione nel testo del provvedimento che disciplina la partecipazione dei militari italiani alle missioni internazionali, anche alla luce delle inquietanti vicende che sembrano coin-

volgere alcuni alti ufficiali della stessa Guardia di Finanza, alcuni dei quali, come denunciato dal Ministro dell'Economia e delle finanze, avrebbero tenuto un comportamento non consono alla loro posizione, e si mostrerebbero impegnati in una eccessiva competizione professionale tra loro.

Ritiene quindi necessario sopprimere tale norma, segnalando l'intenzione del gruppo dell'Italia dei Valori di segnalare la questione in tutte le sedi, anche chiedendo al Presidente della Repubblica di non promulgare il disegno di legge di conversione del decreto-legge.

Rileva, peraltro, come il lamentato carattere di estraneità rispetto al contenuto proprio del provvedimento riguardi anche altre disposizioni, non rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze.

In particolare, richiama il comma 16 dell'articolo 3, che interviene sulle competenze degli uffici consolari in materia di rilascio dei passaporti, il comma 17 dello stesso articolo 3, che proroga il termine di scadenza del Commissario generale del governo per l'Esposizione universale di Shanghai, il comma 18 del medesimo articolo, il quale stabilisce l'incremento del contributo annuo a favore dell'Associazione culturale « Villa Vigoni », operante nella promozione delle relazioni italo - tedesche nei campi della scienza, dell'educazione e della cultura, il comma 31 dell'articolo 4, il quale autorizza la cessione al Governo panamense di due unità navali in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto, il comma 31-bis del medesimo articolo 4, che sostituisce la tabella recante la tariffa dei servizi resi dal Ministero delle infrastrutture delle infrastrutture e dei trasporti, il comma 4-ter dell'articolo 6, il quale proroga i termini per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari, nonché il

comma 2-bis dell'articolo 8, recante norme concernenti la commissione ministeriale per la determinazione del valore a base d'asta degli immobili militari da alienare.

Cosimo VENTUCCI (PdL) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, rilevando come appaia incontestabile la natura pacifica delle missioni internazionali nelle quali sono impegnati i nostri militari, i quali sono disposti a sacrificare la vita per esercitare, nell'ambito delle risoluzioni adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, una funzione di mantenimento della pace e della sicurezza, e meritano, pertanto, particolare considerazione e rispetto da parte di tutte le forze politiche.

Ritiene, quindi, che siano fuori luogo, e non possano in alcun modo essere condivise le posizioni particolarmente critiche espresse da taluni al riguardo, le quali rischiano di risolversi in una ingiusta forma di denigrazione dell'encomevole lavoro svolto dalle forze armate e di polizia italiane nei vari teatri internazionali.

Con specifico riferimento alla disposizione di interpretazione autentica recata dall'articolo 6, comma 4-bis, del decreto-legge, in materia di composizione delle commissioni di avanzamento nell'ambito del Corpo della Guardia di Finanza, giudica infondata l'obiezione formulata dal deputato Barbato, secondo il quale tale norma, in quanto non attinente alla materia oggetto del provvedimento, sarebbe da espungere dal provvedimento. Nell'esprimere al predetto Corpo la propria riconoscenza per la meritoria opera da esso svolta al servizio del Paese, indipendentemente da talune distonie verificatesi di recente nell'ambito della sua organizzazione di vertice, osserva, infatti, come la disposizione sulla quale si è impropriamente appuntata tale critica miri a garantire la piena funzionalità della Guardia di Finanza anche in rela-

zione alle esigenze connesse con le missioni internazionali oggetto del decreto-legge.

Alberto FLUVI (PD) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore e sulla prosecuzione delle missioni internazionali delle nostre forze armate e di polizia nelle diverse aree in cui esse sono chiamate a svolgere delicati compiti di mantenimento della pace, nonché di stabilizzazione della sicurezza e di sostegno ai processi di democratizzazione in atto.

Osserva, quindi, come non sia facile per nessun Parlamento autorizzare la presenza dei militari e l'uso della forza nei teatri internazionali in cui ciò è richiesto, sottolineando come ogni decisione in tal senso non possano essere prese a cuor leggero, ma debbano discendere da una precisa assunzione di responsabilità alla quale un Paese come l'Italia non può sottrarsi, anche in quanto il conseguimento dei predetti obiettivi di pace, di sicurezza e di democratizzazione nei Balcani, nel Libano, in Afghanistan e nelle altre aree in cui inviamo i nostri contingenti corrisponde agli stessi interessi del Paese.

Per tale motivo considera auspicabile che le decisioni in materia di politica estera e di difesa siano assunte, sia pure nel rispetto delle diverse sensibilità su tali temi, attraverso il massimo consenso delle forze politiche, rilevando invece, come il ricorso, con periodicità semestrale, ad un provvedimento d'urgenza che dispone il rifinanziamento delle missioni internazionali, offra l'occasione per aprire confronti anche aspri, riconducibili, molto spesso, a vicende politiche contingenti.

Ritiene, pertanto, che occorra trovare un modo per sottrarre la materia del finanziamento delle missioni di pace dalle alterne e contraddittorie dinamiche del dibattito politico, dando modo alle forze politiche di convergere con spirito unitario su decisioni così rilevanti e delicate, anche per i nostri militari, i quali ri-

schiano la vita per consentire al Paese di rispettare gli impegni assunti in sede internazionale.

Gianluca FORCOLIN (LNP) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore e sul provvedimento in esame, sottolineando come esso coniughi l'esigenza di tenere fede, con senso di responsabilità, agli impegni assunti dal Paese in sede internazionale – nell'ambito dei quali è difficile pensare a un ritiro immediato delle nostre truppe da alcuni teatri, pena la vanificazione dell'importante lavoro finora svolto e del sacrificio della vita di 41 nostri militari – con la richiesta, avanzata dalla Lega, di prevedere la progressiva riduzione dei contingenti italiani all'estero e il contenimento delle relative spese.

Gianfranco CONTE, *presidente*, con riferimento alle considerazioni svolte dal deputato Barbato, osserva come il complesso delle disposizioni recate dal decreto-legge sia finalizzato, nel quadro della proroga delle missioni internazionali, ad affrontare questioni riguardanti le forze armate, le quali difficilmente troverebbero spazio in altri provvedimenti.

Ritiene quindi che sia stata opportuna, in tale contesto, l'introduzione nel provvedimento, nel corso dell'esame presso il Senato, della norma interpretativa, recata dall'articolo 6, comma 4-*bis*, concernente la composizione delle commissioni di avanzamento della Guardia di Finanza.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Sui lavori della Commissione.

Francesco BARBATO (IdV) sottolinea come l'audizione, tenutasi nella seduta di ieri, del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato abbia fornito alla Commissione un quadro assai preoccupante, soprattutto

laddove il Direttore dell'AAMS ha lamentato fortemente l'insufficienza delle risorse di personale assegnate all'Amministrazione per poter svolgere adeguatamente i compiti di regolazione e controllo su comparti, quelli dei giochi e dei tabacchi, che coinvolgono ormai interessi economici giganteschi e che risultano, come è noto, soggetti al rischio di infiltrazioni da parte delle organizzazioni criminali.

In tale contesto chiede di riprendere, già nella prossima settimana, la discussione, avviata il 25 maggio scorso, della propria risoluzione n. 7-00583, la quale impegna, in modo assai puntuale, il Governo a rivedere i meccanismi di affidamento delle concessioni per la gestione telematica degli apparecchi da gioco, assicurando controlli più rigorosi in materia, nonché ad assumere iniziative incisive per contrastare efficacemente i fenomeni del gioco minorile e delle ludopatie, che sta determinando effetti devastanti sulla salute psicologica di molti cittadini e sul benessere economico di numerose famiglie.

A questo riguardo sottolinea la necessità che il Parlamento intervenga con urgenza su tali questioni, le quali non possono essere rinviate alla ripresa dei lavori parlamentari dopo l'aggiornamento per il periodo estivo, in quanto coinvolgono direttamente gli interessi fondamentali del Paese, considerando in tale contesto paradossale che la Guardia di finanza, invece di concentrare la sua azione su tali tematiche, sia coinvolta in missioni internazionali che finiscono per disperderne le risorse.

Gianfranco CONTE, *presidente*, con riferimento alle considerazioni espresse dal deputato Barbato, rileva come la gran parte delle finalità perseguite dalla sua risoluzione n. 7-00583, sia già stata realizzata dalle previsioni in materia di giochi contenute nell'articolo 24 del decreto-legge n. 98 del 2011, il quale contiene previsioni che, in alcuni casi, risultano perfino troppo rigorose in materia. A tale proposito sottolinea come la Presidenza della

Commissione abbia dimostrato la massima attenzione rispetto alle problematiche di questo settore, richiedendo al Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato di intervenire in audizione dinanzi la Commissione prima della sospensione per la pausa estiva.

In tale contesto ritiene comunque opportuno procedere, alla ripresa dei lavori, ad ulteriori audizioni in materia, in particolare ascoltando i rappresentanti della Federazione italiana tabaccai e dell'Area gioco ed intrattenimento istituita in seno alla Confindustria, nella quale sono rappresentati gli operatori del settore. Ritiene infatti opportuno che la Commissione svolga in merito ulteriori approfondimenti, ad esempio per quanto riguarda l'ipotizzata istituzione di un'Agenzia dei giochi.

Cosimo VENTUCCI (PdL), nel concordare con le considerazioni svolte dal Presidente, esprime la propria soddisfazione per gli importanti elementi di informazione acquisiti ieri, in occasione dell'audizione del Direttore generale dell'AAMS, il quale, oltre a rispondere in maniera estremamente puntuale alle domande che gli sono state rivolte, si è dichiarato pienamente disponibile ad instaurare un colloquio più frequente con la Commissione, al fine di approfondire ulteriormente le diverse questioni trattate, compresa quella del rapporto tra l'Amministrazione dei Monopoli e i concessionari della rete per la gestione telematica degli apparecchi da gioco.

Per quanto riguarda lo specifico tema delle ludopatie, ritiene che il preoccupante aumento di tale fenomeno – di cui si stanno già occupando, sotto svariati profili, diverse organizzazioni anche private – debba essere contrastato prioritariamente, in un'ottica temporale necessariamente di lungo periodo, attraverso interventi di natura educativa e formativa nei confronti delle giovani generazioni, più che con sanzioni e altre previsioni normative, di cui è già stata del resto dimostrata la scarsa efficacia dissuasiva, come nel caso delle scritte apposte sulle

confezioni di sigarette per avvertire della nocività del fumo per la salute umana.

Passando a una problematica portata più volte all'attenzione della Commissione dal Direttore generale dell'AAMS, considera altresì opportuno favorire una rimodulazione delle disponibilità di personale tra le pubbliche amministrazioni, che sono troppo spesso prigioniere di logiche autoreferenziali, anche al fine di venire incontro, nel caso specifico, alle esigenze di rafforzamento dell'organico dell'AAMS, la quale ha visto notevolmente ampliarsi, nel tempo, le proprie attività.

Ritiene, infine, che un più costante rapporto con la predetta Amministrazione potrà consentire alla Commissione di avviare le iniziative più appropriate per giungere alla soluzione anche delle più spinose questioni emerse nel settore dei giochi.

La seduta termina alle 10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 28 luglio 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 12.55.

Indagine conoscitiva sulle tematiche relative all'utilizzo degli immobili di proprietà dello Stato da parte delle amministrazioni pubbliche.

(Seguito dell'esame e approvazione del documento conclusivo).

La Commissione prosegue l'esame del documento conclusivo, rinviato nella seduta del 26 luglio scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta è assicurata mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Informa quindi di avere riformulato la proposta di documento conclusivo presentata nella seduta di martedì 26 luglio

scorso (*vedi allegato*), anche sulla base dei suggerimenti formulati per le vie brevi dal deputato Causi.

Marco CAUSI (PD), a conclusione dell'indagine conoscitiva, desidera segnalare come il tema che ne ha costituito oggetto potrà essere ulteriormente approfondito sotto il profilo del processo di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, dal momento che l'attività conoscitiva svolta dalla Commissione si è per lo più concentrata sui profili di gestione di tale patrimonio.

Preannunzia, quindi, il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di documento conclusivo, come riformulata.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, come segnalato nella proposta di documento conclusivo, è assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge C. 4149, a prima firma dell'onorevole Comaroli, la quale reca disposizioni in materia di razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi da parte delle amministrazioni dello Stato.

Ritiene in proposito, che, alla ripresa dei lavori parlamentari dopo l'aggiornamento per il periodo estivo, la Commissione potrà avviare l'esame di tale proposta, nonché di eventuali altri provvedimenti legislativi in materia di utilizzazione e di valorizzazione degli immobili pubblici, cogliendo in tal modo l'occasione di approfondire ulteriormente tali temi, soprattutto alla luce del fatto che gli elementi informativi acquisiti nel corso dell'indagine confermano una certa resistenza, da parte delle pubbliche amministrazioni, a fornire tutti i dati relativi agli immobili pubblici di proprietà o di quelli utilizzati, nonché a realizzare un'effettiva razionalizzazione degli spazi occupati.

Cosimo VENTUCCI (Pdl) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di documento conclusivo, come riformulata.

Auspica, quindi, che alla ripresa dei lavori, dopo la pausa estiva, si proceda ad un ulteriore approfondimento della materia oggetto dell'indagine, anche attraverso la presentazione di uno specifico atto di indirizzo volto a promuovere una maggiore responsabilizzazione delle pubbliche amministrazioni nella più efficiente gestione degli immobili pubblici.

La Commissione approva la proposta di documento conclusivo, come riformulata.

La seduta termina alle 13.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Indagine conoscitiva sulle tematiche relative all'utilizzo degli immobili di proprietà dello Stato da parte delle amministrazioni pubbliche.**DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO DALLA COMMISSIONE****1. L'OGGETTO DELL'INDAGINE**

Il recente dibattito, a livello internazionale, circa la sostenibilità dei debiti pubblici, determinato dalle turbolenze che stanno caratterizzato i mercati degli strumenti di debito sovrano, sottolinea, ancora di più che in passato, la rilevanza, soprattutto in un Paese, come l'Italia chiamato a misurarsi con un ammontare di debito pubblico particolarmente elevato, del tema concernente la gestione dell'attivo del bilancio pubblico, e segnatamente del demanio e del patrimonio dello Stato, assume sempre più rilevanza.

L'esigenza di compiere un approfondimento in merito è emersa con maggiore evidenza a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 85 del 2010, in materia di federalismo demaniale, recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge n. 42 del 2009, il quale determinerà certamente un impatto significativo su tale materia.

In questo quadro, la Commissione ha ritenuto necessario approfondire un aspetto del più generale problema concernente la gestione del patrimonio pubblico, compiendo una prima valutazione, in sede parlamentare, sugli effetti delle norme, introdotte nel corso degli ultimi anni, circa l'utilizzo e la gestione, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli immobili. Infatti, gli interventi legislativi posti in essere in questo settore hanno introdotto alcuni strumenti essenziali per razionalizzare l'uso degli spazi da parte della pub-

blica amministrazione e per realizzare in tal modo una maggiore valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.

In tale contesto l'indagine conoscitiva ha inteso raccogliere il contributo delle diverse amministrazioni interessate, anche per favorire un migliore coordinamento tra i numerosi interlocutori istituzionali a vario titolo coinvolti in tale complessa problematica.

Nel corso dell'indagine, che si è sviluppata in tempi piuttosto serrati, sono stati ascoltati il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Direttore dell'Agenzia del demanio, il Capo della Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, dottor Stefano Scalera, nonché i presidenti dell'INPS, dell'INPDAP e dell'INAIL.

2. IL CONTESTO NORMATIVO

La normativa di riferimento relativa ai temi oggetto dell'indagine conoscitiva è riconducibile a cinque direttrici di intervento: 1) la razionalizzazione degli spazi utilizzati dalle amministrazioni dello Stato; 2) il contenimento delle locazioni passive e individuazione dell'Agenzia del demanio quale « conduttore unico »; 3) l'accentramento in capo all'Agenzia del demanio della competenza in tema di interventi di manutenzione sul patrimonio immobiliare; 4) la razionalizzazione del patrimonio strumentale degli Enti previdenziali; 5) le disposizioni in materia di federalismo demaniale.

Un breve cenno meritano infine le disposizioni in materia di dismissione e

valorizzazione dei beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato.

2.1. La razionalizzazione degli spazi utilizzati dalle amministrazioni dello Stato.

A monte delle misure specifiche volte a razionalizzare gli spazi a disposizione delle amministrazioni pubbliche meritano di essere richiamate le norme dirette a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti attraverso la riduzione degli uffici e delle dotazioni organiche.

In particolare, l'articolo 1, comma 482, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) ha posto gli obiettivi di riordino, accorpamento, soppressione e trasformazione di enti strutture ed organismi pubblici.

Il decreto-legge n. 112 del 2008 ha poi introdotto, all'articolo 24, una misura cosiddetta «taglia enti» disponendo, più in generale (all'articolo 74), la riduzione degli uffici dirigenziali, il riordino delle relative competenze al fine di evitare duplicazioni e l'accorpamento delle strutture periferiche su base regionale o provinciale. Al riguardo l'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009 ha previsto un ulteriore intervento di riorganizzazione all'esito dei tagli già effettuati.

L'applicazione delle citate disposizioni ha determinato una generale diminuzione del fabbisogno allocativo.

Più in dettaglio, analogamente a quanto già previsto per gli enti previdenziali, l'articolo 12 decreto-legge n. 98 del 2011 ha stabilito che le operazioni di acquisto e vendita degli immobili da parte delle amministrazioni pubbliche sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica.

Con specifico riferimento alla questione degli spazi, l'articolo 2, comma 222, della legge finanziaria 2010 (n. 191 del 2009) ha introdotto l'obbligo, per le amministrazioni pubbliche, di trasmettere una serie di comunicazioni all'Agenzia del demanio relativamente agli immobili da esse utilizzati, con l'obiettivo di unificare in capo alla stessa Agenzia le procedure riguar-

danti le locazioni passive e di razionalizzare gli spazi utilizzati dalle medesime amministrazioni. Sono previsti, inoltre, obblighi di comunicazione da parte delle amministrazioni pubbliche anche al fine di redigere il conto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato.

Le amministrazioni dello Stato sono quindi tenute a comunicare all'Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio di ogni anno, la previsione triennale del loro fabbisogno di spazio allocativo e delle superfici da esse occupate che non risultano più necessarie. Al fine di attuare in modo compiuto tale disposizione, il comma 9 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 98 del 2011 ha disposto che le amministrazioni comunicano annualmente all'Agenzia del demanio, a decorrere dal 1° gennaio 2013, le previsioni relative alle nuove costruzioni, la cui realizzazione sia programmata nel successivo triennio.

In relazione alle finalità di contenimento e di razionalizzazione sistematica degli spazi in uso alle amministrazioni dello Stato, di cui all'articolo 1, commi 204 e seguenti, della predetta legge finanziaria per il 2007, sono previsti ulteriori obblighi di comunicazione all'Agenzia del demanio da parte delle Amministrazioni dello Stato. Entro il 30 giugno 2010, infatti, dette amministrazioni dovevano comunicare l'elenco dei beni immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo.

Sulla base di tali comunicazioni, l'Agenzia elabora un piano di razionalizzazione degli spazi, trasmettendolo alle amministrazioni interessate e al Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze.

Inoltre, le amministrazioni che utilizzino o detengano, a qualunque titolo, immobili di proprietà dello Stato o di proprietà delle stesse, sono tenute a trasmettere al Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco contenente l'identificazione di tali beni. La trasmissione dell'elenco è finalizzata alla redazione del conto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato, di cui all'articolo 6, comma 8, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del

2008, e del conto generale del patrimonio dello Stato, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 279 del 1997.

Al riguardo il decreto ministeriale 30 luglio 2010 ha esteso il perimetro di raccolta dei dati alle concessioni e alle partecipazioni delle amministrazioni interessate, stabilendo le modalità di comunicazione ai fini della redazione del rendiconto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato.

Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello di trasmissione del primo elenco, tutte le amministrazioni pubbliche comunicano le eventuali variazioni intervenute rispetto a tale elenco e, qualora emerga l'esistenza di immobili di proprietà dello Stato non in gestione dell'Agenzia del demanio, tali immobili vengono fatti rientrare nella gestione dell'Agenzia. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'obbligo di comunicazione può essere esteso ad altre forme di attivo ai fini della redazione dei predetti conti patrimoniali.

È altresì prevista una disciplina sanzionatoria, che si è andata rafforzando nel corso del tempo: innanzitutto, in caso di inadempimento dei predetti obblighi di comunicazione, l'Agenzia del demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei Conti.

Successivamente, l'articolo 12 del decreto-legge n. 98 del 2011 ha disposto che la violazione dei predetti obblighi di comunicazione è causa di responsabilità amministrativa. Le amministrazioni soggette ai suddetti obblighi devono quindi individuare, secondo le rispettive strutture organizzative e i relativi profili di competenza, i responsabili della comunicazione.

Si prevede altresì la nullità di ogni contratto di locazione di immobili che non sia stipulato dalla Agenzia del demanio per conto dell'amministrazione dello Stato interessata (è stabilita un'eccezione per i contratti stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri).

Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, qualora nell'attuazione dei piani di razionalizzazione l'amministrazione utilizzatrice, per motivi ad essa imputabili, non provvede al rilascio degli immobili utilizzati entro il termine stabilito, su comunicazione dell'Agenzia del demanio il Ministero dell'economia e finanze effettua una riduzione lineare degli stanziamenti di spesa dell'amministrazione stessa pari all'8 per cento del valore di mercato dell'immobile rapportato al periodo di maggior permanenza.

2.2. Il contenimento delle locazioni passive e individuazione dell'Agenzia del demanio quale « conduttore unico ».

Ai sensi dell'articolo 2, comma 222, terzo e quarto periodo, della legge n. 191 del 2009, a decorrere dal 1° gennaio 2011 l'Agenzia del demanio è individuato come « conduttore unico », ovvero come l'unico soggetto tenuto a stipulare, per conto delle amministrazioni dello Stato, i contratti di locazione passiva, qualora, all'esito del processo di razionalizzazione degli spazi, dovessero emergere concrete e improcrastinabili esigenze allocative da soddisfare mediante il ricorso al mercato privato, compatibilmente con le misure di contenimento della spesa. L'Agenzia, quindi, dopo aver verificato la corrispondenza dei fabbisogni comunicati con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, svolge i seguenti compiti:

a) accerta l'esistenza di immobili da assegnare in uso fra quelli di proprietà dello Stato ovvero trasferiti ai fondi immobiliari pubblici (al riguardo si ricorda che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 351 del 2001, è stato istituito il Fondo immobili pubblici): tali immobili sono concessi in locazione all'Agenzia del demanio, la quale li assegna ai soggetti che li hanno in uso, per periodi di durata fino a nove anni rinnovabili, secondo i canoni e le altre condizioni fissate dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di parametri di mercato;

b) verifica la congruità del canone degli immobili di proprietà di terzi, individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini di mercato, attraverso la Commissione per la verifica di congruità delle valutazioni tecnico-economico-estimative, istituita in seno all'Agenzia del demanio ai sensi dell'articolo 1, comma 479, della legge n. 266 del 2005;

c) stipula i contratti di locazione, ovvero rinnova, qualora ne persista il bisogno, quelli in scadenza sottoscritti dalle predette amministrazioni e adempie i predetti contratti;

d) consegna gli immobili locati alle amministrazioni interessate che, per il loro uso e custodia, ne assumono ogni responsabilità ed onere.

È prevista inoltre l'istituzione, all'interno dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione di immobili assegnati alle predette amministrazioni dello Stato. Per la quantificazione delle risorse finanziarie da assegnare a tale Fondo, le amministrazioni sono tenute a comunicare annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze l'importo dei canoni locativi. Le risorse iscritte al Fondo vengono impiegate dall'Agenzia del demanio per il pagamento dei canoni di locazione.

Da ultimo, l'articolo 33 del decreto-legge n. 98 del 2011 ha istituito una Società di gestione del risparmio (SGR), con un capitale di 2 milioni di euro interamente posseduto dal Ministero dell'Economia, con il compito di istituire fondi che partecipano a quelli immobiliari costituiti da enti territoriali, anche tramite società interamente partecipate, a cui siano conferiti immobili oggetto di progetti di valorizzazione. I fondi istituiti dalla SGR possono altresì investire direttamente al fine di acquisire immobili in locazione passiva alle pubbliche amministrazioni ovvero partecipare a fondi titolari di diritti di concessione o d'uso su beni indisponi-

bili e demaniali, che prevedano la possibilità di locare tutto o in parte il bene oggetto della concessione.

2.3. L'accentramento presso l'Agenzia del demanio della competenza in tema di interventi di manutenzione.

Il citato articolo 2, comma 222, della legge finanziaria per il 2010 ha previsto, al decimo periodo, che le amministrazioni interessate devono comunicare semestralmente all'Agenzia del demanio gli interventi manutentivi effettuati sia sugli immobili di proprietà dello Stato, assegnati alle medesime amministrazioni in uso governativo, sia su quelli di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, nonché l'ammontare dei relativi oneri. Gli stanziamenti alle singole amministrazioni per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, a decorrere dall'esercizio finanziario 2011, non potranno eccedere gli importi spesi e comunicati all'Agenzia del demanio, e comunque entro il limite del 2 per cento del valore dell'immobile utilizzato.

Al riguardo è recentemente intervenuto l'articolo 12, commi da 2 a 8, del decreto-legge n. 98 del 2011, il quale ha attribuito all'Agenzia del demanio il compito di gestire in maniera accentrata le decisioni di spesa per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle pubbliche amministrazioni. Le relative risorse – previa corrispondente riduzione degli stanziamenti a disposizione delle amministrazioni interessate, fatte salve quote residuali necessarie per piccole manutenzioni e per altri interventi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – confluiranno in appositi fondi di parte corrente e di conto capitale presso il Ministero dell'economia e delle finanze, escluse le quote residuali di interventi di pertinenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e, limitatamente ad opere di piccola manutenzione, delle singole Amministrazioni che gestiscono gli immobili.

All'Agenzia del demanio spettano i compiti di gestione e di spesa relativa-

mente agli interventi di manutenzione sugli immobili di proprietà dello Stato utilizzati per finalità istituzionali e sui beni immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo da parte delle pubbliche amministrazioni (sono esclusi gli interventi di piccola manutenzione curati in proprio dagli utilizzatori).

Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione su beni immobili e su infrastrutture diversi da quelli sopra individuati, rimane ferma la competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il quale è tenuto a comunicare preventivamente i relativi interventi all'Agenzia del demanio per il necessario coordinamento.

Le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di comunicare annualmente (entro il 31 gennaio, a decorrere dal 2012) la previsione triennale dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che intendono effettuare sugli immobili di proprietà dello Stato alle stesse in uso e dei lavori di manutenzione ordinaria che intendono effettuare sugli immobili in locazione passiva ovvero utilizzati a qualsiasi titolo.

L'Agenzia del demanio, sulla base delle previsioni presentate e delle verifiche svolte, assume le decisioni di spesa sulla base di un piano generale degli interventi per il triennio successivo, anche al fine di recuperare spazi all'interno degli immobili di proprietà dello Stato e di ridurre le locazioni passive. In tal senso l'Agenzia può stipulare accordi quadro con società specializzate nella riorganizzazione dei processi di funzionamento.

Per realizzare gli interventi di manutenzione l'Agenzia può inoltre stipulare convenzioni quadro con le strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero accordi quadro con società specializzate o con altri soggetti pubblici per la gestione degli appalti.

Anche in tal caso è previsto uno specifico meccanismo sanzionatorio: successivamente alla stipula dell'accordo o della convenzione quadro, infatti, è nullo ogni nuovo contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria non affidato dall'Agen-

zia del demanio. Fanno eccezione i contratti stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'Agenzia del demanio verifica e monitora gli interventi necessari di manutenzione ordinaria e straordinaria, avvalendosi delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o selezionando, con procedure ad evidenza pubblica, società specializzate e indipendenti.

2.4. La razionalizzazione del patrimonio strumentale degli enti previdenziali.

Gli enti di previdenza rientrano tra le pubbliche amministrazioni sottoposte agli obblighi di comunicazione stabiliti dal citato articolo 2, comma 222, della legge finanziaria 2010; inoltre gli enti di previdenza sono inclusi tra le pubbliche amministrazioni che devono effettuare, entro il 31 dicembre 2010, il censimento degli immobili di loro proprietà, con specifica indicazione degli immobili strumentali e di quelli in godimento a terzi.

L'articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2010 ha altresì previsto che gli enti previdenziali destinino una quota delle risorse proprie all'acquisto di immobili adibiti ad ufficio in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche, secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio sulla base dei piani di razionalizzazione.

Il decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 marzo 2011, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 18 giugno 2011, ha quindi disposto l'attivazione delle cosiddette «case del welfare». Tale modello organizzativo consiste nella creazione di una sede logistica unica, a livello provinciale, comprendente gli uffici del Ministero e degli enti previdenziali assicurativi vigilati, dove gli utenti possono fruire dei servizi pubblici inerenti alle politiche del lavoro e sociali a tutela delle condizioni di lavoro, alla sicurezza nei

luoghi del lavoro e alla previdenza e assistenza, con l'obiettivo strategico di realizzare un sistema efficace di erogazione dei servizi in un sistema organizzativo e amministrativo finanziariamente sostenibile e compatibile con le disposizioni in materia di finanza pubblica.

Sul piano operativo, gli obiettivi di tale nuovo modello sono riassumibili nel modo seguente: incremento del livello di accessibilità di tutti i servizi erogati dalle amministrazioni coinvolte; riduzione della spesa inerente alla sistemazione logistica, ottenuta anche con l'aumento del 40 per cento dell'indice di utilizzazione degli immobili strumentali rispetto al triennio precedente; riduzione strutturale della spesa di funzionamento, conseguente alla gestione unitaria di attività strumentali e di supporto nella misura a regime del 30 per cento del costo complessivo sostenuto dalle amministrazioni a pari titolo nel triennio precedente; ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane, attraverso il ricorso a sinergie nei ruoli professionali per attività di collaborazione in tema di approvvigionamento di risorse umane, tenendo conto della tendenziale riduzione del contingente di personale e della disciplina limitativa delle assunzioni.

2.5. Le disposizioni in materia di federalismo demaniale.

In tale contesto merita di essere segnalata anche la disciplina del decreto legislativo n. 85 del 2010, concernente il federalismo demaniale, il quale prevede l'individuazione dei beni statali che possono essere attribuiti, con D.P.C.M., a comuni, province, città metropolitane e regioni.

A tale proposito si prevede che lo Stato, previa intesa in sede di Conferenza unificata, individua i beni da attribuire a titolo non oneroso, e che l'ente territoriale, a seguito dell'attribuzione, disponga del bene nell'interesse della collettività rappresentata ed è tenuto a favorirne la « massima valorizzazione funzionale ».

I beni trasferiti possono anche essere inseriti dalle regioni e dagli enti locali in processi di alienazione e dismissione; la

deliberazione dell'ente territoriale di approvazione del piano di alienazioni e valorizzazioni dovrà tuttavia essere trasmessa ad una apposita conferenza di servizi volta ad acquisire le autorizzazioni, gli assensi e le approvazioni necessari alla variazione di destinazione urbanistica dei beni. Inoltre i beni trasferiti possono essere alienati solo previa valorizzazione attraverso le procedure per l'adozione delle varianti allo strumento urbanistico, ed a seguito di apposita attestazione di congruità rilasciata da parte dell'Agenzia del demanio o dell'Agenzia del territorio.

Sono in ogni caso esclusi dal trasferimento, tra gli altri, gli immobili in uso per comprovate ed effettive finalità istituzionali alle Amministrazioni pubbliche; i porti e gli aeroporti di rilevanza economica nazionale e internazionale; i beni appartenenti al patrimonio culturale, salvo quanto previsto dalla normativa vigente; le reti di interesse statale, ivi comprese quelle energetiche e le strade ferrate in uso; i parchi nazionali e le riserve naturali statali, nonché i beni in uso a qualsiasi titolo al Senato, alla Camera, alla Corte Costituzionale e agli organi di rilevanza costituzionale.

Qualora l'ente territoriale non utilizzi il bene nel rispetto delle finalità e dei tempi indicati è previsto uno specifico meccanismo sanzionatorio, in base al quale il Governo esercita il proprio potere sostitutivo al fine di assicurare la migliore utilizzazione del bene, anche attraverso il conferimento in un apposito patrimonio vincolato, entro il quale, con apposito D.P.C.M., dovranno, altresì, confluire i beni per i quali non sia stata presentata la domanda di attribuzione.

Come ricordato nel corso delle audizioni svolte nel corso dell'indagine conoscitiva, il decreto-legge 70 del 2011 ha introdotto all'articolo 5 del decreto legislativo n. 85 del 2010 una norma concernente i beni oggetto di accordi o intese già sottoscritti tra lo Stato e gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari. In particolare si è stabilito che tali beni

possano essere attribuiti, su richiesta, all'ente che ha sottoscritto l'accordo o l'intesa ovvero ad altri enti territoriali, salvo che risultino esclusi dal trasferimento ovvero altrimenti disciplinati.

2.6. La dismissione e valorizzazione dei beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato.

In quest'ambito è altresì opportuno richiamare la normativa in materia di gestione, valorizzazione, utilizzazione e dismissione dei beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato, la quale è stata caratterizzata da una notevole stratificazione di disposizioni normative, succedutesi a partire dalla legge n. 579 del 1993.

Oltre alle norme sulle procedure generali per la dismissione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, la normativa in materia contempla alcune disposizioni relative alla gestione e alla alienazione di specifiche categorie di beni immobili.

In primo luogo, occorre rilevare come la legge n. 127 del 1997, in materia di snellimento delle procedure amministrative, abbia stabilito, all'articolo 12, che i comuni e le province possono procedere alle alienazioni del proprio patrimonio immobiliare anche in deroga alle norme sulla contabilità generale degli enti locali, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico contabile. Più di recente, il decreto-legge n. 351 del 2001 ha dettato disposizioni in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare. Sono state pertanto previste procedure finalizzate all'alienazione di beni statali, all'esito dei processi di valorizzazione (anche mediante accordi di programma), con possibilità di riconoscere agli enti territoriali interessati dal procedimento di valorizzazione una quota, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento, del ricavato della vendita.

Il decreto-legge n. 351 del 2001 ha altresì introdotto la disciplina relativa

alla privatizzazione mediante cartolarizzazione.

L'articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008 ha previsto che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni e altri enti locali, ciascun ente individui, redigendo apposito elenco, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, e predisponga un piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, allegato al bilancio di previsione. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica. Per i soggetti diversi dai comuni, i beni immobili inclusi nei predetti elenchi, cui si applica la procedura prevista dall'articolo 3-bis del già citato decreto-legge n. 351 del 2001, per la valorizzazione dei beni dello Stato, possono essere concessi o locati a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta anni, ai fini della riqualificazione e riconversione tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini. Gli enti possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge n. 351.

Inoltre articolo 1, comma 223, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010) ha autorizzato l'Agenzia del demanio ad alienare determinate categorie di immobili statali mediante trattativa privata, se di valore unitario o complessivo non superiore ad euro 400.000, ovvero

mediante asta pubblica (o invito pubblico ad offrire), se di valore unitario o complessivo superiore ad euro 400.000.

3. SINTESI DELLE AUDIZIONI

Passando a sintetizzare il contenuto delle audizioni svolte nel corso dell'indagine conoscitiva, deve innanzitutto essere posta in evidenza la considerazione espressa dal Ministro per la pubblica amministrazione e dell'innovazione, il quale ha sottolineato come la normativa in materia di utilizzo degli immobili di proprietà dello Stato da parte delle pubbliche amministrazioni si collochi nel generale percorso di razionalizzazione e ottimizzazione della spesa pubblica, soprattutto quella di parte corrente, con particolare riferimento alle spese di funzionamento della pubblica amministrazione e degli enti pubblici e, quindi, all'attività del personale che vi lavora, il quale, per svolgere le proprie funzioni, deve collocarsi all'interno di strutture funzionali.

Nello specifico, le direttrici di fondo di tale intervento di razionalizzazione riguardano:

la razionalizzazione degli spazi (sia di proprietà statale sia di proprietà privata) ad uso istituzionale delle amministrazioni;

il contenimento del ricorso alle locazioni passive;

il contenimento e l'ottimizzazione delle risorse destinate alla manutenzione;

la razionalizzazione del patrimonio strumentale degli enti previdenziali.

A tale riguardo le audizioni hanno messo in evidenza come le norme introdotte negli ultimi anni in materia di razionalizzazione degli spazi in uso alla pubblica amministrazione e, in particolare, la necessità di definire il fabbisogno di spazio allocativo ai fini del piano triennale di utilizzo degli stessi, abbiano rappresentato una svolta ai fini della modifica dei comportamenti delle pubbliche amministrazioni verso logiche più

attente e rigorose circa l'occupazione, la razionalizzazione degli spazi e il contenimento della relativa spesa. Infatti finora le amministrazioni pubbliche erano state abituate a gestire gli immobili occupati secondo una logica proprietaria e senza particolare attenzione agli spazi e alle economie realizzabili attraverso un loro migliore utilizzo, determinando perciò fenomeni di resistenza ed inerzia al cambiamento.

A tale proposito nel corso delle audizioni è stato possibile acquisire una notevole messe di dati, in relazione al numero, alla qualità, alla quantità e alla localizzazione degli uffici in cui i pubblici dipendenti e le pubbliche amministrazioni svolgono le loro funzioni, derivanti dalla ricognizione del patrimonio immobiliare, di proprietà e in locazione passiva previsto dal già citato articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009.

Tale censimento è basato sulla rilevazione telematica del contenuto minimo di quello che viene chiamato « fascicolo immobiliare », a partire dal dato catastale fino alla superficie e a tutti gli altri dati necessari, in modo tale che le amministrazioni oltre ad inserire i dati, possano utilizzare la banca dati a fini gestionali. In sostanza, si mette a disposizione della pubblica amministrazione un portale informatico contenente tutte le informazioni raccolte: alcuni campi sono obbligatori ed evidentemente sono necessari per l'attività di rilevazione, altri sono facoltativi e servono le attività di gestione da incentivare.

In quest'ambito sono state rilevate oltre 543.000 unità immobiliari di proprietà dello Stato, per oltre 222 milioni di metri quadrati, e 776.000 terreni, per oltre 13 miliardi di metri quadrati. Nel 92 per cento dei casi le amministrazioni utilizzano immobili di cui sono proprietarie e soltanto in un numero più limitato di casi, il 2 per cento, utilizzano in locazione passiva immobili messi a disposizione da altre amministrazioni.

A tale ultimo riguardo è peraltro emerso come vi sia un numero piuttosto elevato di occupazioni senza titolo, mentre

per un significativo numero di immobili (circa 2.000) non è nota la data di scadenza del contratto di locazione.

Con riferimento alla destinazione d'uso degli immobili, circa il 72 per cento della superficie è utilizzato per lo svolgimento delle attività istituzionali. Soltanto il 10 per cento delle superfici è utilizzato a fini residenziali: prevalentemente si tratta degli immobili residenziali degli enti di previdenza o dei comuni, vista la funzione che i comuni stessi svolgono in materia di edilizia residenziale pubblica.

Per quanto riguarda i terreni, il 96 per cento è utilizzato dagli stessi proprietari. Le locazioni passive da altra amministrazione sono limitate all'1 per cento. Inoltre, circa il 98 per cento dei terreni è detenuto dalle amministrazioni locali, in prevalenza comuni.

Per individuare il valore di tale patrimonio, il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze ha elaborato una stima basata sui valori medi delle città in cui gli immobili si trovano, rilevati dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio (cosiddetti valori OMI), ovvero sui prezzi medi della provincia. Inoltre, non essendosi potuto tenere conto dello stato mantenitivo dell'immobile, tale stima corrisponde al *fair value*, vale a dire il valore teorico dell'immobile, in perfetto stato di conservazione e con un prezzo omogeneo rispetto agli altri immobili oggetto di compravendita nello stesso comune.

Per le unità immobiliari il valore così calcolato oscilla tra 239 e 319 miliardi di euro, mentre per i terreni esso oscilla tra 11 e 49 miliardi di euro, in relazione al tipo di coltura, che non è stato possibile definire per tutti i terreni.

Per quanto attiene specificamente alle modalità di utilizzo degli immobili da parte delle pubbliche amministrazioni, è stato segnalato come l'assenza di disposizioni normative che definiscano standard tecnici relativi per l'assegnazione degli spazi in uso alle pubbliche amministrazioni, anche in relazione alle funzioni svolte, abbia di fatto consentito a ciascuna amministrazione di elaborare propri cri-

teri valutativi o di seguire prassi poco rispettose di ogni esigenza di razionalizzazione delle risorse.

È stato quindi evidenziato come l'intervento di riforma in questo campo richieda uno sforzo applicativo rilevante per le amministrazioni, chiamate a una radicale riconversione dei comportamenti e a un nuovo approccio metodologico, secondo linee di pianificazione e di programmazione supportate da una visione organizzativa e operativa di ampio respiro e da una laboriosa elaborazione pratica.

In tale contesto, con specifico riferimento agli immobili di proprietà pubblica o privata utilizzati dalle amministrazioni statali, l'Agenzia del demanio ha segnalato di aver avviato tavoli tecnici con tutte le amministrazioni, per individuare le modalità con cui procedere ad economizzare gli spazi. In particolare, nell'arco del 2010 l'azione dell'Agenzia sul tema delle locazioni passive ha portato a un contenimento dei costi di circa 17 milioni di euro, anche in ragione di alcuni processi di razionalizzazione già avviati che conseguono all'esigenza di unificare funzioni prima diffuse in enti ed edifici diversi.

Al riguardo è stato evidenziato come la razionalizzazione degli spazi, oltre ad avere effetti di economia diretti, può fungere da volano per ulteriori forme di risparmio, sia in quanto la riduzione degli spazi riduce i costi di gestione degli stessi, sia in quanto gli interventi di ristrutturazione degli immobili connessi alla suddetta razionalizzazione rappresenta l'occasione per operare la modernizzazione tecnologica delle strutture della P.A., ad esempio per quanto riguarda l'efficientamento energetico, il ricorso alla rete Internet, nonché l'informatizzazione di tutta la pubblica amministrazione.

In tale ambito, anche al fine di avviare un processo virtuoso di riduzione degli spazi destinati alla conservazione della documentazione in forma cartacea, il decreto legislativo 235 del 2010, di riforma del Codice dell'amministrazione digitale, ha sostituito al principio dell'ar-

chiviazione materiale e cartacea quello dell'archiviazione sostitutiva in forma elettronica. Inoltre, l'ENEA, nell'ambito delle iniziative del piano «*e-Government* 2012 – efficienza energetica», ha elaborato un progetto volto a sviluppare interventi di risparmio energetico negli edifici pubblici – proponendo una collaborazione in tal senso con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione – che potrebbe portare ad un risparmio complessivo dei costi dell'energia pari a circa il 22 per cento.

Peraltro è stato rilevato, con riferimento all'attuazione dei predetti piani di razionalizzazione, come gli interventi edilizi da effettuare sugli immobili per renderli idonei alle esigenze logistiche delle amministrazioni presentino alcune criticità sotto il profilo della tempistica. Ciò sarebbe principalmente dovuto all'allargamento dei termini di completamento delle procedure previste dalla normativa sui lavori pubblici, a causa del notevole contenzioso sussistente in materia, legato per lo più a problematiche eminentemente formali, dovute alla complessità burocratiche nella gestione degli interventi.

Per quanto riguarda il tema del coordinamento e monitoraggio degli interventi manutentivi ordinari e straordinari realizzati sugli immobili utilizzati dalle amministrazioni dello Stato, nel corso dell'audizione dell'Agenzia è emerso come gli oneri manutentivi del patrimonio immobiliare statale, calcolati sulla base delle rilevazioni semestrali effettuate dalle amministrazioni interessate, ammontino a circa 350 milioni di euro l'anno.

Nel delineare il quadro generale concernente la gestione degli immobili pubblici o in uso alle pubbliche amministrazioni, la più parte degli auditi ha inoltre fatto riferimento al processo di realizzazione del federalismo demaniale, evidenziando come proprio la conoscenza dettagliata della consistenza del patrimonio immobiliare pubblico, e degli utilizzi che le singole amministrazioni fanno degli im-

mobili, costituisca un elemento propedeutico alla effettiva realizzazione di tale processo di devoluzione.

A questo proposito l'Agenzia del demanio ha ricordato di aver tempestivamente provveduto alla redazione ed alla pubblicazione sul suo sito dell'elenco, peraltro suscettibile di modifiche ed integrazioni, degli immobili appartenenti al patrimonio statale in uso per comprovate ed effettive finalità istituzionali, per i quali le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli Enti pubblici destinatari di beni dello Stato in uso governativo e le Agenzie hanno chiesto l'esclusione dal trasferimento a comuni, province, città metropolitane e regioni.

L'indagine conoscitiva ha anche costituito l'occasione per analizzare il coinvolgimento nel processo di razionalizzazione degli spazi della P.A., degli enti previdenziali pubblici, i quali hanno avviato politiche di contenimento dei costi.

In particolare, secondo quanto riferito dal Presidente dell'INPS, a partire dal 2008, l'Istituto ha adottato alcune determinazioni commissariali aventi ad oggetto la nuova articolazione delle funzioni centrali e territoriali dell'Istituto stesso e i relativi disegni organizzativi, con l'obiettivo di realizzare un forte miglioramento dell'azione sotto i profili dell'efficienza, della razionalità e dell'economicità. Gli interventi finalizzati a questo obiettivo si sono concretati, innanzitutto, nella ricognizione delle superfici utilizzate in relazione al personale presente e nel monitoraggio del *trend* delle uscite per pensionamento, tenendo conto del tasso di *turnover* previsto dalla normativa vigente, nonché utilizzando il parametro unico di 25 metri quadri di superficie netta per unità lavorativa, che comprende anche gli spazi complementari, inclusi gli archivi. È stato conseguentemente avviato un programma di razionalizzazione degli spazi, che ha interessato innanzitutto gli immobili della direzione generale e delle direzioni regionali e provinciali. A conclusione dell'attuazione di tutti gli interventi di razionalizzazione, è stimato un risparmio, in termini di minori spese

annue di funzionamento, pari a circa 24 milioni di euro, nonché la liberazione di uno spazio totale di circa 230.000 metri quadri lordi, oltre a un incremento delle entrate stimato in circa 8 milioni di euro annui per nuove locazioni e 80 milioni *una tantum* per le dismissioni.

Nel corso dell'audizione del Presidente dell'INPDAP è emerso come l'Istituto abbia ridotto costantemente, dal 2008 al 2011, le spese complessive di gestione, fino all'attuale 0,84 per cento delle spese di bilancio.

Nell'ambito delle attività di razionalizzazione degli spazi e del contenimento delle spese di gestione, l'Istituto ha privilegiato l'utilizzazione degli immobili di proprietà, avviando un'azione di riduzione, tuttora in corso, delle superfici condotte in locazione passiva; in tale ambito, è stato raggiunto uno scarto positivo tra riduzione del personale e riduzione dei metri quadrati pari al 7,49 per cento; a titolo di esempio, è stato richiamato il recente accorpamento, in un unico edificio, delle due direzioni generali presenti in precedenza a Roma.

Analoghe considerazioni sono emerse nel corso dell'audizione del Presidente dell'INAIL, il cui patrimonio ammonta a circa 723.000 metri quadrati, adibiti ad uso strumentale, mentre gli immobili in locazione passiva hanno un superficie di circa 115.000 metri quadrati, di cui l'80 per cento riguarda edifici di proprietà del Fondo immobili pubblici (FIP). Tale patrimonio ha una redditività media netta per il 2010 pari al 2,25 per cento, mentre quella lorda è pari al 4,13 per cento.

In quest'ambito il Presidente dell'Istituto ha evidenziato come un contributo specifico dell'INAIL all'attività di razionalizzazione degli spazi consista nella destinazione di alcuni immobili di proprietà ad uso della pubblica amministrazione ovvero al piano per i poli logistici integrati, rilevando in merito di aver avviato alcuni tavoli tecnici con l'Agenzia del demanio.

Inoltre, sempre nella medesima ottica di razionalizzazione, gli enti previdenziali pubblici sono stati coinvolti direttamente

nella creazione delle cosiddette « case del welfare », vale a dire i poli logistici integrati realizzati in collaborazione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli enti previdenziali, e, dall'altro, la possibilità di investimenti in immobili in locazione passiva da parte delle amministrazioni dello Stato secondo le previsioni introdotte dal decreto-legge n. 78 del 2010.

Il processo di realizzazione dei poli logistici è stato avviato con la sottoscrizione, il 5 maggio 2009, di una convenzione quadro tra gli enti interessati e quindi con l'emanazione del già richiamato decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 marzo 2011.

Un altro tema che coinvolge gli enti previdenziali riguarda le operazioni di vendita e cartolarizzazione del patrimonio pubblico.

Nel corso dell'audizione del Capo della Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, è emerso come le due operazioni di cartolarizzazione relative al patrimonio degli enti previdenziali pubblici finora realizzate (cosiddette SCIP 1 e SCIP 2), presentavano alcune differenze, legate anche al livello di conoscenza dei compendi immobiliari oggetto delle operazioni, che ne hanno condizionato gli esiti. Mentre, infatti, nel caso di SCIP 1 vi è stato quasi un decennio di preparazione dell'operazione e un'attività finanziaria che ha consentito di velocizzare le vendite, la seconda operazione è risultata, invece, più complessa, sia in termini numerici, sia perché non ci si è potuti avvalere del lavoro di preparazione compiuto dagli enti previdenziali per la prima operazione.

Tale esperienza dimostra la necessità di possedere alcuni elementi di conoscenza degli immobili cartolarizzati, come, ad esempio, il titolo di proprietà dell'immobile e la sua destinazione d'uso, i dati di accatastamento dello stesso, nonché i certificati relativi al libretto di manutenzione dell'immobile. La disponibilità di tali elementi nella prima ope-

razione ha consentito infatti che essa si completasse in 13 mesi, laddove la mancanza dei dati nell'operazione SCIP2 ha avuto un impatto sulla *performance* dell'operazione, nel corso della quale è stata comunque venduta la maggior parte dei 6,9 miliardi di euro di patrimonio. I rimanenti immobili, per un valore pari a 1,9 miliardi di euro, sono stati invece restituiti agli enti, i quali stanno proseguendo le attività di vendita secondo la disciplina vigente.

In merito a tale tematica i rappresentanti degli enti previdenziali hanno peraltro segnalato come l'obbligo, introdotto per gli enti nel quadro delle operazioni di cartolarizzazione, di conferire immobili di proprietà al FIP il quale ha poi concesso in locazione i medesimi immobili agli stessi enti, abbia comportato un incremento della spesa per locazione passiva.

4. CONSIDERAZIONI FINALI E PROPOSTE

4.1. La razionalizzazione nell'utilizzo degli immobili da parte delle pubbliche amministrazioni nel quadro del risanamento della finanza pubblica e della riforma della P.A.

Nel formulare alcune valutazioni e proposte in merito all'oggetto dell'indagine conoscitiva, occorre innanzitutto partire dalla considerazione secondo cui l'utilizzo degli immobili di proprietà dello Stato da parte delle pubbliche amministrazioni si inserisce necessariamente in una tematica più generale e di lungo periodo, che è quella della razionalizzazione e dell'ottimizzazione della spesa pubblica, soprattutto di parte corrente, con particolare riferimento all'efficienza nell'uso delle risorse pubbliche per il funzionamento della pubblica amministrazione.

Nella delicata situazione in cui si trova la finanza pubblica italiana, determinata, storicamente, dalle imponenti dimensioni del debito pubblico, e resa ancora più critica dalle turbolenze internazionali che stanno investendo i mercati internazionali,

l'area dell'Euro, e in particolare, i debiti sovrani di molti Paesi membri, è infatti evidente come la razionalizzazione nell'utilizzo degli spazi da parte della pubblica amministrazione, e la conseguente riduzione dei costi, diretti ed indiretti, unita alla migliore valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, consentirebbero di generare risorse aggiuntive, sia in termini di risparmi di spesa, sia in termini di maggiori entrate patrimoniali, che risulterebbero preziose, anche in quanto consentirebbe di rinunciare ad altri strumenti di risparmio, quali il taglio lineare alle dotazioni di bilancio, che, per la loro generalità e tendenziale indiscriminatezza, comportano conseguenze sociali a volte dolorose o determinano spesso problemi alla stessa funzionalità delle amministrazioni.

Più in particolare, l'analisi circa l'uso delle risorse immobiliari da parte della P.A. si connette ai processi di razionalizzazione e semplificazione che da alcuni anni stanno interessando l'intero settore del pubblico impiego, coinvolgendo, in un'ottica comune, l'azione di tutti i Governi succedutisi da almeno un ventennio, e che hanno trovato uno snodo decisivo nelle previsioni dell'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, il quale disposto la ridefinizione degli assetti organizzativi della P.A., attraverso una significativa contrazione del numero complessivo dei dipendenti e delle posizioni dirigenziali, nonché la riduzione del numero degli uffici in conseguenza dei processi di riorganizzazione delle competenze.

4.2. Il rafforzamento dei meccanismi di pianificazione nell'utilizzo degli immobili pubblici.

Passando, più in dettaglio, alle questioni specifiche che sono state affrontate nel corso dell'indagine, appare in primo luogo rilevare come le norme introdotte a partire dall'articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009, illustrate nella prima parte del presente documento conclusivo, abbiano rappresentato certamente un fondamentale passo avanti per giungere

ad un'effettiva pianificazione delle politiche immobiliari della P.A. e conseguire una vera riduzione degli spazi e dei costi connessi.

4.2.1. Il censimento degli immobili occupati dalla P.A.

In tale contesto assume particolare rilevanza la previsione di cui al dodicesimo periodo del predetto comma 222, il quale dispone l'effettuazione di un censimento completo dei singoli immobili dello Stato o di soggetti pubblici, di qualsiasi natura e a qualunque titolo, occupati dalle amministrazioni pubbliche alla data del 30 giugno 2010, nonché la previsione di cui all'ottavo periodo del medesimo comma 222, la quale impone alle amministrazioni dello Stato di comunicare all'Agenzia del demanio l'elenco dei beni di terzi utilizzati a qualsiasi titolo.

A tale riguardo risulta in primo luogo fondamentale superare i ritardi che hanno ostacolato, o quanto meno rallentato, tali rilevazioni, nonché migliorare la qualità delle informazioni fornite dalle amministrazioni, in modo da consentire al Ministero dell'economia e delle finanze ed all'Agenzia del demanio di disporre di informazioni il più possibile dettagliate ed accurate in merito.

In proposito occorre rammentare che, secondo i dati forniti dal Dipartimento del Tesoro, le comunicazioni relative al censimento ricevute nel periodo compreso tra il febbraio 2010 ed il marzo 2011 hanno riguardato solo il 53 per cento delle amministrazioni pubbliche. Al di là di tale percentuale complessiva, si evidenzia inoltre una notevole diversificazione nel tasso di risposta dei singoli comparti.

A fronte di una percentuale del 100 per cento per le Agenzie fiscali e dell'85 per cento per i ministeri, si segnala un livello del 30 per cento per quanto riguarda gli organi di rilievo costituzionale e del 19 per cento per le altre amministrazioni centrali.

Con riferimento alle altre amministrazioni, le percentuali più alte hanno riguardato le università (88 per cento) le pro-

vincie (76 per cento) e le regioni e province autonome (64 per cento), mentre livelli inferiori al 60 per cento si rilevano con riferimento ai comuni (59 per cento), agli enti del servizio sanitario nazionale (43 per cento) ai consorzi (37 per cento) alle altre amministrazioni locali (28 per cento) alle unioni di comuni e alle comunità montane (24 per cento).

La disponibilità di un insieme accurato e completo di informazioni, raccolte non in termini aggregati, ma con riferimento ai singoli immobili, risulta preziosa sia per la redazione del conto generale del patrimonio da parte del Ministero, sia per quel che attiene ai meccanismi di valorizzazione dei beni pubblici, sia, ed è ciò che interessa più direttamente in questa sede, per quanto riguarda la gestione, da parte dell'Agenzia del demanio, del patrimonio immobiliare, ai fini della migliore pianificazione nell'uso degli immobili di proprietà ed in locazione da parte delle diverse amministrazioni.

Sotto il primo profilo occorre infatti sottolineare come la conoscenza della consistenza esatta del patrimonio pubblico impatti anche sulla gestione del debito pubblico e sulla stessa determinazione del livello di deficit del Paese, nella misura in cui le modifiche in corso di adozione a livello di Unione europea relativamente alla procedura per disavanzi eccessivi dovrebbero includere in tale procedura anche il fattore costituito dal valore degli *asset* patrimoniali di ciascun Paese.

Sotto il secondo profilo è invece emerso come in alcuni casi le operazioni di cartolarizzazione degli immobili effettuate nel corso degli ultimi anni (in particolare l'operazione denominata SCIP 2) hanno incontrato difficoltà, nella fase di vendita degli immobili cartolarizzati, proprio a causa dell'incompletezza o erroneità dei dati catastali relativi ai beni, che ha spesso obbligato a retrocedere gli immobili stessi agli enti originariamente proprietari.

Sotto il terzo profilo, i meccanismi di monitoraggio appena richiamati devono essere in grado tanto di determinare lo

stock (cioè la consistenza numerica, fisica ed economica) del patrimonio immobiliare pubblico in essere e degli spazi occupati, tanto da definire con anticipo e orientare le prospettive di evoluzione del fabbisogno di spazi che le pubbliche amministrazioni utilizzano per adempiere ai propri compiti istituzionali.

Per conseguire questi obiettivi è necessario migliorare e rafforzare tale meccanismo, al fine di:

rendere permanenti e stabili le rilevazioni periodiche, in modo da assicurare il costante aggiornamento dei dati;

assicurare la piena integrazione tra la base dati relativa agli immobili di proprietà dello Stato, che è curata dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, e quella concernente gli immobili occupati a titolo di locazione passiva, che è invece curata dall'Agenzia del demanio, ponendo a fattor comune tutte le banche dati esistenti in materia e rendendo disponibili tali dati per tutte le amministrazioni interessate;

affinare gli strumenti per consentire una valutazione sempre più precisa dell'effettivo valore di mercato degli immobili compresi nel patrimonio dello Stato;

rafforzare le sanzioni previste nel caso di mancata effettuazione delle comunicazioni o di trasmissione di dati incompleti o non veritieri: a tale proposito la previsione introdotta dal comma 13 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 98 del 2011, che qualifica la violazione dei predetti obblighi di comunicazione come causa di responsabilità amministrativa, appare certamente positiva, ma potrebbe non risultare sufficientemente dissuasiva rispetto a tali comportamenti.

Il meccanismo di ricognizione appena richiamato, sebbene non ancora entrato completamente a regime, e pur con le lacune evidenziate, ha comunque già consentito di compiere importanti progressi nella conoscenza del patrimonio immobiliare pubblico ed ha fornito alcuni interessanti elementi di valutazione, da un lato

evidenziando, come accennato, una certa lentezza, da parte di alcune amministrazioni, nel fornire i predetti dati, e, dall'altro, facendo emergere un certo numero di occupazioni apparentemente prive di titolo, cioè non coperte da alcun regolare contratto di locazione o da altro titolo giuridico.

Per quanto riguarda il primo aspetto, l'evidenziazione dei ritardi consentirà di porre sotto i riflettori tutte quelle sacche di resistenza al cambiamento, motivate sia da deficienze organizzative generali, sia da ragioni personali specifiche, che finora potevano rimanere occultate nella complessiva inconsapevolezza circa il panorama degli utilizzi di immobili ad usi pubblici.

Sotto il secondo aspetto, proprio l'emergere di tali fenomeni consentirà di fare definitiva chiarezza in materia, sponnando le amministrazioni a conoscere meglio il proprio patrimonio immobiliare, ad individuare eventuali responsabilità, a sanare irregolarità e ad eliminare pendenze pregresse, evitando che il perpetuarsi nel tempo di situazioni non chiare comporti ulteriori sprechi di risorse.

In tale contesto appare in prima battuta necessario proseguire nell'attività di segnalazione, sensibilizzazione e, in taluni casi nell'azione di vero e proprio supporto alle singole amministrazioni in questo campo, per aiutarle a fornire, per ciascun immobile, dati corretti ed utilizzabili, in particolare per quanto riguarda il titolo di proprietà o di occupazione, i dati catastali e l'effettivo utilizzo dell'immobile stesso, nonché il numero di personale che vi lavora.

Inoltre, appare necessario giungere ad una quantificazione degli effetti di risparmio, già realizzati o attesi, che deriveranno dall'intero meccanismo di censimento degli immobili pubblici e di razionalizzazione del loro utilizzo da parte della P.A., al fine di disporre di un importante strumento aggiuntivo nell'assunzione delle decisioni di finanza pubblica.

Sempre nell'ottica degli effetti finanziari del percorso di razionalizzazione, merita segnalare, in questa sede, l'oppor-

tunità che i processi di valorizzazione degli immobili, e le eventuali decisioni urbanistiche connesse a tali processi, siano sempre realizzati prima della definizione del valore di conferimento ai fondi immobiliari, o del prezzo di alienazione del singolo bene immobile, così da massimizzare il relativo beneficio per i conti pubblici.

Al fine di migliorare gli strumenti di conoscenza e gestione del patrimonio immobiliare delle regioni e degli enti locali, è altresì opportuno di estendere alle amministrazioni regionali e locali il meccanismo di censimento degli immobili di terzi utilizzati, analogamente a quanto previsto per le amministrazioni statali dal già citato articolo 2, comma 222, ottavo periodo, della legge n. 191 del 2009.

Occorre infatti considerare come, anche nella prospettiva di una sempre più ampia devoluzione del patrimonio statale alle regioni ed agli altri enti locali, secondo il percorso indicato dal decreto legislativo n. 85 del 2010, in materia di federalismo demaniale, la responsabilità di tali enti nella gestione del patrimonio immobiliare pubblico risulterà sempre maggiore, e sarà dunque necessario disporre anche per tali beni di uno strumento unitario di conoscenza e di pianificazione.

Il processo di razionalizzazione del patrimonio immobiliare deve dunque coinvolgere, in parallelo, sia le amministrazioni centrali e statali, sia le amministrazioni locali, integrando virtuosamente tali percorsi, anche ai fini della valorizzazione di tale patrimonio, nella medesima prospettiva perseguita dal richiamato articolo 33 del decreto-legge n. 98 del 2011, il quale prevede infatti che la SGR posseduta dal Ministero dell'Economia possa anche istituire fondi immobiliari che partecipano a quelli immobiliari costituiti da enti territoriali.

4.2.2. Mutamenti organizzativi ed incentivi.

Il meccanismo di monitoraggio e pianificazione definito dal predetto comma 222 della legge n. 191 è finalizzato, oltre

che ad obiettivi conoscitivi, ad avviare un processo di effettiva riduzione degli spazi occupati dalle amministrazioni, ed è in quest'ambito che si evidenziano certamente alcuni degli aspetti di maggiore criticità.

Infatti, finora le esigenze di spazio indicate dalle amministrazioni non segnalano, fatta eccezione per la Corte dei conti e per il Ministero dello sviluppo economico, alcuna disponibilità a ridurre i propri fabbisogni, che, al contrario, risultano crescenti, confermando del resto la tendenza delle pubbliche amministrazioni, emersa in sede di applicazione al decreto legislativo n. 85 del 2010 in tema di federalismo demaniale, a non rilasciare spazi.

Tale circostanza impatta dunque direttamente sulle stesse prospettive del processo di attuazione del federalismo demaniale, in quanto la tendenza delle amministrazioni statali a dichiarare indispensabili la totalità degli immobili attualmente occupati rischia di ridurre ad una quota molto limitata del patrimonio pubblico i beni che potranno essere effettivamente trasferiti alle regioni ed agli enti locali ai sensi del decreto legislativo n. 85 del 2010.

Sull'insieme di tali problematiche appare necessario intervenire sia a livello organizzativo, sia a livello di cultura amministrativa.

In primo luogo è urgente una radicale riconversione dei comportamenti e un nuovo approccio metodologico nell'uso degli spazi da parte delle amministrazioni, accelerando e completando il percorso che, sia pure faticosamente, è stato avviato in questo senso, con l'istituzione, da parte dell'Agenzia del demanio, di tavoli tecnici con tutte le amministrazioni e con l'adozione di piani di razionalizzazione organizzativi a livello nazionale (ad esempio quello attuato dall'Agenzia delle entrate, a seguito dell'istituzione delle direzioni provinciali).

In tale prospettiva deve essere favorita l'adozione di indirizzi e criteri generali (già del resto adottati autonomamente da alcune amministrazioni o enti) che pre-

vedano ad esempio la tendenziale concentrazione di più uffici in un medesimo stabile ed impediscano la polverizzazione su una pluralità di sedi della medesima articolazione dell'amministrazione o dell'ente (eliminando l'esempio negativo della suddivisione in più sedi degli uffici della medesima direzione), nonché incentivate forme di collaborazione tra gli enti territoriali e locali (soprattutto di minori dimensioni) che prevedano la creazione di strutture unitarie presso le quali offrire servizi pubblici destinati agli utenti residenti in aree territoriali contigue.

A tale proposito si può rilevare come un'esperienza certamente positiva, che può fungere da modello pilota per tutto il mondo delle pubbliche amministrazioni, sia costituita dal progetto delle cosiddette « case del welfare », ormai in avanzato stato di realizzazione, che ha visto in primo piano il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché gli enti previdenziali pubblici (INPS, INPDAP, INAIL), il quale prevede, ai sensi dell'articolo 8, commi da 6 a 9, del decreto-legge n. 78 del 2010, la realizzazione di poli logistici integrati territoriali, in cui concentrare, attraverso forme spinte di integrazione a livello logistico e funzionale, le sedi delle amministrazioni competenti, consentendo agli utenti di fruire in un unico luogo dei servizi pubblici inerenti alle politiche del lavoro e sociali a tutela delle condizioni di lavoro, alla sicurezza nei luoghi del lavoro e alla previdenza e assistenza.

A questo riguardo è stata segnalata la possibilità, proprio per accelerare la realizzazione, facilitare la gestione e generalizzare il modello dei predetti poli logistici integrati, di prevedere il conferimento obbligatorio, da parte di tutti gli enti e le amministrazioni coinvolte, di tutte le rispettive sedi in un fondo immobiliare unico, gestito in comune da tali soggetti, che potrebbe agire con modalità più snelle e razionali, in tempi molto più rapidi.

In quest'ambito appare utile che, oltre alla modifica delle norme e dei modelli di carattere organizzativo, ed al di là delle previsioni sanzionatorie, si introduca un

meccanismo di incentivi di carattere finanziario, che preveda il forte e diretto coinvolgimento dei dirigenti responsabili delle scelte gestionali, tale da sostenere concretamente i comportamenti virtuosi delle amministrazioni, attraverso un sistema di premi che potrebbe consistere nella riassegnazione di una quota parte dell'economia realizzata attraverso la riduzione degli spazi, sia per quelli relativi agli immobili di proprietà dello Stato, sia, a maggior ragione, per quelli di proprietà di terzi.

Poiché l'accorpamento di più strutture si realizza spesso anche attraverso forme di mobilità del personale, si potrebbe inoltre ipotizzare che i meccanismi di premialità siano destinati ad incentivare tale mobilità, ovvero ad effettuare investimenti sul capitale umano della pubblica amministrazione.

In parallelo, si potrebbero anche ipotizzare, sulla falsariga di quanto previsto dalla normativa sul Patto di stabilità, forme di penalizzazione, sempre di natura finanziaria, nei confronti di quelle amministrazioni o enti che non vogliano o non riescano a realizzare gli obiettivi di razionalizzazione, consistenti nel congelamento o nella revoca di parte delle risorse stanziare in loro favore per le esigenze di gestione, oppure in forme di commissariamento *ad acta*. In questo senso sembra del resto orientata la previsione, sopra richiamata, di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, la quale prevede una riduzione lineare degli stanziamenti di spesa dell'amministrazione che ritardi nel rilasciare gli immobili utilizzati, nell'attuazione dei piani di razionalizzazione.

4.2.3. La definizione di standard per la quantificazione dei fabbisogni di spazio.

Sotto il profilo normativo è invece opportuno definire standard tecnici, validi per tutte le amministrazioni, sia statali, sia delle regioni e degli enti locali, che definiscano la quota massima di spazio che può essere occupata dalla singola

amministrazione o ente, in ragione del numero e della tipologia dei dipendenti, delle funzioni svolte e delle rispettive esigenze di presenza sul territorio.

Come ricordato in precedenza, il tentativo di definire tali parametri di riferimento era già stato effettuato nel 2011, con l'emanazione del decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 14 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 2001, che era stato tuttavia ritirato pochi mesi dopo.

È dunque ora necessario intervenire con una norma di rango legislativo per introdurre in termini vincolanti parametri di fabbisogno, che sono del resto già stati utilizzati autonomamente da alcuni enti, quali ad esempio l'INPS, nel loro processo di razionalizzazione degli spazi.

A tale proposito si segnala come sia già stata presentata, nella prima metà del 2011, una proposta di legge a prima firma del deputato Comaroli (A.C. 4149), assegnata in sede referente alla Commissione Finanze, che riprende sostanzialmente il contenuto del predetto decreto ministeriale del 2001, stabilendo standard tecnici per definire criteri di quantificazione del fabbisogno di spazio delle amministrazioni dello Stato, in rapporto al numero, alla funzione e alle qualifiche del personale impiegato.

In merito occorre rilevare come la definizione dei predetti standard determinerà effetti positivi anche indiretti, in quanto potrà costituire un incentivo per ulteriori interventi di modernizzazione organizzativa delle amministrazioni, ad esempio inducendo ad informatizzare i documenti e le relative modalità di conservazione ed archiviazione, con conseguenti risparmi in termini di spazio.

Il modello di riferimento a cui occorre rifarsi è quello del federalismo: come il processo di definizione dei costi standard per lo svolgimento delle funzioni assegnate o devolute ai diversi livelli di governo costituisce uno strumento decisivo per razionalizzare su tutto il territorio nazionale l'utilizzo delle risorse finanziarie e per responsabilizzare le amministrazioni nelle

proprie politiche tributarie e di bilancio, così anche la definizione di parametri oggettivi per la definizione dei fabbisogni di spazi potrebbe contribuire fortemente ad affermare i principi dell'economicità, dell'efficienza e della trasparenza nell'utilizzo delle risorse immobiliari da parte delle diverse amministrazioni.

Anche in questo caso, il vincolo costituito dall'individuazione di parametri precisi potrà costituire una leva decisiva per sbloccare un meccanismo finora basato sulla semplice buona volontà delle singole amministrazioni, e che rischia dunque di non sortire alcun effetto concreto.

4.3. L'utilizzo degli spazi e il processo di telematizzazione della pubblica amministrazione.

Sullo sfondo di tale processo di razionalizzazione c'è inoltre il tema del progressivo passaggio dalla presenza fisica sul territorio delle articolazioni amministrative al nuovo modello della cosiddetta « amministrazione virtuale ».

Non c'è dubbio, infatti, che la sempre migliore informatizzazione degli uffici, e la parallela, crescente diffusione tra i cittadini degli strumenti telematici e per l'accesso alla rete, consentano di delineare, e di portare a compimento già nel medio periodo, un modello in cui molti rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini potranno essere realizzati *on line*, senza bisogno di un punto di contatto fisico presso un ufficio dislocato sul territorio.

Ciò non significa, naturalmente, che sia possibile, almeno allo stato attuale, cancellare del tutto il cosiddetto « *front office* » sia per ragioni tecnologiche, sia per motivi legati alla complessità di alcuni rapporti e procedure, che rendono in determinati casi inevitabile per il cittadino, o per il professionista che lo rappresenta o ne cura gli interessi, avere un'interlocuzione diretta con la burocrazia.

In ogni caso, la razionalizzazione e pianificazione degli spazi della pubblica amministrazione deve tener conto di questa prospettiva, ed occorre evitare che

tale processo, sebbene comunque auspicabile, nasca in qualche modo già « vecchio », non scontando adeguatamente tutte le opportunità che la telematizzazione può offrire anche sotto questo profilo, e che risulteranno probabilmente crescenti in prospettiva.

Occorre, invece, che la spinta alla razionalizzazione degli spazi fisici e il potenziamento della cosiddetta « amministrazione telematica » realizzino appieno tutte le sinergie possibili tra loro. A questo riguardo è evidente, ad esempio, come la possibilità di ridurre di molto, attraverso gli strumenti della rete, la frequentazione, da parte dei cittadini e degli intermediari professionali, degli uffici pubblici, consenta di spingere ancor di più verso la realizzazione, già in atto nel settore del *welfare*, dei richiamati poli logistici integrati, in cui più amministrazioni ed enti accorpino in un'unica, e più snella sede territoriale, tutte le strutture di sportello al pubblico che si rendano ancora necessarie.

4.4. L'unificazione delle competenze in materia di gestione degli immobili pubblici.

Per quanto riguarda specificamente la tematica concernente le competenze in materia di gestione degli immobili pubblici, appare utile implementare ulteriormente la previsione, contenuta nel quarto periodo del più volte richiamato articolo 2, comma 222 della legge n. 191 del 2009, in base alla quale, a decorrere dal 1° gennaio 2011, l'Agenzia del demanio assume il ruolo di conduttore unico per tutti gli immobili in locazione passiva delle amministrazioni dello Stato.

Tale normativa dovrebbe essere completata anche sotto il profilo della gestione delle risorse finanziarie deputate a questa finalità, unificando, in un solo capitolo di spesa, i fondi stanziati per il pagamento dei contratti di locazione di tutti gli immobili in uso delle amministrazioni pubbliche. Tale capitolo dovrà essere gestito in maniera accentrata dall'Agenzia del demanio, ampliando l'operatività del Fondo

unico a tal fine già istituito dalla Ragioneria, ma che attualmente non comprende gli immobili della Presidenza del Consiglio e delle Agenzie fiscali.

Nel medesimo contesto appare altresì fondamentale coordinare e razionalizzare meglio le competenze relative alla gestione dei fondi assegnati per la manutenzione straordinaria o per gli interventi di ristrutturazione degli immobili di proprietà dello Stato, le quali risultano attualmente attribuite sia all'Agenzia del demanio, sia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sia al Ministero per i beni e le attività culturali, sia Presidenza del Consiglio dei ministri, i quali elaborano tutti, rispettivi piani annuali di priorità degli interventi e dispongono ciascuno di specifici capitoli di spesa in materia.

A tale riguardo si segnala l'esigenza di ridurre tale panorama fortemente parcellizzato, al fine di:

- disporre di un quadro complessivo e preciso circa le effettive esigenze manutentive e circa le somme rispettivamente impegnate e spese in ogni esercizio per tali finalità;

- definire criteri unitari ed oggettivi per individuare le priorità nella scelta degli interventi manutentivi da effettuare in ciascun anno;

- individuare protocolli e metodologie di intervento standardizzate;

- definire un unico piano pluriennale degli interventi manutentivi;

- valutare con maggiore omogeneità la convenienza degli interventi di manutenzione rispetto ad ipotesi alternative, ad esempio di dismissione del bene o di ricollocazione dell'ufficio dell'amministrazione;

- individuare con chiarezza i soggetti unici responsabili dei singoli interventi manutentivi;

- effettuare un controllo efficace circa l'utilizzo delle risorse finanziarie, la capa-

cià di impegno e spesa, lo stato di avanzamento degli interventi e la qualità degli stessi.

Inoltre, la razionalizzazione delle competenze in materia di manutenzione potrebbe favorire la realizzazione di piani unitari di aggiornamento tecnologico del patrimonio immobiliare pubblico, che, a sua volta, potrebbero indurre ulteriori risparmi, ad esempio in termini di consumi energetici e gestionali (basti pensare all'utilizzo di forme di riscaldamento o condizionamento a basso impatto o alla sostituzione dei tradizionali abbonamenti di rete telefonica con tecnologie VoIP).

Tali indicazioni hanno del resto trovato una prima attuazione nei commi da 2 a 8 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 98 del 2011, il quale accentra presso l'Agenzia del demanio le decisioni di spesa sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili in uso alle amministrazioni pubbliche, prevedendo la creazione di due soli fondi, impiegati dall'Agenzia del demanio, destinati, a finanziarie, rispettivamente, le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché disponendo la redazione, da parte della stessa Agenzia, di un piano generale degli interventi di durata triennale, volto al recupero degli spazi ed alla riduzione delle locazioni passive.

Tali previsioni, certamente positive, sembrano tuttavia suscettibili di ulteriori affinamenti, in particolare in quanto escludono dal predetto processo di unificazione le risorse attribuite al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi concernenti edifici pubblici statali, perpetuando in tal modo una certa frammentazione delle competenze.

Con particolare riferimento agli interventi di manutenzione ordinaria, appare necessario prestare particolare attenzione alle procedure di scelta dei *partner* tecnologici e di servizio di cui l'amministrazione deve necessariamente avvalersi. A questo proposito appare importante che siano utilizzate procedure ad evidenza pubblica, tenendo inoltre presente che, attesa la grande polverizzazione sul territorio del

patrimonio immobiliare, occorre verificare puntualmente la convenienza economica nella definizione della dimensione dei lotti in base ai quali sono assegnati i contratti di manutenzione.

4.5. Il rafforzamento del ruolo dell'Agenzia del demanio.

In ultimo, appare importante rafforzare la capacità dell'Agenzia del demanio di esercitare con maggiore incisività ed ampiezza il fondamentale ruolo di centro di coordinamento ed impulso per la gestione complessiva dei beni del demanio pubblico e, segnatamente degli spazi, di proprietà o di terzi, utilizzati dalle pubbliche amministrazioni.

A tale proposito è certamente opportuno consentire all'Agenzia di svolgere analisi più approfondite sullo stato e sull'utilizzo dei singoli immobili, di rendere più sistematica e completa la ricognizione periodica degli spazi a vario titolo occupati dalla P.A., di monitorare costantemente lo stato e l'evoluzione dei fabbisogni di spazio delle amministrazioni e di svolgere un effettivo controllo, non solo a campione, ma analitico, sulla gestione del patrimonio immobiliare pubblico.

A tale riguardo è auspicabile che l'Agenzia si ponga come interlocutore privilegiato di tutte le pubbliche amministrazioni, naturalmente comprese quelle locali, per supportarle nella gestione del patrimonio immobiliare e, più in generale, nell'uso degli spazi, secondo parametri del tutto nuovi rispetto a quelli tradizionali. Occorre infatti tenere conto che la notevole polverizzazione del panorama della P.A., e la presenza di un elevato numero di enti locali, in specie i piccoli comuni, che non sono dotati delle strutture e delle capacità professionali idonee a questi fini, rendono difficile ipotizzare che ciascun ente o amministrazione sia in grado autonomamente di realizzare interventi di razionalizzazione a volte complessi e di giungere a livelli di efficienza gestionali di eccellenza.

In tale contesto l'Agenzia deve dunque poter innovare il proprio ruolo, anche

assumendo funzioni consulenziali e di affiancamento degli enti, sia per quanto riguarda il censimento dei beni, sia per quanto attiene la gestione degli spazi e i progetti di razionalizzazione e ristrutturazione, eventualmente anche attraverso la stipula di convenzioni con gli enti stessi.

Inoltre, in connessione con la tematica in discussione, appare opportuno completare il percorso normativo che ha portato alla nascita dell'Agenzia, precisando ulteriormente le sue competenze specifiche in materia di gestione del patrimonio immobiliare pubblico, che risultano, in alcuni casi sovrapporsi con quelle affidate ad altre branche dell'amministrazione statale, e che, per altro verso, appaiono eccessivamente generiche, ad esempio laddove conferiscono all'Agenzia, in diversi settori, in termini residuali e dunque poco chiari, una generica tutela dominicale sui beni immobili statali.

Tale genericità rischia infatti di deresponsabilizzare i diversi soggetti pubblici rispetto alle scelte di gestione degli immobili ed alla correlativa tutela degli interessi erariali, limitandosi dunque a creare materia per defatiganti e sterili contenziosi di fronte alla magistratura amministrativa o alla Corte dei conti.

Parimenti utile sarebbe altresì, ancora una volta al fine di migliorarne la funzionalità rispetto ai compiti che qui interessano, fare definitivamente chiarezza sull'identità e lo statuto giuridico dell'Agenzia del demanio, la quale, a differenza delle altre agenzie fiscali, pur condividendo con queste ultime la definizione di agenzia fiscale, ai sensi dell'articolo 65 del decreto legislativo n. 300 del 1999, è stata anche qualificata come ente pubblico economico, ponendo in tal modo un'incertezza circa la disciplina ad essa applicabile.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05193 Guido Dussin: Sulle ulteriori iniziative del Governo per fronteggiare i danni prodotti dagli eventi alluvionali del 31 ottobre-2 novembre 2010 che hanno colpito la regione Veneto	110
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	113
5-05194 Mariani: Sullo stato della ripartizione e dell'erogazione delle risorse previste nelle ordinanze della Protezione civile degli ultimi anni	111
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	115
5-05195 Piffari: Sul potenziamento dell'infrastrutturazione e delle dotazioni per il volontariato territoriale	111
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	117
AVVERTENZA	111

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 28 luglio 2011. — Presidenza del presidente Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luca Bellotti.

La seduta comincia alle 14.40.

Roberto TORTOLI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-05193 Guido Dussin: Sulle ulteriori iniziative del Governo per fronteggiare i danni prodotti dagli

eventi alluvionali del 31 ottobre-2 novembre 2010 che hanno colpito la regione Veneto.

Giovanna NEGRO (LNP), cofirmataria dell'interrogazione in titolo, rinuncia all'illustrazione dell'interrogazione medesima.

Il sottosegretario Luca BELLOTTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giovanna NEGRO (LNP) fa notare come sia mancato qualcosa nel *modus operandi* dopo l'alluvione che colpì il Veneto. Sottolinea come sia difficile per gli amministratori locali dare chiarimenti e come si proceda nell'emergenza, mentre bisognerebbe prendere in considerazione anche la situazione futura.

5-05194 Mariani: Sullo stato della ripartizione e dell'erogazione delle risorse previste nelle ordinanze della Protezione civile degli ultimi anni.

Chiara BRAGA (PD), cofirmataria dell'interrogazione in titolo, rinuncia all'illustrazione della interrogazione medesima.

Il sottosegretario Luca BELLOTTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Chiara BRAGA (PD) ringrazia il sottosegretario per quanto rilevato in ordine all'efficacia delle misure recate dal decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 che, introducendo disposizioni modificative in più punti della disciplina istitutiva del sistema di protezione civile, ha prodotto un rallentamento nell'attività del Dipartimento della Protezione civile per fronteggiare le diverse calamità naturali con pesanti ricadute per le regioni. Prende atto dei dati forniti dal rappresentante del Governo e rileva un ritardo nell'erogazione delle risorse assegnate in relazione ad eventi calamitosi ormai datati, quali quelli del 2007, del 2009 e del dicembre 2008.

Richiama poi l'attenzione sulla questione del trasferimento di risorse dal Ministero dell'economia al Dipartimento della protezione civile. Si interroga quindi sulla effettiva disponibilità del 95 per cento delle risorse stanziare per interventi calamitosi di cui ha riferito il rappresentante del Governo.

Dopo avere dichiarato di ritenere apprezzabile la tempestività dell'intervento della protezione civile in Veneto, nonché la consistenza delle risorse finanziarie per gli eventi alluvionali che hanno colpito tale regione, auspica che analoga situazione possa determinarsi anche per altre calamità naturali.

Conclude augurandosi che gli impegni recati dalla mozione relativa alle iniziative per i danni causati dall'eccezionale ondata di maltempo che ha colpito le Marche nel mese di marzo 2011, sui

quali l'Assemblea si è pronunciata nella giornata di ieri, possano tradursi presto in azioni concrete.

5-05195 Piffari: Sul potenziamento dell'infrastrutturazione e delle dotazioni per il volontariato territoriale.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) rinuncia all'illustrazione dell'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Luca BELLOTTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Sergio Michele PIFFARI (IdV) esprime preoccupazione per la consistente diminuzione delle risorse che implica una attenta verifica degli interventi che sono in corso sui territori. Fa notare come non vengano fornite indicazioni su come possano essere ricostituite le risorse oggi eliminate o su come possa essere stimolato l'intervento di privati nel settore del volontariato, come già sperimentato in altri ambiti.

Roberto TORTOLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni.

La seduta termina alle 15.10.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Modifiche agli articoli 187, 216-bis e 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati nonché di tracciabilità e di conferimento dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie.

C. 4240 Lanzarin.

Modifica all'articolo 15 della legge 23 marzo 2001, n. 93, concernente il Parco museo delle miniere di zolfo della Marche e dell'Emilia Romagna.

C. 4258 Brandolini e C. 4467 Vannucci.

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni

per la ripubblicizzazione del servizio idrico. C. 2 Iniziativa popolare, C. 1951 Messina e C. 3865 Bersani.

INTERROGAZIONI

5-04406 Codurelli: Sulla risoluzione approvata dalla VIII Commissione che impegnava il Governo a garantire il CIPE.

ALLEGATO 1

5-05193 Guido Dussin: Sulle ulteriori iniziative del Governo per fronteggiare i danni prodotti dagli eventi alluvionali del 31 ottobre-2 novembre 2010 che hanno colpito la regione Veneto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo concernente l'emergenza determinatasi nella regione Veneto a seguito degli eventi alluvionali nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010, il Dipartimento della Protezione Civile per quanto concerne la « la possibilità di erogare contributi a beni mobili registrati per i quali non sia avvenuta la rottamazione bensì la radiazione » ribadisce quanto già espresso con nota DPC/CG/0024262 del 12 aprile 2011, al Commissario delegato – Presidente della Regione Veneto come di seguito riportato: « Come noto, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 13 novembre 2010 ha disposto, tra l'altro, l'erogazione di contributi in favore dei privati e dei titolari di attività produttive per i beni mobili registrati, distrutti o danneggiati, sulla base delle spese fatturate per la riparazione o, in caso di rottamazione, sulla base del valore del bene desunto dai listini correnti, non prevedendo alcunché in caso di alienazione del bene stesso.

Orbene, ad avviso del Dipartimento della Protezione Civile due sono i profili di criticità che non giustificerebbero, in ogni caso, l'erogazione del contributo *de quo* nelle fattispecie rappresentate da codesto Commissario.

Ed infatti, si renderebbe anzitutto necessario dimostrare, come avviene ordinariamente ogni qualvolta un soggetto richieda la concessione di un contributo previsto ai sensi di un'ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri, il nesso di causalità tra l'evento e il danno subito che nel caso *de quo*, a differenza dell'ipo-

tesi della demolizione o della riparazione, gli unici espressamente previsti dall'ordinanza, in cui il funzionario incaricato effettua un accertamento volto a dimostrare il predetto nesso di causalità, non si comprende come lo stesso possa essere accertato, né chi sia il soggetto titolato a farlo, nel caso di un bene mobile registrato già venduto o radiato.

In secondo luogo, poi, giova evidenziare come, sia per la vendita che per la radiazione di beni mobili registrati, i principi generali del nostro ordinamento riconoscono piena autonomia alle parti contrattuali in ordine alla determinazione del prezzo quale corrispettivo del trasferimento della proprietà.

In ragione di ciò non è dato comprendere il presupposto giuridico secondo cui riconoscere un *quid pluris* al prezzo liberamente e autonomamente pattuito dalle parti, non essendo sufficiente, chiaramente, la circostanza che il bene sia stato danneggiato dall'evento calamitoso in rassegna. Basti pensare, a mero titolo esemplificativo, al caso del venditore che, avendo la necessità di una pronta liquidità, convenga di alienare il proprio bene mobile registrato, danneggiato dall'evento calamitoso in oggetto, ad un prezzo inferiore al valore di mercato; orbene, aderendo a quanto prospettato con la nota che si riscontra, paradossalmente anche in siffatta ipotesi, che ad avviso dello Scrivente potrebbe ragionevolmente essere soggetta a censure da parte della magistratura contabile, in cui il minor prezzo pattuito per l'alienazione del bene non

sarebbe dovuto esclusivamente al danno subito dall'evento calamitoso in rassegna, ma a motivi personali del venditore, codesto Commissario sarebbe comunque tenuto ad erogare il contributo *de quo*, non potendo operare, evidentemente, in alcun modo una scelta di tipo discrezionale ».

Infine si rappresenta che al Dipartimento della Protezione Civile non risulta alcuna richiesta in merito, da parte del Commissario delegato – Presidente della Regione Veneto, successiva all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3943 del 25 maggio 2011.

ALLEGATO 2

5-05194 Mariani: Sullo stato della ripartizione e dell'erogazione delle risorse previste nelle ordinanze della Protezione civile degli ultimi anni.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito all'atto di sindacato ispettivo concernete lo stato di ripartizione ed erogazione delle risorse finanziarie stabilite nelle ordinanze di protezione civile, si rappresentano i seguenti elementi informativi.

Preliminarmente occorre evidenziare che con la promulgazione della legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 recante « Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie » che ha introdotto disposizioni che modificano, in punti significativi, la disciplina contenuta nella legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del sistema nazionale di protezione civile, la procedura relativa alla gestione delle emergenze ha subito un significativo rallentamento.

Tale rallentamento è stato determinato dagli adempimenti conseguenti all'introduzione delle seguenti disposizioni:

1) il reperimento delle risorse necessarie a fronteggiare gli eventi straordinari per i quali il Governo abbia dichiarato lo stato di emergenza: in base alle nuove previsioni (articolo 2, comma 2-*quater*, che aggiunge il nuovo comma 5-*quater* all'articolo 5 della legge n. 225 del 1992), le attività volte al superamento delle emergenze devono essere in primo luogo finanziate con risorse già presenti nei bilanci regionali. Ove tali risorse non siano sufficienti, i Presidenti delle Regioni sono autorizzati a deliberare aumenti dei propri tributi, compresa l'accisa sulla benzina. Solo qualora anche tali misure non siano

sufficienti, può essere disposto l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile, a cui si può attingere solo in ultima battuta;

2) l'adozione delle ordinanze, di concerto, per gli aspetti finanziari, con il Ministro dell'economia e delle finanze;

3) la sottoposizione dei provvedimenti commissariali, adottati in attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, da esercitarsi entro il termine di 7 giorni.

A conferma di quanto appena esposto si evidenzia che, per tutti gli eventi calamitosi verificatisi nel nostro Paese successivamente all'emanazione della legge 26 febbraio 2011, n. 10, nonostante sia intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza, non sono ancora state emanate le connesse ordinanze di protezione civile che disciplinano ed autorizzano gli interventi per il superamento del contesto emergenziale.

Ciò posto, volendo fornire elementi riguardo al periodo indicato dall'interrogante in merito alla ripartizione delle risorse relativamente al rischio idrogeologico nell'ambito dell'ultima legislatura, si evidenzia quanto segue.

Dal 1° gennaio 2008, le risorse stanziata a valere sul Fondo per la protezione civile, dalle varie ordinanze di protezione civile per fronteggiare i danni conseguenti ad eventi calamitosi causati prevalentemente da precipitazioni avverse, ammontano nel complesso ad oltre 622 milioni di euro, di

cui sono stati erogati, per i diversi interventi di ripristino circa 600 milioni di euro (95 per cento). In proposito si rammenta che nella cifra complessiva citata 300 milioni di euro sono stati destinati agli eventi alluvionali della regione Veneto del 31 ottobre-2 novembre del 2010.

Relativamente, alle risorse ancora da trasferire (circa 22 milioni di euro), si rappresenta che tale somma residua è così suddivisa:

6 milioni circa destinati agli interventi per fronteggiare gli eventi alluvionali verificatisi in Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia nel novembre 2010;

6 milioni circa residuano dalle risorse stanziati dall'articolo 2 comma 242 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010) finalizzati per gli eventi alluvionali del triennio 2007-2009 (ripartiti con l'ordinanza 3867 del 20 aprile 2010);

4 milioni circa residuano dalle risorse a valere sui fondi stanziati dall'articolo 2, comma 51 della legge finanziaria 2010 sopra citata destinate agli interventi urgenti dei territori dagli eventi atmosferici del 6 giugno 2009 nelle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia;

5 milioni circa residuano dalle disposizioni contenute nell'OPCM 3734 per rifondere i danni provocati dagli eventi atmosferici dei mesi di novembre e dicembre 2008 verificatisi in diverse regioni;

900.000 euro previsti dall'OPCM 3856 per il ripristino della strada provinciale

interessata dall'evento franoso del 10 gennaio 2010 in Provincia di Verbano.

Si segnala inoltre che, nella somma totale di 622 milioni di euro stanziata per gli eventi sopra citati, sono ricompresi 25 milioni di euro destinati a rifondere i danni provocati dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 2010 in diverse regioni del Paese, che il Ministero dell'economia e delle finanze non ha ancora trasferito al Dipartimento della protezione civile. Ciò nonostante, al fine di non recare pregiudizio agli interventi di prima emergenza il Dipartimento medesimo ha anticipato dal proprio bilancio la somma di 19 milioni di euro in attesa dell'arrivo delle risorse provenienti dal Ministero dell'economia e delle finanze. Sono state inoltre trasferite le risorse previste:

dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito in legge, con modificazioni della legge 26 febbraio 2011, n. 10 (decreto «milleproroghe») per un ammontare di 100 milioni di euro relativi all'annualità 2011 da ripartire tra le Regioni Liguria, Veneto, Campania e provincia di Messina.

dalla delibera CIPE n. 41 del 13 maggio 2010, che ha destinato 100 milioni di euro per fronteggiare l'emergenza nei territori delle regioni Emilia Romagna, Liguria e Toscana per gli eventi meteorologici di dicembre 2009 e gennaio 2010.

ALLEGATO 3

5-05195 Piffari: Sul potenziamento dell'infrastrutturazione e delle dotazioni per il volontariato territoriale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla richiesta dell'interrogante riguardo alla istituzione di un fondo dedicato a progetti speciali per potenziare e migliorare l'infrastrutturazione e le dotazioni materiali e professionali del volontariato professionale mediante l'investimento di parte delle risorse destinate alla protezione civile, si forniscono i seguenti elementi di competenza del Dipartimento della Protezione Civile.

L'articolo 18, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, stabilisce che: « Il Servizio nazionale della protezione civile assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui alla presente legge ».

Più specificamente, il comma 3 del medesimo articolo, rinviando ad un provvedimento da adottarsi con Decreto del Presidente della Repubblica la definizione dei modi e delle forme di partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile alla lettera a) prescrive, in particolare, « la previsione di procedure per la concessione alle organizzazioni di contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica ».

Il provvedimento di cui la norma parla è stato adottato in un primo tempo con il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, e successivamente con il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 1994, che ha sostituito ed abrogato il precedente.

Sono quindi gli articoli da 2 a 7 del decreto del Presidente della Repubblica 194/2001, « Regolamento recante nuova di-

sciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile », che oggi disciplinano le modalità con le quali il Dipartimento della Protezione Civile può concedere alle organizzazioni di volontariato contributi finalizzati a tre distinte finalità:

il potenziamento delle attrezzature e dei mezzi;

il miglioramento della preparazione tecnica;

la formazione dei cittadini.

Gli articoli 2, 3 e 4 del Regolamento, oltre a definire le suddette finalità, disciplinano puntualmente la documentazione che le organizzazioni di volontariato devono presentare per poter richiedere la concessione dei contributi in questione. L'articolo 5, invece, rinvia ad una specifica « intesa » da conseguire tra il Dipartimento e la Conferenza Unificata « i criteri generali di ripartizione dei contributi, che restano in vigore per un triennio ».

Tali intese sono state definite:

nel 2001, per il triennio 2001-2003;

nel 2004, per il triennio 2004-2006;

nel 2010, per i trienni 2007-2009 e 2010-2012.

L'intesa relativa al triennio 2007-2009 ha avuto carattere ricognitivo, ed ha consentito la concessione di contributi relativi ai progetti presentati nell'intero triennio.

Tutte le intese sono state pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* e le ultime due sono consultabili *on-line* sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, alla sezione « Volontariato ».

Attualmente sono in corso di realizzazione i progetti finanziati con i contributi relativi al triennio 2007-2009 (erogati nel 2010) ed è in avanzata fase l'istruttoria dei progetti presentati nel 2010 e che saranno finanziati nell'anno corrente. L'articolo 5, comma 1, del Regolamento, infatti, stabilisce che il piano di riparto dei soggetti beneficiari dei contributi venga definito annualmente, ma «in relazione alle domande presentate entro il 31 dicembre dell'anno precedente».

Il Dipartimento della Protezione Civile ha concesso contributi per la realizzazione di 731 progetti presentati dal 1996 al 2006, per complessivi 50.911.414,81 euro. I progetti sono stati realizzati e sono in corso le attività di verifica amministrativo-contabile dei relativi rendiconti, specificamente previste dall'articolo 7 del Regolamento.

A fronte delle richieste pervenute nel triennio 2007-2009 sono stati finanziati, complessivamente, ulteriori 279 progetti, per complessivi 6.523.833,46 euro. L'attuazione di questi progetti è in corso, dovendosi concludere entro 12 mesi dalla ricezione del contributo (avvenuta tra la fine del 2010 e l'inizio del 2011).

Nel periodo 1996-2009, quindi, il Dipartimento ha sostenuto l'attuazione di 1.010 progetti, con un impegno finanziario di 57.435.248,27, corrispondenti ad una media annua in tomo ai 4,1 milioni di euro.

L'impegno del Dipartimento è stato affiancato, a partire dal 2001, dall'importante sostegno assicurato al volontariato di protezione civile da parte delle Regioni e delle Province Autonome che, come sottolineato dall'onorevole interrogante, hanno assunto un ruolo centrale nel nuovo sistema nazionale di protezione civile.

Infatti l'articolo 138, comma 16, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, ha istituito il Fondo Regionale di Protezione Civile, destinato «Per finanziare gli interventi delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti per le calamità naturali di livello b) di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per potenziare il sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali».

Con l'impiego di tale importante risorsa, dotata, a partire dal 2001, di una capienza annuale stabilita in 300 miliardi di vecchie lire e successivamente rifinanziata anno dopo anno fino al 2008, pur se con progressive riduzioni, le Regioni e le Province Autonome hanno contribuito in misura sostanziale al potenziamento del volontariato, destinando, secondo gli ultimi rilevamenti, un importo complessivo pari a circa il 30 per cento dell'intera dotazione del fondo. Il Fondo Regionale di Protezione Civile, sviluppato nei suoi 8 anni di vita, ha destinato ai sistemi territoriali oltre 1.200 milioni di euro, dei quali circa 400 sono affluiti, in varie forme, alle organizzazioni di volontariato disseminate sul territorio.

A riprova di questo importante e lungimirante investimento da parte dell'intero sistema nazionale di protezione civile (Dipartimento e Regioni), la qualità e capacità di risposta all'emergenza del volontariato di protezione civile è cresciuta in questi anni in misura esponenziale e ha consentito l'eccezionale efficacia ed efficienza della risposta operativa assicurata alle popolazioni colpite dal disastroso sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo. Oltre 95.000 volontari di protezione civile hanno assicurato il loro servizio per più di 1 milione di giornate di presenza individuali, garantendo una qualificata e completa assistenza alle famiglie evacuate. In quell'occasione sono stati impiegati e mobilitati non solo i mezzi e le attrezzature acquisite e correttamente mantenute in precedenza, ma anche le professionalità e le capacità organizzative consolidate in anni di formazione, addestramento, crescita professionale ed umana.

In questo quadro si inserisce un'ulteriore ed importante iniziativa di sostegno a favore dei volontari appartenenti alle organizzazioni di rilievo nazionale. L'articolo 21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, proprio al fine di consolidare ed implementare l'esperienza abruzzese, ha stanziato 5 milioni di euro per la ricostituzione delle scorte e la riorganizzazione delle «colonne mobili» delle organizzazioni. Con tali risorse sono stati finanziati 20 progetti di particolare rilevanza strategica a livello nazionale, attualmente in fase

di ultimazione. Anche in questo caso i provvedimenti che hanno portato al riparto delle risorse stanziare sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto riguarda i progetti presentati nel corso del 2010 ed attualmente in corso di istruttoria, è possibile anticipare che la Commissione di valutazione, appositamente costituita con rappresentanti del Dipartimento e componenti designati dalla Conferenza Unificata, per sottolineare lo spirito fortemente integrato che deve sempre guidare l'azione di implementazione della capacità operativa del sistema nazionale di protezione civile, sta valutando i 290 progetti risultati ammissibili a termini di Regolamento (175 sono stati quelli dichiarati inammissibili). A fronte di una richiesta complessiva superiore ai 10 milioni di euro, il Dipartimento è riuscito, con notevole sforzo, a preservare all'interno del proprio bilancio, una disponibilità di 3 milioni di euro per contribuire alla realizzazione di questi progetti. La Commissione ha, al mo-

mento, all'esame una serie di proposte operative che, anche sulla base di quanto fatto negli anni precedenti, consenta una rimodulazione dei progetti presentati con l'obiettivo di erogare un contributo a titolo di co-finanziamento nella misura del 75 per cento dell'importo progettuale.

A conclusione di quanto sopra espresso, si individuano i dati finanziari (Stanziamiento definitivo ed impegnato definitivo – Fonte « Conti finanziari » PCM) relativi ai capitoli di bilancio del Dipartimento dedicati alle attività di volontariato per la protezione civile, ripartiti nelle tabelle di seguito riportate.

Dall'analisi delle tabelle emerge che dal 2007 al 2011 il Dipartimento ha destinato alle predette attività oltre 20 milioni di euro, assicurando uno stanziamento costante (circa 4 milioni di euro annui) nonostante i tagli di spesa che hanno decurtato il Fondo per la protezione civile del 56 per cento rispetto alla dotazione dell'anno 2006.

Anno **2007**

Tipologia di spesa	Stanziamiento definitivo	Impegnato (speso)
Contributi ai gruppi, associazioni, enti ed organismi di volontariato di protezione civile censiti ai sensi del d.m. 12/6/1990 per l'acquisto di mezzi ed attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività di soccorso in caso di emergenza	3.372.823,00	700.843,35
Spese connesse alle attività di previsione, prevenzione e soccorso, ivi compresi la formazione, l'addestramento e le esercitazioni, la partecipazione a corsi e/o convegni nazionali dei componenti dei gruppi, associazioni, enti ed organismi di volontariato di protezione civile censiti ai sensi del decreto ministeriale 12 giugno 1990	1.892.990,20	1.596.586,75

Anno **2008**

Tipologia di spesa	Stanziamiento definitivo	Impegnato (speso)
Contributi ai gruppi, associazioni, enti ed organismi di volontariato di protezione civile censiti ai sensi del d.m. 12/6/1990 per l'acquisto di mezzi ed attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività di soccorso in caso di emergenza	5.671.979,65	3.742.212,78
Spese connesse alle attività di previsione, prevenzione e soccorso, ivi compresi la formazione, l'addestramento e le esercitazioni, la partecipazione a corsi e/o convegni nazionali dei componenti dei gruppi, associazioni, enti ed organismi di volontariato di protezione civile censiti ai sensi del decreto ministeriale 12 giugno 1990	2.882.728,21	2.275.273,73

Anno **2009**

Tipologia di spesa	Stanziamiento definitivo	Impegnato (speso)
Contributi ai gruppi, associazioni, enti ed organismi di volontariato di protezione civile censiti ai sensi del d.m. 12/6/1990 per l'acquisto di mezzi ed attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività di soccorso in caso di emergenza	5.036.569,27	0,00
Spese connesse alle attività di previsione, prevenzione e soccorso, ivi compresi la formazione, l'addestramento e le esercitazioni, la partecipazione a corsi e/o convegni nazionali dei componenti dei gruppi, associazioni, enti ed organismi di volontariato di protezione civile censiti ai sensi del decreto ministeriale 12 giugno 1990	1.960.144,68	1.741.745,65

Anno **2010**

Tipologia di spesa	Stanziato definitivo	Impegnato (speso)
Contributi ai gruppi, associazioni, enti ed organismi di volontariato di protezione civile censiti ai sensi del d.m. 12/6/1990 per l'acquisto di mezzi ed attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività di soccorso in caso di emergenza	7.007.246,20	5.016.197,06
Spese connesse alle attività di previsione, prevenzione e soccorso, ivi compresi la formazione, l'addestramento e le esercitazioni, la partecipazione a corsi e/o convegni nazionali dei componenti dei gruppi, associazioni, enti ed organismi di volontariato di protezione civile censiti ai sensi del decreto ministeriale 12 giugno 1990	2.506.353,08	1.331.747,14

Anno **2011**

Tipologia di spesa	Stanziato iniziale
Contributi ai gruppi, associazioni, enti ed organismi di volontariato di protezione civile censiti ai sensi del d.m. 12/6/1990 per l'acquisto di mezzi ed attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività di soccorso in caso di emergenza	2.500.000,00
Spese connesse alle attività di previsione, prevenzione e soccorso, ivi compresi la formazione, l'addestramento e le esercitazioni, la partecipazione a corsi e/o convegni nazionali dei componenti dei gruppi, associazioni, enti ed organismi di volontariato di protezione civile censiti ai sensi del decreto ministeriale 12 giugno 1990	1.000.000,00

In ultima analisi si evidenzia che:

l'impegno del Dipartimento nell'assicurare il massimo supporto al Volontariato di protezione civile, anche sotto il profilo dell'impegno economico, pur a fronte delle considerevoli riduzioni di stanziamento che hanno fortemente ridotto la dotazione operativa del Dipartimento stesso;

viva preoccupazione deriva dal mancato rifinanziamento (negli anni 2009, 2010 e 2011) del Fondo Regionale di Protezione Civile, grazie al quale ai contributi erogati dal Dipartimento nazionale si erano aggiunti, negli anni scorsi, impor-

tanti risorse disseminate sull'intero territorio nazionale.

È bene richiamare, infine, che il Dipartimento sostiene la partecipazione del volontariato alle attività di protezione civile mediante l'applicazione dei cosiddetti « benefici di legge ». Si tratta di disposizioni, contenute negli articoli 9 e 10 del regolamento, che consentono l'operatività in tempo reale del volontariato ed assicurano il rimborso delle spese vive sostenute dalle organizzazioni e degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. L'applicazione dei benefici di legge comporta un impegno economico nell'ordine di 1,5 milioni di euro all'anno.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/12/CE, concernente i diritti aeroportuali. Atto n. 380 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	121
---	-----

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 28 luglio 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 13.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/12/CE, concernente i diritti aeroportuali.

Atto n. 380.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 26 luglio 2011.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, ricorda che il 26 luglio scorso è intervenuto il rappresentante del Governo per fornire i chiarimenti richiesti dal relatore e che è stato svolto un ciclo di audizioni informali sul provvedimento in

oggetto, in cui sono stati evidenziati alcuni aspetti problematici dello schema di decreto legislativo. Preannuncia quindi la presentazione, nella prossima seduta, di una proposta di parere che dovrebbe contenere alcune condizioni in ordine alla disciplina recata dagli articoli 3, 5-bis e 13, che appaiono presentare profili di maggiore criticità, e in cui dovrebbe essere altresì esplicitata la necessità di prevedere una disciplina differenziata per gli aeroporti con traffico inferiore, rispettivamente, a 5 milioni e a 1 milione di passeggeri. Inoltre, ritiene che si potrebbe valutare l'opportunità di inserire nella proposta di parere la previsione secondo cui, qualora vi siano più aeroporti gestiti dalla medesima società, la nuova disciplina riguardi tutti gli scali facenti capo a quest'ultima, in una logica di sistema aeroportuale.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.05.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

- DL 107/11: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria. C. 4551 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 122

ATTI DEL GOVERNO:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali. Atto n. 379 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 123

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 28 luglio 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 9.35.

DL 107/11: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria.

C. 4551 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che la Commissione dovrà concludere l'esame in sede consultiva nella se-

duta odierna, poiché le Commissioni III e IV intendono licenziare il testo per l'Aula entro la giornata odierna.

Lucio BARANI (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alle Commissioni riunite III (Esteri) e IV (Difesa) il prescritto parere sulle parti competenza del disegno di legge n. Governo, già approvato dal Senato, recante conversione in legge del decreto-legge n. 107 del 2011, il quale, come avviene ormai con cadenza semestrale, prevede la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, nonché per l'attuazione di risoluzioni ONU.

Per quanto di competenza della Commissione, segnala che l'articolo 1, comma 2, autorizza, a decorrere dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2011, la partecipazione dell'Italia ad una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Afghanistan e Pakistan; il successivo

comma 3 stabilisce che le attività operative di detta missione sono finalizzate alla realizzazione di iniziative concordate con il Governo pakistano e destinate, tra l'altro, al sostegno al settore sanitario ed educativo (lettera a)).

Segnala, altresì, che l'articolo 6, comma 4, prevede che, in relazione alle esigenze di supporto sanitario nelle missioni internazionali, nell'ambito dei finanziamenti assicurati ai sensi dell'articolo 11, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, il Ministero della difesa può avvalersi del personale appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate e dei relativi mezzi e materiali.

Riservandosi di formulare una proposta di parere anche alla luce di quanto emergerà nel corso del dibattito, esprime comunque un giudizio favorevole sul provvedimento in generale e in particolare sulle norme di competenza della Commissione.

Anna Margherita MIOTTO (PD) intende sottolineare, in primo luogo, la ristrettezza dei tempi a disposizione della Commissione per l'espressione del parere, che ritiene una deroga alla prassi seguita in Commissione e che auspica non si ripeta in futuro. Altra deroga alla prassi che desidera evidenziare è rappresentata dal fatto che la Commissione si sta esprimendo su un testo che potrebbe essere diverso da quello risultante dall'esame degli emendamenti presso le Commissioni di merito. A tale proposito, ritiene che la Presidenza debba riconvocare la Commissione qualora fossero approvate modifiche al testo trasmesso dal Senato. Infine, avendo appena ieri ricordato, celebrandone il funerale, l'ennesima vittima di questo tipo di guerre, ritiene necessario interrogarsi seriamente sulla validità delle missioni in paesi così difficili.

In conclusione, preannuncia il suo voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, auspicando tuttavia che si avvii al più presto la fase del rientro delle nostre forze armate dislocate in quei paesi.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), dopo aver ricordato che, avendo i deputati radicali delle Commissioni III e IV presentato un consistente numero di emendamenti al testo trasmesso dal Senato, lo stesso potrebbe essere modificato e che la Commissione potrebbe quindi essere nuovamente chiamata ad esprimere il parere di competenza, dichiara – per queste ragioni – che si asterrà dalla votazione della proposta di parere del relatore.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nel ricordare che, di norma, la Commissione dedica almeno due sedute all'esame in sede consultiva dei provvedimenti, fa presente tuttavia che, in casi contingenti e dettati dall'urgenza, si è verificato anche altre volte di concludere l'esame in una unica seduta e di esprimere il parere sul testo iniziale, senza attendere che la Commissione di merito avesse concluso l'esame degli emendamenti. Resta inteso, naturalmente, che ove le Commissioni competenti in sede primaria modificano il testo, la Commissione verrà riconvocata per l'espressione di un nuovo parere.

Lucio BARANI (Pdl), *relatore*, ribadisce la sua proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.50.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 28 luglio 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali. Atto n. 379.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 luglio 2011.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che non è ancora pervenuto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sullo schema di decreto legislativo all'ordine del giorno. Tale parere, infatti, pur essendo stato espresso nella riunione di ieri della

Conferenza, non risulta ancora formalmente trasmesso alle Camere.

Pertanto, assicura che chiederà la disponibilità del Governo ad attendere il parere della Commissione prima di emanare il decreto legislativo.

La Commissione prende atto.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.55.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	125
DL 107/11: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria. C. 4551 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni III e IV) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	126
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	134
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	131

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni. Testo unificato C. 841 Fallica e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	131
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	136
Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria. Nuovo testo C. 4274 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	132
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere formulata dal relatore</i>)	137

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2011. COM(2010)623 def.	
Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota. 11447/11.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011. Doc. LXXXVII-bis, n. 1 (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	132
ALLEGATO 4 (<i>Proposta di relazione per l'Assemblea formulata dal relatore</i>)	138

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 28 luglio 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 9.30.

Sui lavori della Commissione.

Nicola FORMICHELLA (PdL) intende esprimere la soddisfazione del gruppo PdL

per la nomina a ministro per le politiche europee di Anna Maria Bernini; si tratta di una persona che potrà dare un grande contributo alle attività della XIV Commissione.

Enrico FARINONE (PD) si rallegra a sua volta per la nomina del Ministro, la cui urgenza aveva richiamato ieri stesso, e auspica che si possa svolgere un proficuo lavoro comune.

Massimo POMPILI (PD) ritiene positiva e importante la risoluzione di una situazione che gravava pesantemente sui lavori della Commissione; non conosce personalmente l'onorevole Bernini, della quale potrà valutare l'attività nello svolgimento dell'importante incarico a lei attribuito.

Marco MAGGIONI (LNP) anche a nome del gruppo della Lega saluta con soddisfazione la nomina di Anna Maria Bernini a Ministro, alla quale rivolge i migliori auguri di buon lavoro.

Elena CENTEMERO (PdL) si dichiara molto contenta della nomina a Ministro di Anna Maria Bernini, della quale conosce capacità, competenze e concretezza.

Mario PESCANTE, *presidente*, preannuncia l'intenzione di voler trasmettere al nuovo Ministro per le politiche europee – a titolo personale e a nome di tutta la XIV Commissione – un messaggio di auguri per la nomina, nella certezza di una positiva e proficua collaborazione.

Avverte quindi, con riferimento ai cinque schemi di decreto legislativo assegnati alla Commissione e i cui termini di scadenza sono previsti nel mese di agosto, che sugli atti non è ancora pervenuto il parere della Conferenza Stato-regioni e che la Commissione non ne può pertanto concludere l'esame.

Segnala peraltro che, con riferimento all'atto del Governo n. 386 concernente uno schema di decreto legislativo in attuazione della direttiva 2009/71/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari, il sottosegretario Stefano Saglia ha assicurato, dinnanzi alle Commissioni VIII e X, che non sussistono problemi a rinviare al prossimo mese di settembre l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari.

Analoga assicurazione è pervenuta da parte del Governo, per le vie brevi, con riferimento agli atti del Governo n. 378 (Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/61/CE, relativa a taluni tipi di latte conservato par-

zialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana), n. 381 (Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario) e n. 382 (Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni contenute nei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 543/2008, sulla commercializzazione delle carni di pollame).

Quanto infine all'atto del Governo n. 379 (Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali) assicura che chiederà la disponibilità del Governo ad attendere il parere della Commissione prima di emanare il decreto legislativo.

La Commissione prende atto.

DL 107/11: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria.

C. 4551 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni III e IV).

(Esame e conclusione – *Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento, ricordando che il decreto-legge reca talune disposizioni volte ad assicurare, per il periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011, la prosecuzione delle iniziative in favore dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi coinvolti da eventi bellici e la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali in corso.

In particolare, gli articoli 1 e 2 sono dedicati essenzialmente alle iniziative di cooperazione in favore di Afghanistan, Pakistan, Iraq, Libano, Myanmar, Sudan e Somalia, limitatamente al citato periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011. Il comma 2 dell'articolo 1 provvede poi a dare attuazione nell'ordinamento interno a quanto previsto dall'articolo 8-*bis* del Regolamento (CE) 2 marzo 2011 n. 204, che consente l'utilizzo di beni « congelati » appartenenti a personalità ed organismi riconducibili al regime libico per finalità umanitarie a favore del popolo libico dandone comunicazione agli altri Stati membri e alla Commissione. Il comma 9 dell'articolo 1 reca un'autorizzazione di spesa destinata anche alla partecipazione italiana alle iniziative della Politica di sicurezza e difesa comune (PSDC) dell'Unione europea; il comma 12 del medesimo articolo reca un'autorizzazione di spesa per la partecipazione di funzionari della carriera diplomatica alle missioni PSDC e per il funzionamento degli uffici dei Rappresentanti speciali dell'Unione europea (attualmente otto: Afghanistan, Asia centrale, Bosnia Erzegovina, Georgia, Kosovo, Grandi Laghi, Sudan, Unione africana). A seguito di una modifica apportata dal Senato, è stato inserito, all'articolo 2, anche un contributo allo Staff College di Torino.

Il successivo articolo 3 prevede, poi, la possibilità, per il Ministero degli affari esteri, di ricorrere ad acquisti e lavori in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, nei casi di necessità ed urgenza e per le finalità e nei limiti temporali stabiliti dall'articolo in esame. L'articolo reca anche la proroga al 31 ottobre 2011 del termine di scadenza del Commissario generale di governo per l'EXPO di Shanghai, nonché un contributo in favore dell'Associazione culturale « Villa Vigoni » (di promozione delle relazioni italo-tedesche).

L'articolo 4 reca la proroga al 31 dicembre 2011 del termine per la partecipazione italiana alle missioni internazionali delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonché le rispettive autorizzazioni

di spesa. Segnalo che alcune missioni, oggetto del provvedimento in esame, sono state decise dall'Unione europea nell'ambito della Politica di sicurezza e difesa comune, e più precisamente: Missioni Althea ed EUPM in Bosnia-Erzegovina; Missione EULEX in Kosovo; Missione EUMM in Georgia; Missione EUPOL RD in Congo; Missione Atalanta nel golfo di Aden; Missione EUTM in Somalia; Missione EUBAM al valico di Rafah; Missione EUPOL COPPS nei Territori palestinesi; Missione EUPOL in Afghanistan.

L'articolo 4 prevede inoltre, in attuazione del Memorandum d'intesa tra Italia e Panama, la cessione gratuita a Panama di due unità in dotazione del Corpo della Capitanerie di Porto. Al relativo onere si provvede a valere dell'autorizzazione di spesa dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 135 del 2009 e relativa all'attuazione della decisione quadro 2001/500/GAI sul riciclaggio di denaro, che viene a sua volta aumentata in pari misura a valere sul fondo strategico per l'economia reale di cui al decreto-legge n. 185 del 2008.

Con una modifica apportata al Senato, sono stati modificati gli importi relativi ai tributi speciali per servizi resi dalle Capitanerie di porto, destinando le maggiori entrate al medesimo corpo delle Capitanerie di porto.

Nel corso dell'esame è stato inserito l'articolo 4-*bis* che prevede misure di sostegno finanziario ai settori economici danneggiati dagli eventi libici, a valere sui proventi della quota destinata ai comuni dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all'articolo 2, comma 11, lettera *a*) della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004).

L'articolo 5 del provvedimento in esame reca alcune misure di contrasto al fenomeno della pirateria in acque internazionali, incentrate sulla possibilità di ricorrere a forme di autodifesa a bordo delle imbarcazioni private destinate ad attraversare zone a rischio, mediante il dispiegamento di Nuclei militari di protezione (NMP) della Marina militare. Con una modifica approvata dal Senato, la vigilanza delle vie marittime in acque

internazionali con funzione di contrasto alla pirateria è stata inserita tra i compiti istituzionali della marina militare.

Gli articoli 6, 7 e 8 intervengono, rispettivamente, in materia di trattamento economico del personale, di disposizioni in materia penale e, infine, di disposizioni in materia contabile, riproducendo sostanzialmente quelle già recate da precedenti provvedimenti di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali. Nel corso dell'esame al Senato sono stati inoltre inseriti:

una disposizione di interpretazione autentica in materia delle composizioni delle commissioni di avanzamento della Guardia di Finanza (all'articolo 6);

una proroga al 31 dicembre 2011 del termine per le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni di personale già dipendente di organi militari della Comunità atlantica (all'articolo 6)

un'autorizzazione di spesa per il reclutamento di personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (all'articolo 6);

la previsione che gli oneri per la partecipazione alle commissioni per la dismissione di immobili della difesa sia posto a carico del privato cittadino acquirente (all'articolo 8).

L'articolo 9, riformulato nel corso dell'esame al Senato, prevede la riduzione – entro il 30 settembre 2011 – di almeno 1.000 unità di personale militare impegnato nelle missioni internazionali; un'ulteriore riduzione per almeno 1.070 unità deve essere assicurata dal Ministero della difesa entro il prossimo mese di dicembre.

Da ultimo, gli articoli 10 e 11 ricompresi nel Capo III (Disposizioni finali), recano norme concernenti la copertura finanziaria del provvedimento e la sua entrata in vigore.

Per quanto attiene la competenza della XIV Commissione, ricorda che il decreto-legge reca disposizioni in materia di cooperazione internazionale, di impiego delle forze armate e di polizia e di giurisdizione penale, che rientrano nella competenza

esclusiva degli Stati membri. Al tempo stesso, però, tra le politiche dell'Unione europea, rientra la Politica di Sicurezza e Difesa Comune (PSDC), già Politica Europea di Sicurezza e Difesa (PESD), come denominata dall'articolo 24 del Trattato di Lisbona (Trattato sull'Unione europea, TUE), che costituisce parte integrante della politica estera e di sicurezza comune (PESC). Essa è finalizzata al mantenimento della pace, alla prevenzione dei conflitti ed al rafforzamento della sicurezza internazionale, e comprende la graduale definizione di una politica di difesa comune dell'Unione.

Il Trattato di Lisbona (Titolo V, articoli 21-46, TUE) ha confermato l'impegno per una politica estera comune, segnalando che « la competenza dell'Unione in materia di politica estera e di sicurezza comune riguarda tutti i settori della politica estera ». Viene inoltre precisato che « la politica estera e di sicurezza è soggetta a norme e procedure specifiche. Essa è definita e attuata dal Consiglio europeo e dal Consiglio che deliberano all'unanimità, salvo nei casi in cui i trattati dispongano diversamente » (vale a dire solo per le misure di attuazione). « È esclusa l'adozione di atti legislativi ».

Evidenzia quindi come il Trattato di Lisbona abbia introdotto significative innovazioni in relazione alla politica della difesa. In particolare, è stato ampliato il novero delle missioni nelle quali l'Unione può ricorrere a mezzi militari e civili, ed è previsto che il Consiglio – all'unanimità – possa affidare ad un gruppo di Stati membri la loro realizzazione. È stato inoltre eliminato il divieto di dare vita a cooperazioni rafforzate ed è contemplata la possibilità che gli Stati membri, che desiderano assumere impegni più vincolanti in questo ambito, realizzino tra loro una « cooperazione strutturata permanente », previa decisione adottata a maggioranza qualificata dal Consiglio. A differenza di quanto previsto in generale per le cooperazioni rafforzate, il Trattato di Lisbona non prevede un numero minimo di Paesi partecipanti alla cooperazione strutturata permanente.

Anche nel caso di missioni definite nell'ambito dell'Unione europea, la decisione in ordine alla partecipazione e alle modalità di svolgimento rientra nella competenza degli Stati membri, che si esplicita sia nell'adozione all'unanimità delle relative decisioni in ambito europeo sia nell'adozione di provvedimenti interni che dispongono in ordine alle modalità d'uso delle Forze armate e alla copertura finanziaria dell'intervento.

Alla luce di questi elementi non si pongono, pertanto, problemi in ordine alla compatibilità del provvedimento in esame con la normativa europea, sul quale formula quindi una proposta di parere favorevole.

Marco MAGGIONI (LNP) il decreto-legge in esame rappresenta l'occasione per riflettere sulla consistenza e il ruolo del contingente italiano impegnato all'estero, anche al fine di valutare l'effettiva necessità di proseguire gli sforzi bellici nei territori libici.

Ritiene comunque soddisfacente il testo del provvedimento così come licenziato dal Senato, anche tenuto conto del fatto che l'articolo 9 prevede una riduzione di 1.000 unità di personale militare impegnato nelle missioni internazionali entro fine settembre 2011 e un'ulteriore riduzione per almeno 1.070 entro il prossimo mese di dicembre.

Si tratta di tagli che fanno bene ai bilanci e che dimostrano che si sta adottando una strategia di uscita dagli impegni all'estero, che naturalmente dovrà essere diversamente calibrata in base alle diverse situazioni.

Preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Enrico FARINONE (PD) osserva che il tema affrontato dal decreto-legge richiede una riflessione approfondita, in considerazione del fatto che il sacrificio di vite umane sta diventando importante e preoccupante e non ci si può dunque limitare a votare un impegno di spesa, ma occorre interrogarsi sul senso e le finalità dell'im-

pegno italiano, andando oltre il mero dato tecnico. Il gruppo del PD, salvo alcune diverse posizioni strettamente personali, voterà a favore del provvedimento volto a rifinanziare le missioni, come ha sempre fatto in questi anni. Si impone tuttavia, lo ribadisce, una riflessione complessiva, anche attraverso una apposita sessione parlamentare, in particolare con riferimento alla presenza italiana in Afghanistan.

Isidoro GOTTARDO (PdL) richiama l'attenzione dei colleghi su di una questione che ha più volte sollecitato al Governo e che riguarda la situazione delle imprese italiane che operavano nelle zone di conflitto, e particolarmente, in Libia. Si tratta di imprese che hanno ingentissimi crediti aperti e delle quali solamente il due per cento ha una copertura assicurativa da parte della SACE, e per le quali non è stato adottato alcun provvedimento di sospensione dei termini per gli adempimenti fiscali. Riterrebbe opportuno inserire nel parere che la Commissione si accinge ad approvare un richiamo a tale importante e delicata questione.

Mario PESCANTE, *presidente*, sottolinea il fatto che le iniziative di cooperazione abbiano subito forti tagli, che il decreto-legge in parte reintegra, con riferimento alle iniziative in favore di Afghanistan, Pakistan, Iraq, Libano, Myanmar, Sudan e Somalia, limitatamente al citato periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011.

Quanto alla situazione in Libia, ricorda che il comma 2 dell'articolo 1 prevede poi a dare attuazione nell'ordinamento interno a quanto previsto dall'articolo 8-*bis* del Regolamento (CE) 2 marzo 2011 n. 204, che consente l'utilizzo di beni « congelati » appartenenti a personalità ed organismi riconducibili al regime libico per finalità umanitarie a favore del popolo libico. Con riferimento a quanto evidenziato dal collega Gottardo, si chiede se parte di queste risorse potrebbero essere destinate a finalità di sostegno alle imprese.

Massimo POMPILI (PD) osserva come spesso vengano trasmessi atti, che se armonizzati, potrebbero avere finalità convergenti. Si riferisce all'atto dell'Unione europea sul quale la XIV Commissione si è espressa ieri, la Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza riguardante « Un partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con il Mediterraneo meridionale » (COM(2011)200 def.), che destina 4 milioni di euro al ripristino – anche nei territori libici – di regimi democratici e di una situazione istituzionale equilibrata. Condividendo pienamente quanto segnalato dall'onorevole Gottardo, osserva come sarebbe assai utile e proficuo poter esaminare in una prospettiva coordinata tutte le iniziative nel settore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) giudica rilevante la questione posta dal collega Gottardo, e propone, a nome del PdL, l'inserimento nella proposta di parere di una osservazione al riguardo. Riterrebbe altresì opportuno predisporre un ordine del giorno, da presentare in Assemblea in sede di esame del provvedimento, che auspica possa essere firmato da tutti i gruppi. Ritiene che la partecipazione a missioni di pace dovrebbe prevedere non solamente interventi di carattere umanitario in aiuto delle popolazioni locali ma anche il sostegno agli imprenditori italiani che in quei Paesi hanno investito, ai loro dipendenti e alle rispettive famiglie.

A sostegno dell'osservazione proposta, segnala che il quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea prevede che gli stanziamenti per la politica estera e di sicurezza comune siano destinati a sostenere azioni senza implicazioni militari e di difesa. Si tratta di un aspetto sul quale si riserva peraltro di ritornare anche in sede di formulazione del documento finale relativamente al pacchetto di atti sul quadro finanziario e le risorse proprie dell'UE per gli anni 2014-2020, attualmente all'esame delle Commissioni riunite V e XIV.

Marco MAGGIONI (LNP) riterrebbe opportuno inserire una ulteriore osserva-

zione che segnali l'esigenza che le spese sostenute dagli Stati membri dell'Unione europea per missioni militari effettuate nell'ambito della politica estera di difesa comune ovvero in attuazione di decisioni di organizzazioni internazionali non siano computate ai fini del calcolo dei saldi di finanza pubblica rilevanti per l'applicazione del Patto di stabilità e crescita.

Isidoro GOTTARDO (PdL) osserva che il regolamento (CE) 2 marzo 2011 n. 204 consente l'uso di beni « congelati » esclusivamente per finalità di carattere umanitario e che il Governo italiano è impegnato affinché, nella risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU, tali risorse possano essere destinate anche al risarcimento delle aziende che hanno crediti certificati o da certificare. Per tale ultima categoria di aziende, la situazione è particolarmente grave, anche tenuto conto del fatto che per tali imprese non è stato assunto alcun provvedimento che sospenda gli obblighi fiscali e tributari. Condivide dunque l'opportunità della presentazione di un ordine del giorno.

Sandro GOZI (PD) ritiene che la presentazione di un ordine del giorno possa essere una iniziativa positiva e si potrà lavorare per definire un documento condiviso.

In ordine ai contenuti del decreto-legge in esame osserva come il rifinanziamento delle missioni internazionali sia una assunzione di responsabilità molto importante, della quale anche il gruppo del PD si fa carico, ma deve purtroppo rilevare la tendenza a fare del decreto-legge un provvedimento *omnibus*, che reca, tra l'altro, disposizioni riguardanti un accordo tra Italia e Panama che coinvolge anche Fincantieri, e la partecipazione italiana alla Fondazione Iniziativa adriatico-ionica. Si tratta di interventi rispetto ai quali non pone alcuna questione di merito, ma di metodo, poiché ritiene che il decreto si sarebbe dovuto limitare alle missioni internazionali.

Sotto il profilo politico, riterrebbe opportuno affrontare il tema delle missioni internazionali non in una prospettiva unitaria, ma valutandole singolarmente. Si tratta di un approfondimento che il Governo e la maggioranza debbono svolgere.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, alla luce del dibattito svoltosi formula una nuova proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*), che reca due osservazioni rispondenti alle questioni sollevate dagli onorevoli Gottardo e Maggioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata.

La seduta termina alle 10.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.25 alle 10.30.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 28 luglio 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 13.10.

Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni.

Testo unificato C. 841 Fallica e abb.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 luglio 2011.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, richiama i contenuti della relazione svolta

nella seduta di ieri, ricordando altresì che il 54 per cento del traffico merci e l'81 per cento del traffico passeggeri è riconducibile alle quote di mercato dell'Italia nel Mediterraneo, e che l'Italia ha altresì la più alta quota di marittimi d'Europa, oltre a un elevato numero di imbarcazioni da diporto.

Con riferimento alla questione posta ieri dal collega Farinone, segnala che la guida delle moto d'acqua è consentita esclusivamente a chi abbia compiuto 18 anni e che l'articolo 39 del decreto legislativo 171 del 2005 prevede l'obbligo anche per questi mezzi della patente, indipendentemente dalla loro cilindrata. Segnala inoltre che l'articolo 40 del medesimo decreto legislativo prevede che la responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione delle unità da diporto sia regolata dall'articolo 2054 del codice civile, mentre l'articolo 41 stabilisce l'obbligatorietà di una polizza assicurativa.

Formula quindi, in conclusione, una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 2*).

Enrico FARINONE (PD) ringrazia il relatore per i chiarimenti forniti, e preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Isidoro GOTTARDO (PdL) chiede se la disciplina dettata sia riferita unicamente alle infrazioni commesse nelle acque nazionali o anche nelle acque internazionali.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, precisa che, per quanto concerne le acque extraterritoriali si applica la disciplina internazionale. Richiama, in materia di sicurezza, lo schema di decreto che la XIV Commissione ha esaminato la scorsa settimana e che reca attuazione della direttiva 2009/21/CE, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera. Tale direttiva ha lo scopo di assicurare che gli Stati membri ottemperino con efficacia e coerenza ai loro obblighi in quanto Stati di bandiera, di migliorare la sicurezza e di prevenire l'inquina-

mento provocato dalle navi battenti bandiera di uno Stato membro.

Mario PESCANTE, *presidente*, precisa che il provvedimento in esame è riferito esclusivamente alle imbarcazioni da diporto che navigano entro sei miglia dalla costa e dunque sempre in acque nazionali.

Sandro GOZI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (Pdl) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria.

Nuovo testo C. 4274 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 luglio 2011.

Mario PESCANTE, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, formula una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 3*). Rilevato tuttavia che vi è una procedura di infrazione in corso sottopone alla valutazione dei colleghi l'opportunità di trasformare in condizione l'osservazione formulata.

Sandro GOZI (PD) giudica opportuno il riferimento, nella proposta di parere, alle disposizioni di cui al decreto legislativo

n. 206 del 2007, di recepimento della direttiva 2005/36/CE (cosiddetta direttiva qualifiche), e condivide la proposta di trasformare in condizione la osservazione formulata.

Riterrebbe altresì opportuno aggiungere un riferimento, sotto forma di osservazione, alla direttiva 2006/123/CE (cosiddetta direttiva servizi), che stabilisce un quadro giuridico generale per creare un vero mercato interno dei servizi, nel quale la direttiva qualifiche si colloca.

Marco MAGGIONI (LNP), rilevato l'interesse del dibattito, riterrebbe opportuno un ulteriore approfondimento del provvedimento.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia dunque il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 28 luglio 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 13.30.

Programma di lavoro della Commissione per il 2011. COM(2010)623 def.

Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota. 11447/11.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011. Doc. LXXXVII-bis, n. 1.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 giugno 2011.

Mario PESCANTE (Pdl), *presidente e relatore*, formula una proposta di relazione per l'Assemblea (*vedi allegato 4*) che

sottopone alla valutazione dei colleghi ai fini della sua approvazione alla ripresa dei lavori della Camera dopo la pausa estiva, invitandoli a far pervenire le loro eventuali osservazioni in proposito.

Nessuno chiedendo di intervenire rinvia dunque il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

ALLEGATO 1

DL 107/11: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria (C. 4551 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato il disegno di legge C. 4551 Governo, approvato dal Senato, recante «DL 107/11: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria »,

rilevato che:

il comma 2 dell'articolo 1 provvede a dare attuazione nell'ordinamento interno a quanto previsto dall'articolo 8-bis del Regolamento (CE) 2 marzo 2011 n. 204, che consente l'utilizzo di beni « congelati » appartenenti a personalità ed organismi riconducibili al regime libico per finalità umanitarie a favore del popolo libico dandone comunicazione agli altri Stati membri e alla Commissione;

il comma 9 dell'articolo 1 reca un'autorizzazione di spesa destinata anche alla partecipazione italiana alle iniziative della Politica di sicurezza e difesa comune (PSDC) dell'Unione europea;

il comma 12 del medesimo articolo reca un'autorizzazione di spesa per la partecipazione di funzionari della carriera diplomatica alle missioni PSDC e

per il funzionamento degli uffici dei Rappresentanti speciali dell'Unione europea;

l'articolo 4 dispone la proroga del finanziamento della partecipazione italiana ad importanti missioni di pace dell'Unione europea quali Missioni Althea e EUPM in Bosnia-Erzegovina; Missione EULEX in Kosovo; Missione EUMM in Georgia; Missione EUPOL RD in Congo; Missione Atalanta nel golfo di Aden; Missione EUTM in Somalia; Missione EUBAM al valico di Rafah; Missione EUPOL COPPS nei Territori palestinesi; Missione EUPOL in Afghanistan,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di individuare modalità per assicurare misure di sostegno economico, nonché di natura tributaria di sospensione degli adempimenti dovuti, alle imprese italiane danneggiate dall'evoluzione della situazione libica, anche promuovendo le opportune iniziative di indirizzo nei confronti del Governo al fine di promuovere in sede di Unione europea l'opportuna estensione dell'ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 204 del 2011 per consentire l'utilizzo di beni congelati del

regime libico per il ristoro delle imprese degli Stati membri danneggiate;

b) valutino altresì le Commissioni di merito l'opportunità di segnalare l'esigenza che le spese sostenute dagli Stati membri dell'Unione europea per missioni

militari effettuate nell'ambito della politica estera di difesa comune ovvero in attuazione di decisioni di organizzazioni internazionali non siano computate ai fini del calcolo dei saldi di finanza pubblica rilevanti per l'applicazione del Patto di stabilità e crescita.

ALLEGATO 2

**Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni.
(Testo unificato C. 841 Fallica ed abb.).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 841 Fallica e abb., recante Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni;

rilevato che la direttiva 94/25/CE, successivamente modificata dalla direttiva 2003/44/CE, prevede, all'articolo 9, che gli Stati membri notifichino alla Commissione europea gli organismi da essi designati per espletare i compiti relativi alle procedure di valutazione della conformità tecnica

delle unità da diporto di cui all'articolo 8, nonché i compiti specifici per i quali tali organismi sono stati designati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare le disposizioni in materia di archivio nazionale delle unità da diporto, contenute nell'articolo 3, comma 3 con le disposizioni relative ai registri delle unità da diporto contenute nel titolo 11, capo 1, del codice della nautica, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, che attua la direttiva 2003/44/CE.

ALLEGATO 3

**Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria.
(Nuovo testo C. 4274 Governo).**

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge del Governo C. 4274, recante Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria;

rilevato che:

la direttiva 2005/36/CE (cosiddetta « direttiva qualifiche »), relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 206 del 2007, individua le procedure per l'esercizio delle professioni cosiddette « regolamentate », il cui esercizio è consentito solo a seguito dell'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, da parte di soggetti qualificati nello Stato membro d'origine;

la Commissione europea ha inviato all'Italia un parere motivato *ex* articolo 258 TFUE (procedura di infrazione 2009/4686) per violazione del diritto comunitario in materia di riconoscimento dell'esperienza professionale acquisita nel settore sanitario di un altro Stato membro dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire, nell'ambito della delega per la riforma degli albi e degli ordini di medico chirurgo, odontoiatra, medico veterinario e farmacista di cui all'articolo 6, un richiamo alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 206 del 2007, di recepimento della direttiva 2005/36/CE, nonché disposizioni idonee a superare la procedura di infrazione 2009/4686.

ALLEGATO 4

**Programma di lavoro della Commissione per il 2011.
COM(2010)623 def.**

**Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota.
11447/11.**

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione
europea, relativa all'anno 2011. Doc. LXXXVII-bis, n. 1.**

**PROPOSTA DI RELAZIONE PER L'ASSEMBLEA
FORMULATA DAL RELATORE**

La Commissione Politiche dell'Unione europea e, per le parti di rispettiva competenza, le altre commissioni permanenti e il comitato per la legislazione, hanno operato un esame approfondito e articolato della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2011, del Programma di lavoro della Commissione europea per il 2011 e del Programma del trio di Presidenze polacca, danese e cipriota.

L'esame di tali documenti è stato svolto per la prima volta in modo congiunto nell'ambito di una vera e propria sessione interamente dedicata alla valutazione e al confronto tra le priorità delle Istituzioni europee e quelle del Governo per l'anno in corso, in esito alla quale la Camera potrà definire indirizzi generali per l'azione dell'Italia a livello europeo.

Questa nuova procedura è il frutto della combinazione di modifiche legislative, operate in seguito ad emendamenti approvati dalla nostra Commissione, cui, sempre su sollecitazione della XIV Commissione ha fatto seguito l'intervento della Giunta per il regolamento della Camera.

L'articolo 15 della legge 11 del 2005 – integralmente sostituito dalla legge comunitaria per il 2009 ha disposto infatti la

presentazione, in luogo di un'unica relazione annuale, di due distinte relazioni:

una relazione programmatica, da presentare entro il 31 dicembre di ogni anno, recante indicazione di obiettivi, priorità e orientamenti che il Governo intende seguire a livello europeo nell'anno successivo;

una relazione di rendiconto, da presentare entro il 31 gennaio di ogni anno, delle attività svolte dal Governo nell'anno precedente con indicazione del seguito dato agli indirizzi del Governo.

La Giunta per il regolamento della Camera, nel parere del 14 luglio 2010, ha quindi disposto che la relazione « programmatica » sia oggetto di esame congiunto con gli strumenti di programmazione legislativa e politica delle Istituzioni europee, secondo la procedura già delineata a questo scopo dalla Giunta per il Regolamento il 9 febbraio 2000; la relazione di rendiconto continuerà invece ad essere esaminata congiuntamente con il disegno di legge comunitaria, secondo il disposto di cui all'articolo 126-ter del Regolamento.

L'introduzione della nuova sessione « programmatica » intende colmare una lacuna manifestatasi con evidenza nelle

ultime legislature: l'assenza di un grande ed approfondito dibattito in Parlamento sull'andamento generale del processo di integrazione e sul ruolo che nel suo ambito il nostro Paese può e deve svolgere.

Nella legislatura in corso si è addirittura configurato un paradosso: mentre, grazie al ruolo di impulso della XIV Commissione, tutte le iniziative legislative e non legislative dell'Unione europea, sono state oggetto di uno specifico esame da parte delle commissioni competenti, con una crescita esponenziale del numero di atti di indirizzo adottati dalla Camera, sono state rare e frammentarie le occasioni per discutere nel loro complesso delle grandi priorità strategiche e, più in generale, allo stato e alle prospettive dell'Unione.

Per un verso, infatti, l'esame degli strumenti di programmazione politica e legislativa dell'Unione europea, che pur si sarebbe prestato a questo scopo, si è svolto spesso in modo tardivo, con scarsa partecipazione dei deputati e senza una reale interlocuzione con il Governo; per altro verso, la vecchia relazione annuale del Governo – anche per il ritardo sistematico nella sua trasmissione e nel suo esame, determinato dall'abbinamento con la legge comunitaria e per la pessima qualità redazionale – si è rivelato di scarsa utilità, contenendo indicazioni scarse ed obsolete sulla posizione e gli orientamenti del Governo.

La nuova sessione europea mira a consentire, attraverso l'esame contestuale ed incrociato dei documenti programmatici del Governo e delle Istituzioni europee da parte di tutti gli organi della Camera, commissioni permanenti e Assemblea, lo sviluppo di un reale dibattito, esteso anche alle parti sociali, alle categorie produttive e a tutti gli altri soggetti interessanti.

Una discussione articolata e approfondita in Parlamento delle priorità politiche dell'Unione europea e di quelle nazionali è infatti uno strumento di estrema utilità non solo per definire gli indirizzi dell'azione del Governo nell'anno di riferi-

mento ma anche per promuovere un dibattito nel Paese sui principali sviluppi dell'Unione europea.

Alla luce della crisi di fiducia che ha caratterizzato il rapporto tra opinione pubblica europea e Unione europea – culminata nell'esito negativo dei *referendum* sul trattato costituzionale prima e su quello di Lisbona poi – una piena conoscenza valutazione del quadro complessivo degli obiettivi e delle azioni previste dalle istituzioni rimuoverebbe molti fattori di criticità. Al tempo stesso, le istituzioni stesse acquisirebbero un *feed back* in merito alla posizione dei parlamenti nazionali e dei cittadini sulle proprie linee di azione e i cittadini stessi comprenderebbero meglio il valore aggiunto l'Unione europea può assicurare di fronte a problemi globali.

Non a caso la Camera dei deputati ha promosso in più occasioni, in diverse sedi di cooperazione interparlamentare, di rendere « istituzionale » l'esame del programma legislativo della Commissione da parte dei Parlamenti nazionali, anche mediante una discussione simultanea nelle varie assemblee. Tale proposta – che ha ricevuto sinora un'applicazione solo parziale – è stata rilanciata dalla delegazione della XIV Commissione anche in seno alla COSAC, proponendo che le riunioni del primo e del secondo semestre di ogni anno siano concentrate ad una discussione, rispettivamente, della strategia politica annuale e a quello del programma di lavoro della Commissione.

È fondamentale perché la sessione programmatica sia efficace che essa si collochi in un fase precoce del ciclo decisionale dell'Unione europea, in cui non si siano ancora cristallizzate in documenti specifici molte delle scelte regolative della Commissione europea e non si siano definite in modo netto le posizioni negoziali delle altre Istituzioni e degli Stati membri.

In questa fase la possibilità di riportare gli esiti del dibattito parlamentare nazionale nella formazione delle scelte europee è amplificata.

Va purtroppo rilevato che quest'anno l'esame dei documenti programmatici

giunge all'attenzione della Camere con forte ritardo, pregiudicando in misura significativa la potenzialità delle innovazioni procedurali introdotte.

La relazione programmatica per il 2011 è stata soltanto trasmessa alle Camere il 19 maggio 2011, quasi cinque mesi dopo la scadenza del termine previsto dal richiamato articolo 15 della legge 11. Questo ritardo, sia pure indirettamente, giustificato nella premessa della stessa relazione in relazione al non facile lavoro di preparazione richiesto dalla prima applicazione della nuova disciplina, ha determinato l'avvio della nuova sessione europea per il 2011 a metà dell'anno in corso, anziché all'inizio, come la natura stessa della sessione richiederebbe, per le ragioni indicate in precedenza.

È stata così significativamente pregiudicata l'utilità dell'esame del programma di lavoro della Commissione, presentato già nello scorso ottobre e oramai in buona misura già attuato. Va quindi ribadita la necessità che le prossime relazioni siano trasmesse nel rigoroso rispetto dei termini previsti dalla legge.

Occorre, pertanto, ribadire l'esigenza che la relazione programmatica del Governo sia trasmessa alle Camere entro il termine del 31 dicembre di ogni previsto dalla legge 11 in modo da consentire l'avvio ad inizio anno della sessione programmatica; ciò anche in considerazione del fatto che il programma di lavoro della Commissione europea è presentato generalmente alla fine di ottobre o all'inizio di novembre.

Alla luce della considerazioni sopra formulate e dei diversi periodi di riferimento dei documenti programmatici esaminati, la XIV Commissione non ha ritenuto utile operare quest'anno un confronto sistematico tra le specifiche indicazioni contenute in ciascuno di essi.

È stata invece privilegiata l'analisi delle priorità del Governo e delle Istituzioni europee in merito ad alcuni settori o questioni di particolare rilievo per il processo di integrazione e per la partecipazione italiana all'Unione europea.

Struttura e contenuti della relazione programmatica.

La struttura della relazione programmatica appare, nel suo complesso, conforme alle previsioni della legge 11 del 2005 e costituisce, in linea generale, un apprezzabile progresso rispetto alla vecchia relazione annuale.

Il documento reca, infatti, per quasi tutte le politiche e ai profili istituzionali e generali del processo d'integrazione europea l'indicazione, sia pure in termini a volte generici, delle azioni dell'Unione europea che il Governo considera prioritarie.

Di grande rilevanza è l'indicazione degli strumenti di coordinamento apprestati per assicurare, attraverso il contributo di tutte le amministrazioni interessate, la formazione e la difesa della posizione nazionale su dossier complessi, come la riforma del bilancio dell'Unione europea. Particolarmente accurata è anche la sezione le strategie di comunicazione del Governo per il 2011 in relazione alle attività dell'Unione e alla partecipazione ad essa dell'Italia, che risponde non soltanto al dettato dell'articolo 15 della legge 11 ma anche agli indirizzi più volte espressi dalla Camera.

Va tuttavia sottolineato che il documento presenta diversi aspetti critici che ne pregiudicano parzialmente l'utilità ai fini dell'esame parlamentare.

In primo luogo, la relazione indica soltanto per alcuni settori gli orientamenti del Governo in merito alle specifiche iniziative avviate o preannunciate dalle Istituzioni europee; le sezioni relative ad alcune politiche si risolvono addirittura in una mera elencazione delle attività in corso a livello europeo, senza alcuna valutazione in merito alla loro rilevanza per l'Italia. Nel corso dell'esame presso la XIV Commissione è emerso che tali lacune siano indice dell'assenza nelle amministrazioni interessate di una chiara posizione sulle attività dell'Unione europea.

In secondo luogo, le varie sezioni del documento sono redatte secondo un ap-

proccio ed un metodo notevolmente differente da settore a settore, che rende non agevole la lettura e l'analisi.

Un terzo e più rilevante problema discende dal fatto che la relazione, sia nel caso in cui indica gli orientamenti del Governo relativi alle singole politiche o iniziative, sia in assenza di tali indicazioni, tiene conto solo in modo occasionale degli indirizzi già definiti in relazione a numerose questioni o progetti legislativi dalle Camere. È il caso, in particolare, della riforma del bilancio e della politica di coesione e della nuova *governance* economica.

Tali lacune sono state parzialmente colmate acquisendo nel corso dell'esame presso le commissioni di settore e la Commissione politiche Unione europea gli opportuni elementi di conoscenza e valutazione.

Appare in ogni caso necessario impegnare il Governo affinché la relazione programmatica non costituisca un adempimento rituale e indichi in modo chiaro gli orientamenti del Governo per ciascuna grande politica e per le principali iniziative legislative.

Ciò non soltanto allo scopo di assicurare che la Camera intervenga in una fase precoce del processo decisionale europeo ma anche di assicurare che il Governo, in tutte le sue articolazioni, operi una riflessione coerente sugli obiettivi e gli strumenti della propria azione complessiva a livello europeo.

Il corretto adempimento degli obblighi connessi alla presentazione della relazione programmatica può, in altri termini, risolvere un ulteriore profilo di criticità emerso in merito alla partecipazione dell'Italia all'Unione europea: l'assenza di una cornice strategica per l'intervento nelle varie sedi decisionali europee, in grado di inserire i singoli dossier in una chiara scala di priorità per l'interesse nazionale.

L'impostazione del programma di lavoro della Commissione e del programma del Trio di Presidenze del Consiglio.

Il programma di lavoro della Commissione e il programma del Trio di Presi-

denze del Consiglio sono redatti secondo un'impostazione ed una tecnica redazionale profondamente differenziate, in ragione della diversa natura e finalità dei due documenti e delle competenze delle Istituzioni da cui provengono.

Ciò premesso, entrambi i documenti recano un'indicazione puntuale e, in alcuni punti, articolata e ben motivata degli obiettivi politici e delle iniziative che si intendono adottare per il rispettivo periodo di riferimento.

I due strumenti programmatici consolidano la scelta — già manifestatasi negli ultimi anni — di un approccio pragmatico ed operativo, evitando, soprattutto nel caso della Commissione, impegni generici e non circostanziati.

Tale impostazione va considerata con estremo favore in quanto amplifica l'utilità dei documenti programmatici ai fini della identificazione precoce — fondamentale per i parlamenti nazionali — delle iniziative e degli orientamenti che ciascuna delle due Istituzioni intende assumere nell'anno o nei diciotto mesi successivi.

Il programma delle tre Presidenze fornisce anche alcune indicazioni in merito alla linea politica generale e alla condotta negoziale del Trio nei diciotto mesi di riferimento; a ciò ha concorso in misura decisiva l'esame del programma della Presidenza polacca (secondo semestre 2011), illustrato con grande dettaglio dall'Ambasciatore polacco in Italia e caratterizzato da una indicazione ancora più puntuale della linea e delle priorità della stessa Presidenza.

Va tuttavia sottolineato che sia il programma della Commissione sia quello del Trio denunciano la mancanza di una visione strategica netta e ambiziosa in merito alle grandi questioni che l'Unione dovrebbe affrontare.

Queste lacune sembrano riflettere, per un verso, la debolezza che l'azione delle Istituzioni europee registra in questa fase del processo di integrazione, cui si farà ampio riferimento nel prosieguo della relazione.

Per altro verso, occorre prendere atto che la funzione di indirizzo politico a livello europeo è stata oramai assunta — anche al di là della lettera dei Trattati — dal Consiglio europeo e dai sempre più frequenti vertici informali dei Capi di stato e di Governo dell'Unione o dell'area euro. Se l'iniziativa legislativa resta formalmente riservata, con poche eccezioni, alla Commissione, il varo delle grandi strategie politiche e regolative così come la definizione di accordi su questioni controverse tra gli Stati membri sono oramai rimesse alla massima istanza politica dell'Unione.

Sarebbe stato tuttavia auspicabile che soprattutto la Commissione utilizzasse correttamente le sue prerogative per formulare in modo più ambizioso e decisivo indirizzi strategici da tradurre in proprie proposte normative.

Ciò avrebbe consentito alla Commissione stessa di verificare preventivamente l'eventuale sostegno dei parlamenti nazionali in merito ad iniziative di particolare rilevanza e di carattere innovativo, attribuendo ad esse maggiore autorevolezza ai fini della discussione nelle sedi intergovernative.

L'esame presso la Commissione politiche Unione europea e le commissioni di settore.

La XIV Commissione ha svolto audizioni informali dell'Ambasciatore della Polonia in Italia, del Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea, del Capo dell'Ufficio di segreteria del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE), della Conferenza dei Presidenti delle assemblee regionali, dell'UPI, dell'ANCI, di rappresentanti dei sindacati, di Confindustria e di Rete imprese.

Tutte le audizioni hanno fornito importanti elementi di conoscenza e di valutazione, anche grazie all'acquisizione di memorie accurate predisposte da gran parte dei soggetti auditi.

Di particolare utilità, sono state le audizioni dell'Ambasciatore polacco, per l'illustrazione dettagliata del programma

della Presidenza prima ancora della sua formale presentazione, e quella di Rete imprese, per l'articolazione e la qualità delle valutazioni formulate e la definizione di proposte concrete e pragmatiche.

Alla luce degli elementi emersi nel corso delle audizioni, la XIV Commissione ha ritenuto opportuno concentrare l'esame della relazione programmatica e degli strumenti di programmazione politica e legislativa dell'Unione europea sui seguenti aspetti:

lo stato complessivo e le prospettive del processo di integrazione europea, alla luce della prima applicazione del Trattato di Lisbona e delle difficoltà dell'Unione a rispondere alle grandi sfide globali;

la risposta dell'Unione alla crisi economica e finanziaria, con particolare riferimento alla adeguatezza nuova *governance* economica europea ad assicurare, per un verso la stabilità dell'area euro e a sostenere la crescita e l'occupazione. Una specifica attenzione è stata riservata in questo contesto alla prima applicazione in Italia del semestre europeo per il coordinamento ex ante delle politiche economiche;

la predisposizione del nuovo quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea e le proposte, strettamente connesse, di riforma della politica di coesione e delle politiche agricole comuni;

l'azione esterna dell'Unione europea, con specifico riferimento alla politica di vicinato e, segnatamente, al rapporto con i Paesi della sponda sud del Mediterraneo e alle carenze nell'azione delle nuove figure istituzionali create nel settore dal Trattato di Lisbona;

le misure per le PMI nelle politiche europee, anche con riferimento all'Atto per il mercato interno;

i meccanismi di formazione della posizione italiana nel processo decisionale europeo, con particolare riferimento alla difficoltà per il nostro Paese di « fare sistema » rappresentando una posizione unitaria quando sono in gioco rilevanti

interessi nazionali. In questo contesto è stata analizzata, in particolare, l'adeguatezza degli strumenti di raccordo tra Governo, da un lato, e le regioni, le autonomie locali e le categorie produttive e parti sociali dall'altro;

I pareri espressi dalle Commissioni di settore e dal Comitato per la legislazione – allegati alla presente relazione – contengono importanti indicazioni in merito all'intero ventaglio delle politiche europee nonché ad alcuni aspetti metodologici e procedurali relativi alla produzione normativa europea.

In coerenza con la natura degli strumenti di programmazione e con le finalità della sessione programmatica la presente relazione non mira alla definizione di indirizzi specifici ed esaustivi su ciascuna politica dell'Unione ma intende piuttosto contribuire alla elaborazione di una cornice generale e coerente per l'azione dell'Italia a livello europeo.

Saranno pertanto esaminati le grandi questioni e politiche di natura trasversale, demandando alle singole commissioni permanenti, in sede di esame *ex* articolo 127 del Regolamento, la valutazione approfondita delle specifiche iniziative legislative e non legislative dell'Unione.

Stato e prospettive del processo di integrazione europea.

Nella relazione della XIV Commissione all'Assemblea sul programma legislativo 2010 si sottolineava come la crisi economica e, in misura minore, gli altri grandi problemi globali, quali i flussi migratori, il cambiamento climatico, la sicurezza energetica ponessero l'Unione europea di fronte a scelte decisive in grado di mutarne definitivamente il ruolo e la fisionomia in senso federale o di condannarla vero un inesorabile declino, con la riemersione di nazionalismi.

La presente relazione, ad oltre 12 mesi di distanza, conferma e precisa questa lettura, ribadendo, in particolare, come la fase critica attuale offra un'occasione ir-

ripetibile per un salto di qualità nel processo di integrazione verso una progressiva integrazione politica oltre che economica.

La combinazione delle innovazioni istituzionali previste dal Trattato di Lisbona e la pressione derivante dagli eventi epocali degli ultimi mesi sembrano infatti potenzialmente idonei a liberare l'Unione dal paradosso di cui è prigioniera: non riuscire ad agire in modo adeguato e tempestivo a fronte di questioni la cui complessità e scala rende insufficiente l'azione dei soli Stati membri e postula un intervento europeo.

Occorre tuttavia riconoscere che queste potenzialità sono state solo in parte sviluppate, per effetto soprattutto della resistenza miope e talora arrogante di alcuni Stati membri e per la debolezza delle stesse Istituzioni europee.

Per quanto riguarda le innovazioni introdotte dal Trattato di Lisbona, benché non siano ancora trascorsi due anni dalla sua entrata in vigore, i primi risultati appaiono molto deludenti.

È risultata anzitutto manifesta – come meglio si dirà nell'apposita sezione di questa relazione – l'inadeguatezza dell'Alto rappresentante per la politica estera ad adempiere i compiti che gli sarebbero attribuiti, contribuendo alla costruzione graduale di una reale politica estera europea. Ciò ha pregiudicato, per il momento, anche le potenzialità del nuovo servizio per l'azione esterna. Non si sono conseguentemente registrati avanzamenti degni di nota in direzione di un rafforzamento ruolo internazionale dell'Europa, che si è anzi distinta per l'assenza o la debolezza del suo intervento in tutti gli scenari di crisi.

Anche la creazione del Trio di Presidenze del Consiglio e il suo raccordo con il Presidente del Consiglio europeo non sembrano aver assicurato un salto di qualità nella coerenza e nell'efficacia dell'attività del Consiglio. Su alcune questioni chiave sembra anzi delinarsi una mancanza di iniziativa e di autorevolezza da parte di alcune Presidenze semestrali che

sono in soggezione rispetto alla Commissione europea o ad alcuni grandi Stati membri.

La stessa Commissione europea, come dimostrato anche dal programma di lavoro per il 2011, non ha avuto in alcuni passaggi cruciali la prontezza e il coraggio necessari per assicurare un intervento adeguato dell'Unione, cedendo alle pressioni di alcuni Stati membri: è il caso, tra gli altri, della nuova *governance* economica, delle proposte di riforma della politica di coesione e della politica agricola, della cooperazione rafforzata sul brevetto europeo.

Complessivamente positivo è stato invece il ruolo sinora svolto dal Presidente del Consiglio europeo che, pur mancando di impulso e direzione politica, si è imposto quale figura di mediazione nei lavori dell'Istituzione.

Con riguardo invece agli interventi adottati in risposta alle dinamiche globali, va riconosciuto anzitutto che la crisi economica ha imposto all'Unione nel suo complesso, e all'area euro in modo ancora più spiccato, di dotarsi di un nuovo sistema di *governance* economica che, nonostante evidenti lacune e aporie, può considerarsi un forte avanzamento e potrebbe costituire il primo nucleo di un governo economico.

Anche il nuovo sistema di vigilanza finanziaria europea e i numerosi atti normativi adottati o in corso di adozione in materia di servizi finanziari segnano, malgrado alcune lacune, un profondo progresso rispetto alla situazione antecedente la crisi, superando le resistenze che sembravano irriducibili di diversi Stati membri alla costruzione di un vero e proprio mercato unico europeo dei servizi finanziari.

In altri settori – primi tra tutti l'immigrazione e il partenariato euromediterraneo – l'Unione non è stata invece capace di rispondere agli eventi epocali intervenuti negli ultimi mesi, nonostante la palese inadeguatezza dell'azione nazionale rispetto alla scala di tali problemi. A ciò hanno concorso la già denunciata debolezza delle Istituzioni europee con più

diretta responsabilità in materia e l'assenza di solidarietà tra gli Stati. Anche il rafforzamento delle competenze dell'Unione in materia di immigrazione previsto dal Trattato si è dimostrato sterile a fronte dell'assenza di volontà politica e visione strategica.

I prossimi mesi risulteranno, pertanto, decisivi per capire se l'Unione europea è in grado di compiere il necessario salto di qualità verso una nuova fase nella costruzione europea o rimarrà prigioniera dei nazionalismi e delle esigenze di politica interna dei singoli stati membri.

L'Italia può giocare, come meglio si dirà, un ruolo chiave in questa prospettiva, promuovendo, come avvenuto in passato – è sufficiente ricordare il processo di elaborazione del Trattato di Maastricht – scelte nette verso una ulteriore integrazione. Può incalzare, nelle sedi appropriate, l'Alto rappresentante e, ove necessario, le Presidenze di turno e la Commissione affinché sviluppino un'azione più incisiva e coraggiosa in materia di politica estera e di vicinato; può porre, anche a fronte dell'evoluzione della crisi economica, l'esigenza di completare la *governance* economica.

Ciò presuppone tuttavia che il Paese sappia superare rapidamente i problemi che pregiudicano l'efficacia della sua azione a livello europeo.

La partecipazione del sistema Paese al processo decisionale europeo.

Le audizioni svolte dalla XIV Commissione hanno confermato che il maggior punto di debolezza della partecipazione dell'Italia alla formazione della normativa e delle politiche europee è costituito dalla scarsa capacità degli attori istituzionali e non istituzionali di « fare sistema », rappresentando, quanto meno sulle questioni di maggiore interesse nazionale, una posizione unitaria o quanto meno non contraddittoria.

Esemplare in questo senso è la recente vicenda della cooperazione rafforzata sul brevetto unico.

Mentre Governo e Parlamento – in coerenza con una linea consolidata – si sono nettamente opposti alla cooperazione rafforzata non accettando le gravi violazioni del regime linguistico configurate dal ricorso al trilinguismo inglese, francese e tedesco, gran parte degli europarlamentari italiani e Confindustria, che inizialmente sostenevano la posizione del Governo, hanno successivamente sostenuto la necessità dell'adesione dell'Italia al nuovo istituto. Si è così determinato un disallineamento – confermato dall'audizione di Confindustria – tra le esigenze, in sé legittime, di parte del sistema produttivo italiano e l'interesse fondamentale alla tutela del principio di parità delle lingue ufficiali dell'Unione, strettamente connesso al prestigio e all'autorevolezza del Paese.

Anche altre audizioni svolte – in particolare quelle del Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea – hanno posto in rilievo la difficoltà di elaborare una posizione nazionale in una fase precoce del processo decisionale europeo mediante il raccordo tra le amministrazioni statali competenti, tra stato e regioni, tra Governo, Parlamento e rappresentanti degli interessi economici.

È emerso dalle audizioni che addirittura in alcuni casi le associazioni rappresentative delle categorie produttive italiane hanno manifestato alle Istituzioni europee, su provvedimenti di particolare rilevanza, posizioni fortemente differenziate o conflittuali.

Queste difficoltà sono imputabili in parte ai meccanismi di coordinamento nella formazione della posizione italiana presso l'Unione europea, in parte ad un ritardo culturale dell'amministrazione e del mondo produttivo italiano.

Con riguardo agli strumenti di coordinamento, la Camera ha già preso atto delle carenze esistenti ed apprestato, nel testo di riforma della legge 11 del 2005 approvato nel marzo 2011, alcuni correttivi. In particolare, è stato rafforzato il raccordo tra Parlamento e Governo, sono state consolidate le competenze del CIACE e il suo collegamento con la Rappresentanza permanente presso l'Unione europea, le re-

gioni e le singole amministrazioni; sono state altresì adeguati i meccanismi per la partecipazione delle Regioni e degli enti locali alla formazione della posizione italiana e per la consultazione a questo scopo delle parti sociali e delle categorie produttive.

Una rapida approvazione in via definitiva del testo, attualmente all'esame del Senato, potrebbe quindi creare i presupposti per importanti progressi, che dipenderanno tuttavia da un radicale cambiamento culturale nel Paese: occorre che tutti i soggetti coinvolti acquisiscano la consapevolezza che, soprattutto quando sono in gioco questioni di rilevante portata, l'interesse comune del Paese deve avere la precedenza rispetto a quello di singoli settori e componenti. La tentazione di perseguire interessi di categoria, caso per caso, può infatti anche avere successo, per chi ne è portatore, in relazione a singoli provvedimenti ma – come l'esperienza dimostra – finisce per pregiudicare gravemente, a medio e lungo termine, la credibilità e l'autorevolezza del Paese nel suo complesso.

Il Parlamento può svolgere un ruolo fondamentale in questa chiave, assicurando il raccordo tra il Governo e tutti gli altri attori interessati e operando una sintesi politica in vista della formazione della posizione nazionale.

In questa prospettiva, va ribadita la bontà dell'approccio seguito dalla Camera nell'esame delle iniziative dell'Unione europea in fase ascendente, che privilegia alla quantità la qualità dell'istruttoria e il confronto con i soggetti di volta in volta interessati.

La risposta alla crisi e la nuova governance economica.

Sia la relazione programmatica del governo sia i programmi di Commissione e Trio di Presidenze pongono grande enfasi sull'avvio del semestre europeo e sulla definitiva approvazione ed attuazione delle altre misure che definiscono la nuova *governance* economica europea.

La progressiva costruzione della nuova *governance* economica costituisce, come già rilevato in precedenza, il risultato più significativo, per quanto solo in parte soddisfacente, della risposta dell'Unione alla crisi.

La Camera ha seguito tutte le fasi del processo di costruzione del nuovo sistema, così come la prima attuazione del semestre europeo nella primavera dell'anno in corso, formulando di volta in volta precisi indirizzi per il Governo.

In tutte le fasi di questo processo, le Commissioni bilancio e politiche Unione europea hanno avuto modo di insistere su alcuni difetti strutturali del modello di governante, denunciando soprattutto il disallineamento tra il rigore dei meccanismi preventivi e correttivi a presidio della stabilità delle finanze pubbliche e quelli deboli per il coordinamento delle politiche per crescita e occupazione, nonché l'insufficienza degli strumenti di stabilizzazione dell'area euro a fronte delle pressioni speculative.

Purtroppo molte delle critiche formulate si sono rivelate fondate.

Il mancato rispetto dei criteri del Patto di stabilità e crescita da parte della quasi totalità degli Stati membri, la lentezza nel rispondere agli attacchi speculativi contro alcuni Paesi della zona euro, la difficoltà nel rilanciare crescita e occupazione hanno dimostrato l'insufficienza del modello proposto dalla Commissione e dalla *Task force* Van Rompuy, costringendo gli Stati membri e le Istituzioni europee alla stipulazione del Patto euro plus e a parziali correzioni dei meccanismi di stabilità per l'area euro.

Le continue integrazioni del disegno originario, sebbene imposte dagli eventi e non inserite in una cornice coerente, confermano come l'impatto della crisi abbia posto l'Unione di fronte ad una alternativa secca tra la costruzione progressiva di un governo economico e la disintegrazione dell'area euro e dello stesso progetto europeo.

In questa direzione sembra collocarsi il Patto euro plus che, sebbene privo di forza vincolante e stipulato fuori dal quadro

istituzionale, ha offerto una prima parziale risposta alla richiesta – formulata anche dalla Camera in più occasioni – di un coordinamento più stringente tra gli Stati membri dell'area euro.

Il Patto, nonostante i suoi limiti strutturali, reca impegni precisi in merito alle politiche per l'occupazione, la crescita e la competitività ed impone, di fatto, la costituzionalizzazione dei vincoli del Patto di stabilità. È inoltre positivo che la Commissione e il Consiglio abbiamo tenuto conto anche delle previsioni del Patto nella predisposizione delle raccomandazioni adottate nello scorso luglio in esito al semestre europeo per il 2011.

Anche le decisioni del vertice dei Capi di stato e di governo dello scorso 21 luglio, per quanto assunte solo dopo l'acuirsi pressione speculativa che ha colpito anche l'Italia, costituiscono l'ammissione della insufficienza – più volte denunciata dalla Camera – del fondo europeo di stabilizzazione finanziaria (FESF) e del futuro meccanismo europeo di stabilità (MES), come originariamente concepiti. La possibilità per il FESF e il MES di agire anche sulla base di un programma precauzionale, di finanziarie la ricapitalizzazione degli istituti finanziari mediante prestiti ai Governi e di intervenire sui mercati secondari, accolgono alcuni degli elementi chiave delle proposte avanzate da più parti per la creazione di una agenzia europea per il debito, come richiesto anche in questo caso dalla Camera.

Resta tuttavia ferma la lacuna più grave nella strategia europea di risposta alla crisi: la mancanza di una reale iniziativa europea per la crescita, dotata di un preciso piano di interventi coordinati e finanziati direttamente dall'Unione, anche mediante l'emissione di veri e propri *eurobond*.

Le raccomandazioni della Commissione sui programmi nazionali di riforma, adottate in esito del primo semestre europeo, ribadiscono la difficoltà degli Stati membri – e dell'Italia in particolare – ad adottare azioni efficaci per il recupero di competitività e il rilancio di sviluppo ed occu-

pazione, a fronte di uno sforzo considerevole per il risanamento delle finanze pubbliche.

Il rispetto dei parametri del Patto di stabilità e crescita è, come riconosciuto dalla Camera, il presupposto irrinunciabile per recuperare a medio e lungo termine la capacità di manovra del bilancio statale al fine di finanziare la crescita e l'ammmodernamento del Paese. La costituzionalizzazione dei vincoli europei di finanza pubblica – preannunciata dalla Decisione di economia e finanza in coerenza con il Patto euro plus e la direttiva sui quadri nazionali di bilancio – ridurranno nell'immediato ulteriormente i margini per misure di sostegno alla crescita.

In questo contesto, non può che essere l'Unione a destinare direttamente o indirettamente risorse significative per interventi mirati per rilanciare l'economia europea nel suo complesso.

Sinora le Istituzioni europee si sono limitate a proporre interventi settoriali, come i *project bonds*, certamente positivi e con forti potenzialità, che appaiono tuttavia insufficienti rispetto al bisogno di investimenti per l'ammmodernamento del sistema economico europeo a fronte delle dinamiche competitive globali.

Anche le proposte della Commissione per il quadro finanziario 2014-2020 recano risorse ed obiettivi modestissimi per il sostegno alla crescita, affidandosi sostanzialmente al ricorso a strumenti finanziari innovativi per promuovere ulteriori investimenti pubblici e privati. Si tratta di una strategia la cui efficacia – soprattutto nell'attuale congiuntura – è tutta da dimostrare.

Occorre ribadire pertanto l'irrinunciabilità – fronte di impegni seri ed effettivi nel consolidamento delle finanze pubbliche – di una specifica ed organica iniziativa europea per la crescita, secondo le procedure decisionali previste dai Trattati.

Tale iniziativa comprende, oltre alle misure già prospettate dal Patto euro plus, un programma di investimenti pubblici e privati di durata decennale, finanziati con veri e propri *eurobonds*, emessi dalla Commissione e dalla BEI. Tale programma,

assicurando economie di scala e producendo un effetto leva per gli investimenti pubblici e privati nel settore dei trasporti, dell'energia, dell'istruzione e della ricerca e sviluppo tecnologico, consentirebbe la modernizzazione dell'economia europea.

Restano altresì inascoltati i rilievi – più volte formulati dalla Camera e ribaditi nel parere sui documenti in esame della Commissione bilancio – in merito alla debolezza per il coordinamento delle politiche dell'occupazione e soprattutto delle politiche sociali.

La Commissione bilancio e la Commissione lavoro hanno formulato nei propri pareri sui documenti in esame ulteriori indicazioni ai fini del completamento del sistema di *governance* economica:

la valutazione degli effetti delle politiche di bilancio adottate in seguito alla crisi economica, finanziaria e dei debiti sovrani, al fine di evitare che la condivisibile esigenza di avviare una riduzione costante e progressiva del *deficit* e del debito pubblico degli Stati membri si ponga in contrasto con l'obiettivo, parimenti rilevante e prioritario anche al fine di assicurare un esito positivo del processo di risanamento dei conti pubblici, di promuovere una maggiore crescita economica;

l'esigenza che le politiche da realizzare nell'ambito della Strategia Europa 2020 e del patto *Europlus* considerino centrale l'allargamento dell'occupazione;

la particolare rilevanza delle iniziative delle presidenze polacca, danese e cipriota in materia per una nuova strategia per la salute e la sicurezza sul lavoro e del futuro « Libro bianco » sulle pensioni, con particolare riguardo sia all'adeguatezza dei trattamenti (derivante dal concorso della previdenza obbligatoria a ripartizione e di quella privata a capitalizzazione) sia alla sostenibilità dei sistemi previdenziali.

L'attuazione del semestre europeo in Italia.

Nel corso delle audizioni della conferenza dei Presidenti delle Assemblee re-

gionali, dell'ANCI e dell'UPI è stata sottolineata la mancata consultazione di tali soggetti nella fase di predisposizione del programma nazionale di riforma e del programma di stabilità presentati dal Governo nello scorso aprile.

Tali documenti costituiscono oramai, nel nuovo modello di *governance* economica, la cornice vincolante di politica economica e di bilancio non solo dello stato ma anche di regioni ed autonomie locali.

L'entrata in vigore nel prossimo autunno della nuova disciplina del Patto di stabilità e crescita, l'obbligo di recepire negli ordinamenti nazionali, preferibilmente a livello costituzionale, i nuovi vincoli europei di finanza pubblica, e l'esigenza di ottemperare alle raccomandazioni espresse dal Consiglio in esito al semestre europeo 2011, renderanno in particolare il Programma di stabilità uno strumento ancora più stringente.

In particolare, il Patto di stabilità interno troverà una sua più specifica base giuridica nella direttiva sui quadri nazionali di bilancio e nel Patto *Europlus*. Ciò renderà necessario una maggiore certezza anche delle regole il Patto di stabilità interno, sinora oggetto di variazioni continue che determinano una forte incertezza per regioni ed enti locali.

Anche le misure contenute nel PNR, documento di cui si è sinora sottovalutata la rilevanza, dovranno necessariamente prefigurare misure efficaci e credibili per la ripresa economica, alla luce non soltanto delle procedure europee ma dell'attenzione crescente rivolta dai mercati alle prospettive di crescita del nostro Paese.

La capacità di dare effettiva attuazione agli impegni contenuti nei due documenti passa per una loro condivisione dal basso, per la quale occorre un adeguato coinvolgimento di tutti gli attori interessati, incluse le parti sociali e delle categorie produttive, con particolare riferimento a Rete imprese.

Occorre, in altri termini, un più stretto raccordo tra gli strumenti della programmazione interni e quelli europei, rafforzando per tale via una dialettica triango-

lare tra lo Stato, le autonomie territoriali e l'Unione europea sia in ordine alle prospettive di medio periodo della finanza pubblica, sia, in generale, sul complesso delle politiche pubbliche che si articolano su più livelli di governo.

Il quadro finanziario e le risorse proprie dell'Unione europea 2014-2020.

Le proposte della Commissione relative al quadro finanziario e alle risorse proprie dell'Unione europea 2014-2020, presentate lo scorso 29 giugno, sono oggetto di specifico esame presso le Commissioni bilancio e politiche Ue della Camera che hanno già concordato un articolato ciclo di attività conoscitive.

È pertanto solo in esito a tale esame che potranno essere definiti indirizzi puntuali per la definizione della posizione negoziale italiana. Ciò anche in considerazione del fatto che le proposte in questione prefigurano un riassetto delle varie politiche di spesa che sarà stabilito più in dettaglio con apposite proposte legislative la cui presentazione è prevista per il prossimo autunno.

Si possono tuttavia in questa sede formulare alcune indicazioni di carattere generale e di metodo, tenuto conto del fatto che la predisposizione del quadro finanziario e del sistema di risorse proprie dell'Unione europea costituiscono un passaggio di grande importanza e delicatezza per il futuro dell'Unione europea e per la partecipazione italiana.

In primo luogo, dal volume e dalla distribuzione delle risorse del bilancio europeo dipende la effettiva capacità dell'Unione di esercitare le sue competenze e la definizione dei settori prioritari di intervento.

In secondo luogo, le scelte che saranno operate in merito alla allocazione degli stanziamenti incideranno sull'assetto di rapporti ed interessi tra gli Stati membri. Il quadro finanziario pluriennale rifletterà, in altri termini, gli equilibri di forza tra i diversi Stati membri e gruppi di Stati membri, concorrendo a definire la fisionomia futura dell'Unione.

In terzo luogo, il prossimo quadro finanziario inciderà significativamente sul nostro Paese, sia con riferimento al saldo netto complessivo dei rapporti finanziari con l'Unione europea sia in merito alle stesse scelte di politica economica, con particolare riferimento alle misure per lo sviluppo, per la ricerca e per le infrastrutture.

La Commissione europea prospetta nelle sue proposte un quadro finanziario ispirato ad un approccio pragmatico che, pur non mancando di alcuni spunti innovativi, rinuncia ad interventi radicali in grado di incidere sugli interessi consolidati dei maggiori Stati membri.

Proposte più coraggiose e innovative vengono invece prospettate per le risorse proprie. Per quanto riguarda il volume delle risorse, la Commissione europea propone una dotazione massima complessiva di 1.025 miliardi di euro in termini di impegno (pari al 1,05 per cento del RNL complessivo dell'Unione europea) e di 972 miliardi di euro in termini di pagamento (pari al 1 per cento del RNL), con un aumento del 5 per cento rispetto alle prospettive finanziarie 2007-2013. Tale modesto incremento – che corrisponde alle richieste formulate dal Parlamento europeo nella risoluzione approvata l'8 giugno 2011 – ha già suscitato le reazioni negative di diversi Stati membri, tra cui Germania, Danimarca, Paesi bassi, Svezia e Finlandia, che invocando l'austerità nei bilanci nazionali, chiedevano addirittura una contrazione del bilancio europeo. L'Italia, nel documento di posizione presentato nello scorso maggio in vista dell'avvio del negoziato non ha preso esplicitamente posizione al riguardo, pur considerando priorità assoluta il miglioramento del nostro saldo netto negativo, che ammonterebbe in media a circa 5 miliardi l'anno per il periodo 2007-2013.

Sarebbe agevole cedere alla tentazione di migliorare il nostro saldo netto negativo, aderendo, in base ad un mero calcolo ragionieristico alla richiesta di riduzione del volume complessivo del bilancio europeo. Si tratterebbe tuttavia di una scelta semplicistica che ignora ben più complesse

considerazioni di carattere politico ed economico. L'Italia si è sempre distinta, anche in occasione dei passati negoziati sulle prospettive finanziarie, in una posizione favorevole all'incremento del volume del bilancio dell'Unione. In più occasioni anche la Camera si è pronunciata, generalmente all'unanimità, a sostegno di questa impostazione, di cui si è fatta portatrice anche nell'ambito di riunioni interparlamentari sul tema.

A favore dell'aumento del volume del bilancio europeo si pongono almeno tre argomenti.

In primo luogo, gli stanziamenti del bilancio Unione europea producono un « effetto leva » per gli investimenti nazionali e soprattutto privati. Ridurre gli stanziamenti europei in alcuni settori – si riferisce alla coesione, alla ricerca o alle infrastrutture, produrrebbe una ben più rilevante contrazione anche delle altre risorse pubbliche o private a disposizione di interventi fondamentali per la crescita e lo sviluppo.

In secondo luogo, la spesa pubblica dell'Unione europea è necessaria per perseguire, in coerenza con il principio di sussidiarietà, obiettivi ad alto valore aggiunto europeo, che non si possono ottenere a livello nazionale: è il caso di molte delle nuove priorità strategiche, concernenti la competitività, l'innovazione, la conoscenza, l'immigrazione, rispetto alle quali l'azione a livello nazionale è chiaramente insufficiente.

In terzo luogo, se si vuole rilanciare il processo di integrazione europea, occorre un intervento finanziario dell'Unione europea sia efficace e riconoscibile per i cittadini.

Sarebbe paradossale se – a fronte dell'inadeguatezza della azione dell'Unione in merito alla crisi, all'immigrazione e altre dinamiche globali denunciata anche in questa relazione – si rispondesse con una riduzione delle risorse.

Non sarà dunque agevole combinare il perseguimento di questi obiettivi con l'esigenza di migliorare il saldo netto del nostro Paese, anch'essa irrinunciabile in

una fase di crisi economica e di risanamento delle finanze pubbliche come quella attuale.

A questo fine sarà a suo avviso cruciale considerare due elementi chiave delle proposte della Commissione.

Il primo è costituito dal ricorso per gran parte dei settori inclusi nel QFP a strumenti finanziari innovativi. Tali strumenti, come i *project bonds*, potrebbero essere in grado di offrire una fonte di finanziamento ulteriore e di creare un effetto moltiplicatore per il bilancio dell'Unione europea, attraendo altri finanziamenti pubblici e privati per progetti strategici. Sarebbe così almeno in parte ridimensionato il problema del volume effettivo delle risorse del bilancio europeo.

Il secondo e più rilevante aspetto concerne alla distribuzione delle risorse tra le varie politiche e in seno a ciascuna di esse.

Sebbene non sia possibile operare stime accurate prima della presentazione delle specifiche proposte legislative settoriali nel prossimo autunno, destano preoccupazione alcune innovazioni preannunciate dalla Commissione in merito alla politica di coesione e alla politica agricola comune, come rilevato anche nei pareri delle Commissioni bilancio ed agricoltura cui si fa rinvio. Sarà pertanto necessario che la Camera segua, in stretto raccordo con il Governo, il negoziato su questi specifici aspetti.

Servizi finanziari.

La crisi finanziaria ha indotto l'Unione europea a rivedere parzialmente la filosofia che negli ultimi anni ha informato gli interventi normativi sui mercati finanziari, caratterizzata da un forte affidamento ai modelli di autoregolamentazione e da una eccessiva fiducia nella razionalità del mercato e nella capacità dei consumatori di valutare le informazioni formalmente messe loro a disposizione.

In coerenza con questo approccio sono stati predisposti o sono in via di predisposizione importanti misure legislative europee che intervengono sui nodi che

sono alla base della crisi e che rischiano di favorirne la recrudescenza, in particolare per quanto riguarda i fondi di investimento alternativi, l'utilizzo degli strumenti finanziari derivati, delle pratiche di vendita allo scoperto, l'operatività delle agenzie di *rating* del credito.

Il banco decisivo per il corretto funzionamento del mercato unico dei servizi finanziari è costituito tuttavia dal funzionamento del nuovo sistema di vigilanza europeo sui mercati finanziari, la cui complessità e articolazione potrebbe pregiudicare l'efficienza delle funzioni di vigilanza macro e microprudenziale.

Nel parere della Commissione finanze sono formulate alcune importanti indicazioni sia di carattere generale sia in merito a specifiche proposte legislative:

la necessità, in sede di revisione del regolamento (CE) n. 1060/2009 sulle agenzie di *rating* del credito, di a rivedere il ruolo complessivo attribuito dalla normativa ai giudizi espressi dalle agenzie di *rating* e il loro impatto sul funzionamento dei mercati, in particolare eliminandone o circoscrivendone significativamente l'uso a fini regolamentari;

l'introduzione di meccanismi di responsabilità in capo alle agenzie di *rating*, nel caso in cui i giudizi emessi da queste ultime risultino gravemente viziati e la soluzione del problema dei conflitti di interesse esistenti in capo alle agenzie di *rating*, nonché a rivedere i meccanismi di remunerazione del servizio di *rating*;

l'istituzione di un'Agenzia di *rating* creditizio pubblica e indipendente e la definizione di un indice europeo di *rating* (EURIX), al fine di controbilanciare il potere delle tre maggiori agenzie di *rating*;

l'esigenza di migliorare la disciplina sulla gestione delle crisi finanziarie, rafforzando i relativi sistemi di monitoraggio, nonché di introdurre nuove misure normative che coinvolgano i principali protagonisti del mercato a livello globale, anche nel quadro del G20;

l'esigenza, in relazione alle recenti proposte di revisione della direttiva 2006/

48/CE, in materia di requisiti patrimoniali degli enti creditizi, alla luce delle novità introdotte dall'Accordo Basilea 3, di evitare che tali modifiche possano introdurre elementi di svantaggio competitivo in danno del sistema creditizio nazionale, tali da ridurre la capacità delle banche italiane di garantire un'adeguata erogazione di credito al tessuto economico, in particolare nei confronti delle piccole e medie imprese e delle famiglie.

Il rilancio del mercato interno e le misure per le PMI.

La relazione programmatica del Governo e gli strumenti di programmazione delle Istituzioni dell'Unione europea confermano il crescente rilievo attribuito alle piccole e medie imprese nelle politiche dell'Unione europea, come rilevato anche nell'audizione di Rete imprese.

Anche le proposte della Commissione relative al prossimo QFP dell'Unione europea prospettano l'attribuzione di stanziamenti crescenti, benché non ancora significativi in valori assoluti, a programmi o azioni riservati alle PMI.

L'affermazione delle esigenze delle PMI a livello europeo è cruciale per l'economia italiana, considerato che in esse è impiegato l'81 per cento della forza lavoro e che queste rappresentano il 71 per cento del valore aggiunto nazionale.

Nella relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2011 il Governo annette particolare importanza ai lavori di revisione dello *Small Business Act*, evidenziando in particolare la necessità dell'introduzione della definizione di micro, piccola e media impresa e di una maggiore attenzione al concetto di passaggio generazionale, al fine di individuare in maniera più efficace le imprese potenzialmente innovative.

La Camera si è più volte espressa sulle iniziative dell'Unione in materia, da ultimo nel documento finale approvato dalla X Commissione sulla comunicazione della Commissione relativa al Riesame dello « *Small Business Act* » per l'Europa

(COM(2011)78); in questa sede appare pertanto opportuno limitarsi a ribadire alcuni punti fondamentali.

Il primo attiene alla necessità di un approccio diversificato fra micro, piccole e medie imprese, richiesto non soltanto dal Governo ma anche nella risoluzione approvata dal Parlamento europeo lo scorso 12 maggio, dal momento che, quanto minori sono le dimensioni dell'impresa tanto più elevato è l'onere amministrativo che grava su di essa;

Il secondo concerne alla effettiva e sistematica applicazione del « test PMI », nelle valutazioni di impatto prevedendo per ogni proposta della Commissione la valutazione d'impatto degli oneri che gravano sulle imprese, in particolare le MPMI, prevedendo la riduzione corrispondente di altri oneri, l'applicazione del principio di proporzionalità e di specificità e tempi di adeguamento posticipati nel tempo.

La XIV Commissione della Camera potrebbe svolgere, sia nel controllo di sussidiarietà sia nell'esercizio delle funzioni consultive ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, una verifica sistematica dell'adeguatezza del test, anche al fine della predisposizione da parte del Governo delle relazioni tecniche sui progetti di atti dell'Unione.

Un terzo punto attiene alla opportunità, rilevata dalla stessa Commissione europea, di eliminare delle norme aggiuntive introdotte in fase di recepimento delle direttive europee, che creano oneri non necessari per le PMI. Anche in questo caso la XIV Commissione, soprattutto nell'espressione dei pareri su schemi di atti del Governo che recepiscono direttive dell'Unione europea, potrà concorrere ad una valutazione accurata dell'eventuale utilità delle misure nazionali di attuazione.

Un ultimo aspetto attiene all'esigenza di promuovere l'accesso delle PMI agli appalti pubblici, non limitandosi ad offrire incentivi alle amministrazioni aggiudicatrici affinché gli appalti tengano conto delle esigenze delle PMI, ma prevedendo, attraverso opportune modifiche alle diret-

tive vigenti in materia, che alcune tipologie di appalti siano espressamente riservate alle PMI.

Politica fiscale.

L'armonizzazione fiscale costituisce uno dei nodi per combinare il rilancio della competitività dell'economia europea con il risanamento delle finanze pubbliche e il ristabilimento di condizioni di equità dei sistemi fiscali nazionali.

È infatti evidente che solo un riavvicinamento dei sistemi di tassazione delle imprese e delle rendite finanziarie può eliminare la concorrenza fiscale dannosa all'interno dell'Unione, evitando la concentrazione del carico fiscale sui fattori meno mobili della produzione.

La Commissione europea e le altre Istituzioni hanno per molti anni mantenuto un atteggiamento eccessivamente prudente al riguardo, a fronte della opposizione pregiudiziale di diversi Stati membri ad interventi incisivi in materia di fiscalità diretta.

Esemplare in questa prospettiva è stata la mancata traduzione delle raccomandazioni del Rapporto Monti in merito alla armonizzazione fiscale in iniziative ambiziose e di ampio respiro nell'ambito dell'Atto per il mercato unico.

Il Patto *europlus*, approvato dai Capi di Stato e di governo dell'area euro l'11 marzo 2011 ed avallato dal Consiglio europeo del 24-25 marzo 2011, ha avuto il merito di sollevare sebbene in termini cauti e molto circoscritti la questione, quanto meno con riferimento agli stati membri dell'area euro.

Al tempo stesso, l'*iter* della proposta di direttiva sulla base consolidata dell'imposta sulle società – su cui nove camere nazionali hanno adottato un parere motivato – conferma l'esistenza di fortissime resistenze, soprattutto da parte dei Paesi che mantengono un livello di tassazione sulle imprese molto basso, persino a fronte di disavanzi elevati.

Un banco di prova decisivo per il processo di armonizzazione fiscale sarà

pertanto costituito, almeno per il momento, dal completamento dell'opera già avviata nel settore delle imposte indirette, con particolare riferimento alla revisione della disciplina IVA, prospettata dal recente Libro verde della Commissione.

La relazione del Governo e i programmi della Commissione e del Trio di Presidenze riconoscono la rilevanza del Libro verde e la necessità di dare seguito alle indicazioni emerse dalla consultazione su di esso svolta.

Il Libro verde è oggetto di esame ex articolo 127 da parte della Commissione finanze e della Commissione politiche Unione europea. In attesa della definizione di specifici indirizzi, la Commissione finanze, nel parere espresso sui programmi in esame, sottolinea alcuni principi per la riforma dell'imposta, che ribadiscono la posizione consolidata della Camera in materia:

la fissazione di regole più stringenti ed omogenee, sia in merito alla determinazione della base imponibile sia con riguardo alle aliquote, eliminando le deroghe ed esenzioni per specifiche categorie di beni o servizi riconosciute in capo a singoli Stati membri;

la razionalizzazione ed aggiornamento del sistema delle aliquote minime dell'imposta, che tenga conto degli obiettivi di crescita, competitività ed occupazione previsti dalla strategia Europa 2020, resi urgenti dall'esigenza di rilanciare l'economia europea dopo la crisi.

Il parere della Commissione finanze attribuisce inoltre grande rilevanza ad ulteriori interventi in materia fiscale prospettati nel programma della Commissione, in particolare ai fini della riduzione del carico fiscale sulle piccole e medie imprese e della semplificazione dei relativi oneri di dichiarazione e riscossione nonché del rafforzamento del quadro normativo per la prevenzione e la lotta contro l'evasione e le frodi tributarie;

Politica estera e relazioni esterne.

La costruzione di una politica estera e di sicurezza comune e in modo più ampio, di una più efficace azione esterna dell'Unione europea costituisce una delle tappe più importante e impegnativa del processo di consolidamento dell'integrazione europea, ed è una sfida ineludibile per l'Europa, se non intende vedersi relegata ad un ruolo marginale nelle vicende internazionali.

L'analisi degli strumenti programmatici della Commissione e del Consiglio e gran parte delle audizioni svolte hanno confermato invece il grave ritardo nella creazione di una politica estera e di difesa comune, nonostante le innovazioni istituzionali introdotte dal Trattato.

In un recente intervento anche il Presidente della Repubblica ha espresso preoccupazione per « lo stato insoddisfacente dell'Unione Europea come soggetto di politica internazionale », denunciando che a fronte di « eventi dirompenti carichi di possibilità di incognite nel Mediterraneo, nell'Africa e nel Medio Oriente » l'Unione Europea non è riuscita ad esprimere una posizione comune.

Il Presidente Napolitano ha aggiunto che « se non c'è preparazione, se non c'è elaborazione costante, se non c'è analisi comune delle situazioni è difficile che di fronte a delle crisi che scoppiano improvvisamente l'Unione europea si trovi pronta con delle risposte realmente condivise ».

Il frutto più clamoroso della debolezza del ruolo internazionale dell'Unione è pressoché totale mancanza d'iniziativa che le Istituzioni dell'Unione hanno dimostrato verso la sponda Sud del Mediterraneo, il cui rilancio sarebbe invece reso non rinviabile anche alla luce del fallimento dell'Unione per il Mediterraneo ed il conseguente stallo del Partenariato di Barcellona.

Sono già state richiamate in precedenza le principali ragioni di questa situazione: l'inadeguatezza dell'Alto Rappresentante e la resistenza di diversi Stati membri a sviluppare una politica estera comune.

Le Presidenze ungherese e, in misura minore, polacca hanno concentrata, come

era del resto prevedibile, l'azione dell'Unione sul partenariato orientale e persino sulla dimensione nordica.

La Commissione europea sembra invece manifestare un rinnovato interesse per il Mediterraneo con due recenti comunicazioni relative al partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa (COM(2011)200) ed alla nuova risposta ad un vicinato in mutamento (COM(2011)303), che sono oggetto di specifico esame parlamentare, in esito al quale potranno essere definiti indirizzi puntuali.

Anche l'esame delle proposte della Commissione sul nuovo quadro finanziario costituiranno l'occasione per riconsiderare gli stanziamenti per il partenariato euro-mediterraneo nell'ambito dello strumento dell'Unione europea per la politica di vicinato.

Un altro importante profilo, efficacemente richiamato nel parere della Commissione Affari esteri concerne lo sviluppo della politica di difesa comune: l'evoluzione della situazione internazionale, con particolare riferimento alla vicenda libica, rende non rinviabile una maggiore responsabilizzazione dell'Unione europea nella gestione della sicurezza internazionale, sviluppando finalmente la difesa comune, come previsto dal Trattato di Lisbona, e affrontando con decisione la soluzione dei nodi ancora irrisolti che ancora bloccano la piena sinergia con la NATO.

La Commissione Affari esteri richiama altresì l'attenzione sul rafforzamento del partenariato strategico con la Federazione russa, obiettivo prioritario per le prossime presidenze dell'Unione europea, affinché le relazioni euro-russe possano collocarsi su un piano di crescente integrazione, in una visione coordinata ed unitaria di tutte le dimensioni in cui si articolano.

Spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

L'esame svolto dalla XIV Commissione non si è specificamente concentrato sulle questioni relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che hanno costituito oggetto di numerose e specifiche pronunce

da parte delle commissioni competenti, in esito all'esame delle principali iniziative delle Istituzioni dell'Unione europea in materia.

I profili relativi all'immigrazione sono stati considerati in relazione alla politica di vicinato.

La Commissione affari costituzionali – nel parere reso sui programmi in esame – ha tuttavia ribadito alcuni orientamenti generali che potrebbero essere riportati anche nella risoluzione che sarà approvata in aula:

l'esigenza, ai fini del rafforzamento della sicurezza interna dell'Unione europea, di sostenere forme di cooperazione con i paesi terzi maggiormente a rischio rispetto alla propaganda terroristica e con i paesi terzi nei quali è maggiormente presente la criminalità organizzata;

la partecipazione diretta dell'Unione europea al controllo delle frontiere su

richiesta dello Stato membro, anche attraverso il rafforzamento di Frontex, e la fissazione di sanzioni nei confronti degli Stati che non controllano le frontiere;

la partecipazione, anche sotto il profilo finanziario, dell'Unione europea alle operazioni di rimpatrio degli stranieri entrati illegalmente sul territorio di uno Stato membro;

la previsione di sanzioni in caso di inosservanza, da parte di uno Stato membro, dei doveri di solidarietà e cooperazione in materia di lotta all'immigrazione e controllo delle frontiere, nonché prevedere l'adozione di programmi di assistenza tecnica tra l'Unione europea e gli Stati membri;

l'istituzione di un meccanismo di reinsediamento dei rifugiati tra gli Stati membri avente carattere obbligatorio, e non volontario, e si pongano i relativi costi a carico dell'Unione europea.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:

Seguito della discussione sul pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento, ed esame di eventuali risoluzioni (<i>Seguito della discussione e rinvio. Seguito dell'esame di schemi di risoluzione: seguito dell'esame dello schema proposto dal relatore Butti e rinvio</i>)	155
ALLEGATO (<i>Testo degli emendamenti esaminati in Commissione</i>)	158
Sulla trattazione da parte del TG1 della strage in Norvegia	157

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Giovedì 28 luglio 2011. — Presidenza del presidente ZAVOLI — Intervengono per la RAI il vice direttore delle Relazioni Istituzionali, dottor Stefano Luppi, il dottor Luca Romano e il dottor Pier Paolo Pioli.

La seduta comincia alle 14.10.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Seguito della discussione sul pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento, ed esame di eventuali risoluzioni.

(Seguito della discussione e rinvio. Seguito dell'esame di schemi di risoluzione: seguito dell'esame dello schema proposto dal relatore Butti e rinvio).

Il PRESIDENTE riprende la discussione sugli emendamenti riferiti alla premessa e), sospesa nella seduta di ieri, mercoledì 27 luglio.

Il senatore MORRI (PD) ritiene il testo della premessa nel suo complesso del tutto inopportuno, richiamando esso addirittura concetti di proporzionalismo nella rappresentazione delle posizioni; appare peraltro non accettabile attribuire alla Commissione l'elaborazione di un concetto di servizio pubblico come rappresentazione degli orientamenti della « maggioranza degli italiani ». In sostanza, è inoltre evidente quanto il testo sia datato rispetto al contesto dei programmi di approfondimento previsto per la prossima stagione.

Secondo il deputato CARRA (UdCpTP) nel lavoro di predisposizione delle regole si dovrebbe realizzare un attento confronto sulla scelta dei termini lessicali e dei principi cui si ricorre. Anche considerando i riferimenti a possibili confronti esterni alla Commissione ipotizzati ieri dal Presidente, ci si dovrebbe chiedere se iniziative come questo Atto di indirizzo siano in grado di ottenere concretamente

dei risultati, soprattutto in relazione al contesto politico.

Il PRESIDENTE, nell'informare che si è risolta positivamente in RAI la questione riguardante la tutela legale nei confronti di Milena Gabanelli, sottolinea come il confronto interno alla Commissione, nella ricerca di posizioni condivise, si sia già ampiamente svolto.

Il senatore PARDI (IdV) ritiene inappropriato il riferimento all'esigenza di rappresentare « tutte le diverse posizioni », sia considerando come le posizioni parlamentari derivino dall'applicazione di una legge elettorale estremamente discutibile, sia valutando la concreta rappresentazione delle differenze esistenti nella società civile garantita dalla RAI. Stante la situazione fortemente negativa nell'informazione garantita dal servizio pubblico, a cominciare dai telegiornali, la premessa *e)* non ha poi alcun fondamento, se non l'intento di giustificare la sostanziale distorsione che in tale ambito si realizza.

Al fine di facilitare la successiva discussione, il senatore BUTTI (PdL), relatore, anticipa il proprio parere favorevole sull'emendamento 01.12.

Il deputato MERLO (PD) sottolinea piuttosto l'importanza dell'emendamento 01.7, interamente soppressivo, al fine di favorire una vasta convergenza nella Commissione. Infatti, la premessa *e)* costringerebbe la RAI a riscrivere i palinsesti e a rappresentare in modo esasperato tutte le singole diverse posizioni (*Commenti del senatore BUTTI*).

Secondo il deputato LANDOLFI (PdL), con le modifiche accolte dal relatore, la premessa *e)* rispecchia semplicemente il riferimento alle proporzioni democratiche che da tempo nella concessionaria pubblica è stato applicato e largamente condiviso a livello politico: al riguardo ricorda anzi che il Partito comunista rivendicò qualche decennio fa la necessità di dar voce alla sua presenza, ormai importante

nella società italiana, addirittura attraverso una nuova rete.

Il senatore VITA (PD) giudica positivamente il parere favorevole espresso dal relatore, pur considerando come nel testo ritorni più volte il concetto della rappresentazione in modo proporzionale, che andrebbe espunto da un atto di indirizzo.

Il deputato GENTILONI SILVERI (PD) ritiene che il confronto tra maggioranza e opposizione si stia svolgendo in modo normale, laddove ognuno porta avanti le proprie posizioni e i propri obiettivi. Occorre considerare come il pluralismo non si possa tradurre nella semplice trasposizione dei rapporti di forza politico-parlamentari, soprattutto partendo dall'erroneo presupposto che la televisione di servizio pubblico sia in mano alle minoranze.

Ritenendo che, nonostante l'accoglimento dell'emendamento soppressivo da parte del relatore, la premessa in oggetto susciti ancora perplessità, il senatore CERUTI (PD) suggerisce una correzione all'ultima frase del testo.

Prendendo atto di come la minoranza dimostri di voler proseguire nei lavori, il deputato DE ANGELIS (PdL) propone che il relatore anticipi l'espressione dei propri pareri, in modo che il dibattito possa concentrarsi soltanto sugli aspetti realmente problematici.

Poiché il tempo dedicato al dibattito si sta rivelando costruttivo, il deputato BELTRANDI (PD) riterrebbe inopportuno alterare il confronto anticipando i pareri del relatore.

Il deputato CUPERLO (PD) sostiene l'accoglimento dell'emendamento 01.7, interamente soppressivo, in quanto anche l'ultima frase della premessa *e)* sposta la tutela del pluralismo dall'ambito del programma televisivo a quello del conduttore, adottando peraltro un'impostazione re-

gressiva nella considerazione dei programmi di informazione.

Giudicando singolare la volontà di procedere unilateralmente su un Atto di indirizzo che rischierebbe di essere legato all'attuale stagione, il senatore MILANA (Per il Terzo Polo (ApI-FLI)) evidenzia come ci si concentri soltanto su alcuni spazi televisivi, trascurando i problemi esistenti nella rimanente programmazione giornaliera della RAI, come ad esempio nell'informazione regionale.

Il relatore BUTTI (PdL), accogliendo il suggerimento del senatore Ceruti, presenta l'emendamento 01.14, modificativo dell'ultima frase della premessa e).

In relazione al parere espresso dal relatore, il deputato BELTRANDI (PD) modifica il testo dell'emendamento 01.6.

Il relatore BUTTI (PdL) si dichiara contrario agli emendamenti 01.7 e 01.5, mentre è favorevole allo 01.12 e allo 01.6 (*Nuovo testo*).

Si passa alle votazioni.

Il senatore MORRI (PD) preannuncia il voto favorevole del PD agli emendamenti

01.7, 01.12 e 01.6 (*Nuovo testo*), sottolineando come il complesso della proposta del relatore non risulti soddisfacente.

Il deputato RAO (UdCpTP) preannuncia l'astensione sull'emendamento 01.7.

La Commissione respinge quindi gli emendamenti 01.7 e 01.5 ed approva gli emendamenti 01.12, 01.6 (*Nuovo testo*) e 01.14.

In considerazione dell'imminente impegno dei parlamentari presso l'Assemblea del Senato, il PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**Sulla trattazione da parte del TG1
della strage in Norvegia.**

Il senatore VITA (PD) propone che la Commissione sia adeguatamente informata sul modo in cui il TG1 ha fornito le recenti notizie concernenti la strage verificatasi ad Oslo che, secondo notizie a lui appena pervenute, sembrerebbe estremamente criticabile.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 15.25.

ALLEGATO

Atto di indirizzo sul pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento – Relatore sen. Butti.**TESTO DEGLI EMENDAMENTI ESAMINATI IN COMMISSIONE****Premesse**

Sopprimere la premessa e).

01. 7. Procacci, Morri.

Alla premessa e), dopo la parola: « significa », sopprimere la parola: « certamente ».

01. 5. Beltrandi.

Alla premessa e), sopprimere le parole da: « , ma anche rispetto » fino a: « della maggioranza degli italiani ».

01. 12. Pardi, Formisano.

Alla premessa e), sostituire le parole da: « ma anche » a: « di ogni democrazia » con

le seguenti: « che devono poter essere esposte, rappresentando sia quelle di maggioranza, che quelle di tutte le minoranze, nel rispetto di un complessivo equilibrio tra di esse ».

01. 6. Beltrandi.

Alla premessa e), dopo le parole: « le diverse posizioni », inserire le seguenti: « , che devono poter essere esposte, rappresentando sia quelle di maggioranza, che quelle di tutte le minoranze, nel rispetto di un complessivo equilibrio tra di esse ».

01. 6. (Nuovo testo). Beltrandi.

Alla premessa e), sostituire le parole: « , ma anzi » con le seguenti: « . È anzi indispensabile che di voci ».

01. 14. Il Relatore.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria. C. 4551 – Governo – approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni</i>)	3
--	---

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

ESAME DI UNA DOMANDA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Seguito dell'esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal deputato Elio Vittorio Belcastro, nell'ambito di un procedimento civile pendente presso il tribunale di Monza (atto di citazione dell'onorevole Antonio Di Pietro) (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	9
---	---

ESAME DI DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE AD ACTA:

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni nei confronti del deputato Denis Verdini (Doc. IV, n. 19) (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	10
Esame della domanda di autorizzazione all'acquisizione di tabulati di utenze telefoniche nonché alla perquisizione di cassette di sicurezza nei confronti del deputato Marco Mario Milanese (Doc. IV, n. 21) (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	11
Esame della domanda di autorizzazione all'esecuzione della custodia cautelare in carcere nei confronti del deputato Marco Mario Milanese (Doc. IV, n. 20) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	11
<i>ERRATA CORRIGE</i>	13

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	14
---	----

SEDE REFERENTE:

Riforma del Titolo IV della Parte II della Costituzione. C. 4275 cost. Governo, C. 199 cost. Cirielli, C. 250 cost. Bernardini, C. 1039 cost. Villecco Calipari, C. 1407 cost. Nucara, C. 1745 cost. Pecorella, C. 2053 cost. Calderisi, C. 2088 cost. Mantini, C. 2161 cost. Vitali, C. 3122 cost. Santelli, C. 3278 cost. Versace e C. 3829 cost. Contento (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	14
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 4382 Giovanelli, C. 3850 Ferranti e C. 4516 Garavini (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 4516 Garavini e C. 4501 Torrisi</i>)	14

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

SEDE REFERENTE:

DL 107/2011: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria. C. 4551 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e conclusione</i>)	18
ALLEGATO (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	29

COMMISSIONI RIUNITE (III e VII)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Deliberazione di una proroga del termine dell'indagine conoscitiva sulla promozione della cultura e della lingua italiana all'estero	36
--	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria. C. 4274 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	38
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	56
DL 107/2011: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria. C. 4551 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	38
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	57

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle problematiche relative alle ipotesi di modifica della parte seconda della Costituzione (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	41
--	----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione	41
---	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-bis-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	45
Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province. C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore e C. 4499 cost. Calderisi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	46
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4517 Governo, approvata dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	46
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4518 Governo, approvata dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	50
Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio e C. 4194 Veltroni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	53
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	54

INTERROGAZIONI:

5-05187 Bressa e Vassallo: Sulla definizione del patto territoriale per la sicurezza per la città di Bologna	54
AVVERTENZA	55

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

DL 107/11: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria. C. 4551 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni III e IV) (<i>Esame e conclusione. – Parere favorevole</i>)	59
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia. Atto n. 373 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	62
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria. C. 4274 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	62
--	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche dei circondari dei tribunali di Pesaro e di Rimini. C. 4130, approvata dal Senato (<i>Esame e conclusione</i>)	63
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	63
---	----

AVVERTENZA	63
------------------	----

ERRATA CORRIGE	63
----------------------	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche dei circondari dei tribunali di Pesaro e di Rimini. Nuovo testo C. 4130, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	64
--	----

Disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	65
--	----

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. Nuovo testo unificato C. 136 e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	65
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	68
---	----

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

DL 107/11: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria. C. 4551 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni III e IV) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	69
--	----

Sui lavori della Commissione	86
------------------------------------	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle tematiche relative all'utilizzo degli immobili di proprietà dello Stato da parte delle amministrazioni pubbliche (<i>Seguito dell'esame e approvazione del documento conclusivo</i>)	88
<i>ALLEGATO (Documento conclusivo approvato dalla Commissione)</i>	90

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:**

5-05193 Guido Dussin: Sulle ulteriori iniziative del Governo per fronteggiare i danni prodotti dagli eventi alluvionali del 31 ottobre-2 novembre 2010 che hanno colpito la regione Veneto	110
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	113
5-05194 Mariani: Sullo stato della ripartizione e dell'erogazione delle risorse previste nelle ordinanze della Protezione civile degli ultimi anni	111
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	115
5-05195 Piffari: Sul potenziamento dell'infrastrutturazione e delle dotazioni per il volontariato territoriale	111
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	117
AVVERTENZA	111

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/12/CE, concernente i diritti aeroportuali. Atto n. 380 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	121
---	-----

XII Affari sociali**SEDE CONSULTIVA:**

DL 107/11: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria. C. 4551 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	122
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali. Atto n. 379 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	123
--	-----

XIV Politiche dell'Unione europea**SEDE CONSULTIVA:**

Sui lavori della Commissione	125
DL 107/11: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria. C. 4551 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni III e IV) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	126
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	134
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	131

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni. Testo unificato C. 841 Fallica e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	131
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	136
Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria. Nuovo testo C. 4274 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	132
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere formulata dal relatore</i>)	137

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2011. COM(2010)623 def.	
Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota. 11447/11.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011. Doc. LXXXVII-bis, n. 1 (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	132
ALLEGATO 4 (<i>Proposta di relazione per l'Assemblea formulata dal relatore</i>)	138

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:

Seguito della discussione sul pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento, ed esame di eventuali risoluzioni (<i>Seguito della discussione e rinvio. Seguito dell'esame di schemi di risoluzione: seguito dell'esame dello schema proposto dal relatore Butti e rinvio</i>)	155
ALLEGATO (<i>Testo degli emendamenti esaminati in Commissione</i>)	158
Sulla trattazione da parte del TG1 della strage in Norvegia	157

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 9,00



16SMC0005200